



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO

Largo G. Giardino, 4 – 21052 Busto Arsizio (VA)

Ufficio del Procuratore della Repubblica

Tel. 0331 621.657 (esterno) – Tel. 0331 650.444

PEO: giuseppe.damico@giustizia.it; PEC: prot.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it

DOCUMENTO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO DEI PUBBLICI MINISTRI, DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO, DEI VICE PROCURATORI ONORARI E DELLA SEZIONE DI POLIZIA GIUDIZIARIA PER IL TRIENNIO 2020/2022

- *Articoli 7 e ss. della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura
come recentemente modificata dalla Delibera del 16 dicembre 2020 n. P
18269/2020-*

IN VIGORE DAL 01 APRILE 2021¹

CAPITOLO 1): PREMESSA

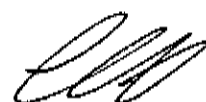
§1.1. La normativa e le disposizioni regolamentari di riferimento.

1.1.1. Nel predisporre questo documento organizzativo si è tenuto conto delle seguenti fonti normative:

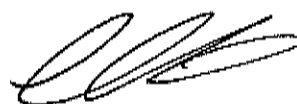
- a) Decreto Legislativo 20 febbraio 2006 n. 106, *Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'Ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005 n. 150*;
- b) Decreto Legislativo 25 luglio 2006 n. 240, *Individuazione delle competenze dei Magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150*;
- c) Legge 24 ottobre 2006 n. 269, *Sospensione dell'efficacia nonché modifiche di disposizioni in tema di ordinamento giudiziario*.

¹ Come meglio precisato nel Capitolo 17 alcune delle disposizioni del presente documento organizzativo entreranno in vigore a partire dal 01 maggio 2021, mentre le disposizioni che riguardano la nuova indennità annua spettante ai Vice Procuratori Onorari, o che comunque sono connesse a tale nuova indennità, entreranno in vigore per legge a partire dal 15 agosto 2021.

- d) D.L. 12 settembre 2014, n. 132, *Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*, convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1, comma 1, L. 10 novembre 2014, n. 162 - Art. 16. *Modifiche alla legge 7 ottobre 1969, n. 742 e riduzione delle ferie dei magistrati e degli avvocati e procuratori dello Stato*
 - e) D.Lgs. 13/07/2017, n. 116, *Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57*
 - f) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 120, *Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale", n. 250 del 26 ottobre 2018 - Serie generale*
 - g) D.Lgs. 2 ottobre 2018, n. 122, *Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 250 del 26 ottobre 2018 - Serie generale;*
 - h) Decreto legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14.02.2019, recante: *"Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza"*;
 - i) Legge 19 luglio 2019 n. 69, recante: *Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere* (pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 173 del 25 luglio 2019);
 - j) Decreto- legge 30 dicembre 2019 n. 161, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 31.12.2019 n. 305, convertito, con modificazioni, nella Legge 28 febbraio 2020 n. 7, recante: *"Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni"*.
- 1.1.2. Si è, altresì, tenuto conto delle seguenti risoluzioni del Consiglio Superiore della Magistratura:
- k) Risoluzione del 12 luglio 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, *Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero a seguito dell'entrata in vigore del D.L.vo 20 febbraio 2006 n. 106;*
 - l) Risoluzione del 10 ottobre 2007 del Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione in materia di durata delle tabelle degli uffici giudicanti e dei criteri di organizzazione degli uffici requirenti alla luce della modifica introdotta dalla Legge 30 luglio 2007, n. 111;*
 - m) Risoluzione del 21 luglio 2009 del Consiglio Superiore della Magistratura, *Risoluzione in materia di organizzazione degli uffici del Pubblico Ministero;*
 - n) Consiglio Superiore della Magistratura, Risposta a quesito dell'11 novembre 2009, *Espletamento delle funzioni dirigenziali amministrative negli uffici giudiziari nell'ipotesi di vacanza del posto di dirigente amministrativo;*



- o) Risoluzione del 12 marzo 2014 del Consiglio Superiore della Magistratura- *Verifica sull'attuazione delle direttive Consiliari in materia di violenza intra-familiare negli uffici di procura e di tribunale.*
- p) Delibera del 26 marzo 2015- *Regolamentazione delle ferie dei magistrati alla luce del D.L. 12 settembre 2014 n. 132/2014.*
- q) Delibera del 20 aprile 2016- *Nota ricognitiva delle circolari e delle delibere del CSM in tema di ferie.*
- r) Delibera dell'11 maggio 2016 - *Linee guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari - rapporti fra uffici requirenti e uffici giudicanti;*
- s) Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti per il triennio 2017/2019 [Circolare n. P-138 del 26 gennaio 2017- Delibera del 25 gennaio 2017 e successive modifiche al 19 luglio 2017];
- t) Circolare del Consiglio Superiore della Magistratura sulla organizzazione degli Uffici di Procura [Circolare P. n. 20458 del 17 novembre 2017- Delibera del 16 novembre 2017];
- u) Delibera del 24 gennaio 2018- *Differimento del termine di adeguamento dei progetti organizzativi o parte di essi alle disposizioni della circolare consiliare sull'organizzazione degli uffici di Procura;*
- v) Risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura del 16 maggio 2018- *Nuova disciplina dell'avocazione ex artt. 412 e 407, comma 3-bis, cpp. Risoluzione in attuazione dell'art. 21 della circolare sulle Procure: profili ordinamentali, assetti degli uffici requirenti e misure organizzative;*
- w) Delibera del 16 maggio 2018- Pratica num. 657/VV/2017- *Adempimenti conseguenti all'approvazione della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura;*
- x) Delibera del 20 giugno 2018- *Circolare in materia di supplenze, assegnazioni, applicazioni e magistrati distrettuali;*
- y) Delibera del 22 giugno 2018 n. P 11074 di prot., avente ad oggetto: *Modifiche all'art. 7 della Circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura;*
- z) Delibera del 11 luglio 2018 n. 310/VV/2017, avente ad oggetto: *Linee - guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale;*
- aa) Delibera del 06 novembre 2019- *Circolare in materia di referenti distrettuali per l'informatica e l'innovazione, magistrati di riferimento e Ufficio Distrettuale per l'innovazione;*
- bb) Delibera del 04 dicembre 2019- Pratica num. 664/VV/2011- *Posticipo dell'adozione dei nuovi programmi organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020- 2022 fino alla scadenza del termine per l'adozione dei Progetti Tabellari;*
- cc) Delibera del 28 maggio 2020- Pratica num. 263/VV/2020- *Quesito in ordine al differimento dei termini per il deposito dei progetti organizzativi degli uffici requirenti per il triennio 2020-2022;*



- dd) *“Circolare sulla formazione delle tabelle di organizzazione degli uffici giudicanti”* e relativa *“Relazione introduttiva”*- delibera del 23 luglio 2020, le cui disposizioni in tema di esoneri (articolo 3), tutela della genitorialità, delle esigenze familiari e dei doveri di assistenza (articolo 4), collaborazione di un magistrato delegato (articolo 15), tutela della genitorialità (articolo 262), magistrati in maternità o che provvedano alla cura di figli minori (articolo 263), tutela della genitorialità e della malattia (articolo 264), divieto di assegnazione degli affari nel periodo di congedo (articolo 268), referente informatico (articolo 205), referente per la formazione (articolo 206) e relativi esoneri ed incompatibilità (articoli 207 e 208), componente della Struttura Tecnica per l'organizzazione (articoli 209 e 210), componente dei Consigli Giudiziari (articoli 211 e 212), benessere organizzativo, tutela della genitorialità e della salute (articoli 256- 270, escluso l'articolo 260), si applicano, in quanto compatibili, agli Uffici Requirenti [cfr. articolo 46 della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura];
- ee) *“Emergenza COVID- Linee guida agli uffici giudiziari”*- delibera del 04 novembre 2020.
- ff) 664/VV/2011- *“Modifica della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura (Delibera di Plenum in data 11 novembre 2017, così come modificata alla data del 18 giugno 2018)”*- Delibera del 16 dicembre 2020 n. P 18269/2020.

§1.2. L'interlocuzione con i Magistrati e le altre componenti dell'Ufficio.

- 1.2.1. L'elaborazione del progetto organizzativo si è articolato in diverse fasi nel rispetto della tempistica, valida anche per gli uffici requirenti, indicata nella circolare del CSM del 23 luglio 2020 P10502/2020, secondo la quale entro il 31 ottobre 2020 avrebbero dovuto tenersi le riunioni di ufficio, mentre il termine finale di deposito della bozza del documento organizzativo è quello del 31 dicembre 2020. Il termine finale di deposito della bozza del documento organizzativo è stato successivamente differito al 31 marzo 2021 dalla delibera del CSM del 04 novembre 2020, recante: *“Emergenza COVID- linee guida agli uffici giudiziari”*.
- 1.2.2. L'elaborazione del presente documento organizzativo è stata caratterizzata, inoltre, dalla costante interlocuzione con i Magistrati dell'Ufficio. Vi sono state, innanzitutto, tre riunioni preliminari, rispettivamente in data 12, 21 e 28 ottobre 2020, precedute dallo scambio di mail con le quali tutti i Magistrati hanno espresso le loro preliminari osservazioni scritte. Nel corso delle predette riunioni preliminari si sono concordate le linee generali cui avrebbe dovuto assumere la nuova organizzazione dell'Ufficio (la questione della iscrizione e dell'assegnazione dei procedimenti e la previsione di tre, anziché due, gruppi di lavoro specializzati). Dopo di che il Procuratore facente funzioni ha elaborato la bozza del documento organizzativo in due parti: la prima sino al Capitolo 11 (*“I Consulenti Tecnici”*) e la seconda dal Capitolo 12 sino alla fine. La bozza così predisposta è stata inviata via mail a tutti i Magistrati dell'Ufficio. I Sostituti Procuratori Ciro CARA-MORE, Nadia CALCATERRA, Rossella INCARDONA, Martina MELITA, Flavia SALVATORE, Susanna MOLTENI, Massimo DE FILIPPO e Carlo Alberto LAFIANDRA hanno fatto pervenire osservazioni scritte. Il dott. Giuseppe D'AMICO ha inserito



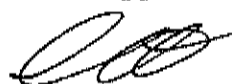
le predette osservazioni scritte sotto forma di commenti relativi ai punti del documento organizzativo oggetto di rilievi in un unico file, trasmettendolo a tutti i colleghi. I punti oggetto di rilievi sono stati poi esaminati nel corso delle riunioni plenarie del 01, 09, 22 febbraio e 05 marzo 2021. Il Procuratore facente funzioni ha poi apportato al documento le correzioni deliberate o all'unanimità o a maggioranza nel corso delle predette riunioni, sottoponendo, quindi, il documento organizzativo così definito, per le loro eventuali osservazioni, ai Magistrati togati ed onorari, al personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria, al Presidente del Tribunale ed ai Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Busto Arsizio. Nel termine prescritto dall'articolo 8, comma 1, della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, sono state depositate le osservazioni scritte dei Sostituti Procuratori dott.ri Ciro CARAMORE, Nadia CALCATERRA e Francesca PAROLA, con documento unitario depositato in data 18 marzo 2021, che contiene rilievi critici su alcuni punti del presente documento organizzativo; nonché le osservazioni scritte degli altri sette Sostituti Procuratori in servizio dott.ri Stefania BRUSA, Rossella INCARDONA, Martina MELITA, Flavia SALVATORE, Susanna MOLTENI, Massimo DE FILIPPO e Carlo Alberto LAFIANDRA, con documento unitario depositato in data 23 marzo 2021, che esprime piena adesione a tutto l'impianto del documento organizzativo; Tutti i verbali delle riunioni dei Magistrati dell'Ufficio, corredate delle bozze del documento organizzativo con i commenti scritti dei Sostituti Procuratori, come disposto dall'articolo 8 della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, come modificata con delibera del 16 dicembre 2020 n. P 18269/2020, vengono allegati al presente documento organizzativo [cfr. ALLEGATI DA 4) A 10)]. Così pure vengono allegati i documenti contenenti le osservazioni scritte dei Sostituti Procuratori CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA [ALLEGATO 11)] e quelle degli altri Sostituti [ALLEGATO 13]. Dei rilievi contenuti nelle osservazioni dei Sostituti CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA si darà conto in particolare nel paragrafo §5.1 e nel Capitolo 17.

1.2.3. Come si è evidenziato nel punto che precede, quindi, è stata assicurata la più ampia interlocuzione con tutte le componenti dell'Ufficio, con il Presidente del Tribunale di Busto Arsizio, per gli aspetti organizzativi che interessano e coinvolgono l'Ufficio giudicante, e con i Presidenti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e delle Camere Penali di Busto Arsizio, per le questioni organizzative che interessano i rapporti con l'avvocatura.

§1.3. Lo scopo e l'oggetto del presente documento organizzativo ed i suoi principi fondanti.

1.3.1. Il documento organizzativo stabilisce l'assetto generale dell'Ufficio e la ripartizione degli affari fra il Procuratore, il Procuratore Aggiunto e gli undici Sostituti Procuratori [organico attualmente previsto con D.M. 14 settembre 2020- Rideterminazione delle piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di merito- pubblicato sul *Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia* n. 20 del 31 ottobre 2020).

1.3.2. Nel documento organizzativo devono essere stabiliti ed indicati: a) i criteri di organizzazione dell'Ufficio sulla base di una valutazione dei flussi di lavoro e dello stato delle pendenze, nonché di un'analisi dettagliata ed esplicita della realtà criminale nel territorio di competenza, individuando le articolazioni interne in Gruppi di Lavoro, con



l'indicazione dei Magistrati designati, secondo i criteri all'uopo stabiliti, a comporli ed a coordinarli, nonché gli eventuali criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti e gli obiettivi di smaltimento dell'arretrato; b) i criteri di assegnazione e di coassegnazione degli affari ai singoli Magistrati che lo compongono o ai Gruppi di lavoro, che assicurino l'equa e funzionale distribuzione dei carichi di lavoro, con particolare riguardo ai Magistrati di prima assegnazione; c) gli obiettivi organizzativi, di repressione criminale e di produttività che l'Ufficio intende perseguire, dando conto degli obiettivi che l'Ufficio è riuscito a conseguire e di quelli che non è riuscito a conseguire nel precedente periodo.

1.3.2. Costituiscono oggetto di trattazione del presente documento organizzativo, oltre che tutti i punti sopra indicati, anche gli elementi elencati nell'articolo 7 della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del 16.11.2017- prot. CSM 20458/2017 del 17.11.2017, e successive modifiche, sia quelli "obbligatorî" indicati nel comma 4, sia quelli "facoltativi" di cui al comma 5, sia, infine, quelli relativi agli "affari civili" di cui al comma 6, introdotto con delibera del CSM del 18.06.2018.

1.3.4. A fondamento del presente documento organizzativo stanno, anzitutto, due principi generali, quello di partecipazione e di leale collaborazione, che devono improntare tutti i rapporti e le attività sia all'interno dell'Ufficio sia nelle relazioni esterne. Tali principi si ricavano dall'articolo 2, comma 1, della Circolare del CSM sulla organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del 16.11.2017 P 20458, e successive modifiche, secondo cui: *"il Procuratore della Repubblica organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei magistrati dell'ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione"*. All'interno dell'Ufficio, i principi di partecipazione e di leale collaborazione devono ispirare tutti i rapporti dei Magistrati tra loro e con le altre componenti: i Vice Procuratori Onorari, il personale amministrativo e la Polizia Giudiziaria. Il che si traduce nel concreto:

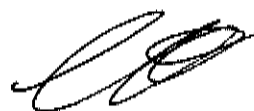
- a) nell'impegno di tutti di partecipare alla vita ed all'attività della Procura, contribuendo, nonostante le difficoltà dovute all'estrema penuria di risorse, alla elaborazione delle strategie organizzative, al buon funzionamento complessivo dell'Ufficio stesso, consapevoli dell'importanza di rendere alla collettività un servizio Giustizia adeguato. Tutti sono chiamati ovviamente- proprio perché in numero ridotto rispetto alla pianta organica ed ancora più ridotto rispetto alle reali esigenze dell'Ufficio- a fornire il massimo contributo possibile per fare fronte ad una domanda di giustizia che si fa sempre più imponente e sempre più qualificata;
- b) nell'assicurare tra i Magistrati una costante ed effettiva circolazione delle informazioni in modo da consentire al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto di avere cognizione dei fatti più significativi di rilievo penale che avvengono nel circondario, di intraprendere una più efficace azione di coordinamento, di evitare sovrapposizioni e duplicazioni di indagine, e di programmare, altresì, un uso più razionale e mirato della Polizia Giudiziaria, nonché di permettere a tutti i Magistrati dell'Ufficio di arricchire il proprio bagaglio di conoscenze delle dinamiche criminali del territorio e di mettere a disposizione i dati acquisiti per il buon esito delle investigazioni in senso ampio. In una parola, consente a ciascuno di pensare ai risultati da conseguire come Ufficio e non come singolo;



- c) nell'impegno di tutti di rispettare le regole condivise esposte nel presente documento organizzativo e nelle direttive ed ordini di servizio emessi dal Procuratore della Repubblica. Il rispetto delle regole è la *conditio sine qua non* perché l'Ufficio possa operare bene e raggiungere gli obiettivi che si propone. Le regole sono garanzia per tutti, perché- nel perimetrare i compiti, i poteri, le facoltà ed i doveri di ciascuno- diventano l'espressione della massima trasparenza dell'Ufficio. Le regole sono patrimonio di tutti e di ciascuno.
- I principi di partecipazione e di leale collaborazione devono caratterizzare anche i rapporti verso l'esterno, con particolare riguardo:
- 1) alla Direzione Nazionale e Distrettuale Antimafia e Antiterrorismo, assicurando la massima e celere collaborazione per la soluzione dei problemi di coordinamento investigativo;
 - 2) alla Procura Generale della Corte di Cassazione e della Corte di Appello di Milano, nei riguardi delle quali deve assicurarsi massima e celere collaborazione sui temi oggetto dell'attività di vigilanza ex articolo 6 del D.Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, nonché sulle pratiche relative ad interrogazioni ed interpellanze parlamentari, sulle vicende pre-disciplinari, sulle avocazioni² e sulle comunicazioni ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 407, comma 3- bis, cpp. Occorre anche dare piena e costante attuazione ai protocolli stipulati con la Procura Generale della Corte di Appello di Milano e con le Procure del distretto [cfr. successivo paragrafo §2.2];
 - 3) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, verso la quale devono essere assicurate le esigenze di coordinamento, come stabilito dalla delibera del CSM del 22 giugno 2018 P 11074, nonché l'utilizzo delle intercettazioni e l'accesso all'Archivio delle intercettazioni, come istituito dalla riforma della Legge 28 febbraio 2020 n. 7;
 - 4) al Tribunale di Busto Arsizio, con il quale devono condividersi le soluzioni organizzative sia logistiche (vista la sostanziale unità del Palazzo di Giustizia suddiviso in due blocchi separati) sia dell'organizzazione delle attività di udienza sia infine i criteri di priorità degli affari. Anche qui occorre dare piena e costante attuazione ai protocolli stipulati con il Tribunale sia per quanto riguarda l'organizzazione delle udienze sia per quanto riguarda le attività del settore civile e prefallimentare;
 - 5) a tutte le altre Autorità Giudiziarie, con le quali si profilino esigenze di coordinamento delle indagini e dei processi;
 - 6) al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Busto Arsizio, e più in generale all'Avvocatura nel suo complesso, con la quale si devono intrattenere, come è stato sino ad oggi, rapporti continuativi e cordiali. Bisogna dare compiuta attuazione ai protocolli stipulati con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e con la Camera Penale di Busto Arsizio;
 - 7) a tutte le altre Istituzioni ed Enti.

1.3.5. Altro principio fondamentale del presente documento organizzativo, che deve improntare tutte le scelte organizzative del Procuratore della Repubblica, è quello della trasparenza, che deve tradursi in regole di funzionamento dell'Ufficio e di distribuzione de-

² Sulle avocazioni è tuttora in vigore la direttiva emessa in data 17 luglio 2018 n. 1801/2018 dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, avente ad oggetto: "disposizioni in tema di avocazione a seguito della direttiva n. 210/2018 Prot. Inf. del 02 luglio 2018 (depositata il 29 giugno 2019) del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano e dell'allegato n. 6349/2018 Prot. Inf. del 03 luglio 2018 (depositato il 04 luglio 2019)".



gli affari nelle quali il dovere di motivazione deve costituire lo strumento ordinario per la verifica da parte dei singoli componenti dell'Ufficio e del governo autonomo della Magistratura del corretto esercizio del potere organizzativo e della funzionalità delle scelte rispetto agli obiettivi di valenza costituzionale di esercizio trasparente ed imparziale dell'azione penale.

§1.4. La sistematica del documento organizzativo.

Il presente documento organizzativo si articola nei seguenti capitoli:

CAPITOLO 1): PREMESSA

CAPITOLO 2): IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

CAPITOLO 3): IL PROCURATORE AGGIUNTO

CAPITOLO 4): I SOSTITUTI PROCURATORI

CAPITOLO 5): I GRUPPI SPECIALIZZATI

CAPITOLO 6): GLI UFFICI DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI (D.A.S.) E GIUDICE DI PACE (GDP).

CAPITOLO 7): REGOLE SPECIFICHE DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER PREVENIRE I CONTRASTI TRA I GRUPPI SPECIALIZZATI, GLI UFFICI DAS E GDP E L'AREA COMUNE.

CAPITOLO 8): I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALTRI AFFARI.

CAPITOLO 9): I CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E PER L'EFFETTIVA DIREZIONE DELLE INDAGINI.

CAPITOLO 10): LE INTERCETTAZIONI E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA.

CAPITOLO 11): I CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.

CAPITOLO 12): LA FASE DEL GIUDIZIO.

CAPITOLO 13): LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE/ I RAPPORTI CON LA STAMPA.

CAPITOLO 14): GLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

CAPITOLO 15): I VICE PROCURATORI ONORARI.

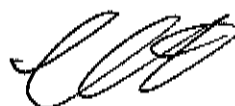
CAPITOLO 16): LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CIRCONDARIO.

CAPITOLO 17): LE OSSERVAZIONI DEI SOSTITUTI PROCURATORI CARAMORE, CALCATERRA E PAROLA.

CAPITOLO 18): L'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO.

CAPITOLO 2): IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA³

³ Alla figura del Procuratore della Repubblica, la delibera del CSM del 17 novembre 2017 n. 20457/17 dedica gli articoli 2, 3 e 4, nei quali sono analiticamente specificati il suo ruolo, i compiti, le sue prerogative ed i suoi doveri. In particolare, secondo gli articoli 2 e 4 della citata delibera, il Procuratore della Repubblica ha la responsabilità dell'esercizio dell'azione penale, quale titolare della stessa e dell'organizzazione, direzione e gestione dell'Ufficio di Procura, al fine di assicurare: il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale; l'osservanza delle disposizioni in materia di iscrizione delle notizie di reato; il rispetto dei principi costituzionali del giusto processo. E' evidente che, nel presente documento organizzativo, la disciplina sul ruolo, i compiti, le prerogative ed i doveri del Procuratore della Repubblica non verranno analizzati da un punto di vista teorico ed astratto ma unicamente dal punto di vista della concretezza della sua attività. Riferimenti al Procuratore della Repubblica si trovano comunque nell'intera esposizione del presente documento.



§2.1. Le prerogative ed i compiti del Procuratore della Repubblica in generale.

2.1.1. In attuazione dei principi generali indicati nella Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura, il Procuratore della Repubblica, titolare esclusivo dell'azione penale, che esercita personalmente o mediante assegnazione ad uno o più Magistrati dell'Ufficio, ha le prerogative e svolge i compiti indicati nei punti che seguono.

2.1.2. Il Procuratore della Repubblica ha la titolarità e la rappresentanza dell'Ufficio, nei rapporti con enti istituzionali e con i rappresentanti degli altri uffici giudiziari, nonché la competenza ad adottare i provvedimenti necessari per l'organizzazione dell'attività giudiziaria e, comunque, concernenti la gestione del personale di magistratura ed il suo stato giuridico;

2.1.3. Organizza l'Ufficio al fine di conseguire gli obiettivi della ragionevole durata del processo, anche nella fase investigativa, e del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale, nel rispetto delle norme sul giusto processo e sull'indipendenza dei Magistrati dell'Ufficio, ed ispirandosi a principi di partecipazione e leale collaborazione. A tale fine:

- a) emana le direttive e gli ordini di servizio necessari per il funzionamento dell'Ufficio, inserendoli in una cartella condivisa, ordinata secondo criteri cronologici e di argomento;
- b) stipula le convenzioni utili per il buon andamento dell'Ufficio, le inserisce nella cartella condivisa sopra indicata, e ne cura la comunicazione al Ministero della Giustizia, secondo quanto stabilito dalla normativa primaria e secondaria.

2.1.4. Salvo che non ritenga di confermare, con provvedimento motivato, il documento organizzativo previgente, il Procuratore della Repubblica redige, con cadenza triennale corrispondente al periodo di vigenza delle tabelle degli Uffici giudicanti, un progetto organizzativo, seguendo, per la redazione dello stesso e delle relative integrazioni o modifiche, la procedura partecipata prevista dagli articoli 8 e 9 della Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura.

2.1.5. Ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, il progetto organizzativo deve essere redatto entro sei mesi anche dal Magistrato che assuma le funzioni di Procuratore della Repubblica durante il periodo di vigenza di quello precedente, dando atto dell'attuazione, attraverso il progetto adottato, delle soluzioni organizzative presentate al momento della domanda per la nomina, ovvero delle ragioni per cui ciò non è potuto avvenire.

2.1.6. Predispone ogni misura organizzativa finalizzata a migliorare l'efficacia dell'attività dell'Ufficio.

2.1.7. Assicura il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale e l'equa e funzionale distribuzione degli affari tra i Magistrati dell'Ufficio, seguendo i criteri oggettivi fissati nel documento organizzativo, e cura la verifica periodica della distribuzione dei



carichi di lavoro, al fine di assicurarne la costante equità nel rispetto degli obiettivi di funzionalità ed efficienza dell'Ufficio.

- 2.1.8. Ove risulti funzionale al più efficace perseguimento degli obiettivi indicati nel precedente punto §2.1.3, il Procuratore della Repubblica cura la costituzione di Gruppi di lavoro specializzati, modulati alla stregua degli obiettivi individuati sulla base dell'analisi della realtà criminale e nel rispetto della normativa secondaria in materia di permanenza dei Magistrati nell'incarico presso lo stesso Ufficio o Gruppo di lavoro, nonché secondo criteri che favoriscano omogeneità e specializzazione; e provvede, con la collaborazione del Procuratore Aggiunto e dei Magistrati coordinatori, all'efficace coordinamento fra i gruppi di lavoro, all'eventuale elaborazione di protocolli investigativi ed organizzativi ed alla diffusa e costante circolazione delle informazioni relative al funzionamento dell'ufficio.
- 2.1.9. Quando non ritiene di assumerlo direttamente, il Procuratore della Repubblica affida il coordinamento dei Gruppi di lavoro specializzati al Procuratore Aggiunto, seguendo il procedimento previsto dall'articolo 5 della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. Qualora non sia possibile, per specifiche ed obiettive ragioni espressamente individuate, affidare il coordinamento al Procuratore Aggiunto ed appaia indispensabile per il buon andamento dell'Ufficio, delega per lo svolgimento di tali funzioni un Magistrato coordinatore. Quando affida il coordinamento di un Gruppo ad un Sostituto Procuratore, il Procuratore della Repubblica motiva espressamente in ordine alle ragioni della decisione, procede preventivamente ad interpello, indica i criteri di individuazione del Magistrato coordinatore e la durata dell'incarico affidato in funzione delle esigenze organizzative che lo hanno determinato, attenendosi alle modalità disciplinate nella Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura. L'incarico di coordinamento di un Gruppo di lavoro non può avere durata superiore a due anni, e non è prorogabile, salvo che per ulteriori sei mesi per specifiche ed imprescindibili esigenze di servizio.
- 2.1.10. Promuove lo svolgimento di riunioni periodiche tra i magistrati dell'Ufficio e dei singoli gruppi di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni sull'andamento dell'ufficio e sui fenomeni criminali, sulle novità giurisprudenziali e le innovazioni legislative, oltre che per verificare l'andamento del servizio. La partecipazione alle riunioni periodiche costituisce per i Magistrati dell'Ufficio preciso onere di adempimento dei doveri funzionali. Di tali riunioni è sempre redatto verbale, anche riassuntivo, conservato presso l'Ufficio Amministrazione.
- 2.1.11. Procede alla designazione ed all'assegnazione dei Magistrati ai Gruppi di lavoro specializzati, previo interpello, secondo quanto previsto nel documento organizzativo in vigore, ed adottando in ogni caso criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti, alla loro completa formazione professionale, resa possibile anche dalla rotazione periodica nei Gruppi di lavoro, nonché a garantire le esigenze di funzionalità dell'ufficio. L'interpello per l'assegnazione ai Gruppi di lavoro deve essere esteso- previa comunicazione anche in via telematica- ai Magistrati destinati all'Ufficio con delibera del CSM che non abbiano ancora preso possesso, assegnando un congruo termine per presentare la domanda [cfr. articolo 4, lettera f), della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, come modificata dalla delibera del 16 dicembre 2020 n. . P 18269/2020].



2.1.12. Ai sensi dell'articolo 4, lettera m) della circolare sulle Procure, il Procuratore della Repubblica cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato contenute nel presente documento organizzativo o in distinte direttive ed ordini di servizio⁴. In tema di iscrizione delle notizie di reato, resta in vigore la regola generale, che verrà meglio specificata in diverse altre disposizioni del presente documento, secondo cui tutte le segnalazioni di notizie di reato, le denunce, le querele, gli esposti, presentati o pervenuti all'Ufficio, con esclusione degli atti amministrativi o civili:

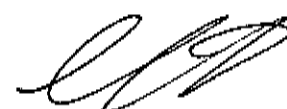
- a) se pervengono dal Portale delle Notizie di Reato, vengono scaricate ed iscritte automaticamente dall'Ufficio Ricezione Atti, fatta salva la facoltà del PM assegnatario di modificare la qualifica giuridica;
- b) se non pervengono dal Portale delle Notizie di Reato e vengono depositate mediante PEC o personalmente, vengono consegnate giornalmente, se si tratta degli atti urgenti meglio specificati nei successivi punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6, al Magistrato di turno esterno; in tutti gli altri casi, al Magistrato di turno posta.

2.1.13. Disciplina l'attività dei Vice Procuratori Onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari, regolando, in particolare: a) la partecipazione dei V.P.O. quali PM in udienza; b) l'attività di ausilio, nella fase delle indagini preliminari, alle funzioni del PM togato, anche attraverso l'eventuale impiego per la definizione dei procedimenti con decreto penale di condanna e nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace; c) il loro impiego nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, previsto dall'articolo 15 D.Lgs. n. 116/2017, recante: *"Riforma organica della Magistratura onoraria e altre disposizioni sui Giudici di Pace, nonché disciplina transitoria relativa ai Magistrati onorari in servizio, a norma della Legge 28 aprile 2016 n. 57"*.

2.1.14. Elabora, nel rispetto del principio di obbligatorietà dell'azione penale e dei parametri fissati dall'articolo 132-bis, disp. att., cpp, e delle altre disposizioni in materia, i criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti, e li indica al fine di assicurare l'efficace ed uniforme esercizio dell'azione penale, tenendo conto della specifica realtà criminale e territoriale, nonché delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili. Nell'elaborazione di tali criteri di priorità, il Procuratore della Repubblica cura l'interlocuzione con il Presidente del Tribunale ai fini della massima condivisione, ed opera anche tenendo conto delle indicazioni condivise emerse dalla conferenza distrettuale dei Dirigenti degli Uffici requirenti e giudicanti, ed osservando i principi enunciati nelle delibere del CSM del 09 luglio 2014 (*"criteri di priorità nella trattazione degli affari penali"*) e del 11 maggio 2016 (*"linee-guida in materia di criteri di priorità e gestione dei flussi di affari-rapporti fra uffici requirenti e giudicanti"*);

2.1.15. Risolve i conflitti ed i contrasti tra i magistrati dell'Ufficio.

⁴ E' opportuno precisare che il curare ed assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato non significa che il Procuratore della Repubblica debba avere necessariamente cognizione diretta di tutte le notizie di reato pervenute presso l'Ufficio. Situazione, questa, impossibile da realizzare, stante la scarsità delle risorse di personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria disponibile. La coperta è molto corta: per potere esaminare la considerevole mole delle Notizie di Reato che arrivano quotidianamente presso questa Procura, infatti, il Procuratore della Repubblica dovrebbe potere disporre di numerose unità di personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria, sottraendole agli altri Magistrati dell'Ufficio.



- 2.1.16. Promuove la diffusione delle innovazioni informatiche, garantendo collaborazione al MAGRIF dell'Ufficio ed ai RID del Distretto.
- 2.1.17. Cura i contatti con la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, con la Procura Distrettuale di Milano, con la Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni e con altre Autorità Giudiziarie, per assicurare il celere ed effettivo coordinamento investigativo nei procedimenti che lo richiedono, come meglio specificato nel successivo paragrafo §2.2.
- 2.1.18. Cura la distribuzione delle risorse di personale, sentiti i Magistrati dell'Ufficio, il Dirigente ed i direttori amministrativi ed i Responsabili delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria. A tale proposito, provvede a programmare l'impiego del personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria, e la gestione delle risorse finanziarie e tecnologiche dell'Ufficio, coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i criteri di priorità fissati eventualmente nella trattazione dei procedimenti, collaborando, nel rispetto dei ruoli e delle competenze stabilite dalla legge, con la Dirigenza amministrativa.
- 2.1.19. Nonostante l'alto avvicendamento dei Sostituti, le continue modifiche normative, la perdurante carenza di Personale amministrativo ed il mancato adeguamento, da cinque anni, della pianta organica della Polizia Giudiziaria, il Procuratore della Repubblica, con la collaborazione del Procuratore Aggiunto, tende a garantire il benessere organizzativo a tutti i componenti dell'Ufficio, attraverso la condivisione, il dialogo e l'equità, evitando disposizioni contraddittorie.
- 2.1.20. Cura la promozione e la diffusione delle buone prassi di organizzazione, nel rispetto delle delibere consiliari in materia.
- 2.1.21. Per assicurare l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'Ufficio, determina i criteri generali ai quali i Magistrati devono attenersi nell'impiego della Polizia Giudiziaria, nell'uso delle risorse tecnologiche assegnate e nell'utilizzazione delle risorse finanziarie delle quali l'Ufficio può disporre, nel rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto legislativo 20 febbraio 2006 n. 106.
- 2.1.22. Partecipa alle sedute della Conferenza Permanente che approva le spese riguardanti la manutenzione del Palazzo di Giustizia, attualmente occupato dal Tribunale, dalla Procura, dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e dall'UNEP, con facoltà, in caso di impedimento, di delegare un altro Magistrato dell'Ufficio a parteciparvi. In particolare, adotta i provvedimenti urgenti in materia di sicurezza antintrusione del Palazzo di Giustizia e vigila sul puntuale adempimento di quanto stabilito, in tale materia, dalla Conferenza Permanente, in composizione allargata al Procuratore Generale.
- 2.1.23. Presiede il Centro Intercettazioni e Telecomunicazioni (C.I.T.) istituito presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio.



- 2.1.24. Cura e favorisce i rapporti dell'Ufficio e dei Magistrati con l'Avvocatura, la Cancelleria e le altre istituzioni o enti, e controlla l'esecuzione dei protocolli eventualmente stipulati con tali istituzioni ed enti.
- 2.1.25. Vigila sugli Ordini Professionali (potendo impugnare le sanzioni inflitte ed intervenire nei procedimenti disciplinari), sui Notai, i Consigli e gli Archivi notarili, che abbiano sede nel circondario (ai sensi degli articoli 127, 18 e 129 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, come modificati dal D.Lgs. 01 agosto 2006 n. 249), e sulla tenuta del Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
- 2.1.26. Cura e disciplina i rapporti con la Stampa, secondo il disposto dell'articolo 5 D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106.
- 2.1.27. In caso di vacanza del posto di Dirigente amministrativo, il Procuratore della Repubblica esercita le funzioni previste dall'art. 2 del Decreto Legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e quindi è responsabile della gestione del Personale Amministrativo ed adotta i provvedimenti disciplinari previsti dall'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
- 2.1.28. Per la trattazione degli affari generali ed amministrativi e per l'espletamento dei compiti attribuitigli direttamente dall'Ordinamento, il Procuratore della Repubblica si avvale della Segreteria Amministrativa.
- 2.1.29. All'anticamera del Procuratore della Repubblica, per regolare l'accesso nel suo ufficio e filtrare le comunicazioni, è assegnata una unità di personale, che può, contemporaneamente, svolgere altra attività.

§2.2. Le funzioni del Procuratore della Repubblica di coordinamento di elaborazione ed attuazione dei protocolli organizzativi ed investigativi.

- 2.2.1. Per consentirgli di esercitare concretamente i suoi compiti di assicurare il coordinamento con la Direzione Nazionale e Distrettuale Antimafia ed Antiterrorismo, i Magistrati dell'Ufficio devono segnalare tempestivamente al Procuratore della Repubblica tutti i procedimenti nei quali emergano indizi dei delitti previsti dall'articolo 51 commi 3-bis e 3-quater, cp, nonché i procedimenti che presentino profili di collegamento investigativo con processi per reati di criminalità organizzata e di terrorismo. Inoltre, i Magistrati dell'Ufficio dovranno segnalare tempestivamente al Procuratore anche i procedimenti iscritti per i delitti ambientali previsti dal Titolo VI-bis del codice penale (articoli 452-bis/452-quaterdecies, cp), dall'articolo 423, cp (relativo a discariche, impianti di stoccaggio e di smaltimento dei rifiuti), e dagli articoli 256 (limitatamente agli episodi di maggiore rilevanza e pericolosità sociale) e 250 D.Lgs. n. 152/2006, per permettergli di assicurare il coordinamento con la Procura Distrettuale Antimafia di Milano previsto nel protocollo stipulato con la Procura Generale della Corte di Appello di Milano in data 07.09.2019 n. 187/2019.
- 2.2.2. Per assicurare l'effettivo coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori, in esecuzione della delibera del CSM del 22 giugno 2018 P



11074, tutti i Magistrati dell'Ufficio hanno l'obbligo di rapportarsi con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori di Milano in tutti i casi in cui, nel corso di un'indagine o di un'attività nel settore civile, emergano elementi di interesse per questo ultimo Ufficio.

2.2.3. Spetta al Procuratore della Repubblica il compito di controllare che sia data corretta e puntuale esecuzione a tutti i protocolli stipulati con la Procura Generale della Corte di Appello. Tra i quali meritano speciale menzione i seguenti:

- a) protocollo di intesa stipulato in data 18 luglio 2018 anche con la Procura Distrettuale di Milano e le altre Procure del Distretto, in materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), 1), i-bis), i-ter), D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159, nel quale, tra le altre disposizioni, si prevede che: *"ciascun Procuratore circondariale, salvo che vi ostino particolari esigenze di servizio, assicura la partecipazione di un pubblico ministero del suo ufficio alle udienze relative ai procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure patrimoniali da lui stesso avanzate"*;
- b) protocollo di coordinamento stipulato in data 07.09.2019 anche con la Procura Distrettuale di Milano e le altre Procure del Distretto, per le indagini per i delitti ambientali;
- c) protocollo operativo stipulato in data 12.09.2019 anche con la Corte di Appello di Milano, il Tribunale di Sorveglianza, i Tribunali del Distretto, l'Ordine distrettuale degli Avvocati, le Camere Penali distrettuali, l'Assessorato al Welfare della Regione Lombardia, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria e l'UIEPE di Milano, in tema di misure di sicurezza psichiatriche;
- e) protocollo di intesa stipulato in data 08.10.2019 anche con i Presidenti di sezione della Corte di Appello e la Procura di Milano, avente ad oggetto: *"definizione di prassi condivise per assicurare la partecipazione del Procuratore Generale nel giudizio di reclamo contro le sentenze di fallimento pronunciate su istanza del Procuratore della Repubblica"*, che impegna il Procuratore circondariale, in caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, a trasmettere tempestivamente al Procuratore Generale copia del fascicolo contenente la richiesta del fallimento, gli atti e documenti su cui si basa, i verbali di udienza davanti al Tribunale fallimentare ed eventuali memorie che il PM abbia depositato a sostegno dell'istanza;
- f) protocollo di intesa stipulato in data 21.02.2020, per la segnalazione ai fini delle impugnazioni dei processi di rilevante gravità e per quelli ritenuti comunque complessi e delicati.

2.2.4. Spetta, inoltre, al Procuratore della Repubblica il controllo che sia data corretta e puntuale esecuzione ai protocolli stipulati con il Tribunale di Busto Arsizio, e, segnatamente, ai protocolli sulla trattazione dei processi in udienza ed al protocollo del 30.11.2018 n. 2818/2018 di prot., avente ad oggetto i *"profili organizzativi- funzionali delle attività del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa"*; al protocollo stipulato in data 03.02.2021, avente ad oggetto: *"Regolamentazione delle notifiche atti mediante sistema SNT"*; nonché al protocollo sui criteri di priorità nella trattazione dei procedimenti penali.

2.2.5. Spetta ancora al Procuratore della Repubblica il controllo che sia data piena attuazione ai protocolli stipulati con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine e delle Camere



Penali di Busto Arsizio, e con gli altre istituzioni o enti, come ad esempio relativamente al protocollo stipulato in data 30.09.2016 con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ed al protocollo di intesa per l'adozione di interventi coordinati nell'attività di contrasto al fenomeno della violenza nei confronti delle donne stipulato in data 25.09.2017 con la Prefettura di Varese e di Monza, con le forze di Polizia (Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza), enti territoriali, ASL ed associazioni di volontariato.

2.2.6. Il Procuratore cura, infine, l'esecuzione dei protocolli organizzativi ed investigativi interni all'Ufficio. Tra cui una menzione particolare spetta alle linee-guida per i procedimenti di violenza domestica e di genere contenute nei provvedimenti del 11.10.2018 (prot. n. 2314/2018, n. 2315/2018, n. 2316/2018) e del 18.02.2020 (prot. n. 355/2020).

§2.3. L'attività giudiziaria del Procuratore della Repubblica e la costituzione del suo Ufficio di collaborazione.

2.3.1. Tenuto conto delle dimensioni dell'Ufficio, delle competenze di direzione e di coordinamento assunte e dei carichi di lavoro dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica contribuisce anche alla gestione diretta degli affari dell'Ufficio, svolgendo le attività indicate nei punti che seguono.

2.3.2. Salvo quanto previsto al precedente punto §2.19, il Procuratore della Repubblica coordina il Gruppo di lavoro n. 2), che tratta i reati economici (tributari e fallimentari), assicurando la corretta ed equa distribuzione degli affari al suo interno, elaborando protocolli investigativi ed organizzativi e promuovendo lo svolgimento di riunioni periodiche dei Sostituti assegnati alla predetta Area di specializzazione. Per lo svolgimento di tale attività, il Procuratore è coadiuvato da almeno due unità di Polizia Giudiziaria, a lui specificamente assegnate, che formano l'aliquota di supporto del gruppo specializzato n. 1; l'efficacia di questa disposizione è subordinata all'effettiva disponibilità di almeno due risorse.

2.3.3. Quale coordinatore del Gruppo di lavoro n. 2), il Procuratore della Repubblica assegna i fascicoli Mod. 45, iscritti a seguito di sentenza dichiarativa di fallimento o di insolvenza nella procedura della liquidazione coatta amministrativa. Tale assegnazione avviene seguendo la rotazione automatica dei cognomi dei Sostituti Procuratori che fanno parte dell'Area di specializzazione n. 2).

2.3.4. Il Procuratore della Repubblica tratta la materia dell'esecuzione penale, avvalendosi del personale addetto al corrispondente Ufficio amministrativo.

2.3.5. Il Procuratore della Repubblica riserva a sé e tratta personalmente i seguenti procedimenti individuati sia per la loro intrinseca delicatezza sia perché di agevole definizione:

- a) i fascicoli relativi a Magistrati del circondario, da inoltrare ex articolo 11, cpp, alla Procura della Repubblica di Brescia o ad altre Procure;
- b) i fascicoli aperti su iniziativa dello stesso Procuratore, attingendo a notizie di stampa o ad altre segnalazioni. Il Procuratore ha facoltà di coassegnare tali procedimenti ad altro Magistrato, osservando le disposizioni del presente documento organizzativo;



- c) gli esposti anonimi iscritti a Modello 46⁵. Qualora, dalla preliminare verifica, emerga la natura non anonima dell'atto, dopo il passaggio di Modello, il fascicolo verrà assegnato secondo i criteri ordinari; qualora, invece, all'esito degli eventuali accertamenti della PG, sia necessaria l'iscrizione in un altro Modello, il fascicolo, se non immediatamente definibile con richiesta di archiviazione, sarà riassegnato al Sostituto di turno posta il giorno del passaggio di Modello, salve deroghe motivate (ad esempio, esposto anonimo riguardante fatti connessi a quelli di altro procedimento penale pendente) [si vedano anche le disposizioni contenute nel successivo paragrafo §8.8;
- d) i fascicoli Modello 45 relativi ai respingimenti alla frontiera dell'Aeroporto di Malpensa;
- e) gli elenchi mensili (per blocchi di denunce) dei fascicoli Modello 44 [si vedano anche le disposizioni contenute nel successivo paragrafo §8.7];
- f) le rogatorie passive provenienti da Autorità Giudiziarie estere ai sensi degli articoli 726-bis e 726-ter, cpp.

2.3.6. Per attuare la disposizione contenuta nel punto che precede sub lettera a), i Magistrati dell'Ufficio trasmettono i procedimenti nei quali risulti indagato o persona offesa un Magistrato della Procura, del Tribunale o del Giudice di Pace del Circondario al Procuratore della Repubblica, perché li invii alla Procura competente, ai sensi dell'articolo 11, cpp. I procedimenti riguardanti il Procuratore della Repubblica sono trasmessi alla Procura competente dal Procuratore Aggiunto.

2.3.7. Inoltre, compete al Procuratore della Repubblica l'esame e delle notizie di reato pervenute che gli siano state segnalate dal Procuratore Aggiunto, dai Sostituti, da altra Procura, da Autorità dello Stato e dalla Polizia Giudiziaria. In tali casi, il Procuratore della Repubblica può autoassegnarsi o coassegnare ad altro Magistrato il relativo procedimento. Qualora non ritenga di avvalersi di tale facoltà, assegna il procedimento al Sostituto di turno posta del giorno di ricevimento della notizia di reato.

2.3.8. Per i procedimenti trattati personalmente o auto assegnati, il Procuratore della Repubblica si avvale, nel caso in cui non disponga di proprie unità amministrative e di Polizia Giudiziaria, del personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria assegnato all'assistenza dei Sostituti Procuratori.

2.3.9. Nella gestione diretta degli affari dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica si avvale, ai sensi degli articoli 2 e 15 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116: "*Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 75*", della struttura organizzativa denominata: "Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica", organizzato secondo le direttive e disposizioni del Procuratore, e composto: dai Vice Procuratori Onorari in servizio, dal personale di Segreteria, e da coloro che svolgono il tirocinio formativo (a norma dell'articolo 73 del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 09 agosto 2013 n. 97) ovvero svolgono la formazione professionale dei laureati (a norma dell'articolo 37,

⁵ E' opportuno riservare al Procuratore che ha il quadro di insieme della situazione dell'Ufficio, la trattazione degli esposti anonimi che devono essere trattati in maniera uniforme, evitando in linea di massima, stante l'estrema scarsità di risorse, il dispendio di attività inutili.



comma 5, del Decreto Legge 06 luglio 2011 n. 98, convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011 n. 111).

2.3.10. L'Ufficio di collaborazione è coordinato dal Procuratore della Repubblica, che distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i Vice Procuratori Onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia sull'andamento dei servizi di segreteria e degli ausiliari, e dal Procuratore Aggiunto, cui è attribuito, con l'ausilio di un Sostituto Procuratore appositamente designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, lo specifico compito di coordinare e di vigilare sull'attività svolta dai Vice Procuratori Onorari, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative di tali attività, anche a seguito di riunioni di coordinamento periodicamente indette.

2.3.11. Inoltre, il Procuratore della Repubblica sostituisce il Procuratore Aggiunto, nel caso di sua assenza, salvo che sia diversamente previsto dal documento organizzativo.

2.3.12. In linea di massima e salvo necessità di dovere provvedere a sostituzioni urgenti ed impellenti, il Procuratore della Repubblica è esonerato dai turni e dalle udienze.

§2.4. I poteri del Procuratore della Repubblica (e del Procuratore Aggiunto) di assegnazione, coassegnazione. La revoca e la rinuncia delle assegnazioni.

2.4.1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della Circolare sulle Procure, il Procuratore della Repubblica ovvero il Procuratore Aggiunto (limitatamente ai settori ed alle attività delegati a questo ultimo), hanno facoltà di auto assegnarsi e di assegnare a sé stessi, con contestuale co-assegnazione ad altro Magistrato dell'Ufficio, con provvedimento adeguatamente motivato, la trattazione di uno o più procedimenti, ovvero il compimento di singoli atti del procedimento. Nel primo caso, essa spiega i suoi effetti per tutto il periodo delle indagini preliminari e fino alla definizione del procedimento.

2.4.2. Nei casi di assegnazione e di coassegnazione deve essere adeguatamente motivata anche la scelta del Magistrato assegnatario o coassegnatario.

2.4.3. L'assegnazione e la coassegnazione conferiscono al Magistrato assegnatario o coassegnatario la conduzione delle indagini e la determinazione degli esiti finali del procedimento, fatte salve le prerogative del Procuratore della Repubblica previste dalla legge e dalle delibere consiliari.

2.4.4. I Magistrati coassegnatari del procedimento hanno la comune responsabilità in punto di direzione delle indagini e di modalità di definizione.

2.4.5. Al fine di favorire il reciproco scambio di esperienze, la coassegnazione del fascicolo può avvenire sia tra Sostituti del medesimo Gruppo di lavoro specializzato sia tra Sostituti di diverse Arce di specializzazione.

2.4.6. Nell'esercizio della facoltà di assegnazione e coassegnazione, il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto devono attenersi alle modalità indicate all'articolo 7,



commi 3 e 4, lettera d), della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura e devono attenersi, comunque, ai criteri generali indicati nei punti che seguono.

2.4.7. L'assegnazione è disposta di regola secondo i criteri oggettivi ed automatici fissati nel presente documento organizzativo.

2.4.8. Tutte le assegnazioni, per le quali si rende necessario derogare dai criteri automatici, sono oggetto di un provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica ovvero, su esplicita delega del primo, anche del Procuratore Aggiunto.

2.4.9. E' possibile derogare dai criteri automatici di assegnazione solo nei seguenti specificati casi:

- a) nel caso in cui il Procuratore della Repubblica ovvero, su esplicita delega del primo, anche il Procuratore Aggiunto, ritengano di assegnare a sé stessi specifici procedimenti penali che riguardino reati di particolare allarme sociale e che sollecitino un intervento particolarmente "qualificato";
- b) nelle ipotesi in cui, per particolari complessità investigative, ritengano di coassegnare il procedimento penale a sé stessi e a singoli Sostituti, ovvero a due Sostituti;
- c) per particolari motivate esigenze determinate da ragioni di salute, ovvero da un improvviso aggravio del carico di lavoro, per complesse attività di indagine in corso, di un determinato Sostituto, il quale, in tale caso, può essere esonerato per un determinato periodo di tempo;
- d) periodicamente, sulla base delle statistiche ed in particolare dei flussi dei fascicoli incamerati, o di differenti valutazioni, quando si ritenga necessario operare il riequilibrio dei carichi tra Magistrati.

2.4.10. Con l'atto di assegnazione e di coassegnazione alla trattazione di un procedimento, il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto possono stabilire, inoltre, i criteri ai quali il Magistrato deve attenersi nell'esercizio della relativa attività, criteri che dovranno tendenzialmente ricollegarsi a quelli definiti in via generale, assumendo rispetto ad essi carattere attuativo o integrativo.

2.4.11. Salvi casi eccezionali, per i quali è prevista una motivazione rafforzata, la riassegnazione e la coassegnazione sono subordinate alla richiesta o comunque al consenso del Sostituto primo assegnatario.

2.4.12. La coassegnazione ad altro Magistrato è effettuata, di norma, al momento della prima assegnazione del procedimento; se effettuata in un momento successivo, deve essere adeguatamente motivata.

2.4.13. L'assegnazione di singoli atti del procedimento è, di regola, disposta solo nei procedimenti trattati personalmente dal Procuratore della Repubblica o assegnati al Procuratore Aggiunto, secondo i criteri stabiliti nel presente documento organizzativo, ed è disposta con provvedimento motivato in ragione di specifiche esigenze organizzative. Negli altri procedimenti, può essere disposta soltanto in caso di assenza o di impedimento del Magistrato assegnatario, e con il suo consenso. In ogni caso, l'assegnazione di singoli atti deve



essere effettuata nel rispetto della sfera di autonomia funzionale ed operativa del Magistrato, in modo da non compromettere la dignità delle funzioni da esso esercitate.

- 2.4.14. I provvedimenti di auto assegnazione e di coassegnazione emessi dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto, e di assegnazione in deroga, corredati della documentazione a supporto, sono conservati presso l'Ufficio Amministrazione.
- 2.4.15. In caso di trasferimento ad altro Ufficio, in vista del trasferimento, previa interlocuzione del Procuratore della Repubblica con i Magistrati dell'Ufficio, le assegnazioni al Magistrato trasferito possono essere sospese, per consentirgli di definire il maggior numero di procedimenti pendenti, ed evitare, per i nuovi fascicoli, stasi procedurali. Il Magistrato trasferito predispone una breve relazione sullo stato delle indagini dei suoi fascicoli più rilevanti”.
- 2.4.16. I nuovi Magistrati che assumono le funzioni (per trasferimento o di prima nomina) presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio di regola ereditano il ruolo non ancora distribuito dei PM trasferiti ad altro Ufficio.
- 2.4.17. Se non vi sia un ruolo da assegnargli, il ruolo del nuovo Magistrato che assume le funzioni presso la Procura della Repubblica verrà deciso dal Procuratore della Repubblica, dopo avere convocato una riunione plenaria dei Magistrati dell'Ufficio.
- 2.4.18. Fatte salve specifiche esigenze dell'Ufficio che potrebbero giustificare deroghe, il criterio di massima per determinare tale ruolo sarà il seguente: il ruolo del nuovo Magistrato verrà determinato, quanto ai procedimenti Modello 21, Modello 44 e Modello 45, di competenza specialistica (del Gruppo cui è assegnato il nuovo Magistrato) in numero corrispondente alla media dei fascicoli assegnati ai Magistrati dello stesso Gruppo di specialità; quanto ai procedimenti Modello 21, Modello 44 e Modello 45, di Area comune, in numero corrispondente alla media dei fascicoli assegnati ai Magistrati dell'Ufficio, escludendo la pendenza più alta e quella più bassa. Una volta determinato, a cura del Procuratore della Repubblica, il numero complessivo dei fascicoli di competenza specialistica e di Area comune da riassegnare al nuovo Magistrato, ciascun Sostituto Procuratore individuerà, nell'ambito del proprio ruolo, la propria quota di fascicoli da riassegnare, attingendo per metà ai fascicoli più datati e per altra metà a quelli più recenti, escludendo quelli con indagati detenuti o prossimi alla definizione o in avanzato stato delle indagini.

§2.5. La revoca e la rinuncia delle assegnazioni.

- 2.5.1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 20.02.2006 n. 106, salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 3, della circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, se, nel corso delle attività di indagine relative ad un procedimento, il Magistrato non si attiene ai principi e criteri direttivi definiti in via generale o con l'assegnazione, ovvero insorge tra il Magistrato ed il Procuratore della Repubblica, un contrasto circa le modalità di esercizio, il Procuratore della Repubblica può, con provvedimento motivato,



sentito il Magistrato, revocare l'assegnazione del procedimento relativo al quale si riferisce il contrasto⁶, seguendo i limiti e la procedura indicata nei punti che seguono.

- 2.5.2. In caso di dissenso con altro Magistrato dell'Ufficio, il Procuratore della Repubblica non può ordinare al Magistrato quale debba essere la condotta da seguire.
- 2.5.3. La revoca dell'assegnazione può intervenire fino a quando il procedimento non risulti definito. Successivamente, il Procuratore, ove intenda designare altro Sostituto in deroga ai criteri generali fissati nel Progetto organizzativo, provvede con atto motivato; tuttavia, in caso di regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, la titolarità dello stesso è mantenuta dall'originario assegnatario.
- 2.5.4. Prima di procedere alla revoca, il Procuratore della Repubblica consulta il Procuratore aggiunto, cura la massima interlocuzione possibile con il Magistrato assegnatario, ed esperisce ogni idonea azione volta ad individuare soluzioni condivise.
- 2.5.5. Il procedimento oggetto di revoca è riassegnato automaticamente secondo le disposizioni del documento organizzativo in materia di assegnazioni.
- 2.5.6. Entro dieci giorni dalla comunicazione della revoca, il Magistrato può presentare osservazioni scritte al Procuratore della Repubblica, che nei successivi 5 giorni le trasmette, unitamente all'atto di revoca ed ad eventuali proprie controdeduzioni, al Consiglio superiore della magistratura affinché siano verificati la sussistenza dei presupposti richiesti, il rispetto delle regole procedurali e la ragionevolezza e congruità della motivazione adottata. Il Procuratore della Repubblica trasmette in ogni caso il decreto con i relativi allegati al CSM, che, in presenza di osservazioni, può chiedere al Consiglio Giudiziario di esprimere il proprio parere nel termine di trenta giorni. Qualora ritenga che la trasmissione degli atti al CSM pregiudichi le esigenze di segretezza delle indagini, il Procuratore provvede all'inoltro della documentazione, non appena tali esigenze siano venute meno, dando conto dei motivi che hanno reso imprescindibile il differimento. Nei casi di ritenuta insussistenza dei presupposti, di violazione delle regole procedurali o di incongruità della motivazione della revoca, il CSM, nel prendere atto del provvedimento, trasmette al Procuratore della Repubblica le relative osservazioni e gli specifici rilievi.
- 2.5.7. Il Magistrato assegnatario, riscontrato un contrasto non sanabile con il Procuratore della Repubblica o con il Procuratore aggiunto delegato, può, con provvedimento motivato, rinunciare all'assegnazione del procedimento, rimettendo il fascicolo al Procuratore della Repubblica, per l'eventuale nuova assegnazione secondo i criteri previsti dal documento organizzativo per la distribuzione degli affari.
- 2.5.8. La possibilità di rinunciare all'assegnazione è riconosciuta anche in caso di contrasto insanabile con il Magistrato coassegnatario.

⁶ Si segnala che, dal 2006 ad oggi, non risulta nessuna revoca di assegnazione di procedimento, derivante da contrasto fra Procuratore e Magistrato, in questo Ufficio.



2.5.9. Gli atti relativi alla rinuncia non fanno parte del fascicolo di indagine e sono custoditi in fascicolo riservato presso la segreteria del Procuratore della Repubblica. Essi possono essere trasmessi, dal Procuratore o dal magistrato, al Consiglio Superiore della Magistratura, per la presa d'atto.

§2.6. I visti per assenso sulle misure cautelari, i visti informativi sugli altri provvedimenti, ed altri doveri di segnalazione.

2.6.1. Ai sensi degli articoli 3 del D.Lgs. del 20 febbraio 2006 n. 106 e 13 della circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura, i Sostituti Procuratori devono sottoporre al preventivo visto per assenso⁷ del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto, ovvero ancora, in caso di contemporanea assenza dei Capi dell'Ufficio, del Sostituto Procuratore più anziano in servizio, i seguenti atti:

- a) i decreti di fermo del PM, che devono essere sottoposti all'approvazione unitamente agli atti di indagine posti a fondamento del provvedimento;
- b) le richieste di applicazione di misure cautelari personali o reali, queste ultime se riguardando somme superiori a 100 mila euro;
- c) le richieste di misure coercitive ed interdittive, che devono essere corredate degli atti di indagine posti a loro fondamento.

2.6.2. Non sono sottoposte a visto per assenso:

- a) le richieste di misure cautelari personali e reali formulate, rispettivamente, in occasione della richiesta di convalida dell'arresto in flagranza o del fermo di indiziato ai sensi dell'art. 390 del codice di procedura penale, ovvero di convalida del sequestro preventivo in caso di urgenza, ai sensi dell'art. 321, comma 3-bis, cpp [cfr. articolo 3, comma 4, D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106];
- b) le richieste di aggravamento o di sostituzione di misure cautelari già applicate.

2.6.3. Non è neppure richiesto il visto per assenso del Procuratore sulle richieste di applicazione di misure cautelari reali nei seguenti casi:

- a) se riguardano somme di ammontare inferiore a 100 mila euro;
- b) se riguardano autovetture o altri beni nei casi di appropriazione indebita, a prescindere dal valore;
- c) se riguardano rifiuti.

2.6.4. Le richieste del Procuratore Aggiunto non richiedono alcun "assenso" da parte del Procuratore della Repubblica.

2.6.5. Qualora, stante l'urgenza, non sia possibile sottoporre il provvedimento all'assenso o al visto scritto del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, il Sostituto assegnatario li richiede al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, facendone menzione nel proprio provvedimento, con indicazione dell'orario della conversazione telefonica.

⁷ A differenza degli altri tipi di visti, quello in esame è un visto mediante il quale i Capi dell'Ufficio esprimono la propria approvazione sulla richiesta del Magistrato titolare del procedimento penale.



- 2.6.6. Nei casi indicati nel precedente punto §2.5.8, il Sostituto Procuratore assegnatario trasmette, senza formalità ma in modo da garantire la riservatezza, il provvedimento per l'apposizione dell' "assenso" o del "visto" prima della sua esecuzione.
- 2.6.7. Fatto salvo quanto previsto dal precedente punto §2.6.5, per i casi di urgenza, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, possono negare il visto per assenso soltanto nei casi di manifesta infondatezza, palese irragionevolezza o violazione di legge, sotto il profilo della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ovvero delle esigenze cautelari, e comunque in tutti i casi in cui la richiesta cautelare presenti profili di insostenibilità tecnico- giuridica, carenza motivazionale o insufficienza degli elementi posti a suo fondamento. Se ritiene di non poterlo concedere, il Sostituto Procuratore più anziano dovrà contattare necessariamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, che decideranno sulla concessione o meno del relativo visto.
- 2.6.8. In caso di diniego del visto per assenso, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, avvia un'interlocuzione con il Magistrato assegnatario del procedimento penale per individuare soluzioni condivise e superare la situazione di stasi; interlocuzione che deve tenere presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto.
- 2.6.9. Gli atti relativi all'interlocuzione non devono fare parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso l'Ufficio Amministrazione.
- 2.6.10. Se nonostante l'interlocuzione, il contrasto permane e non può essere risolto altrimenti, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, possono revocare, sentito il Magistrato titolare, l'assegnazione del procedimento con i limiti e la procedura sopra stabilita.
- 2.6.11. Ai sensi degli articoli 7, comma 5, lettera p), e 14, della circolare sulle Procure, i Sostituti Procuratori devono sottoporre al visto informativo del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto, ovvero ancora, in caso di contemporanea assenza dei Capi dell'Ufficio, del Sostituto Procuratore più anziano in servizio, i seguenti atti:
- a) le richieste di archiviazione relative ad indagati già destinatari di misure precautelari e cautelari detentive nell'ambito dello stesso procedimento penale. Per richiedere il visto, la richiesta di archiviazione deve essere riferita a tutti i titoli cautelari, per ciascun indagato;
 - b) il consenso al "patteggiamento", qualora riguardi indagati o imputati in atto sottoposti, nello stesso procedimento o processo, a misure cautelari personali, ed il titolare delle indagini sia, per un qualunque motivo, assente dall'Ufficio;
 - c) i decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, custodi, società di intercettazione, che superino l'importo di euro 10 mila;
 - d) i conflitti di competenza sollevati dal Sostituto, soprattutto quando vengono affrontate questioni giuridiche aventi interesse per tutto l'Ufficio.



- 2.6.12. Resta salva la possibilità per il Magistrato assegnatario di chiedere egli stesso il visto informativo su specifici atti di procedimenti che si caratterizzano per la delicatezza dell'incolpazione, la gravità dell'ipotesi di reato, il ruolo e/o l'esposizione pubblica del destinatario
- 2.6.13. Se ritiene di non poterlo concedere, il Sostituto Procuratore più anziano dovrà contattare necessariamente il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, che decideranno sulla concessione o meno del relativo visto informativo.
- 2.6.14. Le richieste ed i provvedimenti del Procuratore Aggiunto non hanno bisogno di alcun visto da parte del Procuratore della Repubblica.
- 2.6.15. In caso di contrasto, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, avvia un'interlocuzione con il Magistrato assegnatario del procedimento penale per individuare soluzioni condivise e superare la situazione di stasi, tenendo presenti sia le esigenze di coordinamento sia le ragioni di speditezza legate alla specifica natura dell'atto.
- 2.6.16. In caso di contrasto perdurante anche a seguito di detta interlocuzione, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, dà atto dell'avvenuto adempimento dell'onere di comunicazione e dell'esperimento delle interlocuzioni di cui si è detto nel punto che precede, ed il procedimento resta in capo al Magistrato assegnatario per l'ulteriore corso, a meno che, nei casi e con le procedure sopra previste, il solo Procuratore della Repubblica non provveda alla revoca dell'assegnazione.
- 2.6.17. Anche gli atti relativi all'interlocuzione sul visto informativo non devono fare parte del fascicolo di indagine e vanno inseriti in un fascicolo riservato custodito presso l'Ufficio Amministrazione.
- 2.6.18. Il Sostituto Procuratore assegnatario segnala al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto, qualunque disfunzione amministrativa che, con riferimento ad una specifica vicenda, potrebbe comportare il concreto rischio di scarcerazione per decorrenza dei termini dell'indagato/imputato, in modo che l'Ufficio possa adottare le misure organizzative idonee a scongiurarlo.
- 2.6.19. Il Sostituto assegnatario segnala al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto, gli autori di reato "seriali" che risultino dal registro informatico, perché valuti se disporre la riunione e l'assegnazione al Sostituto assegnatario del primo procedimento iscritto.
- 2.6.20. Per consentire al Procuratore Generale di esercitare la facoltà di avocazione dei procedimenti penali con termini di indagine scaduti, così come prevista dalla riforma introdotta dalla Legge 23 giugno 2017 n. 103, ed in attuazione della direttiva n. 210/2018 Prot. inf. del 2 luglio 2018 (depositata il 29 giugno 2018) emessa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Milano, e dell'allegato n. 6349/2018 Prot. Inf. del 3 luglio 2018 (depositato il 4 luglio 2018), entro il 20 di ogni mese, fatto



salvo il mese di agosto⁸, i Magistrati dell'Ufficio, ciascuno in relazione ai processi di cui è assegnatario, devono compilare e trasmettere all'Ufficio Statistiche⁹ le comunicazioni generiche, corredate, se del caso, di quelle qualificate, relative ai procedimenti penali scaduti tre mesi prima dell'estrazione statistica, seguendo le prescrizioni della direttiva n. 1801/2018 emessa in data 17 luglio 2018 dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio, tuttora in vigore.

CAPITOLO 3): IL PROCURATORE AGGIUNTO

§3.1. I compiti del Procuratore Aggiunto in generale.

- 3.1.1. Secondo il disposto dell'articolo 5 della Circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura, il Procuratore Aggiunto svolge i compiti indicati nei punti che seguono.
- 3.1.2. Il Procuratore Aggiunto coadiuva, secondo canoni di leale collaborazione, il Procuratore della Repubblica per il conseguimento degli obiettivi organizzativi esplicitati nel progetto organizzativo, per garantire il buon andamento delle attività, la corretta ed equa distribuzione delle risorse dell'ufficio, ed il corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell'azione penale.
- 3.1.3. Esercita le funzioni di coordinamento e di direzione della sezione o dei gruppi di lavoro assegnatigli, e le altre funzioni delegategli, con provvedimento specifico e motivato, dal Procuratore della Repubblica, che aggiorna costantemente sull'andamento delle sue attività.
- 3.1.4. Le deleghe di coordinamento rilasciate al Procuratore Aggiunto possono essere revocate, con provvedimento motivato, dal Procuratore della Repubblica sulla base di specifiche esigenze di ufficio. Il provvedimento di revoca della delega è trasmesso, attraverso il Consiglio Giudiziario che esprime il parere, al CSM, con le eventuali osservazioni del Magistrato interessato. Si applicano le regole della revoca dell'assegnazione di cui all'articolo 15, commi 5 e 7, della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.
- 3.1.4. Nell'ambito delle attribuzioni indicate nei punti che precedono, il Procuratore Aggiunto ha, tra l'altro, facoltà di indire riunioni periodiche di coordinamento tra i Sostituti e con la Polizia Giudiziaria, istituire specifici obblighi di riferire e formulare singole richieste di informazioni al titolare del procedimento.
- 3.1.5. Cura, nell'ambito delle sezioni o dei gruppi di lavoro a lui affidate come coordinatore, che siano rispettati i criteri di assegnazione degli affari e la loro distribuzione in modo equo e funzionale ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) e dell'articolo 7, comma

⁸ A causa delle ferie dei Magistrati e del personale amministrativo, le estrazioni statistiche nel mese di agosto sono rinviate al mese di settembre.

⁹ L'Ufficio Statistiche, in collaborazione con l'Ufficio Amministrazione, provvederà ad accorpate in un unico file excel le comunicazioni dei Magistrati ed a trasmettere entro la fine del mese tale file alla Procura Generale della Corte di Appello di Milano.



3, della circolare del CSM, nonché il costante confronto fra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative. In caso di contrasto con i Magistrati del Gruppo coordinato o di altri Gruppi, il Procuratore Aggiunto ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

3.1.6. In ogni caso, il Procuratore della Repubblica assicura il mantenimento in capo del Procuratore Aggiunto di competenze delegate di coordinamento e/o di direzione di attività giudiziarie.

3.1.7. Il Procuratore Aggiunto è il Vicario del Procuratore della Repubblica, ai sensi dell'articolo 6 della Circolare sulle Procure, e ne esercita le funzioni in caso di sua mancanza o impedimento, o comunque quando il suo posto è vacante.

3.1.8. In caso di assenza contestuale del Procuratore e del Procuratore Aggiunto, l'Ufficio è retto dal Magistrato più anziano nel ruolo.

3.1.9. Nel sostituire il Procuratore della Repubblica come Vicario, il Procuratore Aggiunto o il Magistrato più anziano nel ruolo compiranno, seguendo le disposizioni del presente documento organizzativo, tutti gli atti di gestione ordinaria, compresa l'apposizione dei visti per assenso sulle misure cautelari e dei visti informativi sopra indicati; la risoluzione di eventuali conflitti di competenza interna; la cura dei rapporti istituzionali con la Procura Generale e con gli altri organi istituzionali; la partecipazione alle Commissioni Permanenti; i rapporti con la stampa e con il personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria. Adotteranno, inoltre, gli accorgimenti organizzativi che dovessero presentarsi con carattere di assoluta urgenza, informandone il Procuratore della Repubblica, e demanderanno a questo ultimo gli aspetti organizzativi che non dovessero presentare profili di urgenza e di cogenza.

3.2. I settori e le attività specificamente delegati al Procuratore Aggiunto.

3.2.1. Al Procuratore Aggiunto compete il coordinamento dei settori indicati nei punti che seguono.

3.2.2. Coordina il Gruppo di lavoro specializzato n. 1), che si occupa della tutela dei Soggetti Deboli, curando che siano rispettati i criteri di assegnazione di distribuzione degli affari in modo equo e funzionale, nonché il costante confronto tra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative. In caso di contrasto, ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

3.2.3. Coordina il Gruppo di lavoro specializzato n. 3), che tratta i procedimenti per i delitti contro la Pubblica Amministrazione, contro l'Ambiente, ed i delitti di truffa e falso, curando che siano rispettati i criteri di assegnazione di distribuzione degli affari in modo equo e funzionale, nonché il costante confronto tra i magistrati finalizzato alla omogeneità delle soluzioni investigative ed interpretative. In caso di contrasto, ne riferisce al Procuratore della Repubblica.



3.2.4. Coordina, inoltre, gli Uffici Definizione Affari Semplici (D.A.S.) e Giudice di Pace (G.d.P.), assicurandone l'efficace funzionamento.

3.2.5. Nell'eventualità prevista dal successivo punto §6.1.16 che l'Ufficio DAS venga utilizzato anche quale Ufficio Stralcio, per l'eliminazione dell'arretrato, mentre il Procuratore della Repubblica, di intesa con tutti i Magistrati dell'Ufficio, individua i ruoli con maggiore sofferenza¹⁰, spetta al Procuratore Aggiunto coordinare le fasi successive del programma di smaltimento così articolate:

- a) individuazione dei fascicoli per titolo di reato ed attribuzione degli stessi ai Vice Procuratori Onorari, in modo da assicurare omogeneità nella distribuzione ed un'equa ripartizione, sia sotto il profilo qualitativo che sotto quello quantitativo, ed allo scopo di consentire, ove possibile, uno studio seriale per fenomeni omogenei, come tali più facilmente definibili;
- b) richiesta dei fascicoli così individuati alle Segreterie dei Magistrati interessati, che provvedono alla trasmissione alla Segreteria dell'Ufficio DAS, che dovrà distribuirli ai VPO;
- c) elaborazione da parte del Procuratore Aggiunto di direttive ai Vice Procuratori Onorari in maniera da assicurare tendenziale uniformità di modelli definitivi;
- d) esame del fascicolo da parte dei VPO, i quali provvedono, a seconda dei casi, a predisporre minute di atti di definizione (richiesta di archiviazione, aggiornamento delle iscrizioni a Modello 21, avviso ex articolo 415-bis, cpp, missiva di trasmissione degli atti per competenza) ovvero di impulso procedimentale (delega di indagine), da sottoporre alla valutazione del Procuratore Aggiunto;
- e) valutazione, da parte del Procuratore Aggiunto, della minuta predisposta dal VIP: eventuale adozione del provvedimento ovvero restituzione per la sua riformulazione.

3.2.6. Coordina e vigila sull'attività dei Vice Procuratori Onorari, nel rispetto dei limiti posti dalle norme di ordinamento giudiziario e delle direttive consiliari. In tale attività è coadiuvato da un Sostituto Procuratore designato dal Procuratore della Repubblica per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari.

3.2.7. In tutti i settori da lui coordinati, il Procuratore Aggiunto può emettere direttive organizzative.

3.2.8. Il Procuratore Aggiunto svolge, inoltre, in misura ridotta rispetto agli altri Magistrati ed in proporzione compatibile con le concorrenti competenze di direzione e coordinamento, valutate anche in ragione della dimensione dell'Ufficio, le funzioni giudiziarie indicate nei punti che seguono

3.2.9. Il Procuratore Aggiunto è assegnatario di tutti i procedimenti noti ed ignoti di competenza degli Uffici DAS. e GdP., che tratta avvalendosi della collaborazione del personale amministrativo e della Polizia Giudiziaria e dei Vice Procuratori Onorari assegnati ai predetti Uffici.

¹⁰ Previa predisposizione di un unico documento informatico in cui vengono inseriti i fascicoli assegnati ai Magistrati con maggiore carico.



- 3.2.10. Sempre avuto riguardo ai procedimenti di competenza degli Uffici DAS e GdP, il Procuratore Aggiunto o il Sostituto assegnatario, dopo averli controllati, firmano i provvedimenti predisposti dai Vice Procuratori Onorari, in quanto li condividano, anche se i procedimenti siano assegnati a nome di altro Magistrato. Qualora non li condividano, il Procuratore Aggiunto o il Sostituto assegnatario impartiscono le opportune direttive o effettuano le modifiche necessarie, mantenendo la gestione del procedimento.
- 3.2.11. Spetta al Procuratore Aggiunto provvedere alla riassegnazione dei procedimenti ai diversi Gruppi di lavoro specializzati ed all'Ufficio DAS e GdP, curando che siano rispettati i criteri oggettivi fissati nel presente documento organizzativo. Nello svolgimento di tale compito, il Procuratore Aggiunto si avvale di una unità della Sezione di Polizia Giudiziaria.
- 3.2.12. Per consentire al Procuratore Aggiunto di esercitare il suo potere/dovere di riassegnazione dei procedimenti come specificato nel punto che precede, il Sostituto Procuratore, che incameri nel turno esterno o nel turno posta, fascicoli che rientrano nella competenza di uno dei Gruppi di lavoro specializzati o nell'Area Comune o si tratti di procedimenti di competenza degli Uffici DAS e GdP, trasmette di regola i relativi fascicoli al Procuratore Aggiunto, per la riassegnazione al Gruppo o all'Ufficio competente. Tale regola non si applica, tuttavia, ai procedimenti nei quali il Sostituto Procuratore abbia richiesto la convalida di misure precautelari, l'applicazione di misure cautelari o abbia disposto operazioni di intercettazione. In tali casi, infatti, il Sostituto Procuratore trattiene il procedimento per la sua trattazione e definizione.
- 3.2.13. Nella riassegnazione dei procedimenti ai Sostituti Procuratori appartenenti ai Gruppi di lavoro specializzati, il Procuratore Aggiunto deve seguire il criterio oggetto di assegnare un fascicolo per volta, a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei Sostituti stessi.
- 3.2.14. Nel caso di incombenzi urgenti relativi a procedimenti assegnati a Sostituti Procuratori trasferiti ad altra sede e sino al momento della riassegnazione massiva del loro ruolo, il Procuratore Aggiunto si occupa di trattare tali incombenzi urgenti ovvero di riassegnare i fascicoli caratterizzati da profili di urgenza ad un Sostituto Procuratore in servizio, seguendo i criteri oggettivi indicati nel presente documento organizzativo al fine di assicurare l'equa distribuzione degli affari.
- 3.2.15. Al di là dei casi in cui il Procuratore della Repubblica gli delega la trattazione di altri specifici procedimenti, che possono anche esulare dall'ambito di competenza dei Gruppi 1) e 3) di specializzazione, il Procuratore Aggiunto ha facoltà di autoassegnarsi e di coassegnare ad altri procedimenti purché rientranti nella competenza delle Aree 1) e 3), o dell'Area comune
- 3.2.16. Per la trattazione dei procedimenti penali che intenda autoassegnarsi, il Procuratore Aggiunto si avvale, di regola, di una sua Segreteria composta da un operatore amministrativo ed un operatore di Polizia Giudiziaria, compatibilmente con il personale in servizio. Altrimenti, si avvale del personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria assegnato ai Gruppi 1) e 3) di specializzazione.



CAPITOLO 4): I SOSTITUTI PROCURATORI¹¹

§4.1. L'Ufficio del Sostituto Procuratore.

4.1.1. Ciascun Sostituto Procuratore è assistito da un Ufficio del Pubblico Ministero, di cui, considerata la scarsità delle attuali risorse, fanno parte 1 unità del personale amministrativo, 1 unità del personale di Polizia Giudiziaria ed 1 unità di Polizia Giudiziaria condivisa con altro Sostituto Procuratore. Nel caso in cui occorresse effettuare aggiustamenti sulla composizione dell'Ufficio del Sostituto Procuratore, sulla base della concreta disponibilità delle risorse di personale, il Procuratore della Repubblica deciderà tali aggiustamenti, previa condivisione ed accordo con tutti i Sostituti Procuratori, qualora la modifica interessi tutti gli Uffici, ovvero con i Sostituti Procuratori interessati.

4.1.2. L'Ufficio del Pubblico Ministero supporta il singolo Magistrato in tutta l'attività di trattazione dei singoli procedimenti sino alla conclusione delle indagini preliminari con le relative determinazioni, in quanto tale attività non sia di competenza di altro Ufficio, e cura il riordino dei fascicoli definiti.

4.1.3. La struttura dell'Ufficio del Pubblico Ministero, necessariamente limitata a causa della esiguità delle risorse umane disponibili, comporta che, nei casi in cui non ritenga di delegare per atti di indagine l'organo esterno di Polizia Giudiziaria, che ha avviato le indagini o ricevuto la notizia di reato, il Sostituto Procuratore possa delegare, seppure in via eccezionale e per atti di portata comunque limitata, accertamenti ed attività di indagine all'unità di Polizia Giudiziaria facente parte del suo Ufficio, che adempie all'incarico, continuando a lavorare presso la Sezione di Polizia Giudiziaria e mantenendo costanti contatti con il Sostituto Procuratore di riferimento.

4.1.4. Di norma, comunque, soprattutto per i procedimenti per reati rientranti nelle Aree Specializzate, e, comunque, per tutti i procedimenti che richiedano complesse attività di indagine, i Sostituti Procuratori delegano i servizi esterni di Polizia Giudiziaria.

§4.2. Il turno esterno e di reperibilità¹².

§4.2.1. Durata del turno esterno.

¹¹ La figura del Sostituto Procuratore è costantemente presente nella circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura di cui alla delibera del CSM del 17 novembre 2017 n. 20457/17, nonostante a tale figura non sia dedicato nessuno specifico articolo. L'apporto dei Sostituti Procuratori è, comunque centrale, per il buon funzionamento dell'Ufficio, e disposizioni che regolano l'attività di tale figura sono disseminate in tutto il presente documento organizzativo.

¹² Il turno esterno e di reperibilità riguarda tutti i procedimenti penali per i quali occorre che il PM assuma provvedimenti urgenti. Del turno esterno occorre disciplinare la durata [paragrafo §4.2.1]; l'assistenza che deve essere garantita al Sostituto di turno esterno [paragrafo §4.2.2]; i compiti del Sostituto Procuratore di turno esterno, e la disciplina della sua attività [paragrafo §4.2.3]; le disposizioni specifiche dettate per i procedimenti per i delitti di violenza domestica e di genere introdotti dal c.d. "Codice Rosso" [paragrafo §4.2.4]; la sostituzione del Sostituto di turno esterno impedito [paragrafo §4.2.5].



4.2.1.1. Il turno esterno e di reperibilità viene effettuato da tutti i Sostituti Procuratori, a rotazione, secondo un calendario, che deve essere approntato su due moduli settimanali, uno di quattro ed uno di tre giorni, e seguendo il principio di equa distribuzione dei servizi.

4.2.1.2. Nella predisposizione del calendario, si devono alternare ed equilibrare sui diversi Sostituti Procuratori i due moduli settimanali specificati nel modo seguente: ogni settimana, per il turno esterno si alternano due Sostituti, il primo nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, ed il secondo per i giorni di venerdì, sabato e domenica. Pertanto, il primo Sostituto inizia il turno esterno e di reperibilità alle ore 09.00 del mattino di lunedì e termina alle ore 09.00 del mattino di venerdì, mentre il secondo Sostituto inizia il turno esterno alle ore 09.00 del mattino di venerdì e termina alle ore 09.00 del mattino di lunedì.

4.2.1.3. Nel periodo estivo (da determinarsi di anno in anno, in relazione ai turni settimanali), per consentire una più agevole fruizione delle ferie dei Magistrati, il turno esterno e di reperibilità viene svolto dai Sostituti Procuratori, con durata settimanale, con inizio alle ore 09.00 del mattino di lunedì, e fino alle ore 09.00 del mattino del lunedì successivo.

§4.2.2. L'Ufficio che presta assistenza al Sostituto Procuratore di turno esterno.

4.2.2.1. Di norma, il Sostituto di turno esterno si avvale del personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria addetto al suo Ufficio. In caso di assenza della propria PG o di turno esterno particolarmente gravoso, può richiedere al Procuratore della Repubblica o in sua assenza al Procuratore Aggiunto, un supporto da parte del personale di Polizia Giudiziaria addetto all'Ufficio DAS.

§4.2.3. I compiti del Sostituto Procuratore di turno esterno, e la disciplina della sua attività.

4.2.3.1. Il Sostituto Procuratore di turno esterno assicura la reperibilità telefonica per tutte le esigenze legate ad attività ed interlocuzioni urgenti con la Polizia Giudiziaria, finalizzate alla migliore direzione delle indagini.

4.2.3.2. Il Sostituto di turno impartisce le direttive immediate (messa a disposizione della salma, esame esterno, autopsia, cremazioni, etc.) in tutti i casi di decesso in cui vi sia un sospetto di reato legato alla morte di una persona, compresi i casi di omicidio colposo da sinistro stradale, da infortunio sul lavoro e da esercizio abusivo di una professione o da colpa professionale.

4.2.3.3. Sono assegnate al Sostituto di turno esterno, in base all'ora ed alla data di ricezione, di comunicazione anche a mezzo telefono, o di deposito della notizia di reato o della richiesta della Polizia Giudiziaria, **a prescindere dall'indicazione di urgenza da parte della Polizia Giudiziaria o del privato denunciante, querelante o esponente**, le Comunicazioni di Notizia di Reato o le annotazioni preliminari e le denunce/querelle/esposti, che contengano o comportino uno o più dei seguenti incombenzi urgenti:



- a) convalide degli arresti e dei fermi, con tutti gli adempimenti conseguenti;
- b) autorizzazione all'allontanamento dalla casa familiare ex articolo 384-bis, cpp, e successiva richiesta di convalida e di eventuale applicazione di misura cautelare;
- c) convalide di decreti di fermo emessi da PM di altra Procura;
- e) richieste di convalide del DASPO;
- f) richieste di rinnovazione della misura cautelare e coercitiva ai sensi dell'articolo 27, cpp;
- g) convalide di perquisizioni, ispezioni e sequestri, preventivi e probatori, operati di iniziativa dalla Polizia Giudiziaria;
- h) attività relative alla procedura di cui all'art. 9 della legge 16 marzo 2006, n. 146 (*Operazioni sotto copertura*);
- i) procedimenti relativi a decessi di ogni genere;
- j) incombenzi urgenti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, cpp, come introdotto dall'articolo 2 della legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. "Codice Rosso"), riguardanti i procedimenti per i delitti di violenza domestica e di genere di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, del codice penale¹³;
- k) oltre agli incombenzi urgenti nei procedimenti per i delitti del "Codice Rosso", il Sostituto di turno esterno tratta anche le annotazioni/segnalazioni iscritte a Modello 45, comunque afferenti a fatti di violenza endofamiliare, di genere o di pregiudizio per i minori, provvedendo a curarne eventualmente la delega alla Polizia Giudiziaria ed il provvedimento di invio in archivio;
- l) le istanze di autorizzazione all'accesso ex articolo 52 DPR 26.10.1972 n. 633 presentate dalla Guardia di Finanza, iscritte a Modello 45, di cui il Sostituto Procuratore di turno esterno deve curare l'invio in archivio;
- m) ricevimento di denunce- querele per fatti di eccezionale gravità (omicidi, estorsioni, rapine, etc.), che richiedono il tempestivo ed indifferibile intervento del P.M..

4.2.3.5. Alla emissione dei decreti di fermo di indiziato di reato della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, di regola, deve procedervi il Magistrato titolare del relativo procedimento penale. Soltanto in caso di assenza o di impedimento dell'assegnatario, subentra il Sostituto di turno esterno;

4.2.3.6. Sono, altresì, assegnate al Sostituto di turno esterno, **ma soltanto se sollecitate con contatto diretto e personale con il Sostituto, da parte della Polizia Giudiziaria**, le richieste urgenti:

- a) di misure cautelari e coercitive personali o di applicazione provvisoria di misure di sicurezza;
- b) di perquisizioni;
- c) di sequestri probatori;
- d) di intercettazioni telefoniche o ambientali;
- e) di tabulati telefonici o di localizzazioni;
- f) di acquisizione di file di log;

¹³ In proposito si vedano anche le disposizioni specifiche dettate nel successivo paragrafo §4.3.4.



g) di monitoraggio con telecamere o con sistema G.P.S.; h) di misure cautelari reali;

4.2.3.7. Il procedimento è assegnato al Sostituto di turno esterno in tutti i casi in cui questo ultimo, contattato telefonicamente dalla Polizia Giudiziaria, sia stato informato di un fatto che comporti uno o più degli incombenti urgenti previsti nei precedenti punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6, o abbia impartito direttive di qualunque genere alla Polizia Giudiziaria, compresa la disposizione di non procedere a sequestro, arresto o fermo.

4.2.3.8. In tutti gli altri casi, il semplice avviso telefonico (a volte di semplice *routine*) non determina eccezione alla regola generale dell'assegnazione automatica basata sulla data e ora della ricezione della CNR. Così nel caso di comunicazione dell'accompagnamento e del trattenimento del soggetto per identificazione. Nei casi in cui la persona accompagnata o identificata venga successivamente arrestata e la comunicazione da parte della PG sia data ad un Sostituto di turno esterno diverso da quello che ha ricevuto la prima comunicazione dell'accompagnamento e del trattenimento a fini di identificazione, spetta al secondo Sostituto di turno esterno (quello a cui è stato comunicato l'arresto) di provvedere o alla richiesta di convalida o all'emissione del decreto di liberazione immediata.

4.2.3.9. Resta, tuttavia, ferma la competenza del Sostituto di turno esterno di provvedere a tutti gli incombenti urgenti, nei casi in cui abbia autorizzato, anche solo telefonicamente, prelievi (ai sensi dell'articolo 349, comma 2- bis, cpp) o abbia disposto l'immediato rilascio della persona accompagnata (articolo 349, comma 5, cpp) oppure gli sia stato comunicato un accompagnamento del soggetto in una struttura medica per visita radiologica (per la presenza sospetta di ovuli contenenti sostanza stupefacente).

4.2.3.10. Fermo quanto disposto nei precedenti punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6, nei casi in cui del sequestro (da convalidare o da disporre) sia stato notiziato o sia comunque interessato altro Sostituto, il Sostituto Procuratore di turno esterno può disporre che l'iscrizione del procedimento avvenga a cura della Segreteria del Sostituto interessato, previo accordo con questo ultimo. In caso di conflitto, decide il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, o in assenza anche di questo ultimo, il più anziano dei Sostituti presenti.

4.2.3.11. Qualora non ritenga che si debba provvedere con urgenza sulle attività o sulle richieste indicate ai precedenti punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6, il Sostituto Procuratore di turno esterno trattiene, per il prosieguo delle indagini e per la definizione, i soli procedimenti per i reati rientranti nella competenza del suo Gruppo di specializzazione.

4.2.3.12. Qualora non ritenga che si debba provvedere con urgenza sulle attività o sulle richieste indicate ai precedenti punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6, e si tratta di procedimenti per reati dell'area comune, il Sostituto di turno esterno trasmette gli atti al Sostituto di turno posta del giorno di ricevimento della notizia di reato.

4.2.3.13. Qualora non ritenga che si debba provvedere con urgenza sulle attività o sulle richieste indicate ai precedenti punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6, e si tratta di procedimenti per reati di competenza delle altre Aree di specialità o di competenza degli Uffici DAS e GdP, il



Sostituto di turno esterno trasmette gli atti al Procuratore Aggiunto, per la riassegnazione ai Gruppi ed agli Uffici competenti.

- 4.2.3.14. In ogni caso, se ha richiesto la convalida di misure precautelari o richiesto l'applicazione di misure cautelari o abbia disposto operazioni di intercettazione, il Sostituto Procuratore di turno esterno trattiene il procedimento per il prosieguo delle indagini e per la definizione, anche se il procedimento riguarda reati che rientrano in altra Area di specializzazione, nell'area comune o nella competenza degli Uffici DAS o GdP.
- 4.2.3.15. Resta salva la facoltà del Sostituto di turno esterno, che abbia incamerato una Comunicazione di Notizia di reato relativa a reati di competenza di uno degli altri gruppi di lavoro, valutata la notizia di reato e l'interesse ad approfondire altre materie, ai fini di un accrescimento professionale, chiedere al Procuratore Aggiunto di potere mantenere l'assegnazione del procedimento, in deroga alle regole di riassegnazione evidenziate nei punti che precedono. In tali casi, il Procuratore Aggiunto, tenuto conto della complessità della notizia di reato, della disponibilità manifestata dal Sostituto Procuratore e della compatibilità con il suo carico di lavoro, conferma l'assegnazione. Se decide di non confermare l'assegnazione al Sostituto richiedente, il Procuratore Aggiunto deve informare il Procuratore della Repubblica.
- 4.2.3.16. Spettano, infine, al Sostituto di turno esterno i seguenti ulteriori compiti:
- a) formulazione dei pareri *de libertate*, e comunque aventi carattere di urgenza, riferiti a procedimenti già assegnati a Sostituti non più in servizio presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio;
 - b) provvedimenti urgenti nel settore dell'esecuzione penale, in assenza del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto;
 - c) incombenze indifferibili degli affari civili, nel caso di assenza o impedimento del Magistrato assegnatario;
 - d) ogni altra attività urgente nell'ambito di procedimento assegnato a magistrato assente o impedito, come specificato anche nei successivi punti.
- 4.2.3.17. Quando, in un procedimento penale già iscritto ed assegnato, sia necessario adottare un provvedimento urgente, o da vagliare una richiesta di provvedimento da adottare in tempi brevi, ed il Magistrato assegnatario sia assente per ferie o per malattia, la richiesta di provvedimento è portata all'esame del Sostituto di turno esterno e di reperibilità.
- 4.2.3.18. Qualora la Polizia Giudiziaria proceda ad un arresto o fermo di iniziativa, nell'ambito di un procedimento penale già iscritto, e quindi con P.M. già assegnatario, ovvero deposita una richiesta di intercettazione, o di proroga della stessa, assolutamente urgente, solo se il P.M. titolare sia assente per ferie o per malattia o altro assoluto impedimento, il Sostituto di turno esterno e di reperibilità procede alla cura degli atti urgenti, inviando all'esito gli atti al collega dominus, tranne diverso accordo tra i Sostituti sulla base di esigenze di indagini particolari, che sono eventualmente vagliate dal Procuratore o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto
- 4.2.3.19. Nel periodo estivo (da determinarsi di anno in anno, in relazione ai turni settimanali), se si tratta di casi particolarmente gravi e di attività di indagine urgente ed improrogabile,



gabile (anche concernente reati del c.d. "Codice Rosso"), il Sostituto di turno esterno uscente, che va in ferie, deve affidare il fascicolo in gestione al Sostituto di turno esterno subentrante, fornendogli le opportune indicazioni.

4.2.3.20. Il Sostituto di turno esterno ha l'obbligo di riferire al Procuratore o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto, a qualunque ora, tutti i fatti di sangue o di particolare gravità dei quali si deve fare carico. E', inoltre, opportuno che il P.M. di turno esterno riferisca immediatamente al Procuratore o al Procuratore Aggiunto, anche telefonicamente, delle particolari emergenze significative, delle quali si è dovuto fare carico, di potenziale rilevanza mediatica.

4.2.3.20. Durante il turno esterno e di reperibilità, il Sostituto è esentato dalla partecipazione alle udienze, a meno che non sia in corso, per effetti di rinvio, un dibattimento per la cui trattazione sia opportuna la presenza del Magistrato che ha condotto le indagini preliminari. In questi casi, il Sostituto di turno esterno verrà sostituito per la durata dell'udienza dal collega inserito come turno supplenze.

4.2.3.21. Successivamente al turno esterno e di reperibilità, ciascun Sostituto usufruisce anche cumulativamente: di un giorno di riposo compensativo, privo di qualunque attività, qualora abbia svolto il turno esterno dalle ore 09.00 del venerdì alle ore 09.00 di lunedì. Tale giorno o tali giorni sono individuati compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e non sono computati nelle ferie. Il Sostituto comunica il giorno o i giorni al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto o al Sostituto più anziano presente. Il Procuratore valuta la computabilità dell'assenza del Sostituto con le esigenze dell'Ufficio ed autorizza l'assenza. La comunicazione è effettuata compilando un apposito modulo, separatamente per ciascun turno, ed è archiviata in una cartella separata rispetto a quella delle richieste di ferie.

§4.2.4. Disposizioni specifiche per i procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere (c.d. "Codice Rosso").

4.2.4.1. Nei procedimenti per i delitti di violenza domestica e di genere (dettati dal c.d. "Codice Rosso"), riguardanti i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, del codice penale, il Sostituto di turno esterno deve valutare, ai sensi dell'articolo 362, comma 1-ter, cpp:

- a) se sussistano le condizioni per non sentire nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato la persona offesa, il denunciante/querelante/istante, per imprescindibili esigenze di tutela di minori di anni diciotto o della riservatezza delle indagini, anche nell'interesse della persona offesa;
- b) se ritiene di sentire i soggetti sopra indicati personalmente, entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione;
- c) se ritiene di delegare l'assunzione alla Polizia Giudiziaria, entro il termine di 3 giorni dall'iscrizione.

La decisione prescelta deve risultare da provvedimento scritto succintamente motivato.



- 4.2.4.2. Qualora la P.G. abbia già provveduto, in sede di acquisizione della CNR, all'escussione della persona offesa, si riterrà già adempiuto l'obbligo di legge di escussione della persona offesa nel termine di tre giorni, ed il P.M. precedente valuterà l'opportunità o meno di delegare una nuova escussione finalizzata ad approfondire specifici aspetti della deposizione e/o a colmare eventuali lacune.
- 4.2.4.3. Il Sostituto di turno esterno, se appartenente ad un gruppo di specialità diverso dal Gruppo 1), che si occupa della Tutela dei Soggetti Deboli, deve anche predisporre una prima delega alla Polizia Giudiziaria, finalizzata all'accertamento dei fatti, e verificarne la trasmissione, prima di trasmettere il fascicolo per la riassegnazione. Nella redazione del contenuto delle deleghe alla PG, devono essere rispettate le linee-guida redatte per la predisposizione delle Comunicazioni di Notizia di Reato per i fatti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, cp, di cui ai protocolli n. 2315/2018 e 2316/2018 del 11 ottobre 2018.
- 4.2.4.4. Tutte le valutazioni indicate nei precedenti punti §4.2.4.1, §4.2.4.2 e §4.2.4.3, valgono anche per i fascicoli provenienti da altra Procura della Repubblica.
- 4.2.4.5. Nei casi in cui la CNR sia relativa a reati di competenza di altra Procura, il decreto di non assunzione deve essere comunque adottato, salva la valutazione di procedere comunque all'escussione della persona offesa con successiva trasmissione tempestiva del fascicolo alla Procura competente per territorio.
- 4.2.4.6. Il Sostituto di turno esterno deve, inoltre, verificare, se la notizia di uno o più dei reati del "Codice Rosso" sia stata inviata, nei casi previsti dall'articolo 609- decies, cpp, anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori. Se non è stata inviata, deve disporre che la Polizia Giudiziaria la trasmetta tempestivamente. Inoltre, deve comunque attivare, il prima possibile, il coordinamento con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minori, ai sensi dell'art. 371 c.p.p., se una prematura attività di questa potrebbe pregiudicare le indagini.
- 4.2.4.7. Il Sostituto di turno esterno, anche se appartiene ad un gruppo specializzato diverso da quello n. 1) di tutela dei soggetti deboli, trattiene, per il prosieguo e la conclusione delle indagini e per la definizione, tutti i procedimenti relativi a reati da "Codice Rosso", relativamente ai quali ha richiesto la convalida di misure precautelari o l'applicazione di misura cautelare o coercitiva (anche nei casi in cui la richiesta non sia stata accolta dal GIP) o ha disposto attività tecniche di intercettazione.
- 4.2.4.8. Fatta eccezione per i casi previsti nel precedente punto §4.2.4.7, il Sostituto di turno esterno, che non appartenga al Gruppo specializzato n. 1, solo dopo avere svolto gli incumbenti urgenti (adozione del decreto di non assunzione, assunzione diretta di informazioni da persona offesa o da querelante/denunziante/istante, ovvero predisposizione e trasmissione della delega alla Polizia Giudiziaria), trasmette, con la massima urgenza, il fascicolo al Procuratore Aggiunto per la riassegnazione ad un Sostituto del Gruppo di Lavoro n. 1, il quale è ovviamente libero di determinarsi diversamente rispetto a quanto deciso dal precedente assegnatario.



4.2.4.9. Nel periodo estivo (da determinarsi di anno in anno, in relazione ai turni settimanali), in deroga alle disposizioni indicate nei precedenti punti, il Sostituto di turno esterno, che non appartenga al Gruppo specializzato n. 1, non deve limitarsi agli incombenti urgenti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, cpp, ma dovrà trattare compiutamente i fascicoli relativi a reati di violenza domestica e di genere incamerati durante il turno esterno, e li trasmetterà, soltanto a partire dalla cessazione del periodo di sospensione dei termini festivi, al Procuratore Aggiunto, per la riassegnazione ad un Sostituto del Gruppo 1) di specializzazione.

4.2.4.10. Se si accorge che la notizia di reato è stata erroneamente iscritta e deve essere qualificata in una delle ipotesi di reato del c.d. "Codice Rosso", o si accorge, comunque, anche a distanza di tempo, che la notizia di reato, contenuta in un atto di denuncia-querela o in una CNR, afferisce ad uno o più delitti del "Codice Rosso", il Sostituto Procuratore di turno posta, dopo avere rettificato e modificato l'iscrizione, se appartiene al Gruppo 1) che si occupa della tutela dei soggetti deboli, trattiene il procedimento; se appartiene, invece, ad un altro Gruppo di lavoro specializzato, la trasmette al Sostituto di turno esterno del giorno in cui viene operata la riqualificazione dei reati. Il Sostituto del Gruppo 1) di specializzazione comunicherà contestualmente la trasmissione del fascicolo al Procuratore Aggiunto, che la conteggerà come "riassegnazione".

§4.2.5. La sostituzione del Sostituto di turno esterno impedito.

4.2.5.1. In caso di improvviso impedimento del Sostituto Procuratore indicato come di turno esterno (impedimento derivante da malattia, grave lutto familiare, etc.), deve comunicarlo tempestivamente al Procuratore della Repubblica, ovvero, in mancanza, al Procuratore Aggiunto, ovvero, in loro assenza, al Sostituto Procuratore più anziano in servizio.

4.2.5.2. In tali casi, il Sostituto impedito viene sostituito nell'espletamento del turno esterno dal Sostituto di turno supplenze.

4.2.5.3. Quando l'assenza del Sostituto di turno esterno da sostituire si protrae per più di un giorno, alla sua sostituzione provvede il Capo dell'Ufficio o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, in altro modo, previa consultazione con i Magistrati interessati.

§4.3. Il turno posta.

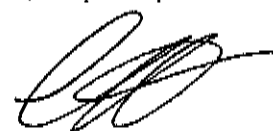
4.3.1. Il Sostituto di turno posta esamina le notizie di reato: a) che non sono caratterizzate dall'urgenza, e quindi non devono essere esaminate e trattate dal Sostituto di turno esterno; b) che non sono soggette ad iscrizione diretta, secondo quanto specificato nel successivo punto §4.3.5, e ne dispone l'iscrizione in uno dei Modelli ministeriali (21, 21-bis, 44, 44 GdP, 45 e 46).

4.3.2. Il turno posta ha la durata di un giorno ed è programmato da lunedì a sabato, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

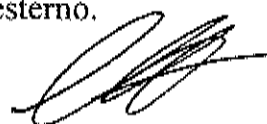


- 4.3.2. La competenza del Sostituto di turno posta è determinata dalla data di ricezione stampata sull'atto dal fax di ricezione (non di partenza) e dalla data di ricezione del messaggio di PEC, e non dalla attestazione del funzionario, che va comunque apposta.
- 4.3.3. Il Sostituto di turno posta opera sotto la supervisione del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto o, in sua assenza, del Sostituto più anziano in servizio. Il titolare della supervisione verifica, anche a campione, la correttezza delle iscrizioni e delle suddivisioni fra i gruppi.
- 4.3.4. Qualora il Sostituto di turno posta ritenga di astenersi, ai sensi dell'articolo 52, cpp, trasmette la notizia di reato o il procedimento al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto, che provvedono sulla dichiarazione. In tale caso, il procedimento è assegnato al Sostituto Procuratore il cui cognome segue in ordine alfabetico.
- 4.3.5. L'Ufficio Ricezione ed Iscrizione Atti iscrive direttamente le notizie di reato pervenute dal Portale del Processo Penale Telematico (PDP), purché la Polizia Giudiziaria abbia espressamente indicato nelle relative comunicazioni specifiche ipotesi di reato e fatta eccezione per gli atti di denuncia di cui all'articolo 333, cpp, e di querela di cui all'articolo 336, cpp, depositati dai difensori sul predetto Portale PDP, seguendo i seguenti criteri:
- a) a nome del Procuratore Aggiunto, le notizie di reato pervenute da Portale rientranti nella competenza interna degli Uffici DAS, GdP e gli Ignoti da elenco;
 - b) a nome del Sostituto di turno posta, le notizie di reato pervenute da Portale, che non rientrano nella competenza del Sostituto di turno esterno e del Procuratore Aggiunto, e gli sottopone il relativo fascicolo.
- Resta evidentemente salva la facoltà del PM assegnatario di riqualificare successivamente i fatti- reato, in piena autonomia, disponendo la rettifica e l'aggiornamento della qualifica di reato inizialmente data¹⁴.
- 4.3.6. Se si tratta di comunicazioni di notizie di reato pervenute dal Portale delle Notizie di reato, che non contengono l'indicazione specifica di ipotesi di reato o di gli atti di denuncia di cui all'articolo 333, cpp, e di querela di cui all'articolo 336, cpp, depositati dai difensori sul predetto Portale PDP, l'Ufficio Ricezione Atti non provvede all'importazione della notizia, e sottopone la CNR al Sostituto Procuratore di turno posta, per l'esame e l'iscrizione in uno dei Modelli ministeriali.
- 4.3.7. Nel caso indicato al punto §4.3.5 sub lettera b), il Sostituto Procuratore di turno posta trattiene i fascicoli che rientrano nella competenza del proprio gruppo di lavoro specializzato e dell'Area "comune"; trasmette, invece, al Procuratore Aggiunto o, in sua assenza, al Procuratore della Repubblica o, in assenza di entrambi, al Sostituto più anziano in servizio, tramite la propria Segreteria, i fascicoli rientranti nella competenza dei Gruppi di lavoro specializzati di cui non fa parte, compilando la scheda in uso.

¹⁴ Così risulta rispettato il principio secondo cui il *dominus* dell'iscrizione è il Pubblico Ministero, cui spetta il potere/dovere di qualificare il fatto e di incasellarlo, ove possibile, in una norma incriminatrice.



- 4.3.8. In ogni caso, se ha richiesto la convalida di misure precautelari o richiesto l'applicazione di misure cautelari o abbia disposto operazioni di intercettazione, il Sostituto Procuratore di turno posta trattiene il procedimento per il prosieguo delle indagini e per la definizione, anche se il procedimento riguarda reati che rientrano in altra Area di specializzazione, nell'area comune o nella competenza degli Uffici DAS o GdP.
- 4.3.8. Il Procuratore Aggiunto o, in sua assenza, il Procuratore della Repubblica o, in assenza di entrambi, il Sostituto più anziano in servizio, salvo che non si tratti di procedimenti che deve auto assegnarsi, riassegna il fascicolo ai Sostituti che fanno parte dei Gruppi di lavoro specializzati (diversi da quelli del Sostituto di turno posta), seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi dei Sostituti.
- 4.3.9. L'Ufficio Ricezione e Iscrizione Atti sottopone al Sostituto di turno posta tutte le altre notizie pervenute giornalmente, non di competenza del Sostituto di turno esterno e di reperibilità, e non pervenute dal Portale delle Notizie di Reato.
- 4.3.10. Il Sostituto di turno posta le esamina, compila la scheda di iscrizione, ed assegna il procedimento a sé stesso per le notizie di reato del proprio gruppo di lavoro specializzato e dell'Area Comune; lo trasmette, compilando la scheda allegata:
- a) al Procuratore Aggiunto per notizie di reato di competenza del Giudice di Pace o del D.A.S., e gli sottopone i relativi fascicoli;
 - b) al Procuratore Aggiunto o, in sua assenza, al Procuratore della Repubblica o, in assenza di entrambi, al Sostituto più anziano in servizio, tramite la propria Segreteria, i fascicoli dei Gruppi di lavoro specializzati di cui non fa parte.
- 4.3.11. Il Procuratore Aggiunto o, in sua assenza, il Procuratore della Repubblica o, in assenza di entrambi, il Sostituto più anziano in servizio, salvo che non si tratti di procedimenti che deve auto assegnarsi, riassegna il fascicolo ad uno dei Sostituti del Gruppo di Lavoro specializzato competente, seguendo l'ordine alfabetico dei cognomi.
- 4.3.12. Resta salva la facoltà del Sostituto di turno posta, che abbia incamerato una Comunicazione di Notizia di reato relativa a reati di competenza di uno degli altri gruppi di lavoro, valutata la notizia di reato e l'interesse ad approfondire altre materie, ai fini di un accrescimento professionale, chiedere al Procuratore Aggiunto di potere mantenere l'assegnazione del procedimento, in deroga alle regole di riassegnazione evidenziate nei punti che precedono. In tali casi, il Procuratore Aggiunto, tenuto conto della complessità della notizia di reato, della disponibilità manifestata dal Sostituto Procuratore e della compatibilità con il suo carico di lavoro, conferma l'assegnazione. Se decide di non confermare l'assegnazione al Sostituto richiedente, il Procuratore Aggiunto deve informare il Procuratore della Repubblica.
- 4.3.13. Il Sostituto Procuratore di turno posta, ed il personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria che lo assiste, devono effettuare, il giorno stesso del turno posta o, al più tardi, il giorno successivo, una cernita preliminare delle notizie di reato pervenute, per verificare se non vi siano fascicoli per uno o più dei reati del c.d. "Codice Rosso", da trasmettere immediatamente al Sostituto Procuratore di turno esterno.



4.3.14. Il Procuratore della Repubblica risolve eventuali conflitti sull'iscrizione o sulla nuova assegnazione.

§4.4. Regole specifiche sull'iscrizione dei fascicoli nei diversi Modelli ministeriali.

4.4.1. A Modello 46 (Anonimi) devono essere iscritte:

- a) le missive senza firma o a firma palesemente apocrifa. Se dal contesto della missiva non si può evincere la natura certamente apocrifa della sottoscrizione, occorre delegare la PG per verificarne la riferibilità dello scritto ad un soggetto identificabile; se sopraggiunge l'identificazione, il fascicolo sarà iscritto, a seconda dei casi, in uno dei tre restanti Modelli (21, 44 o 45);
- b) le missive, anche in forma di denuncia, querela, esposto, trasmesse a mezzo posta (semplice o raccomandata) dal privato, e, dunque, al di fuori delle uniche modalità che ne garantiscano la provenienza effettiva, ovvero atto depositato presso un Ufficio di Polizia Giudiziaria o presso la Procura della Repubblica. Ad eccezione delle comunicazioni pervenute a mezzo posta redatte su carta intestata riconducibile ad enti pubblici, professionisti, imprese, fondazioni e associazioni, delle quali sia agevolmente accertabile l'effettiva esistenza, che dovranno essere iscritti, a seconda dei casi, in uno dei tre restanti Modelli (21, 44 o 45)¹⁵.

4.4.2. A Modello 45 (Atti non costituenti notizie di reato) devono essere iscritte tutte le notizie/comunicazioni/segnalazioni, che non possono essere inquadrate, neppure in astratto, in una specifica fattispecie di reato, e segnatamente:

- a) verbali di perquisizione negativa;
- b) verbale di sequestro amministrativo;
- c) atti trasmessi alla AG per mera conoscenza;
- d) segnalazione di illecito amministrativo;
- e) segnalazione di illecito civile;
- f) segnalazione avente rilievo meramente politico- amministrativo;
- g) scritti dal contenuto generico, incomprensibile o provenienti da soggetto palesemente non *compos sui*;
- h) richieste di colloquio in carcere;
- i) generiche doglianze di detenuti in merito a condizioni/situazioni all'interno del carcere;
- j) le dichiarazioni di detenuti, che, al di fuori di un procedimento in corso, chiedano di essere sentiti dai Magistrati, o formulino richieste di tipo amministrativo (ad esempio il trasferimento presso altro luogo di detenzione) ovvero prospettino doglianze su modalità di cure mediche o sull'assistenza ricevuta;
- k) decessi per cause naturali e di cui bisogna accertare la causa¹⁶;

¹⁵ Secondo la circolare del Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia del 12.11.2016 n. 204354/2016 di prot., avente ad oggetto: "Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo": *"l'equiparazione di tali casi a quello della denuncia di impossibile attribuzione ad un soggetto determinato sottende un'esaltazione dei criteri formali, foriera di pregiudizio per i valori sostanziali della tempestività dell'iscrizione e dell'indagine"*.

¹⁶ E' opportuno precisare che la circolare del Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia del 12.11.2016 n. 204354/2016 di prot., avente ad oggetto: "Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo", stigmatizza la prassi, invalsa per evitare l'effettuazione di accertamenti onerosi per l'Esercizio nell'ambito di un procedimento non costituente notizia di reato, di effettuare strumentali iscrizioni a Modello 44 per il reato di istigazione al suicidio, per l'espletamento di accertamenti medico- legali: *"l'espletamento degli accertamenti nel contesto di un procedimento iscritto nel Mod. 45 costituisce prassi più corretta rispetto a quella di procedere a iscrizioni strumentali, nei Modelli 21 o 44, di fattispecie criminose neppure evocate dai dati disponibili (per esempio, quella di istigazione al suicidio)"*.



- l) lesioni accidentali;
- m) infortuni *in itinere*;
- n) allontanamento volontario di soggetto maggiorenne o di minorenne in relazione al quale non vi sono elementi per ritenere la sussistenza di una delle ipotesi di cui agli articoli 573, 574 e 574-bis, cp;
- o) suicidi;
- p) sentenze dichiarative di fallimento trasmesse alla Procura della Repubblica ai sensi dell'articolo 17 Legge Fallimentare (ora ex articolo 38 del Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza), e, comunque, tutti gli atti relativi alle procedure concorsuali in tema di crisi di impresa;
- q) i verbali di fermo per identificazione;
- r) gli esposti generici contro personalità dello Stato o Magistrati;
- s) referti medici, non contenenti l'indicazione di elementi tali da giustificare la riconduzione degli eventi clinici rappresentati a comportamenti dolosi o colposi di terzi;
- t) le istanze di autorizzazione all'accesso ex articolo 52 DPR n. 633/1972 presentate dalla Guardia di Finanza;
- u) gli esposti e le comunicazioni/segnalazioni/denunce/querele, dai quali non è dato evincere, almeno nell'immediatezza, una concreta ipotesi di reato nonché quelli nei quali è necessario svolgere una preliminare¹⁷ attività di acquisizione di atti o di apporti dichiarativi, in modo da dare concretezza alla notizia e da avere una notizia di reato "vestita", che possa essere iscritta a Modello 44 o 21.

4.4.3. Non devono, invece, essere iscritte a Modello 45 le notizie relative a fatti procedibili a querela, quando questa non sia stata presentata, né può essere condivisa la prassi invalsa altrove di chiedere alla PG di non trasmettere la notizia di reato se non vi sia la condizione di procedibilità¹⁸. Tali notizie di reato devono essere iscritte, a seconda dei casi, a Modello 21 o a Modello 44, ed il relativo procedimento si deve concludere con una richiesta di archiviazione inoltrata all'Ufficio GIP.

4.4.4. Tranne che nei casi di procedimenti iscritti a seguito di trasmissione di sentenze dichiarative di fallimento (di apertura della liquidazione giudiziale) o di trasmissione di atti relativi ad altre procedure concorsuali di regolazione della crisi di impresa [meglio disciplinati nel successivo punto §8.5.1], il Sostituto Procuratore di turno posta, se ritiene che il fascicolo Modello 45 degli atti non costituenti notizia di reato presenta profili di rile-

¹⁷ E' opportuno rammentare che, in proposito, la circolare del Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia del 12.11.2016 n. 204354/2016 di prot., avente ad oggetto: "Circolare in tema di attuazione del registro unico penale e criteri generali di utilizzo" argomenta: *"le uniche attività espletabili in siffatto contesto sono quelle strettamente finalizzate alle determinazioni sull'iscrizione. Sono dunque precluse attività propriamente investigative, finalizzate cioè alla verifica di fondatezza di una notizia di reato già delineata nei suoi tratti oggettivi. Sono invece ammissibili le attività indispensabili alla qualificazione come notizia di reato del contenuto di comunicazioni ed esposti, di cui non risulti altrimenti possibile stabilire la natura (fatto costituente reato o non). Ciò corrisponde alla prassi della maggior parte degli uffici requirenti. Escluso, in ogni caso, il compimento di atti di indagine che richiedano o ammettano la presenza del difensore o dei quali sia previsto il successivo deposito, potranno raccogliersi le informazioni, anche documentali, obiettivamente essenziali alla verifica della configurabilità di un'ipotesi di reato"*.

¹⁸ A proposito di tale non condivisibile prassi si veda quanto osservato nella circolare del Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia del 12.11.2016 n. 204354/2016 di prot., secondo cui: *"la prassi indicata presenta il duplice effetto di impedire al pubblico ministero l'esercizio delle proprie prerogative in ordine alla qualificazione giuridica del fatto e di sottrarre al giudice il controllo sull'effettiva sussistenza dei presupposti per il mancato esercizio dell'azione penale- compresi quelli relativi alla mancanza delle condizioni di procedibilità- controllo, altresì, non sempre agevole, potendo riguardare molti e complessi fattori (termini di proposizione della querela, determinazione delle circostanze aggravanti, etc.)"*.



vanza per il Gruppo 2) di lavoro specializzato, lo trasmette al Procuratore della Repubblica, che provvede alla assegnazione ai Sostituti appartenenti all'Area di specializzazione n. 2), seguendo l'ordine alfabetico dei loro cognomi; se ritiene che il Modello 45 presenta profili di rilevanza per i Gruppi 1) e 3), lo trasmette al Procuratore Aggiunto, che provvede alla assegnazione ai Sostituti appartenenti a tali Gruppi di lavoro specializzati, seguendo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

4.4.5. Il Sostituto di turno posta trattiene la titolarità di tutti gli altri fascicoli Modello 45, che non presentano elementi di collegamento con le Aree di specializzazione.

4.4.6. A Modello 44 (Ignoti) vanno iscritte:

- a) le notizie di reato contro persone ignote, destinate a restare tali perché nella comunicazione si dà atto della carenza di elementi per addivenire alla identificazione del reo;
- b) le notizie di reato contro persone indicate solo per nome e cognome, senza ulteriori generalità, per cui deve essere evitata ogni possibile omonimia, ad eccezione del caso in cui l'identificazione sia certa anche senza i dati anagrafici completi (ad esempio, ROSSI, attuale Sindaco di ...", nel qual caso non vi è dubbio sull'identità fisica del soggetto). Non è possibile, infatti, iscrivere fascicoli a Modello 21 a carico di persona da identificare¹⁹;
- c) le notizie di reato in materia di morte o lesioni da colpa professionale e da colpa medica, a meno che non si abbia *ab initio* il quadro completo degli indagati, dovendosi evitare la generalizzata iscrizione di personale medico e paramedico per il solo fatto che un paziente sia stato ricoverato in un dato reparto;
- d) le notizie di reato in materia di morte o lesioni da infortunio sul lavoro o di lesioni da malattia professionale, a meno che non emergano *ab initio* profili di reità a carico di uno o più soggetti identificati, ed in tutti i casi in cui si debba accertare, soprattutto con riferimento ad imprese di medie/grosse dimensioni, l'effettivo *management*, e, comunque, il titolare della posizione di garanzia.

4.4.7. A Modello 21 vanno iscritte tutte le notizie di reato, riconducibili, seppure in astratto, ad una specifica fattispecie incriminatrice, riferiti a soggetti identificati (ovvero nome, cognome, luogo e data di nascita e, preferibilmente, anche di residenza o di domicilio) ovvero identificabili nei termini di cui al precedente punto §4.4.5, lettera b).

4.4.8. Le denunce/querele/esposti provenienti da privati, pervenuti a questa Procura a mezzo di posta elettronica (sia ordinaria che certificata), sono irricevibili, ed il contenuto dei relativi messaggi di posta elettronica non devono essere aperti né stampati, fatta eccezione per le richieste di certificati del casellario giudiziale. E ciò in quanto il codice di procedura penale prevede forme vincolate e non derogabili per la presentazione della denuncia (articolo 333, comma 2) e della querela (articolo 337), tra le quali non è prevista (in quanto manca l'irrinunciabile momento della identificazione del querelante/denunziante)

¹⁹ In proposito, si veda quanto osservato nella circolare del Direttore Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia del 12.11.2016 n. 204354/2016 di prot.: "non avendo cittadinanza nel sistema categorie intermedie tra gli ignoti ed i soggetti compiutamente identificati, deve ritenersi anomala la prassi di iscrivere nel Registro Modello 21 procedimenti nei confronti di noti da identificare (ovvero di persone da identificare, persone identificabili, et similia, dietro la quale può celarsi l'artificioso differimento di agevoli accertamenti anagrafici che produce l'obiettivo effetto dell'ingiustificata posticipazione della decorrenza del termine delle indagini".



la trasmissione a mezzo posta elettronica che, neppure nella ipotesi della PEC, è idonea a garantire la provenienza effettiva dal titolare della casella di posta elettronica mittente²⁰.

§4.5. Il turno supplenze.

4.5.1. E' istituito un turno supplenza, che ha la durata di un giorno, ed è programmato da lunedì a venerdì, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali.

4.5.2. Il Sostituto di turno supplenze deve essere individuato tra i Magistrati non impegnati nei servizi di turni esterno e di udienza in quel determinato giorno.

4.5.3. Il turno supplenze viene effettuato da tutti i Sostituti Procuratori, a rotazione, secondo un calendario, che deve essere approntato seguendo il principio di equa distribuzione dei servizi.

4.5.4. Il Sostituto di turno supplenze sostituisce, in caso di assenza o di assoluto impedimento:

- a) il Sostituto Procuratore di turno esterno. In tale caso la sostituzione sarà totale in caso di improvviso impedimento del Sostituto Procuratore di turno esterno; sarà, invece, parziale, se il Sostituto di turno esterno è impegnato per interventi sul posto o in un udienza riguardante un processo personalizzato, e riguarderà soltanto le attività prospettate come urgenti dalla Polizia Giudiziaria di cui si è detto nel precedente punto §4.2.3.6;
- b) il Magistrato designato a partecipare alle udienze preliminari o dibattimentali, in caso di suo improvviso impedimento.

4.5.5. Nei casi di sopravvenute esigenze (ad esempio: udienze straordinarie; udienze programmate ma non comunicate dal Sostituto assegnatario o da quello dell'udienza precedente; udienze non rilevate tra quelle inserite nel SICP, non altrimenti fronteggiabili), il

²⁰ Sul punto deve richiamarsi la già citata circolare ministeriale n. 204354/2016, che esclude la configurabilità, a fronte di denunce inviate a mezzo di posta elettronica, anche certificata, di un obbligo di valutazione ai fini dell'iscrizione di notizie di reato a carico della Procura ricevente, specificando: *"la doverosa considerazione delle istanze di sicurezza dei sistemi informativi destinatari di comunicazioni sovente con allegati privi di affidabilità corrobora tale soluzione negativa"*. Si legge ancora: *"Rilevano piuttosto le denunce spedite da indirizzi di posta elettronica di privati, anche certificati, in relazione alle quali non soccorrono norme espressamente derogatorie delle forme previste dall'articolo 333, comma 2, cpp, per il quale la denuncia scritta deve essere presentata personalmente dal denunciante o dal suo procuratore speciale e sottoscritta dal presentatore. Neppure le disposizioni del D.Lgs. 07 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) sanciscono l'equipollenza di detta forma di trasmissione e quella prescritta dalla norma del codice. L'articolo 47 circoscrive, infatti, la previsione di validità delle trasmissioni di documenti per posta elettronica, ai rapporti tra le pubbliche amministrazioni. L'articolo 51, comma 1, del D.L. n. 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 133/2008, poi, si limita a disciplinare l'esecuzione per via telematica delle notificazioni previste dagli articoli 148, comma 2-bis, 149, 150 e 151, cpp. Guardando alla giurisprudenza di legittimità, deve rilevarsi da un lato la carenza di decisioni in termini; dall'altro, la difficile estensibilità al tema in esame delle soluzioni elaborate per legittimare la trasmissione telematica di altre tipologie di atti. La sentenza delle Sezioni Unite n. 40817/2014, in tema di validità della dichiarazione difensiva di adesione all'astensione inviata a mezzo telefax, si fonda su una previsione di norma secondaria, l'articolo 3 del codice di autoregolamentazione, per la quale l'atto in parola può essere "trasMESSO e depositato nella cancelleria del giudice o alla segreteria del pubblico ministero". L'indirizzo, non incontrastato, che ammette l'inoltro via fax o per posta elettronica certificata dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento si confronta con il dato testuale dell'articolo 420- quater, cpp, che si limita a prevedere un onere di pronta comunicazione dell'impedimento. Per contro, sono le stesse Sezioni unite ad escludere che mezzi alternativi di trasmissione possano essere ammessi quando il legislatore prescrive, come nel nostro caso, forme vincolate di presentazione (cfr. anche Cass., Sez. III, n. 10637/2010, in tema di articolo 162, cpp)"*.



Sostituto supplente opererà solo se sia assente o impedito il Magistrato titolare del processo.

4.5.6. Il Sostituto di turno supplenze può essere delegato anche per la partecipazione alle udienze civili e prefallimentari nei casi in cui tale presenza sia prevista secondo le disposizioni del presente documento organizzativo, ed il Magistrato delegato in generale per gli affari civili e prefallimentari sia impedito.

4.5.7. Per tutte le incombenze che emergano nella giornata di sabato provvede il Sostituto Procuratore di turno esterno.

4.5.8. Il turno supplenze non viene programmato nel periodo estivo (da determinarsi di anno in anno, in relazione ai turni settimanali), durante il quale alle incombenze previste nel presente paragrafo provvede il Sostituto di turno esterno.

§4.6. Le istanze di astensione, gli esoneri e le tabelle distrettuali.

4.6.1. In caso di accoglimento di istanza di astensione formulata da uno dei Sostituti, il Procuratore della Repubblica indica, in sostituzione ed a seconda dei casi:

- a) il Sostituto Procuratore, il cui cognome è successivo, seguendo l'ordine alfabetico, rispetto al Sostituto "astenuto";
- b) il Sostituto Procuratore, il cui cognome è successivo, seguendo l'ordine alfabetico, appartenente allo stesso Gruppo di Lavoro specializzato, ove si tratti di reato attribuito ad una delle Aree di specializzazione.

4.6.2. In caso di accoglimento di istanza di astensione formulata dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto, il secondo sostituisce il primo e viceversa.

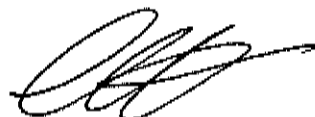
4.6.2. Ricorrendo particolari esigenze determinate da un improvviso aggravio del carico di lavoro di uno dei Sostituti Procuratori o dalla necessità di svolgere complesse attività di indagine, il Procuratore della Repubblica può esonerare un Sostituto da una o più attività, con provvedimento adeguatamente motivato.

4.6.3. Se un Magistrato dell'Ufficio è nominato componente del Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello, Referente Distrettuale per l'informatica, Referente Distrettuale per la formazione, Membro della Struttura Tecnico-Operativa del C.S.M. si provvede al suo esonero in conformità con le direttive del Consiglio Superiore della Magistratura.

4.6.4. La genitorialità è tutelata secondo la normativa tabellare.

4.6.5. Le visite del medico del lavoro sono effettuate regolarmente.

4.6.7. Tutti i Magistrati dell'Ufficio fanno parte delle tabelle infra-distrettuali, così come previsto dalle specifiche disposizioni normative [cfr., più di recente, delibera del Consi-



glio Superiore della Magistratura adottata nella seduta del 17 ottobre 2012], e la relativa designazione avviene secondo i criteri stabiliti dal Procuratore Generale²¹.

§4.7. Le Ferie.

4.7.1. Il piano ferie viene approvato entro il 20 aprile dell'anno solare, nel rigoroso rispetto delle indicazioni del Procuratore Generale e del Consiglio Superiore della Magistratura.

4.7.2. Modifiche al "piano ferie" sono possibili soltanto per sopravvenute esigenze di servizio e non per iniziative unilaterali degli interessati.

§4.8. L'attribuzione di compiti di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e con il Procuratore Aggiunto.

4.8.1. Il Magistrato di Riferimento Informatico (MAGRIF) è nominato secondo le regole stabilite dal Consiglio Superiore della Magistratura, con la circolare *Modifiche alla circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica* (Delibera del 22 marzo 2017); il MAGRIF usufruisce dell'esonero previsto da tale circolare²².

4.8.2. Il MAGRIF è tenuto ad informare il Procuratore della Repubblica dell'andamento dei relativi servizi.

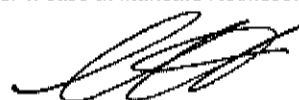
4.8.3. Oltre al MAGRIF, ai sensi degli articoli 2 e 4, lettera i), della Circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura, anche al fine di favorire la crescita della cultura dell'organizzazione all'interno dell'ufficio, appare opportuna l'attribuzione ai Sostituti Procuratori di compiti di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e con il Procuratore Aggiunto nei seguenti settori (che non implicano compiti amministrativi riservati ai Capi dell'Ufficio):

- a) la predisposizione dei calendari dei turni e dei servizi;
- b) i rapporti con il Tribunale (riunioni organizzative, elaborazione di protocolli);
- c) i rapporti con l'Avvocatura (riunioni, elaborazione di protocolli);
- d) il coordinamento dell'attività dei Vice Procuratori Onorari in collaborazione con il Procuratore Aggiunto;
- e) la predisposizione di specifici protocolli investigativi interni.

4.8.4. I compiti di collaborazione sopra specificati verranno attribuiti ai Sostituti Procuratori con separati ordini di servizio, previo apposito interpello e raccolta dei loro *desiderata*.

²¹ Attualmente sono in vigore le tabelle infradistrettuali della Procura Generale della Corte di Appello di Milano del 07.08.2019, approvate dal Consiglio Giudiziario di Milano del 10.09.2019.

²² Il Magistrato di riferimento per l'informatica, in particolare, ha diritto all'esonero previsto dalla circolare *Modifiche alla circolare in materia di magistrati referenti distrettuali e magistrati di riferimento per l'informatica*. (Delibera del 22 marzo 2017), per cui "Il MAGRIF usufruisce di un esonero parziale dall'attività giurisdizionale ordinaria, che deve tener conto e deve essere proporzionato alle dimensioni dell'ufficio, ai settori e ai progetti assegnati. Tale esonero può consistere in una percentuale variabile fra il 10 ed il 30% del carico di lavoro. L'esonero è obbligatorio. Per i soli MAGRIF che operano in Uffici con pianta organica fino a 30 magistrati l'esonero è facoltativo, con onere di adeguata motivazione da parte dei Dirigenti, per il caso di mancato riconoscimento."



§4.9. Il calendario dei servizi.

4.9.1. Il calendario dei servizi, che prevede gli impegni dei Magistrati dell'Ufficio nei servizi di turno esterno, turno posta, turno supplenze e turno udienze, viene predisposto da un Sostituto Procuratore appositamente incaricato dal Procuratore della Repubblica.

4.9.2. Nella predisposizione del calendario, devono essere rispettate le seguenti disposizioni: per il turno esterno quelle previste nel precedente paragrafo §4.2.1, per il turno posta quelle previste nel precedente paragrafo 4.3, per il turno supplenze quelle previste nel precedente paragrafo §4.5, e per il turno udienze, si veda quando verrà indicato nel successivo paragrafo §13.1.

4.9.3. Per attuare le disposizioni tabellari disposte dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio tese a garantire una tendenziale continuità tra PM titolare delle indagini e PM di udienza, è auspicabile che il calendario dei servizi venga predisposto con scadenza semestrale, e che una copia dello stesso venga inviato dal Sostituto, che lo predispone, per conoscenza, al Presidente del Tribunale, della Sezione Penale ed al Coordinatore dell'Ufficio GIP, oltreché trasmesso per il deposito presso la Cancelleria del Tribunale Penale²³.

§4.10. Le riunioni dei Magistrati dell'Ufficio.

4.10.1. Al fine di consentire l'instaurarsi di prassi comuni condivise, che assicurino nel concreto l'eguaglianza nell'interpretazione normativa e nel trattamento, il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto, nei limiti delle materie delegategli, convocano periodicamente riunioni con i Magistrati dell'Ufficio, che possono essere plenarie o relative ad uno dei Gruppi di lavoro specializzati, nelle quali vengono esaminate le questioni organizzative e le questioni giuridiche relative anche all'esame di nuove disposizioni normative.

4.11. Il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto convocano, inoltre, periodiche riunioni plenarie o di gruppo, di norma ogni sei mesi, riguardanti aspetti investigativi comuni suscettibili di sviluppo, che consentano di approfondire il confronto e la conoscenza sui principali fenomeni criminali del territorio [si indicano a solo titolo esemplificativo i seguenti temi:

- a) sui procedimenti aventi ad oggetto reti "spia" di attività di criminalità organizzata (reati in materia ambientale; reati in materia di P.A. con indagati "sospetti";
- b) reati in materia economica con indagati "sospetti"; reati *ex artt.* 423-629 c.p. ecc.);
- c) sui procedimenti più rilevanti in materia di stupefacenti, allo scopo di provare a stendere una "mappatura" dell'attività di traffico/spaccio sul territorio ed ad individuare punti di contatto tra procedimenti;

²³ Ciò, allo scopo di supportare le richieste che i Sostituti impegnati in udienza dovranno comunque fare per evitare il rinvio dei processi "personalizzati" nei giorni in cui sono impegnati in altri servizi.



d) su fatti e circostanze sintomatiche della “degenerazione” di apparati pubblici o pubbliche amministrazioni non emergenti da procedimenti assegnati al gruppo 3 di specializzazione.

4.10.2. I Sostituti Procuratori partecipano alle assemblee generali ed alle riunioni del Gruppo di Lavoro specializzato, cui appartengono, e forniscono i contributi anche in tema di organizzazione quale adempimento di un preciso obbligo funzionale, e secondo canoni di leale collaborazione.

CAPITOLO 5): I GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI

§5.1. Premessa.

Prima di individuare la competenza e l'organigramma dei Gruppi di Lavoro specializzati, occorre indicare le ragioni per cui si è deciso di costituire tre Aree specializzate, e cioè precisamente:

- a) il Gruppo di Lavoro specializzato n. 1), che si occupa della tutela di soggetti deboli e di sicurezza del lavoro;
- b) il Gruppo 2), che si occupa dei reati economici (tributari, fallimentari e societari) e di quelli riguardanti attività di impresa;
- c) il Gruppo 3), che si occupa dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, della tutela dell'ambiente e della tutela del consumatore;

e perché si è deciso di assegnare al Gruppo 1) n. 5 Sostituti Procuratori; al Gruppo 2) n. 3 Sostituti Procuratori ed al Gruppo 3) n. 3 Sostituti Procuratori.

Prima di esporre, però, le ragioni per cui si è deciso di istituire tre Aree di specialità, appare indispensabile fornire alcuni dati informativi sintetici sulla Procura della Repubblica di Busto Arsizio:

- il recente D.M. 14 settembre 2020, concernente la determinazione della pianta organica del personale di magistratura di merito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, ha così determinato la pianta organica della Procura di Busto Arsizio: 1 Procuratore, 1 Procuratore Aggiunto, 11 Sostituti Procuratori. Attualmente è vacante il posto del Procuratore della Repubblica, andato in pensione dal 01 settembre 2020, e quello di un Sostituto Procuratore. Attualmente sono presenti in servizio il Procuratore Aggiunto e n. 10 Sostituti Procuratori;
- il principale ostacolo all'efficienza e funzionalità dell'Ufficio è rappresentato dalla importante carenza di personale amministrativo, che si protrae da numerosi anni. L'attuale scopertura dell'organico del personale amministrativo ha raggiunto a percentuale di - 37,31 % (- 21 unità rispetto ad un totale previsto dalla pianta organica di 58 unità), come risulta evidente dalla seguente tabella:



Etichette di riga	Profilo professionale	Organico	Scopertura	Percentuale di scopertura
Assistente Giudiziario	14	14	0	0,00%
Ausiliario	3	6	-3	-50,00%
Cancelliere	8	12	-4	-33,33%
Conducente di automezzi	4	4	0	0,00%
Direttore Amministrativo	2	2	0	0,00%
Funzionario Giudiziario	3	14	-11	-78,57%
Operatore Giudiziario	3	6	-3	-50,00%
Totale complessivo	37	58	-21	-37,31%

Si evidenziano, in particolare, le scoperture nei profili professionali di Funzionario Giudiziario di – 78,57%, di Operatore Giudiziario di – 50%, di Ausiliario Giudiziario di – 50%, e di Cancelliere di – 33,33%;

- l'organico della Sezione di Polizia Giudiziaria è pesantemente sottodimensionato, essendo determinato in 18 unità con l'ormai risalente decreto interministeriale del 12 marzo 2013, e non è mai stato adeguato a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, disp. att., cpp, secondo cui: *“l'organico delle sezioni di polizia giudiziaria è costituito da personale in numero non inferiore al doppio di quello dei magistrati previsti nell'organico delle procure della Repubblica”*. Ovvero, essendo oggi l'organico dei magistrati pari a 13 unità, il personale della Sezione di PG dovrebbe essere almeno di 26 unità;
- il circondario è intensamente popolato [la densità della popolazione è di 12,11 mq. per persona], e ciò si traduce in un notevole flusso in entrata di comunicazioni di notizie di reato. Il territorio è caratterizzato dalla presenza dell'aeroporto internazionale della Malpensa²⁴, con conseguente costante afflusso di notizie di reato e di sequestri in materia di traffico di sostante stupefacenti, di merci di contrabbando o con marchi contraffatti, e di documenti falsi;

²⁴ Primo aeroporto in Italia per traffico di merci e secondo aeroporto dopo Fiumicino per traffico di persone.



- il considerevole aumento dei flussi dei procedimenti penali nel decennio dal 2011 ad oggi è reso evidente dalla seguente tabella nella quale riporto i dati statistici relativi ai procedimenti iscritti a Modello 21 estratti dalla CONSOLLE SICP:

ANNO	PENDENTI INIZIALI	SOPRAVVENUTI	DEFINITI	PENDENTI FINALI
2011	7.589	7.883	7.986	7.486
2012	7.486	6.859	7.582	6.763
2013	6.763	8.568	7.690	7.641
2014	7.641	11.167	7.805	10.404
2015	10.404	12.150	10.136	12.418
2016	12.418	9.886	7.527	14.777
2017	14.777	10.095	8.038	16.834
2018	16.834	9.743	9.629	16.725
2019	16.725	10.410	9.997	16.954
2020	16.954	6.809	7.315	16.448

- il consistente “balzo in avanti” dei procedimenti sopravvenuti nell’anno 2014 (n. 11.167) rispetto al precedente anno 2013 (n. 8.568 fascicoli) si spiega con il fatto che proprio nell’anno 2013 è stata attuata la revisione delle circoscrizioni giudiziarie, che ha comportato l’allargamento della circoscrizione del Tribunale, e della Procura, di Busto Arsizio, prima limitato alla parte meridionale della provincia di Varese, anche ai territori del Comune di Legnano e dei Comuni limitrofi, già rientranti nella circoscrizione del Tribunale di Milano. Tale allargamento ha comportato non soltanto un importante incremento del territorio e del bacino degli utenti (pari a + 46,68% rispetto alla situazione precedente), ma anche un notevole aumento dei procedimenti penali sopravvenuti. In secondo luogo, essendo la Procura di Busto Arsizio storicamente caratterizzata dal frequente avvicendamento di Magistrati, quasi tutti i Sostituti Procuratori attualmente in servizio hanno ereditato ruoli da colleghi trasferiti in altri Uffici; ruoli caratterizzati da molti vecchi procedimenti, alcuni dei quali complessi, che riescono a trattare solo parzialmente, impegnati come sono a seguire l'emergenza, a trattare, cioè, le indagini più attuali e più urgenti, soprattutto quelle con indagati detenuti o sottoposti a misure cautelari e coercitive.

Nella individuazione delle tre Aree di specializzazione, si è tenuto, anzitutto, conto della specificità realtà del circondario e dei fenomeni criminali registrati con maggiore frequenza in questi ultimi anni. Poco dopo essermi insediato come Procuratore Aggiunto, ho organizzato, nei primi mesi dell’anno 2016, una serie di riunioni con i Comandanti ed i Dirigenti dei Reparti esterni dei Carabinieri, della Polizia di Stato e della Guardia di Finanza operanti sul territorio, e li ho incaricati di inviarmi delle relazioni per monitorare i principali fenomeni criminali. Ho condensato poi tutti i dati pervenutimi in un documento, che ho tenuto sempre aggiornato, sulla scorta dell’esperienza di lavoro maturata e di successive comunicazioni inviate dagli organi di Polizia Giudiziaria del territorio. Al presente documento organizzativo allego tale documento intitolato: “MONITORAGGIO SUI PRINCIPALI FENOMENI CRIMINALI E SUI SOGGETTI MAGGIORMENTE PERICOLOSI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DI BUSTO ARSIZIO” [si tratta del documento ALLEGATO N. 1)], richiamandone integralmente il contenuto proprio per non appesantire troppo la presente esposizione. Qui vale la pena evidenziare che dal predetto approfondito studio, emerge chiaramente che i fenomeni di criminalità più frequenti, pre-



scindendo ovviamente da quelli di criminalità organizzata veri e propri di competenza della Procura Distrettuale, sono essenzialmente tre:

- a) gli episodi di violenza domestica e di genere, le cui notizie di reato sono sempre più aumentate negli ultimi anni;
- b) i reati relativi alla crisi di impresa e quelli tributari, caratterizzandosi il nostro territorio per una forte concentrazione di società ed imprese;
- c) le truffe tra cui spiccano in particolare quelle seriali e quelle perpetrate in danno delle persone anziane.

La constatazione della maggiore frequenza dei predetti fenomeni criminali ha costituito la prima ragione per cui si è deciso di istituire i tre Gruppi di Lavoro specializzato, individuando per ciascuno di tali Gruppi come nucleo principale, per il Gruppo 1), i delitti di violenza domestica e di genere; per il Gruppo 2), i reati della Crisi di Impresa; e per il Gruppo 3), i reati di truffa unitamente ai delitti contro la Pubblica Amministrazione.

Il secondo step ha riguardato l'estrazione delle statistiche della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, attività che ha preceduto le riunioni preliminari dei Magistrati dell'Ufficio svoltesi, come si è già evidenziato nel precedente paragrafo §1.2, nelle date del 12, 21 e 28 ottobre 2020. Tali statistiche aggiornate al 30 settembre 2020 costituiscono la Directory contenuta nell'ALLEGATO N. 2), che contiene:

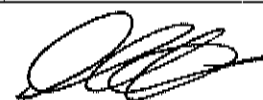
- 2a) la statistica estratta dal Modello Ministeriale M313PU;
- 2b) l'andamento delle denunce di particolari categorie di reati dal 01.07.2017 al 30.06.2020;
- 2c) i flussi analitici dei procedimenti dal 2009 sino al 30.06.2020;
- 2d) i flussi sintetici dal 2015 al 2020;
- 2e) lo stampato dei procedimenti pendenti;
- 2f) le statistiche comparate dal 01.07.2019 al 30.06.2020.

Tuttavia, particolarmente rilevanti per la individuazione della competenza delle tre Aree di specializzazione sono state le statistiche dei procedimenti penali sopravvenuti negli ultimi tre anni (2018, 2019 e 2020) distinti per tipologia di reati. Invece di riportare le statistiche per tutti i numerosi reati di competenza delle Aree di specialità, per evidenti ragioni di semplificazione, qui si richiamano le statistiche dei reati principali, maggiormente ripetitivi, che caratterizzano la competenza dei tre Gruppi e che ne costituiscono il nucleo principale. Tali Statistiche sono contenute nella Directory ALLEGATO N. 3.

Analizziamo i dati dei principali e più frequenti reati assegnati ai 3 Gruppi di specialità.

Per quanto riguarda il GRUPPO DI LAVORO SPECIALIZZATO n. 1), si vedano le seguenti tabelle:

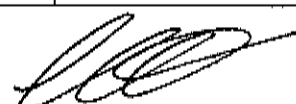
ANNO 2018		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti del Codice Rosso (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, cp)	720	9.750	7,38%



Lesioni personali maturate in ambito domestico (articoli 582, 583, 576, 577, cp)	295	9.750	3,02%
Omicidio e Lesioni colpose da Infortunio sul Lavoro (articoli 589, commi 1 e 2, 590, commi 1 e 3, 451, cp)	145	9.750	1,48%
Contravvenzioni Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 300/1970; D.lgs. n. 139/2006; L. n. 628/1961; D.Lgs. n. 105/2015)	264	9.750	2,70%
TOTALE	1.424	9.750	14,60%

ANNO 2018		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti del Codice Rosso (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quarter, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, cp)	124	10.492	1,18%
Lesioni personali maturate in ambito domestico (articoli 582, 583, 576, 577, cp)	3	10.492	0,02%
TOTALE	127	10.492	1,21%

ANNO 2019		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti del Codice Rosso (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quarter, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, cp)	783	10.403	7,52%
Lesioni personali maturate in ambito domestico (articoli 582, 583, 576, 577, cp)	324	10.403	3,11%



Omicidio e Lesioni colpose da Infortunio sul Lavoro (articoli 589, commi 1 e 2, 590, commi 1 e 3, 451, cp)	253	10.403	2,43%
Contravvenzioni Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 300/1970; D.lgs. n. 139/2006; L. n. 628/1961; D.Lgs. n. 105/2015)	316	10.403	3,03%
TOTALE	1.676	10.403	16,11%

ANNO 2019		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti del Codice Rosso (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, cp)	126	8.390	1,50%
Lesioni personali maturate in ambito domestico (articoli 582, 583, 576, 577, cp)	3	8.390	0,03%
TOTALE	129	8.390	1,53%

ANNO 2020		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti del Codice Rosso (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, cp)	707	6.809	10,38%
Lesioni personali maturate in ambito domestico (articoli 582, 583, 576, 577, cp)	238	6.809	3,49%
Omicidio e Lesioni colpose da Infortunio sul Lavoro (articoli 589, commi 1 e 2, 590, commi 1 e 3, 451, cp)	82	6.809	1,20%



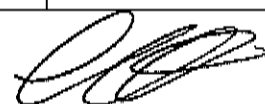
Contravvenzioni Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008; L. n. 300/1970; D.lgs. n. 139/2006; L. n. 628/1961; D.Lgs. n. 105/2015)	109	6.809	1,60%
TOTALE	1.136	6.809	16,68%

ANNO 2020		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti del Codice Rosso (articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quarter, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 612-ter, cp)	92	5.620	1,63%
Lesioni personali maturate in ambito domestico (articoli 582, 583, 576, 577, cp)	8	5.620	0,14%
TOTALE	100	5.620	1,77%

Dalle tabelle sopra riportate spicca il dato che, nei tre anni presi in considerazione, l'incidenza percentuale sul totale dei procedimenti Modello 21 sopravvenuti, dei procedimenti per i delitti del Codice Rosso e per quelli colposi da infortunio sul lavoro, hanno raggiunto misure oscillanti tra il 14,60% ed il 16,68%, superando negli ultimi due anni la misura del 15%.

Per quanto riguarda il GRUPPO DI LAVORO SPECIALIZZATO N. 2), si vedano le seguenti tabelle:

ANNO 2018		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti di bancarotta (articoli 216, 217, 223, 224 R.D. n. 267/1942)	112	9.750	1,14%
Reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000)	220	9.750	2,25%



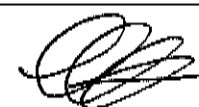
TOTALE	332	9.750	3,40%
---------------	-----	-------	-------

ANNO 2018		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti di bancarotta (articoli 216, 217, 223, 224 R.D. n. 267/1942)	3	10.492	0,02%
Reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000)	4	10.492	0,03%
TOTALE	7	10.492	0,06%

ANNO 2019		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti di bancarotta (articoli 216, 217, 223, 224 R.D. n. 267/1942)	118	10.403	1,13%
Reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000)	234	10.403	2,24%
TOTALE	352	10.403	3,38%

ANNO 2019		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti di bancarotta (articoli 216, 217, 223, 224 R.D. n. 267/1942)	6	8.390	0,07%
Reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000)	3	8.390	0,03%
TOTALE	9	8.390	0,10%

ANNO 2020		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti di bancarotta (articoli 216, 217, 223, 224	73	6.809	1,07%



R.D. n. 267/1942)			
Reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000)	82	6.809	1,20%
TOTALE	155	6.809	2,27%

ANNO 2020		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti di bancarotta (articoli 216, 217, 223, 224 R.D. n. 267/1942)	0	5.620	0,00%
Reati tributari (D.Lgs. n. 74/2000)	1	5.620	0,01%
TOTALE	1	5.620	0,01%

Da tali tabelle si ricava che l'incidenza percentuale sul totale dei procedimenti Modello 21 sopravvenuti dei fascicoli per i delitti di bancarotta e per i reati in materia tributaria si attesta tra il 2,27% ed il 3,40%. E' sicuramente vero che il circondario della Procura di Busto Arsizio si caratterizza per la presenza di un elevato numero di società ed imprese²⁵, e che alcuni dei fascicoli relativi a reati di bancarotta o violazioni di natura tributaria sono complessi, ma il dato statistico comparativo tra i procedimenti per i principali reati assegnati al Gruppo 1) di Lavoro specializzato rispetto a quelli del Gruppo 2), segnala un evidente sbilanciamento: l'incidenza percentuale dei primi supera il 15%, quella dei procedimenti del Gruppo 2) si attesta sul 3,50%. Di tale dato occorre indubbiamente tenere conto. Il numero dei Magistrati che si occupa delle Fasce Deboli deve essere necessariamente superiore a quello che si occupa dei reati economici.

Per quanto riguarda il GRUPPO DI LAVORO SPECIALIZZATO N. 3), si vedano le seguenti tabelle:

ANNO 2018		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli da 314 a 335, cp)	456	9.750	4,67%
Tutti i delitti di truffa (640, cp)	818	9.750	8,38%

²⁵ Come attesta anche il dato del numero dei fallimenti dichiarati dal Tribunale di Busto Arsizio che sono stati 113 nell'anno 2018, 122 nel 2019, per ridursi nel 2020 a 98 a causa delle restrizioni del "Lock- Down" ed agli interventi legislativi posti a tutela delle imprese a causa della pandemia da COVID-19.



Truffe perpetrate mediante piattaforma internet di competenza dell'Ufficio DAS, da sottrarre	- 377	9.750	3,86%
Truffe di competenza del Gruppo 3	441	9.750	4,52%
TOTALE	897	9.750	9,2%

ANNO 2018		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli da 314 a 335, cp)	77	10.492	0,73%
Tutti i delitti di truffa (640, cp)	922	10.492	8,78%
Truffe perpetrate mediante piattaforma internet di competenza dell'Ufficio DAS, da sottrarre.	- 508	10.492	4,84%
Truffe di competenza del Gruppo 3	414	10.492	3,94%
TOTALE	491	10.492	4,67%

ANNO 2019		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli da 314 a 335, cp)	558	10.403	5,36%
Tutti i delitti di truffa (640, cp)	919	10.403	8,83%
Truffe perpetrate mediante piattaforma internet di competenza dell'Ufficio DAS	- 621	10.403	5,96%
Truffe di competenza del Gruppo 3	298	10.403	2,86%

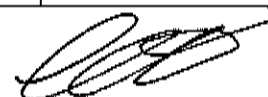


TOTALE	856	10.403	8,22%
---------------	-----	--------	-------

ANNO 2019		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli da 314 a 335, cp)	107	8.390	1,27%
Tutti i delitti di truffa (640, cp)	852	8.390	10,15%
Truffe perpetrate mediante piattaforma internet di competenza dell'Ufficio DAS, da sottrarre.	- 456	8.390	5,43%
Truffe di competenza del Gruppo 3	396	8.390	4,71%
TOTALE	503	8.390	5,99%

ANNO 2020		NOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli da 314 a 335, cp)	374	6.809	5,49%
Tutti i delitti di truffa (640, cp)	524	6.809	7,69%
Truffe perpetrate mediante piattaforma internet di competenza dell'Ufficio DAS	- 221	6.809	3,24%
Truffe di competenza del Gruppo 3	303	6.809	4,44%
TOTALE	677	6.809	9,94%

ANNO 2020		IGNOTI SOPRAVVENUTI	
Tipologia di reato	Sopravvenuti	Sopravvenuti Totali	Incidenza percentuale
Delitti contro la Pubblica Amministrazione (articoli da 314 a 335, cp)	44	5.620	0,78%



Tutti i delitti di truffa (640, cp)	636	5.620	11,31%
Truffe perpetrate mediante piattaforma internet di competenza dell'Ufficio DAS, da sottrarre.	- 281	5.620	5,00%
Truffe di competenza del Gruppo 3	355	5.620	6,31%
TOTALE	399	5.620	7,09%

Nelle tabelle riguardanti il Gruppo 3 di specializzazione, dal numero totale dei procedimenti sopravvenuti per i delitti di cui all'articolo 640, cp, sono stati detratti i procedimenti di truffa perpetrate mediante piattaforma internet, che, anche nell'attuale progetto organizzativo, sono devolute alla competenza dell'Ufficio DAS. Occorrerebbe detrarre, anche se le statistiche ministeriale non lo consentono, le truffe commesse mediante impiego di schermi societari, che, anche nel presente documento organizzativo, sono assegnate al Gruppo 2), quello che si occupa dei reati economici. Dalle tabelle emerge chiaramente che l'incidenza percentuale dei procedimenti MODELLO 21 per i principali reati assegnati al Gruppo 3) si attesta tra il 9% ed il 10% del totale dei fascicoli sopravvenuti. Si è tenuto conto anche in questo caso del fatto che spesso le indagini per i reati contro la Pubblica Amministrazione sono complesse, ma il dato statistico evidenzia che i procedimenti per tali reati non hanno mai superato il 5% del totale dei sopravvenuti.

E' proprio sulla base di tali significativi dati statistici che si è deciso di istituire 3 Aree di specializzazione, anziché le sole due Aree previste nel previgente documento organizzativo: Area Tutela Soggetti Deboli ed Area Economica.

La decisione di prevedere tre Gruppi di Lavoro specializzati è stata, peraltro, condivisa da tutti i Magistrati dell'Ufficio sia nelle riunioni preliminari svoltesi nelle date del 12, 21 e 28 ottobre 2020, sia nelle successive riunioni in cui si sono discusse le varie parti del documento organizzativo stesso svoltesi nelle date del 01, 09, 22 febbraio e 05 marzo 2021, come risulta evidente dalla lettura dei verbali di tutte le predette riunioni allegati al presente documento organizzativo [cfr. ALLEGATI NN. 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10)], e non risulta essere messa in discussione nelle osservazioni scritte dei Sostituti Procuratori dottori CARAMORE, Nadia CALCATERRA e Francesca PAROLA depositate in data 18 marzo 2021, anche esse allegate al presente documento organizzativo [cfr. ALLEGATO N. 11].

L'unanimità dei pareri dei Sostituti Procuratori non si è raggiunta, invece, nella individuazione numerica dei Magistrati da assegnare ai tre Gruppi di specialità. Alla fine, lo scrivente Procuratore facente funzioni ha deciso di attribuire cinque Sostituti Procuratori al Gruppo 1) di specialità, che si occupa della Tutela dei Soggetti Deboli; tre Sostituti Procuratori al Gruppo 2), che tratta i reati economici; e tre Sostituti Procuratori al Gruppo 3), che si occupa dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, della Tutela Ambiente e della Tutela del



Consumatore. Tale decisione è stata supportata dalla maggioranza dei Sostituti (sette su dieci) [cfr. anche le osservazioni depositate dalla maggioranza dei Sostituti in data 23.03.2021-ALLEGATO 13)], e dall'avviso contrario dei Sostituti Procuratori CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA, che hanno sempre sostenuto il sovradimensionamento nel progetto organizzativo del Gruppo di Lavoro Specializzato n. 1, essendo, secondo loro, eccessivo il numero di 5 Sostituti ad esso assegnati, ed hanno ribadito tali loro convinzioni anche nelle osservazioni scritte depositate in data 18.03.2021.

Nel successivo Capitolo 17 si darà atto con completezza di tutte le osservazioni formulate dai Sostituti CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA, e si spiegherà perché tali osservazioni non sono state recepite nel presente documento organizzativo. Qui mi preme sottolineare come la decisione di assegnare 5 Sostituti Procuratori al Gruppo 1) di Lavoro specializzato, che si occupa della Tutela dei Soggetti Deboli, e 3 Sostituti Procuratori per ciascuna delle due altre Arce di specialità, abbia tenuto conto di una serie di dati tutti convergenti nel supportare tale determinazione.

Il primo dato ad essere stato considerato è stato quello statistico. Dalle tabelle sopra riportate relative ai procedimenti sopravvenuti nell'ultimo triennio per particolari tipologie di reato, risulta chiaramente che, mentre il principale carico di lavoro dei Magistrati del Primo Gruppo di Tutela dei Soggetti Deboli supera il 15% del totale dell'Ufficio; quello del Secondo Gruppo, che tratta i reati economici, non supera il 5%; e quello del Terzo Gruppo "Reati di P.A. e Tutela del Consumatore" si attesta tra il 9% ed il 10%. Sulla scorta di tali dati, è, pertanto, evidente che il numero dei Sostituti Procuratori da assegnare al Gruppo di Tutela dei Soggetti Deboli debba essere superiore a quello degli altri due Gruppi di Lavoro specializzati. Ecco perché alla fine si è deciso di assegnare 5 Magistrati per il Gruppo 1) e tre Magistrati ciascuno per i Gruppi 2) e 3) di specializzazione. Sul punto occorre evidenziare che, mentre nel previgente documento organizzativo della Procura di Busto Arsizio, che prevedeva la ripartizione in soli due Gruppi di specialità, approvato senza rilievi dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura, il numero dei Sostituti Procuratori assegnati alla Tutela delle Fasce Deboli raggiungeva il 50%, nel presente documento organizzativo la percentuale dei Magistrati delle Fasce Deboli è ridotta al 45%. La percentuale dei Magistrati assegnati ai diversi Gruppi rispetto al totale della pianta organica è, comunque, un dato assai poco significativo. Nel fissare il numero dei Magistrati da assegnare ai diversi Gruppi di specialità, ciò che importa realmente è adeguare tale consistenza numerica ai flussi reali dei procedimenti penali ed agli effettivi carichi di lavoro²⁶.

Oltre a questo primo dato, nel decidere la composizione numerica dei diversi Gruppi di Lavoro specializzati, si è tenuto conto anche del dato normativo. Si è tenuto conto, cioè, del fatto che la Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. "Codice Rosso") ha cambiato decisamente lo scenario, imponendo, per il PM che procede per i delitti di violenza domestica e di genere,

²⁶ Ecco perché non è apparso convincente l'argomento usato dai Sostituti Procuratori CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA, nel corso delle riunioni plenarie e nelle osservazioni scritte depositate in data 18 marzo 2021, secondo cui la percentuale media di Magistrati assegnati al Gruppo Tutela Fasce Deboli nelle Procure di Como, Bergamo e Monza²⁶ si attesta tra il 30 ed il 40%, mentre nel nuovo documento organizzativo della Procura di Busto Arsizio raggiungerebbe il 45%. Tale argomento trascura tutti i dati statistici, normativi e di esperienza di cui si dirà nel presente paragrafo e trascura anche la "peculiarità" rappresentata dall'insistenza nel circondario di un Aeroporto internazionale delle dimensioni di Malpensa.



L'obbligo di provvedere agli incombenti urgenti previsti dal nuovo comma 1-ter dell'articolo 362, cpp, ha sicuramente aumentato in modo consistente il carico di lavoro, di attenzione e di impegno gravante sui Magistrati che trattano questa materia. Non è un caso, infatti, che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge sul Codice Rosso, siano aumentate le denunce-querelle presentate dalle vittime di tali reati. Il tutto si è tradotto in un evidente "surplus" di stress e di responsabilità per i Magistrati che si occupano di questo settore. In proposito occorre evidenziare che, come verrà meglio esplicitato nel successivo Capitolo 17, il presente documento organizzativo assegna al PM di turno esterno gli incombenti urgenti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, cpp, ma ciò non toglie il fatto che il legislatore, prevedendo un canale prioritario ed urgente per i procedimenti dei delitti di violenza domestica e di genere, ha appesantito comunque il carico di lavoro e di responsabilità dei Magistrati che trattano questa materia.

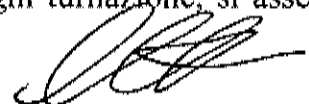
Si è tenuto conto, infine, di una serie di dati desunti dall'esperienza del recente passato.

Come si è già visto, nel progetto organizzativo previgente, quello valido per il triennio 2017/2020, la Procura di Busto Arsizio contemplava soltanto due Aree di specialità: il Gruppo di Lavoro specializzato n. 1), che si occupava della Tutela dei Soggetti Deboli, ed il Gruppo di Lavoro specializzato n. 2, che trattava i reati economici ed i delitti contro la Pubblica Amministrazione. Le regole di assegnazioni dei fascicoli, che sono state mantenute sostanzialmente inalterate nel presente documento organizzativo, prevedevano che il PM di turno esterno o di turno posta, che incamerasse procedimenti rientranti nella sua Area di specializzazione, trattenesse il fascicolo. Se il procedimento riguardava reati di competenza della diversa Area di specialità, il PM di turno esterno o di turno posta trasmetteva il fascicolo al Procuratore Aggiunto per la riassegnazione ad un Sostituto assegnato all'Area specializzata competente. Per procedere alla riassegnazione equilibrata dei fascicoli ai Sostituti, il Procuratore Aggiunto ha tenuto costantemente aggiornato un foglio Excel che contiene il numero dei fascicoli assegnati ai Sostituti delle due Aree di specializzazione. Si veda la seguente tabella che riporta il numero complessivo dei procedimenti riassegnati alle due Aree di specializzazione nell'anno 2018:

ANNO	TOTALE	GRUPPO 1	PERCENTUALE	GRUPPO 2	PERCENTUALE
2018	1.059	643	60,71%	416	39,28%

Come si vede, si è registrata una evidente sperequazione tra il numero di procedimenti riassegnati al Gruppo 1) rispetto a quelli riassegnati al Gruppo 2); sperequazione che si è mantenuta anche nei successivi anni 2019 e 2020.

Così stando le cose, vi è stato un periodo di tre mesi, dal 07 agosto al 17 ottobre 2018, che a fare parte del Gruppo di Lavoro specializzato n. 1) sono rimasti 4 Sostituti Procuratori anziché i 5 previsti dal documento organizzativo previgente. Ebbene, questo breve periodo è stato sufficiente perché il carico di lavoro gravante sui quattro Sostituti del Gruppo di Tutela dei Soggetti Deboli divenisse oggettivamente insopportabile, tanto che i predetti Sostituti chiesero ed ottennero una riunione del Gruppo specializzato che si svolse in data 16 novembre 2011, all'esito della quale il Procuratore della Repubblica dott. Gian Luigi FONTANA decise che occorreva in qualche modo compensare lo squilibrio tra i due Gruppi specializzati, prevedendo che, nelle riassegnazioni del turno posta, ad ogni turnazione, si assegni un



procedimento del Gruppo 1 ad un Sostituto del Gruppo 2. Durante la stessa riunione, i Sostituti del Gruppo 1) chiesero al Procuratore della Repubblica che, ad organico pieno, sei Sostituti venissero assegnati al Gruppo 1) e quattro al Gruppo 2), che si occupava dei reati economici e di quelli contro la P.A.; che il numero dei Sostituti attribuiti al Gruppo 1) sia sempre comunque superiore di una unità rispetto al numero dei componenti del Gruppo 2). Il verbale della riunione del Gruppo 1) di Lavoro specializzato del 06 novembre 2018 è allegato al presente documento organizzativo [cfr. ALLEGATO N. 12].

Vi è, inoltre, un altro dato che occorre considerare. Il presente documento organizzativo prevede che il Procuratore della Repubblica ed il Procuratore Aggiunto gestiscano un proprio ruolo, e possano auto assegnarsi procedimenti penali [si veda in proposito il precedente paragrafo §2.4 sui poteri di assegnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto]. Per la complessiva e la rilevanza dei procedimenti relativi ai reati della crisi di impresa ed a quelli contro la Pubblica Amministrazione, è evidente che in questi settori si eserciterà soprattutto la facoltà di auto assegnazione del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, che contribuiranno così in modo significativo alla definizione di parte dei procedimenti di competenza dei Gruppi 2) e 3) di specializzazione. Tale situazione si è verificata negli ultimi anni atteso che il Procuratore Aggiunto ha gestito direttamente un ruolo di procedimenti di bancarotta, definendo con richiesta di rinvio a giudizio numero 5 fascicoli nel 2018, n. 19 fascicoli nel 2019 e n. 28 fascicoli nel 2020.

Tutti questi dati convergenti, quello statistico, quello normativo, e quelli tratti dall'esperienza, sono stati considerati nell'assumere la decisione, che è apparsa equa e corrispondente ai sopra citati dati oggettivi, di assegnare n. 5 Sostituti Procuratori al Gruppo di Lavoro specializzato n. 1), che si occupa della Tutela dei Soggetti Deboli; n. 3 Sostituti al Gruppo di Lavoro n. 2), che si occupa dei reati economici; e n. 3 Sostituti al Gruppo n. 3), che si occupa dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e dei reati di truffa.

Per concludere, nella individuazione del numero di Magistrati da assegnare ai diversi Gruppi Specializzati, occorre considerare un ulteriore dato, quello dei procedimenti relativi a reati che non rientrano nelle aree specializzati e che riguardano la c.d. "Area Comune", che sia nel documento organizzativo previgente sia in quello attuale sono assegnati "a pioggia" a tutti i Sostituti Procuratori. A tale proposito è evidente che in un Ufficio di medie-piccole dimensioni come la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, nel quale, peraltro, le suddivisioni in Gruppi specializzati sono in numero limitato, il numero dei procedimenti per reati di "Area Comune" in termini relativi è sicuramente maggiore rispetto a quello di Procure più grandi e strutturate con una pluralità di Gruppi o Dipartimenti specializzati. Sul punto, peraltro, la Procura di Busto Arsizio presenta una sua "peculiarità", che la distingue da altri Uffici di Procura di analoghe dimensioni, ed è la presenza nel circondario dell'Aeroporto internazionale della Malpensa (primo aeroporto in Italia per traffico di merci e secondo per traffico di persone dopo Fiumicino). Dall'Aeroporto della Malpensa proviene quotidianamente un consistentissimo e costante flusso di notizie di reato (per violazioni alla legge sugli stupefacenti, merce di contrabbando o recante marchi contraffatti, e per falsi documenti di identità, etc.). Nella individuazione del numero di Magistrati da assegnare ai 3 Gruppi specializzati, si è tenuto conto di questa circostanza, del fatto, cioè, che tutti i Sostituti Procuratori, anche quelli che appartengono al Gruppo di Tutela delle Fasce Deboli, devono smaltire, oltre al carico di lavoro rappresentato dalla quota di procedimenti specializzati, an-



che un significativo carico supplementare derivante dai numerosi procedimenti per reati di Area Comune.

§5.2. Gruppo 1)- Tutela dei soggetti deboli, dei lavoratori e dei luoghi di lavoro.

5.2.1. Il Gruppo di Lavoro specializzato n. 1) tratta i procedimenti penali a carico di noti e di ignoti, che riguardano in particolare la tutela dei soggetti deboli e dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, avuto specifico riguardo alle seguenti ipotesi di reato²⁷:

- 1) 0437 cod. pen. (*Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro*); **primo gruppo**
- 2) 0451 cod. pen. (*Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro*); **primo gruppo**
- 3) 0571 cod. pen. (*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*); **primo gruppo**
- 4) 0572 cod. pen. (*Maltrattamenti contro familiari e conviventi*); **primo gruppo**
- 5) 0573 cod. pen. (*Sottrazione consensuale di minorenni*); **primo gruppo**
- 6) 0574 (01) cod. pen. (*Sottrazione di persone incapaci*) cod. pen.; **primo gruppo**
- 7) 0574 (02) bis cod. pen. (*Sottrazione e trattenimento di minore all'estero*); **primo gruppo**
- 8) 0582 cod. pen. (*Lesione personale*), se aggravato ai sensi degli articoli 576, commi 1, nn. 2), 5) e 5.1) e 2, 577, comma 2, cod. pen., perché commesso in ambito familiare; **primo gruppo**
- 9) 0583 (01) cod. pen. (*Circostanze aggravanti*), se aggravato ai sensi degli articoli 576, commi 1, nn. 2), 5) e 5.1) e 2, cod. pen., perché commesso in ambito familiare; **primo gruppo**
- 10) 0583 (02) bis cod. pen. (*Pratiche di mutilazione degli organi femminili*), se aggravato ai sensi degli articoli 576, commi 1, nn. 2), 5) e 5.1) e 2, cod. pen., perché commesso in ambito familiare; **primo gruppo**
- 11) 0589, primo e secondo comma, cod. pen. (*Omicidio colposo*), in quanto riconducibile alle violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro; **primo gruppo**
- 12) 0590, secondo e terzo comma, cod. pen. (*Lesioni personali colpose*), in quanto riconducibili alle violazioni delle norme sulla disciplina per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, e con esclusione delle lesioni colpose lievi (art. 590, primo comma, cod. pen.) attribuite alla cognizione del Giudice di Pace; **primo gruppo**
- 13) 0591 cod. pen. (*Abbandono di persone minori o incapaci*); **primo gruppo**
- 14) 0593 bis cod. pen. (*Interruzione colposa della gravidanza*) – **primo gruppo**
- 15) 0593 ter cod. pen. (*Interruzione di gravidanza non consensuale*) – **primo gruppo**
- 16) 0600 (01) cod. pen. (*Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù*); **primo gruppo**
- 17) 0600 (02) bis cod. pen. (*Prostituzione minorile*); **primo gruppo**
- 18) 0600 (03) ter cod. pen. (*Pornografia minorile*); **primo gruppo**
- 19) 0600 (04 - I) quater cod. pen. (*Detenzione di materiale pornografico*); **primo gruppo**

²⁷ Per facilitare l'individuazione e l'assegnazione, i reati sono ordinati in questo modo: per il codice civile e il codice penale, in ordine numerico, con il formato 0000 (esempio: 0640 cod. pen.); per le leggi, in ordine cronologico, con il formato 0000_00_00_0000 (anno_mese_giorno_numero; esempio: 1927_05_12_0824; se un articolo ha un bis, il formato è il seguente: 0000 – (1), per il primo articolo, 0000 (2), per l'articolo bis.



- 20) 0600 (04 - 2) *quater 1* cod. pen. (*Pornografia virtuale*); **primo gruppo**
- 21) 0600 (05) *quinqies* cod. pen. (*Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minore*); **primo gruppo**
- 22) 0600 (08) *octies* cod. pen. (*Impiego di minori nell'accattonaggio*); **primo gruppo**
- 23) 0601 cod. pen. (*Tratta di persone*); **primo gruppo**
- 24) 0602 cod. pen. (*Acquisto e alienazione di schiavi*); **primo gruppo**
- 25) 0603 (02) *bis* cod. pen. (*Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro*); **primo gruppo**
- 26) 0604 cod. pen. (*Fatto commesso all'estero*); **primo gruppo**
- 27) 0609 (02) *bis* cod. pen. (*Violenza sessuale*); **primo gruppo**
- 28) 0609 (03) *ter* cod. pen. (*Circostanze aggravanti*); **primo gruppo**
- 29) 0609 (04) *quater* cod. pen. (*Atti sessuali con minorenne*); **primo gruppo**
- 30) 0609 (05) *quinqies* cod. pen. (*Corruzione di minorenne*); **primo gruppo**
- 31) 0609 (08) *octies* cod. pen. (*Violenza sessuale di gruppo*); **primo gruppo**
- 32) 0609 (11) *undecies* cod. pen. (*Adescamento di minorenni*); **primo gruppo**
- 33) 0609 (12) *duodecies* cod. pen. (*Circostanze aggravanti*); **primo gruppo**
- 34) 0612 (02) *bis* cod. pen. (*Atti persecutori*); **primo gruppo**
- 35) 612 (03) *ter* cod. pen. (*Diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti*); **primo gruppo**
- 36) 1927_05_12_0824, reati previsti dagli articoli 111, 112, 113 e 114 del Regio Decreto 12 maggio 1927 n. 824, recante: "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del R.D.L. 09 luglio 1926 n. 1331, che costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione"; **primo gruppo**
- 37) 1955_03_19_0520, reato previsto dall'articolo 11, secondo comma, del D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520, recante: "Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale"; **primo gruppo**
- 38) 1956_03_19_0302, reati previsti dagli articoli 53, 54, 55, 56, 57 del D.P.R. 19 marzo 1956 n. 302, recante: "Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547"; **primo gruppo**
- 39) 1956_03_20_0320, reati previsti dagli articoli 105, 106 e 107 del D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo"; **primo gruppo**
- 40) 1956_03_20_0321, reati previsti dagli articoli 41, 42, 43 e 44 del D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa"; **primo gruppo**
- 41) 1956_03_20_0322, reati previsti dagli articoli 23, 24, 25, 26 e 27 del D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione"; **primo gruppo**
- 42) 1956_03_20_0323, reati previsti dagli articoli 22, 23 e 24 del D.P.R. 20 marzo 1956 n. 323, recante: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro negli impianti telefonici"; **primo gruppo**
- 43) 1959_04_009_0128, reati previsti dagli articoli 681, 682, 683, 684, 685 e 686 del D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128, recante: "Norme di polizia delle miniere e delle cave"; **primo gruppo**



- 44) 1961_07_22_0628, reato previsto dall'articolo 4, ultimo comma, della Legge 22 luglio 1961 n. 628, recante: *"Modifiche all'ordinamento del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale"*; **primo gruppo**
- 45) 1965_06_30_1124, reati previsti dagli articoli 139 e 175 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, recante: *"Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali"*; **primo gruppo**
- 46) 1967_10_17_0977, reati previsti e puniti dall'articolo 26 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, recante: *"Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti"*; **primo gruppo**
- 47) 1970_05_0_0300, reati previsti dall'articolo 38 della Legge 20 maggio 1970 n. 300, recante: *"Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento"* (c.d. *"Statuto dei Lavoratori"*); **primo gruppo**
- 48) 1973_12_18_0877, reato previsto dall'articolo 13 Legge 18 dicembre 1973 n. 877, recante: *"Nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio"*; **primo gruppo**
- 49) 1978_05_22_0194, reati previsti dagli articoli 19, 20 e 21 della Legge 22 maggio 1978, n. 194, *Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione della gravidanza* – **primo gruppo**
- 50) 1979_05_24_0886, reati previsti dagli articoli 90, 91, 92, 93 e 94 del D.P.R. 24 maggio 1979 n. 886, recante: *"Integrazione ed adeguamento delle norme di polizia delle miniere e delle cave, contenute nel D.P.R. 09 aprile 1959 n. 128, al fine di regolare le attività di prospezione, di ricerca e di coltivazione degli idrocarburi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale"*; **primo gruppo**
- 51) 1983_05_04_0184, articoli 71, 72, 72 bis, 73 della Legge 04 maggio 1983, n. 184, recante: *"Diritto del minore ad una famiglia"*; **primo gruppo**
- 52) 1989_04_17_0150, reato previsto dall'articolo 11 della legge 17 aprile 1989 n. 150, recante: *"Attuazione della direttiva 82/130/CEE e norme transitorie concernenti la costruzione e la vendita di materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva"*; **primo gruppo**
- 53) 1992_03_27_0257, reato previsto dall'articolo 15 della Legge 27 marzo 1992 n. 257, recante: *"Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto"*; **primo gruppo**
- 54) 1992_12_04_0475, reato previsto dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 04 dicembre 1992 n. 475, recante: *"Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai dispositivi di protezione individuale"*; **primo gruppo**
- 55) 1994_02_22_0146, reato previsto dall'articolo 35 della legge 22 febbraio 1994 n. 146, recante: *"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee- Legge comunitaria 1993"*; **primo gruppo**
- 56) 1996_11_25_0624, reati previsti dagli articoli 104 e 105 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624, recante: *"Attuazione della direttiva 1992/91/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie per trivellazione, e della direttiva 1992/104/CEE, relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"*; **primo gruppo**
- 57) 1999_07_27_0271, reati previsti dagli articoli 35, 36, 37, 38 e 38-bis del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 271, recante: *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1988 n. 485"*; **primo gruppo**



- 58) 1999_07_27_0272, reati previsti dagli articoli 56, 57 e 58 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999 n. 272, recante: *"Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n. 485"*; **primo gruppo**
- 59) 1999_08_17_0298, reato previsto dall'articolo 9 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298, recante: *"Attuazione della direttiva 93/103/CE, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"*; **primo gruppo**
- 60) 1999_11_26_0532, reato previsto dall'articolo 12 Decreto Legislativo 26 novembre 1999 n. 532, recante: *"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'art. 17, comma 2, della legge 05 febbraio 1999 n. 25"*; **primo gruppo**
- 61) 2001_03_26_0151, reati previsti dagli articoli 7, comma settimo, e 18 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151, recante: *"Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 08 marzo 2000 n. 53"*; **primo gruppo**
- 62) 2001_03_30_0152, reato previsto dall'articolo 17, secondo comma, della Legge 30 marzo 2001 n. 152, recante: *"Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale"*; **primo gruppo**
- 63) 2003_04_08_0066, reato previsto dall'articolo 18-bis del Decreto Legislativo 08 aprile 2003 n. 66, recante: *"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"*; **primo gruppo**
- 64) 2003_09_10_0276, reato previsto dall'articolo 18 (sfruttamento del lavoro dei minori) del Decreto Legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante: *"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003 n. 30"*; **primo gruppo**
- 65) 2008_04_09_0081, reati previsti dagli articoli 55, 56, 57, 58, 59, 60, 68, 87, 157, 158, 159, 165, 166, 178, 179, 219, 220, 262, 263, 264, 264-bis, 265, 282, 283, 284, 285, 286, 286-septies, 297 del Decreto Legislativo 09 aprile 2008 n. 81, recante: *"Attuazione dell'Art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*; **primo gruppo**

5.2.2. Il Gruppo di Lavoro n. 1) è composto da almeno cinque Sostituti Procuratori ed è coordinato dal Procuratore Aggiunto.

5.2.3. Il Gruppo di Lavoro specializzato n. 1) dà, inoltre, attuazione al protocollo di intesa per le strategie di intervento e prevenzione sull'abuso e la violenza all'infanzia ed all'adolescenza stipulato tra l'Ufficio territoriale del Governo, le amministrazioni degli Enti Locali, e gli uffici giudiziari delle Province di Milano e di Varese.

5.2.4. Per le deleghe delle indagini relative alla tutela dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, i Sostituti addetti al Gruppo di lavoro specializzato n. 1) possono avvalersi dell'Aliquota di Polizia Giudiziaria "Reati contro l'Ambiente e la Salute" istituita presso questa Procura.

5.2.5. I Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo di Lavoro specializzato n. 1) trasmettono al Magistrato delegato per gli Affari civili copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e



della sentenza emessi nei confronti di una delle parti, in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter, cp, nonché dagli articoli 583 e 583-quinquies, cp, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, cp. E ciò per consentire al Magistrato addetto agli Affari Civili di trasmetterle senza ritardo al Giudice civile che procede nelle cause di separazione personale dei coniugi, in quelle relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, come disposto dall'articolo 64-bis, disp. att., cpp.

5.2.6. I Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo di Lavoro specializzato n. 1) sono delegati, inoltre, a dare notizia, ai sensi dell'articolo 609-decies, comma 1, cp, al Tribunale per i Minorenni di Milano dell'esistenza di procedimenti per i delitti di violenza domestica o di genere commessi in danno di un minorenni, o, per i delitti di cui agli articoli 572 e 612-bis, cp, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore.

§5.3. Gruppo 2)- Reati economici.

5.3.1. Il Gruppo di Lavoro specializzato n. 2) tratta i procedimenti penali a carico di noti e di ignoti, che riguardano l'attività bancaria e creditizia, il diritto fallimentare e della crisi di impresa, il diritto societario e attività di impresa, il diritto tributario, la tutela delle attività economiche e della concorrenza, avuto specifico riguardo ai seguenti titoli di reato:

- 1) 0493 (03) ter cod. pen. (*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento*); **secondo gruppo**
- 2) 0501 (01) cod. pen. (*Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio*); **secondo gruppo**
- 3) 0501 (02) bis cod. pen. (*Manovre speculative su merci*); **secondo gruppo**
- 4) 0503 cod. pen. (*Serrata e sciopero per fini non contrattuali*); **secondo gruppo**
- 5) 0504 cod. pen. (*Coazione alla pubblica Autorità mediante serrata o sciopero*); **secondo gruppo**
- 6) 0507 cod. pen. (*Boicottaggio*); **secondo gruppo**
- 7) 0508 cod. pen. (*Arbitraria invasione e occupazione di aziende agricole o industriali. Sabotaggio*); **secondo gruppo**
- 8) 0512 (02) bis cod. pen. (*Trasferimento fraudolento di valori*); **secondo gruppo**
- 9) 0513 (01) cod. pen. (*Turbata libertà dell'industria o del commercio*); **secondo gruppo**
- 10) 0513 (02) bis cod. pen. (*Illecita concorrenza con minaccia e violenza*); **secondo gruppo**
- 11) 0640 (01) cod. pen. (*truffa*), solo se posta in essere attraverso schermi societari; **secondo gruppo**
- 12) 0644 cod. pen. (*Usura*); **secondo gruppo**
- 13) 0646, 61 n. 11, cod. pen. (*Appropriazione indebita*), solo se relativa a beni aziendali o societari; **secondo gruppo**
- 14) 0648 (02) bis cod. pen. (*Riciclaggio*); **secondo gruppo**
- 15) 0648 (03) ter cod. pen. (*Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita*); **secondo gruppo**
- 16) 648 (04) ter. I cod. pen. (*Autoriciclaggio*); **secondo gruppo**

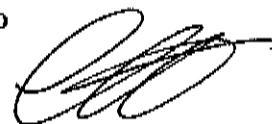


- 17) 1942_03_16_0267, reati previsti dagli articoli 216 (*Bancarotta fraudolenta*), 217 (*Bancarotta semplice*), 218 (*Ricorso abusivo al credito*), 219 (*Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti*), 220 (*Denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito*), 221 (*Fallimento con procedimento sommario*), 222 (*Fallimento della società in nome collettivo ed in accomandita semplice*), 223 (*Fatti di bancarotta fraudolenta*), 224 (*Fatti di bancarotta semplice*), 225 (*Ricorso abusivo al credito*), 226 (*Denuncia di crediti inesistenti*), 227 (*Reati dell'istitutore*), 228 (*Interesse privato del curatore negli atti del fallimento*), 229 (*Accettazione di retribuzione non dovuta*), 230 (*Omessa consegna o deposito di cose del fallimento*), 231 (*Coadiutori del curatore*), 232 (*Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso col fallito*), 233 (*Mercato di voto*), 234 (*Esercizio abusivo di un'attività commerciale*) del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 (*Legge Fallimentare*), recante: "*Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa*"; **secondo gruppo**
- 18) 1983_09_12_0463, reato previsto dall'articolo 2, comma 1-bis (*Omesso versamento delle ritenute*), del Decreto Legge 12 settembre 1983 n. 463, recante: "*Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini*"; **secondo gruppo**
- 19) 1986_12_23_0898, delitto di cui all'articolo 2 della Legge 23 dicembre 1986 n. 898, recante: "*Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 27 ottobre 1986 n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo*"; **secondo gruppo**
- 20) 1990_06_28_0167, reato previsto dall'art. 5 septies (*Esibizione di atti falsi e comunicazioni di dati non rispondenti al vero*) del Decreto Legge 28 giugno 1990 n. 167, recante: "*Rilevazione a fini fiscali di taluni trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori*"; **secondo gruppo**
- 21) 1993_09_01_0385, reati previsti dagli articoli 130 (*Abusiva attività di raccolta del risparmio*), 131 (*Abusiva attività bancaria*), 131-bis (*Abusiva emissione di moneta elettronica*), 131-ter (*Abusiva attività di prestazione di servizi di pagamento*), 132 (*Abusiva attività finanziaria*), 135 (*Reati societari*), 136 (*Obbligazione degli esponenti bancari*), 137 (*Mendacio e falso interno*) del Decreto Legislativo 01 settembre 1993 n. 385, recante: "*Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia*"; **secondo gruppo**
- 22) 1995_10_26_0504, i reati previsti dagli articoli 40 (*Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici*), 41 (*Fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*), 42 (*Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche*), 43 (*Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche*), 46 (*Alterazione di congegni, impronte e contrassegni*), 49 (*Irregolarità nella circolazione*) del Decreto Legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, recante: "*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, e relative sanzioni penali e amministrative*"; **secondo gruppo**
- 23) 1997_05_26_0153, reato previsto dall'articolo 5, terzo comma, del Decreto Legislativo 26 maggio 1997 n. 153, recante: "*Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE, in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita*"; **secondo gruppo**
- 24) 1998_02_24_0058, reati previsti gli articoli 166 (*Abusivismo*), 167 (*Gestione infedele*), 168 (*Confusione di patrimoni*), 169 (*Partecipazioni al capitale*), 170 (*Gestione accentrata di strumenti finanziari*), 170 bis (*Ostacolo alle funzioni di vigilanza della Banca di Italia e della CONSOB*), 172 (*Irregolare acquisto di azioni*), 173 (*Omessa alienazione di partecipazioni*), 173 bis (*Falso in prospetto*), 178 (*Compensi illegali*), 184 (*Abuso di informazioni privilegiate*), 185 (*Manipolazione del mercato*) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, recante: "*Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 06 febbraio 1996 n. 52*"; **secondo gruppo**
- 25) 1999_07_08_0270, reati previsti dagli articoli 95 (*Applicabilità delle disposizioni penali della legge fallimentare*) e 96 (*Reati del commissario giudiziale e del commissario straordinario*) del Decreto Legislativo 08 luglio 1999 n. 270, recante: "*Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria*



delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998 n. 274"; **secondo gruppo**

- 26) 2000_01_17_0007, reato previsto dall'articolo 4 della Legge 17 gennaio 2000 n. 7, recante: "*Nuova disciplina del mercato dell'oro, anche in attuazione della direttiva 98/80/CE del Consiglio, del 12 ottobre 1998*"; **secondo gruppo**
- 27) 2000_03_10_0074, reati previsti dagli articoli 2 (*Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), 3 (*Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici*), 4 (*Dichiarazione infedele*), 5 (*Omessa dichiarazione*), 8 (*Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), 9 (*Concorso di persone nei casi di emissione o utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti*), 10 (*Occultamento o distruzione di documenti contabili*), 10 bis (*Omesso versamento di ritenute certificate*), 10 ter (*Omesso versamento di IVA*), 10 quater (*Indebita compensazione*), 11 (*Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte*) del Decreto Legislativo 10 marzo 2000 n. 74, recante: "*Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999 n. 205*"; **secondo gruppo**
- 28) 2001_09_25_0350, delitto previsto dall'articolo 19, comma 2 bis (*False attestazioni nella dichiarazione finalizzata al rimpatrio del denaro delle attività detenute fuori dal territorio dello Stato*), del Decreto Legge 25 settembre 2001 n. 350, convertito, con modificazioni, nella Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante: "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro, in materia di tassazione dei redditi di natura finanziaria, di emersione di attività detenute all'estero, di cartolarizzazione e di altre operazioni finanziarie*"; **secondo gruppo**
- 29) 2005_09_07_0209, reati previsti dagli articoli 305 (*Attività abusivamente esercitata*) e 306 (*Impedimenti all'esercizio delle funzioni di vigilanza*) del Decreto Legislativo 07 settembre 2005 n. 209, recante: "*Codice delle assicurazioni private*"; **secondo gruppo**
- 30) 2005_12_005_0252, reati previsti dagli articoli 19-bis (*Abusiva attività di forma pensionistica*) e 19-ter (*False informazioni*) del Decreto Legislativo 05 dicembre 2005 n. 252, recante: "*Disciplina delle forme pensionistiche complementari*"; **secondo gruppo**
- 31) 2007_11_21_0231, reati previsti dall'articolo 55, primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo comma, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, recante: "*Attuazione della direttiva 2005/60/CE, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE, che ne reca misure di esecuzione*"; **secondo gruppo**
- 32) 2010_01_27_0039, violazioni agli articoli 27 (*Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale*), 28 (*Corruzione dei revisori*), 29 (*Impedito controllo*), 30 (*Compensi illegali*), 31 (*Illeciti rapporti patrimoniali con la società assoggettata a revisione*), 32 (*Disposizioni comuni*) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, recante: "*Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE*"; **secondo gruppo**
- 33) 2012_01_27_003, reati previsti dall'articolo 16 della Legge 27 gennaio 2012 n. 3, recante: "*Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovra indebitamento*"; **secondo gruppo**
- 34) 2019_01_12_014, reati previsti dagli articoli 322, 323, 324, 325, 326, 327, 238, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345 del Decreto Legislativo 12 gennaio 2019 n. 14, recante: "*Nuovo Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza*"; **secondo gruppo**
- 35) 2621 (01) cod. civ. (*False comunicazioni sociali*); **secondo gruppo**
- 36) 2621(02) bis cod. civ. (*Fatti di lieve entità*); **secondo gruppo**
- 37) 2622 cod. civ. (*False comunicazioni sociali delle società quotate*); **secondo gruppo**
- 38) 2625 cod. civ. (*Impedito controllo*); **secondo gruppo**
- 39) 2626 cod. civ. (*Indebita restituzione dei conferimenti*); **secondo gruppo**



- 40) 2627 cod. civ. (*Illegale ripartizione degli utili e delle riserve*); **secondo gruppo**
- 41) 2628 cod. civ. (*Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante*); **secondo gruppo**
- 42) 2629 (01) cod. civ. (*Operazioni in pregiudizio dei creditori*); **secondo gruppo**
- 43) 2629 (02) bis cod. civ. (*Omessa comunicazione del conflitto di interessi*); **secondo gruppo**
- 44) 2630 cod. civ. (*Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni e depositi*); **secondo gruppo**
- 45) 2632 cod. civ. (*Formazione fittizia del capitale*); **secondo gruppo**
- 46) 2633 cod. civ. (*Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori*); **secondo gruppo**
- 47) 2634 cod. civ. (*Infedeltà patrimoniale*); **secondo gruppo**
- 48) 2635 cod. civ. (*Corruzione tra privati*); **secondo gruppo**
- 49) 2636 cod. civ. (*Illecita influenza sull'assemblea*); **secondo gruppo**
- 50) 2637 cod. civ. (*Aggiotaggio*); **secondo gruppo**
- 51) 2638 cod. civ. (*Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza*); **secondo gruppo**

5.3.2. Il Gruppo di Lavoro specializzato n. 2) tratta, altresì:

- a) tutti i fascicoli iscritti a Mod. 45 sulla base delle sentenze dichiarative del fallimento o dello stato di insolvenza di attività di imprese e di società;
- b) gli affari civili concorsuali e la partecipazione alle udienze davanti al Tribunale Fallimentare.

5.3.3. Il Gruppo di Lavoro n. 2) è composto da tre Sostituti Procuratori ed è coordinato dal Procuratore della Repubblica.

5.3.3. Uno dei Sostituti Procuratori addetto all'Area n. 2) di specializzazione è delegato a trattare in esclusiva gli affari civili concorsuali e la partecipazione alle udienze davanti al Tribunale Fallimentare.

5.3.4. Il Gruppo di Lavoro specializzato n. 2) dà, inoltre, attuazione al protocollo stipulato con il Tribunale di Busto Arsizio in data 30.11.2018 n. 2818/2018 di prot., avente ad oggetto i "*profili organizzativi-funzionali delle attività del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi d'impresa*".

§5.4. Gruppo 3)- Reati contro la Pubblica Amministrazione e Tutela dell'Ambiente e del Consumatore.

5.4.1. Il Gruppo di Lavoro specializzato n. 3) tratta i procedimenti penali a carico di noti e di ignoti, che riguardano in particolare i delitti contro la Pubblica Amministrazione, i reati elettorali, la tutela dell'ambiente, edilizia ed urbanistica, i delitti di frode e truffa, tranne le truffe perpetrate mediante impiego di schermi societari, di competenza del Gruppo specializzato n. 2), e quelle commesse mediante piattaforma internet, di competenza dell'Ufficio DAS, ed i delitti di falsità in atti, avuto specifico riguardo ai seguenti titoli di reato:

- 1) 0314 cod. pen. (*Peculato*); **terzo gruppo**

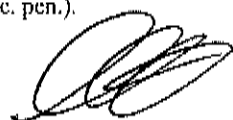


- 2) 0316 (01) cod. pen. (*Peculato mediante profitto dell'errore altrui*); **terzo gruppo**
- 3) 0316 (02) bis cod. pen. (*Malversazione a danno dello Stato*); **terzo gruppo**
- 4) 0316 (03) ter cod. pen. (*Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*); **terzo gruppo**
- 5) 0317 cod. pen. (*Concussione*); **terzo gruppo**
- 6) 0318 cod. pen. (*Corruzione per l'esercizio della funzione*); **terzo gruppo**
- 7) 0319 (01) cod. pen. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri di Ufficio*); **terzo gruppo**
- 8) 0319 (03) ter cod. pen. (*Corruzione in atti giudiziari*); **terzo gruppo**
- 9) 0319 (04) quater (*Induzione indebita a dare o promettere utilità*); **terzo gruppo**
- 10) 0320 cod. pen. (*Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*); **terzo gruppo**
- 11) 0321 cod. pen. (*Pene per il corruttore*); **terzo gruppo**
- 12) 0322 (01) cod. pen. (*Istigazione alla corruzione*); **terzo gruppo**
- 13) 0322 (02) bis cod. pen. (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*); **terzo gruppo**
- 14) 0323 cod. pen. (*Abuso di Ufficio*); **terzo gruppo**
- 15) 0325 cod. pen. (*Utilizzazione di invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di Ufficio*); **terzo gruppo**
- 16) 0326 cod. pen. (*Rivelazione ed utilizzazione di segreti di Ufficio*); **terzo gruppo**
- 17) 0328 cod. pen. (*Rifiuto di atti di Ufficio. Omissione*); **terzo gruppo**
- 18) 0329 cod. pen. (*Rifiuto o ritardo di obbedienza commesso da un militare o da un agente della forza pubblica*); **terzo gruppo**
- 19) 0331 cod. pen. (*Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*); **terzo gruppo**
- 20) 0334 cod. pen. (*Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*); **terzo gruppo**
- 21) 0335 cod. pen. (*Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa*); **terzo gruppo**
- 22) 0338 cod. pen. (*Violenza o minaccia ad un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*); **terzo gruppo**
- 23) 0340 cod. pen. (*Interruzione di un Ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*); **terzo gruppo**
- 24) 0342 cod. pen. (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*); **terzo gruppo**
- 25) 0343 (01) cod. pen. (*Oltraggio a un Magistrato in udienza*); **terzo gruppo**
- 26) 0343 (02) bis cod. pen. (*Corte penale internazionale*); **terzo gruppo**
- 27) 0346 (01) cod. pen. (*Millantato credito*); **terzo gruppo**
- 28) 0346 (02) bis cod. pen. (*Traffico di influenze illecite*); **terzo gruppo**
- 29) 0347 cod. pen. (*Usurpazione di funzioni pubbliche*); **terzo gruppo**
- 30) 0348 cod. pen. (*Abusivo esercizio di una professione*); **terzo gruppo**
- 31) 0349 cod. pen. (*Violazione di sigilli*); **terzo gruppo**
- 32) 0350 cod. pen. (*Agevolazione colposa*); **terzo gruppo**
- 33) 0351 cod. pen. (*Violazione della pubblica custodia di cose*); **terzo gruppo**



- 34) 0352 cod. pen. (*Vendita di stampati dei quali è stato ordinato il sequestro*); **terzo gruppo**
- 35) 0353 (01) cod. pen. (*Turbata libertà degli incanti*); **terzo gruppo**
- 36) 0353 (02) bis cod. pen. (*Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente*); **terzo gruppo**
- 37) 0354 cod. pen. (*Astensione dagli incanti*); **terzo gruppo**
- 38) 0355 cod. pen. (*Inadempimento di contratti di pubbliche forniture*); **terzo gruppo**
- 39) 0356 cod. pen. (*Frode nelle pubbliche forniture*); **terzo gruppo**
- 40) 0416 cod. pen. e 0452 (8) octies cod. pen. (*Associazione per delinquere diretta allo scopo di commettere delitti di inquinamento ambientale*); **terzo gruppo**
- 41) 0452 (02) bis cod. pen. (*Inquinamento ambientale*); **terzo gruppo**
- 42) 0452 (03) ter cod. pen. (*Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale*); **terzo gruppo**
- 43) 0452 (04) quater cod. pen. (*Disastro ambientale*); **terzo gruppo**
- 44) 0452 (05) quinquies cod. pen. (*Delitti colposi contro l'ambiente*); **terzo gruppo**
- 45) 0452 (06) sexies cod. pen. (*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*); **terzo gruppo**
- 46) 0452 (07) septies cod. pen. (*Impedimento del controllo*); **terzo gruppo**
- 47) 0452 (09) novies cod. pen. (*Aggravante ambientale*) - altri reati aggravati dalla circostanza aggravante ambientale prevista dall'art. 452- novies cod. pen.; **terzo gruppo**
- 48) 0452 (13) terdecies (*Omessa bonifica*)²⁸; **terzo gruppo**
- 49) 0514 cod. pen. (*Frodi contro le industrie nazionali*); **terzo gruppo**
- 50) 0515 cod. pen. (*Frode nell'esercizio del commercio*); **terzo gruppo**
- 51) 0516 cod. pen. (*Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine*); **terzo gruppo**
- 52) 0517 (01) cod. pen. (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*); **terzo gruppo**
- 53) 0517 (02) bis cod. pen. (*Circostanza aggravante*); **terzo gruppo**
- 54) 0517 (03) ter cod. pen. (*Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale*); **terzo gruppo**
- 55) 0517 (04) quater cod. pen. (*Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari*); **terzo gruppo**
- 56) 0517 (05) quinquies cod. pen. (*Circostanza aggravante*); **terzo gruppo**
- 57) 0640 (01) cod. pen. (*Truffa*), tranne le truffe perpetrate mediante impiego di schermi societari, di competenza del Gruppo 2), e quelle commesse mediante piattaforma internet, di competenza dell'Ufficio DAS; **terzo gruppo**
- 58) 0640 (02) bis cod. pen. (*Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*); **terzo gruppo**
- 59) 640 (03) ter cod. pen. (*Frode informatica*); **terzo gruppo**;

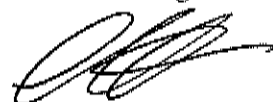
²⁸ Ovviamente non si riporta il delitto di cui all'articolo 452- quaterdecies (*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*) c.p., che è inserito tra i reati di competenza della Procura Distrettuale (cfr. art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.).



- 60) 640 (05) *quiquies* cod. pen. (*Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica*); **terzo gruppo**
- 61) 642 cod. pen (*Fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona*); **terzo gruppo**
- 62) 0733 (01) cod. pen. (*Danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale*); **terzo gruppo**
- 63) 0733 (02) *bis* cod. pen. (*Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto*); **terzo gruppo**
- 64) 0734 cod. pen. (*Distruzione o deturpamento di bellezze naturali*); **terzo gruppo**
- 65) 1957_03_30_0361, reati elettorali previsti dagli articoli 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 109, 109, 111, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, recante: "*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*"; **terzo gruppo**
- 66) 1960_05_16_0570, reati elettorali previsti dagli articoli 86, 87, 87 *bis*, 88, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97, 98, del D.P.R. 16 maggio 1960 n. 570, recante: "*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*"; **terzo gruppo**
- 67) 1962_12_31_1860, reati previsti dagli articoli 29, 30 e 31 della Legge 31 dicembre 1962, n. 1860, recante: "*Impiego pacifico dell'energia nucleare*"; **terzo gruppo**
- 68) 1967_03_020_0223, reati elettorali previsti dagli articoli 56, 57, 59 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, recante: "*Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*"; **terzo gruppo**
- 69) 1971_11_05_1086, reati previsti dagli articoli 13 (Lavori abusivi), 14 (Omessa denuncia di lavori), 15 (Responsabilità del direttore dei lavori), 16 (Responsabilità del collaudatore), 17 (Mancanza del certificato di collaudo) della Legge 05 novembre 1971 n. 1086, recante: "*Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica*"; **terzo gruppo**
- 70) 1974_05_02_0195, delitto previsto o punito dall'articolo 7 (Finanziamenti o contributi illeciti a partiti politici) della Legge 02 maggio 1974 n. 195, recante: "*Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici*"; **terzo gruppo**
- 71) 1979_01_24_0018, reati elettorali previsti dagli articoli 48 e 49 della Legge 24 gennaio 1979 n. 18, recante: "*Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia*"; **terzo gruppo**
- 72) 1981_11_24_0689, reato previsto dall'articolo 37 (*Omissione o falsità in registrazione o denuncia obbligatoria*) della legge 24 novembre 1981 n. 689, recante: "*Modifiche al sistema penale*"; **terzo gruppo**
- 73) 1982_03_10_0485, reati previsti dall'articolo 6 del D.P.R. 10 marzo 1982 n. 485, recante: "*Attuazione della direttiva CEE n. 78/611, relativa al contenuto di piombo nella benzina per i motori ad accensione comandata destinati alla propulsione degli autoveicoli*"; **terzo gruppo**
- 74) 1982_08_23_0691, reato previsto dagli articoli 2, terzo comma, e 10 del D.P.R. 23 agosto 1982 n. 691, recante: "*Attuazione della direttiva CEE n. 75/439, relativa alla eliminazione degli oli usati*"; **terzo gruppo**
- 75) 1983_04_26_0136, reato previsto dall'articolo 2 della Legge 26 aprile 1983 n. 136, recante: "*Biodegradabilità dei detergenti sintetici*"; **terzo gruppo**
- 76) 1983_05_04_0184, reato previsto dall'articolo 70 della Legge 04 maggio 1983, n. 184, recante: "*Diritto del minore ad una famiglia*"; **terzo gruppo**
- 77) 1991_12_06_0394, reati previsti dall'articolo 30 della Legge 06 dicembre 1991 n. 394, recante: "*Legge quadro sulle Aree protette*"; **terzo gruppo**



- 78) 1992_01_27_0097, reato previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 97, recante: *"Attuazione della direttiva 87/219/CEE, relativa al tenore di zolfo di taluni combustibili liquidi"*; **terzo gruppo**
- 79) 1992_01_27_0099, reato previsto dall'articolo 16 del Decreto Legislativo 27 gennaio 1992 n. 99, recante: *"Attuazione della direttiva 86/278/CEE, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura"*; **terzo gruppo**
- 80) 1992_12_14_0508, reati previsti dagli articoli 18 e 19 del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992 n. 508, recante: *"Attuazione della direttiva 90/667/CEE del Consiglio del 27 novembre 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato di rifiuti di origine animale, e la protezione dagli Agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce"*; **terzo gruppo**
- 81) 1993_03_25_0081, reato previsto dall'articolo 29 (*Propaganda elettorale*) della Legge 25 marzo 1993 n. 81, recante: *"Elezione diretta del Sindaco, del Presidente della Provincia, del Consiglio comunale e del Consiglio provinciale"*; **terzo gruppo**
- 82) 1993_12_28_0543, reato previsto dall'articolo 3, comma sesto, della Legge 28 dicembre 1993 n. 543, recante: *"Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente"*; **terzo gruppo**
- 83) 1994_01_25_0082, reati previsti dall'articolo 6 della Legge 25 gennaio 1994 n. 82, recante: *"Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione"*; **terzo gruppo**
- 84) 1995_03_17_0230, reati previsti dagli articoli 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142- bis del Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230, recante: *"Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom, in materia di radiazioni ionizzanti; 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare; e 2011/70/Euratom, in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili"*; **terzo gruppo**
- 85) 1998_12_15_0484, reato previsto dall'articolo 5- bis, secondo comma, della Legge 15 dicembre 1998 n. 484, recante: *"Ratifica ed esecuzione del trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo e annessi, adottato a New York dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996"*; **terzo gruppo**
- 86) 1999_05_22_0209, reato previsto dall'articolo 10, quarto e quinto comma, del Decreto Legislativo 22 maggio 1999 n. 209, recante: *"Attuazione della direttiva 96/59/CE, relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili"*; **terzo gruppo**
- 87) 2000_05_26_0187, reati previsti dall'articolo 14 del Decreto Legislativo 26 maggio 2000 n. 187, recante: *"Attuazione della direttiva 97/43/Euratom, in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche"*; **terzo gruppo**
- 88) 2001_06_06_0380, reati previsti dagli articoli 44 (Sanzioni penali), 71 (Lavori abusivi), 72 (Omessa denuncia dei lavori), 73 (Responsabilità del direttore dei lavori), 74 (Responsabilità del collaudatore), 75 (Mancanza del certificato di collaudo), 95 (Sanzioni penali), del D.P.R. 06 giugno 2001 n. 380, recante: *"Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia"*; **terzo gruppo**
- 89) 2001_12_27_0459, reato previsto dall'articolo 18, comma secondo, della Legge 27 dicembre 2001 n. 459, recante: *"Norme per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all'estero"*; **terzo gruppo**
- 90) 2003_06_24_0209, reato previsto dall'articolo 13, primo comma, del Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209, recante: *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE, relativa ai veicoli fuori uso"*; **terzo gruppo**
- 91) 2003_10_31_0232, reati previsti dall'articolo 4 della Legge 31 ottobre 2003 n. 332, recante: *"Ratifica ed esecuzione del Protocollo Aggiuntivo dell'Accordo tra la Repubblica di Austria, il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica di Finlandia, la Repubblica Federale di Germania, la Repubblica ellenica, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato del Lussemburgo, il Regno dei*



Paesi Bassi, la Repubblica portoghese, il Regno di Spagna, il Regno di Svezia, la Comunità Europea dell'energia atomica (EURATOM) e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), in esecuzione dell'articolo III, paragrafi 1 e 4, del Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, con allegati, fatto a Vienna il 22 settembre 1998"; **terzo gruppo**

- 92) 2004_01_22_0042, reati previsti dagli articoli 169 (Opere illecite), 170 (Uso illecito), 171 (Collocazione e rimozione illecita), 172 (Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta), 173 (Violazioni in materia di alienazione), 174 (Uscita o esportazione illecite), 175 (Violazioni in materia di ricerche archeologiche), 176 (Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato), 178 (Contraffazione di opere di arte), 181 (Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa), del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, recante: *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 06 luglio 2002 n. 137"*; **terzo gruppo**
- 93) 2005_05_11_0133, reati previsti dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 11 maggio 2005 n. 133, recante: *"Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"*; **terzo gruppo**
- 94) 2006_02_22_0129, reato previsto dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 22 febbraio 2006 n. 129, recante: *"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004 n. 239"*; **terzo gruppo**
- 95) 2006_03_27_0161, reato previsto dall'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 marzo 2006 n. 161, recante: *"Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria"*; **terzo gruppo**
- 96) 2006_04_03_0152, reati previsti dagli articoli 255 (Abbandono di rifiuti), 256 (Attività di gestione di rifiuti non autorizzata), 256-bis (Combustione illecita di rifiuti), 257 (Bonifica dei siti), 259 (Traffico illecito di rifiuti)²⁹, e le contravvenzioni previste dall'articolo 261 bis, del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, recante: *"Norme in materia ambientale"*; **terzo gruppo**
- 97) 2006_04_03_0152, reati previsti dagli articoli 29 quattordicesimi (Sanzioni), 137 (Sanzioni penali), 279 (Sanzioni), del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, recante: *"Norme in materia ambientale"*; **terzo gruppo**
- 98) 2007_02_06_0052, reati previsti dagli articoli 22 del Decreto Legislativo 06 febbraio 2007 n. 52, recante: *"Attuazione della direttiva 2003/122/CE EURATOM, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane"*; **terzo gruppo**
- 99) 2007_11_06_0202, reati previsti dagli articoli 8 (Inquinamento doloso) e 9 (Inquinamento colposo) del Decreto Legislativo 06 novembre 2007 n. 202, recante: *"Attuazione della direttiva 2005/35/CE, relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"*; **terzo gruppo**
- 100) 2008_04_01_0049, reato previsto dall'articolo 1 del Decreto Legge 01 aprile 2008 n. 49, recante: *"Misure urgenti volte ad assicurare la segretezza della espressione del voto nelle consultazioni elettorali e referendarie"*; **terzo gruppo**
- 101) 2008_05_30_0117, reato previsto dall'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 maggio 2008 n. 117, recante: *"Attuazione della direttiva 2006/21/CE, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive"*; **terzo gruppo**
- 102) 2009_04_16_0045, reati previsti dagli articoli 7 (Attacco e distruzione di beni culturali), 8 (Utilizzo illecito di un bene culturale protetto), 9 (Devastazione e saccheggio di beni culturali protetti), 10 (Impossessamento illecito e danneggiamento di un bene culturale protetto), 11 (Esportazione e trasferimento illecito di beni culturali protetti), 12 (Alterazione e modificazione d'uso di beni culturali protetti), della Legge 16 aprile 2009 n. 45, recante: *"Ratifica ed esecuzione del II Protocollo relativo alla Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato,*

²⁹ Ovviamente non si riporta il delitto di cui all'articolo 260 (Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) del Decreto Legislativo 03 aprile 2006 n. 152, che l'art. 11, comma primo, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 ha inserito tra i reati di competenza della Procura Distrettuale (cfr. art. 51, comma 3 bis, cod. proc. pen.).



fatto all'Aja il 26 marzo 1999, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; terzo gruppo

- 103) 2009_10_23_0157, reati previsti dall'articolo 10 della Legge 23 ottobre 2009 n. 157, recante: *"Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con Allegato, adottata a Parigi il 02 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"; terzo gruppo*
- 104) 2013_03_05_0025, reato previsto dall'articolo 3 del Decreto Legislativo 05 marzo 2013 n. 25, recante: *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008, relativo al divieto di esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio, e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico"; terzo gruppo*
- 105) 2013_09_13_0108, reati previsti dagli articoli 3, 4, 5, 10, 11, 12 e 15 del Decreto Legislativo 13 settembre 2013 n. 108, recante: *"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono"; terzo gruppo*

5.4.2. Il Gruppo di Lavoro n. 2) tratta altresì le misure di prevenzione personali e patrimoniali.

5.4.3. Il Gruppo di Lavoro n. 3) è composto da tre Sostituti Procuratori.

5.4.4. Il Gruppo di lavoro n. 3) è coordinato dal Procuratore Aggiunto.

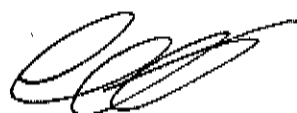
5.4.5. Uno dei Sostituti Procuratori assegnato al Gruppo di Lavoro n. 3) tratta le misure di prevenzione personali e patrimoniali e quelle relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti nei casi in cui non sussista alcun collegamento con procedimenti penali pendenti o già trattati, come meglio specificato nel successivo punto §8.2.2.

5.4.5. Per le deleghe delle indagini relative alla tutela dell'ambiente, edilizia ed urbanistica, i Sostituti addetti al Gruppo di lavoro specializzato n. 3) possono avvalersi dell'Aliquota di Polizia Giudiziaria "Reati contro l'Ambiente e la Salute" istituita presso questa Procura.

§5.5. Le regole per la composizione dei Gruppi di lavoro specializzati.

5.5.1. Le materie ed i reati di competenza dei tre Gruppi di lavoro specializzati, come evidenziato nei precedenti paragrafi, possono essere modificate se nella prassi applicativa del presente documento organizzativo emergerà un grave disequilibrio nei carichi di lavoro tra le Aree di specialità. Le modifiche saranno apportate dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento motivato a seguito di riunioni plenarie dell'Ufficio.

5.5.2. Nell'ipotesi che si verifichino vacanze nell'organico dei Magistrati o si constati un grave disequilibrio nel carico di lavoro dei vari Gruppi, anche i numeri dei Sostituti Procuratori assegnati ai tre Gruppi di lavoro specializzati indicati nei tre paragrafi che precedono possono essere modificati dal Procuratore della Repubblica, con provvedimento



motivato e dopo una riunione plenaria dei Magistrati dell'Ufficio, tenendo conto dei carichi di lavoro dei Sostituti Procuratori

5.5.3. L'assegnazione dei Sostituti Procuratori ai tre Gruppi di Lavoro specializzati avverrà sempre seguendo la procedura del concorso interno o interpello. Il posto vacante/i posti vacanti verrà/verranno comunicati, mediante mail, contenente l'invito ad esprimere il proprio interesse ad occupare il posto/i posti vacante/vacanti, a tutti i Sostituti Procuratori, anche a quelli trasferiti ma che non hanno ancora preso possesso presso questa Procura o a quelli già assegnati di prima nomina. Di regola, il Procuratore della Repubblica rispetterà l'indicazione proveniente dal Sostituto Procuratore richiedente.

5.5.4. Qualora dovesse risultare un numero di domande per uno stesso Gruppo di Lavoro specializzato eccedente rispetto al posto vacante o ai posti vacanti, il Procuratore della Repubblica, motivando la scelta compiuta, applicherà, nella valutazione comparativa delle domande, i seguenti criteri oggettivi predeterminati³⁰, cui corrispondono i relativi punteggi:

- a) il criterio dell'anzianità di ruolo, al quale viene attribuito 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di anzianità nel ruolo;
- b) il criterio dell'anzianità di servizio nell'Ufficio, al quale viene attribuito ½ punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi;
- i criteri indicati sub lettere a) e b), cumulati tra loro, non possono comunque superare il punteggio massimo di 10 anni;
- c) il criterio del merito (in relazione alla qualità e quantità del lavoro svolto, sia con riferimento a dati in assoluto che con riferimento a dati comparativi ed alla qualità dei procedimenti trattati, per numero di richieste accolte e/o tipologia di reato e/o complessità delle indagini), al quale è attribuito un punteggio non superiore a 5 punti;
- d) il criterio delle attitudini specifiche (in relazione alle materie di competenza del Gruppo di lavoro per il quale si concorre), desumibili dalla pregressa attività giudiziaria e da ogni altro elemento di valutazione (pubblicazioni, pregresse esperienze lavorative, corsi di aggiornamento, master, etc.), al quale è attribuito un punteggio non superiore a 5 punti;
- e) nel caso di provenienza da un Gruppo di lavoro specializzato a cui si sia stati assegnati di ufficio, si attribuisce 1 punto per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di permanenza in tale Gruppo di lavoro;
- f) a parità di punteggio complessivo, prevale l'ordine nel ruolo della Magistratura.

5.5.5. Al Sostituto Procuratore, che presenta domanda per l'assegnazione a più di un Gruppo di lavoro specializzato, viene attribuito un punteggio in relazione a ciascun Gruppo di lavoro per il quale concorre, potendo variare il punteggio spettante per le attitudini specifiche.

5.5.6. In assenza di domande, la copertura del posto viene assicurata mediante assegnazione di ufficio, disposta dal Procuratore della Repubblica, tenuto conto della minore anzia-

³⁰ I criteri sono stati individuati per valorizzare le specifiche attitudini dei Sostituti Procuratori, la loro completa formazione professionale e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio.



nità nel ruolo e, in caso di parità, della minore anzianità di servizio in Procura, avuto riguardo, altresì, comparativamente alla quantità e qualità dei carichi di lavoro complessivamente gravanti sul Gruppo di lavoro specializzato di provenienza del Magistrato destinatario del provvedimento di assegnazione di ufficio e sul Gruppo di lavoro di destinazione di questo ultimo.

5.5.7. Dopo la pubblicazione e l'entrata in vigore del presente documento organizzativo, la prima assegnazione dei Sostituti Procuratori alle tre Aree di specializzazione avverrà a seguito di interpello, di valutazione comparativa delle domande e di provvedimenti motivati scritti del Procuratore della Repubblica, che comunicherà le sue decisioni nel corso di una riunione plenaria dei Magistrati dell'Ufficio appositamente convocata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera f), della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura.

5.5.8. Per conciliare l'esigenza di crescita professionale del singolo Magistrato (che può essere attuata attraverso la mobilità interna, in modo da consentire a ciascuno di acquisire conoscenze ed esperienze in plurimi settori) e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio (che richiedono una certa stabilità nella trattazione di affari di competenza specialistica, si dispone che:

- a) il Sostituto Procuratore può accedere, a domanda, ad un Gruppo di lavoro specialistico diverso da quello di originaria assegnazione, se si verifica una vacanza in tale Gruppo;
- b) è fissato un periodo massimo di otto anni per la permanenza nell'Area specializzata;
- c) è possibile lo scambio consensuale di Gruppo tra Sostituti appartenenti a due Aree di specializzazione diverse, sempre che, sul punto, vi sia la non opposizione di altri, aspiranti potenziali ad uno dei posti in esame.

5.5.9. Il passaggio di un Sostituto Procuratore ad un Gruppo specialistico diverso, comporta il trascinarsi di tutti i fascicoli al medesimo assegnati (anche di quelli di competenza specialistica) nel nuovo Gruppo, sino ad esaurimento del ruolo, a meno che l'interessato non rappresenti esigenze particolari che inducano il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto, a riassegnare il fascicolo ad un Sostituto del Gruppo di specializzazione competente.

5.5.10. Come si è evidenziato in precedenza, il Gruppo di lavoro n. 1) è coordinato dal Procuratore Aggiunto; il Gruppo n. 2) dal Procuratore della Repubblica; il Gruppo n. 3) dal Procuratore Aggiunto.

5.5.11. I coordinatori dei Gruppi di lavoro specializzati, nelle proprie materie:

- a) curano l'acquisizione tempestiva delle novità normative e giurisprudenziali e le segnalano ai Sostituti appartenenti all'Area specializzata;
- b) contribuiscono alla elaborazione di protocolli investigativi interni al Gruppo;
- c) curano la diffusa e costante circolazione delle informazioni all'interno del Gruppo;
- d) promuovono lo svolgimento di riunioni periodiche del singolo Gruppo di lavoro, al fine di realizzare lo scambio di informazioni su fenomeni criminali, novità giurisprudenziali ed innovazioni legislative, e per verificare l'andamento del lavoro;



e) segnalano al Procuratore della Repubblica temi ed argomenti di interesse generale per la Procura da esaminare nelle riunioni plenarie dell'Ufficio.

CAPITOLO 6): GLI UFFICI DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI (D.A.S.) E GIUDICE DI PACE (GDP).

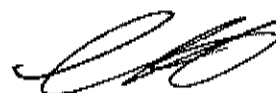
§6.1. L'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS).

6.1.1. L'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS) tratta, nella fase delle indagini preliminari, i procedimenti a carico di noti ed ignoti, fatta eccezione per i procedimenti a carico di ignoti trasmessi con elenchi mensili, relativi ai seguenti titoli di reato:

- 1) 0336 cod. pen. (*violenza a pubblico ufficiale*), anche accompagnata da lesioni personali strumentali; **D.A.S.**
- 2) 0337 cod. pen. (*resistenza a pubblico ufficiale*), anche accompagnata da lesioni strumentali; **D.A.S.**
- 3) 0341 (2) *bis* cod. pen. (*Oltraggio a pubblico ufficiale*); **D.A.S.**
- 4) 0385 cod. pen. (*Evasione*); **D.A.S.**
- 5) 0388 cod. pen. (*Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice*)- **D.A.S.**
- 6) 0457 cod. pen. (*Spendita di moneta falsa ricevuta in buona fede*); **D.A.S.**
- 7) 0474 cod. pen. (*Introduzione e commercio di prodotti con segni falsi*), dopo che il Sostituto di turno esterno ne ha convalidato il sequestro, anche nei casi in cui assieme al reato di cui all'articolo 474, cp è contestata la ricettazione ex articolo 648, cod. pen.; **D.A.S.**
- 8) 0477 - 0482, 0489, cod. pen., con riferimento a carte di identità non abilitate all'espatrio nonché a patenti di guida falsificate; **D.A.S.**
- 9) 0495 cod. pen. (*Falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri*); **D.A.S.**
- 10) 0496 cod. pen. (*False dichiarazioni sull'identità o su qualità personali proprie o di altri*); **D.A.S.**
- 11) 0570 (01) cod. pen. (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*)- **D.A.S.**
- 12) 0570 (02) *bis* cod. pen. (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio*)- **D.A.S.**
- 13) 0588, comma 1, cod. pen. (*Rissa*) in assenza di lesioni o morte; **D.A.S.**
- 14) 0614, commi 1, 2 e 3, cod. pen. (*Violazione di domicilio*), limitatamente ai casi a querela di parte (senza violenza e minaccia); **D.A.S.**
- 15) 0624 – 0625, n. 2 cod. pen. (*Furto al supermercato o a grandi magazzini anche se con violenza sulla placca antitaccheggio, anche tentato*); **D.A.S.**
- 16) 0624 cod. pen. (*Furto al supermercato o negozio, anche tentato*), a querela di parte; **D.A.S.**
- 17) 0633, comma primo, 0639 *bis* cod. pen. (*Invasione di suolo, acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico*); **D.A.S.**
- 18) 0635 cod. pen. (*Danneggiamento*), così come modificato dall'art. 2 del Decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 7; **D.A.S.**
- 19) 0639, comma 2, cod. pen. (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*), salvi i casi in cui il deturpamento e imbrattamento concerna cose di interesse storico ed artistico, attribuiti alla competenza del Gruppo di Lavoro specializzato n. 2); **D.A.S.**
- 20) 0640, comma 1, cod. pen. (*Truffa*), limitatamente alle truffe commerciali perpetrate mediante ricorso alla piattaforma internet; **D.A.S.**



- 21) 0641 cod. pen. (*Insolvenza fraudolenta*); **D.A.S.**
- 22) 0646 cod. pen., (*Appropriazione indebita*) solo di beni oggetto di leasing e noleggio; **D.A.S.**
- 23) 0650 cod. pen. (*Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità*); **D.A.S.**
- 24) 0651 cod. pen. (*Rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale*); **D.A.S.**
- 25) 0658 cod. pen. (*Procurato allarme presso l'Autorità*); **D.A.S.**
- 26) 0659 cod. pen. (*Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone*); **D.A.S.**
- 27) 0660 cod. pen. (*Molestia e disturbo alle persone*); **D.A.S.**
- 28) 0674 cod. pen. (*Getto pericoloso di cose*); **D.A.S.**
- 29) 0703 cod. pen. (*Accensioni ed esplosioni pericolose*); **D.A.S.**
- 30) 0707 cod. pen. (*Possesso di chiavi alterate o di grimaldelli*); **D.A.S.**
- 31) 0712 cod. pen. (*Incauto acquisto*); **D.A.S.**
- 32) 0718 cod. pen. (*Esercizio di giuochi d'azzardo*); **D.A.S.**
- 33) 0720 cod. pen. (*Partecipazione a giuochi d'azzardo*); **D.A.S.**
- 34) 1931_06_18_0773, art. 163 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 - T.U.L.P.S. (contravvenzione al foglio di via); **D.A.S.**
- 35) 1941_04_22_0633, reato previsto dall'art.171 *ter* L. 22 aprile 1941 n. 633 (*Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio*), riproduzione e duplicazione d'opere destinate alla televisione, al cinema, dischi e nastri, limitatamente alla vendita al dettaglio in luoghi pubblici, come strade, mercati rionali, stazioni metropolitane e ferroviarie; **D.A.S.**
- 36) 1975_04_18_0110, reato previsto dall'art. 4 (*porto di armi o oggetti atti ad offendere*) della Legge 18 aprile 1975 n. 110, recante: "*Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi*"; **D.A.S.**
- 37) 1990_10_09_0309, reato previsto dall'art. 68 (*Registri di entrata e uscita, di lavorazione, di carico e scarico. Trasmissione di dati*) del D.P.R. 09 ottobre 1990 n. 309, recante: "*Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza*"; **D.A.S.**
- 38) 1992_04_0030_0285, reato previsto dall'art. 100, quattordicesimo comma, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 – *Nuovo codice della Strada* (C.d.S) (*targhe false o alterate*); **D.A.S.**
- 39) 1992_04_0030_0285, reato previsto dall'art. 116, comma 15, D.L.vo 30 aprile 1992 n. 285 – *Nuovo codice della Strada* (C.d.S) (*guida in stato di ebbrezza in caso di recidiva*); **D.A.S.**
- 40) 1992_04_0030_0285, reato previsto dall'art. 186, commi secondo e settimo, C.d.S. (*guida in stato di ebbrezza da sostanze alcoliche semplice e con rifiuto del test*); **D.A.S.**
- 41) 1992_04_0030_0285, reato previsto dall'art. 187, commi 7 e 8 C.d.S. (*guida in stato d'ebbrezza da sostanze psicotrope semplice e con rifiuto del test*); **D.A.S.**
- 42) 1992_04_0030_0285, reato previsto dall'art. 189 C.d.S. (*violazione dell'obbligo di fermarsi ed omissione di soccorso*); **D.A.S.**
- 43) 1998_07_25_0286, reato previsto dall'art. 6, comma 3 (*Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno -- stranieri senza documenti/permessi di soggiorno*), del Decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, recante: "*Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero*"; **D.A.S.**
- 44) 2007_02_06_0030, reato previsto dall'art. 20, comma quattordicesimo (*Limitazione al diritto di ingresso e di soggiorno -- inosservanza di ordine di allontanamento del cittadino dell'unione*), del Decreto legislativo 06 febbraio 2007 n. 30, recante: "*Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri*"; **D.A.S.**



- 45) 2011_09_06_0159, reati previsti dall' art. 76 (*Altre sanzioni penali*), del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*"; **D.A.S.**
- 46) 2011_09_06_0159, reato previsto dall'articolo 75, commi 1 e 2, (*Violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale*) del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante: "*Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136*"; **D.A.S.**

6.1.2. Il sopra riportato elenco dei reati attribuiti alla competenza dell'Ufficio DAS è stato predisposto tenendo conto del combinato disposto dei seguenti parametri e criteri:

- a) reati di non particolare gravità (in base alla pena edittale); nessun reato di competenza del Tribunale Collegiale, e, comunque, tutti, a citazione diretta;
- b) reati che si prestino (tendenzialmente) alla standardizzazione, sia quanto al capo di imputazione, sia quanto ai motivi per la richiesta di archiviazione;
- c) reati che non richiedano (di regola) particolari indagini e che si prestino ad una decisione (per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione) allo stato degli atti; cioè, sulla base della sola notizia di reato (comunicazione di notizia di reato della PG o denuncia/querela);
- d) reati non connessi ad altre fattispecie criminose, nel qual caso, il procedimento verrà attratto dai criteri di assegnazione dell'Area Comune e da quelli previsti per le due Aree Specializzate.

6.1.3. L'Ufficio DAS tratta i procedimenti relativi ai reati indicati nel precedente punto §6.3.1 nella sola fase delle indagini preliminari, mentre, è opportuno specificare, non rientra nei suoi compiti:

- a) l'organizzazione della presenza del PM in udienza;
- b) la citazione dei testi (che spetta all'Ufficio Sezione Giudizio);
- c) la predisposizione delle impugnazioni;
- d) l'esecuzione delle sentenze;
- e) le attività espressamente delegate ad altre articolazioni organizzative della Procura della Repubblica.

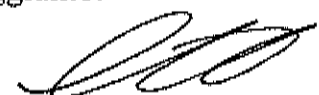
6.1.4. L'Ufficio DAS è composto dagli operatori amministrativi e della Sezione di Polizia Giudiziaria indicati nelle tabelle allegate al presente documento organizzativo, ed è coordinato dal Procuratore Aggiunto.

6.1.5. All'Ufficio DAS sono anche addetti i Vice Procuratori Onorari, che ne facciano domanda.

6.1.6. I Vice Procuratori Onorari addetti all'Ufficio DAS eleggono al loro interno un loro rappresentante, che possa interfacciarsi con il Procuratore Aggiunto, per segnalare eventuali problematiche organizzative.

6.1.7. I fascicoli rientranti nella competenza dell'Ufficio DAS sono assegnati al Procuratore Aggiunto. .

6.1.7. In veste di coordinatore dell'Ufficio DAS, il Procuratore Aggiunto:



- a) impartisce le opportune direttive al personale amministrativo e/o di Polizia Giudiziaria addetto al DAS;
- b) interloquisce con il funzionario amministrativo preposto all'Ufficio DAS, con i Dirigenti delle varie Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, e con il rappresentante dei Vice Procuratori Onorari, per risolvere tutte le tematiche organizzative, e ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

6.1.8. Il più alto in grado fra gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria addetti al DAS risponde direttamente al Procuratore Aggiunto.

6.1.9. Il Procuratore Aggiunto:

- a) esamina i procedimenti;
- b) subdelega ai Vice Procuratori Onorari addetti all'Ufficio DAS la trattazione di procedimenti che è possibile delegare a costoro, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 118 (*"Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016 n. 57"*), e comunque dispongono la consegna ai Vice Procuratori Onorari di altri fascicoli per lo studio e la predisposizione delle minute, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 118/2017³¹;
- b) controlla e firma gli atti predisposti in minuta dal personale della Polizia Giudiziaria, in base a preventive direttive e linee-guida concordate con il Procuratore della Repubblica;
- c) controlla e, se del caso, controfirma gli atti redatti dai Vice Procuratori Onorari subdelegati, in base a preventive direttive e linee-guida concordate con il Procuratore della Repubblica, e scambia con i VPO valutazioni sui singoli procedimenti penali;
- d) riceve i difensori, che lo abbiano espressamente richiesto per iscritto, esplicitandone le ragioni: a tale scopo, i giorni di ricevimento per i procedimenti DAS sono ufficialmente inseriti nel sito della Procura.

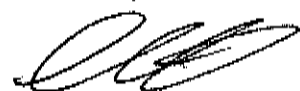
6.1.10. Le unità di personale di Polizia Giudiziaria ed i Vice Procuratori Onorari, addetti all'Ufficio DAS:

- a) assicurano l'effettuazione di un turno giornaliero, nei giorni feriali di ogni settimana, per l'esame dei fascicoli di competenza del D.A.S.;
- b) durante tale turno, vagliano preliminarmente se il procedimento penale rientri effettivamente nella competenza del D.A.S.;
- c) sempre durante tale turno distinguono, in apposite pile separate, i procedimenti: 1) che contengono sequestri, dopo l'avvenuta convalida; 2) che necessitano un minimo di accertamento; 3) ovvero che concernano i reati di cui agli artt. 186, commi 2 e 7, e 187, commi settimo e ottavo, Codice della Strada, definibili con decreto penale di condanna.

³¹ Una più precisa regolamentazione delle subdeleghe ai Vice Procuratori Onorari è adottata con separata direttiva del Procuratore della Repubblica.



- 6.1.11. Gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria addetti al DAS hanno il compito di redigere materialmente gli atti di rinvio a giudizio (avviso 415- bis e decreto di citazione diretta), ivi compresi i capi di imputazione, per cui vengono utilizzati i moduli standard, definiti dal Magistrato coordinatore. A costoro, inoltre, vengono delegati particolari atti di indagine, ove necessari/obbligatori (esemplificando: gli esami testi disposti dal G.I.P. o dal G.d.P. in sede di opposizione all'archiviazione; gli interrogatori di garanzia richiesti dall'indagato ex art. 415- bis c.p.p.; il conferimento di incarichi a consulenti e interpreti; la convocazione delle parti per i tentativi di conciliazione).
- 6.1.12. Ogni fascicolo dei procedimenti di competenza dell'Ufficio DAS viene contrassegnato, in copertina, da una sigla a matita, corrispondente al nominativo del Vice Procuratore Onorario e/o dell'operatore di Polizia Giudiziaria, che ce l'ha in carico e che lo ha esaminato, onde consentire, ove necessario, il contatto diretto tra il PM ed il Magistrato onorario o l'Ufficiale di PG. Esso viene dotato, altresì, di una scheda predeterminata, contenente sia la subdelega al Vice Procuratore Onorario sia tutte le possibili istruzioni per l'ulteriore trattazione.
- 6.1.13. Il Procuratore Aggiunto può assegnare, giornalmente, ai Vice Procuratori Onorari di turno DAS pacchi di non più di 10 fascicoli per volta.
- 6.1.14. Per lo studio e per la predisposizione dei provvedimenti o delle minute degli stessi, il Vice Procuratore Onorario di turno DAS può portare i fascicoli presso il proprio domicilio ma, compiuti i predetti incombeni, deve restituire gli stessi fascicoli al più presto, di norma entro la data del successivo turno giornaliero svolto dal medesimo VPO, all'Ufficio DAS, che li sottoporrà al controllo ed al visto del Procuratore Aggiunto.
- 6.1.15. Dopo il preliminare esame operato dai Vice Procuratori Onorari e dagli operatori della Polizia Giudiziaria, la Segreteria dell'Ufficio DAS sottopone, periodicamente, i procedimenti DAS, al vaglio del Procuratore Aggiunto, il quale:
- a) controlla che nella predisposizione dell'atto o della sua minuta siano stati rispettati i protocolli e gli standard preventivamente stabiliti;
 - b) contrassegna la scheda del fascicolo debitamente compilata e la subdelega ai Vice Procuratori Onorari;
 - c) firma o, se del caso, controfirma i provvedimenti predisposti (deleghe alla PG esterna e solleciti, archiviazione, decreti penali di condanna, avvisi di conclusione delle indagini preliminari, citazione diretta a giudizio), ovviamente se li condivide;
 - d) se non condivide i provvedimenti predisposti, provvede personalmente.
- 6.1.16. La Segreteria dell'Ufficio DAS provvede a tutti gli incombeni amministrativi ad essa relativi, e specificamente:
- a) all'inoltro delle deleghe e dei solleciti ai Reparti esterni di Polizia Giudiziaria;
 - b) alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415- bis, cpp, e degli avvisi alla persona offesa ex articolo 408, cpp;
 - c) alla trasmissione delle richieste di archiviazione, previa notifica, nei casi previsti, dell'avviso ex articolo 408, cpp, e delle richieste di emissione di decreto penale di condanna, all'Ufficio GIP;
 - d) alla trasmissione dei decreti di citazione diretta a giudizio al Tribunale;



e) alla tenuta ordinata dei fascicoli, che, se corposi, devono essere inseriti in appositi faldoni, in attesa di eventuali seguiti (sommario informazioni delegate, stime tecniche, verbali di identificazione, etc.);

f) alla sottoposizione all'esame del PM nei casi di deposito di memoria difensiva ex articolo 415- bis, comma 3, cp, di espletamento dell'interrogatorio di garanzia, di istanza di patteggiamento, di richiesta di ammissione alla messa alla prova (MAP), etc..

6.1.17. Nella trattazione dei procedimenti penali D.A.S., deve essere data priorità alla esistenza di beni in sequestro, specie se produttivi di spese giudiziarie ed ai fatti che appaiono di insolita gravità.

6.1.18. In prospettiva futura, ed ove se ne verificasse la necessità, l'Ufficio DAS potrà essere rafforzato ed utilizzato anche come Ufficio Stralcio per l'attuazione di piani specifici di eliminazione dell'arretrato.

6.1.19. Per quanto riguarda le funzioni dei PM nelle udienze davanti al giudice monocratico, dei fascicoli di competenza DAS, di regola delegate ai Vice Procuratori Onorari, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo 11), dedicato alla fase del giudizio.

§6.2. L'Ufficio Giudice di Pace (GdP).

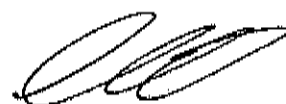
6.2.1. L'Ufficio Giudice di Pace tratta i procedimenti noti ed ignoti indicati come di competenza del Giudice di Pace dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 28 agosto 2000 n. 274, come modificato dalla Legge 23 marzo 2016 n. 41, recante: "*Disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999 n. 468*", ovvero quelli relativi ai seguenti titoli di reato³²:

- 1) 0581 cod. pen. (*Percosse*); **G.d.P.**
- 2) 0582 cod. pen. (*Lesioni personali*) limitatamente alle fattispecie di cui al secondo comma perseguibili a querela di parte, ad esclusione dei fatti commessi contro uno dei soggetti elencati dall'articolo 577, secondo comma, ovvero contro il convivente; **G.d.P.**
- 3) 0590 cod. pen. (*Lesioni personali colpose*), limitatamente alle fattispecie perseguibili a querela di parte e ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni; **D.A.S. – G.d.P.**
- 4) 0594 cod. pen. (*Ingiuria*) [abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7];– **G.d.P.**
- 5) 0595, primo e secondo comma, cod. pen. (*Diffamazione*); **G.d.P.**
- 6) 0612, primo comma, cod. pen. (*Minaccia non aggravata*); **G.d.P.**
- 7) 0626 cod. pen. (*Furti punibili a querela dell'offeso*); **G.d.P.**
- 8) 0627 cod. pen. (Sottrazione di cose comuni) [abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7]; **G.d.P.**
- 9) 0631 cod. pen. (*Usurpazione*) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis; **G.d.P.**

³² Vengono riportati anche i reati abrogati.

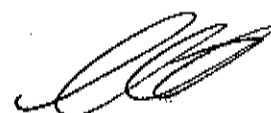


- 10) 0632 cod. pen. (*Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi*) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639-bis; **G.d.P.**
- 11) 0633, primo comma, cod. pen. (*Invasione di terreni o edifici*) salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis; **G.d.P.**
- 12) 0635, primo comma, cod. pen. (Danneggiamento semplice) [abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7]; **G.d.P.**
- 13) 0636 cod. pen. (*Introduzione o abbandono di animali nel fondo altrui e pascolo abusivo*), salvo che ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 639 bis; **G.d.P.**
- 14) 0637 cod. pen. (*Ingresso abusivo nel fondo altrui*); **G.d.P.**
- 15) 0638, primo comma, cod. pen. (*Uccisione o danneggiamento di animali altrui*); **G.d.P.**
- 16) 0639, primo comma, cod. pen. (*Deturpamento e imbrattamento di cose altrui*); **G.d.P.**
- 17) 0647 cod. pen. (Appropriazione di cose smarrite, del tesoro o di cose avute per errore o caso fortuito) [abrogato dal Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n. 7]; **G.d.P.**
- 18) 0689 cod. pen. (*Somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente*); **G.d.P.**
- 19) 0690 cod. pen. (*Determinazione in altri dello stato di ubriachezza*); **G.d.P.**
- 20) 0691 cod. pen. (*Somministrazione di bevande alcoliche a persona in stato di manifesta ubriachezza*); **G.d.P.**
- 21) 0731 cod. pen. (*Inosservanza dell'obbligo dell'istruzione elementare dei minori*); **G.d.P.**
- 22) 1931_06_18_0773_a), reati previsti dagli articoli 25 (*Omesso avviso di funzioni religiose nelle pubbliche vie*) e 62, terzo comma, (*Iscrizione al registro dei portieri*), del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, recante: "Testo unico in materia di sicurezza"; **G.d.P.**
- 23) 1942_03_30_0327_b), reati previsti dagli articoli 1095 (*Inosservanza di ordine da parte di passeggero*), 1096 (*Inosservanza di ordine di arresto*) e 1119 (*Componente di equipaggio che si addormenta*) del Regio Decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante: "Approvazione del testo definitivo del codice della navigazione"; **G.d.P.**
- 24) 1957_03_30_0361_d), reati previsti dagli articoli 102 (*Disordine durante le operazioni elettorali*) e 106 (*Sottoscrizione di più di una candidatura*) del Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, recante: "Testo unico delle leggi per l'elezione della Camera dei deputati"; **G.d.P.**
- 25) 1957_08_04_0918_c), reato previsto dall'articolo 3 del Decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1957, n. 918, recante: "Approvazione del testo organico delle norme sulla disciplina dei rifugi alpini" [abrogato dall'art. 3, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 23 maggio 2011, n. 79]; **G.d.P.**
- 26) 1960_05_16_0570_e), reato previsto dall'articolo 92 (*Disordine durante le operazioni elettorali*) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, recante: "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali"; **G.d.P.**
- 27) 1965_11_28_0015_f), articolo 15, secondo comma, della legge 28 novembre 1965, n. 1329, recante: "Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili" [depenalizzato dall'art. 3, comma 4, Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8]; **G.d.P.**
- 28) 1970_05_25_0352_h), reato previsto dall'articolo 51 (*Richiamo alle sanzioni penali delle leggi per le elezioni della Camera dei Deputati*) della Legge 25 maggio 1970, n. 352, recante: "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo"; **G.d.P.**
- 29) 1980_07_11_0753_i), reati previsti dagli articoli 3, terzo e quarto comma (*Opere senza autorizzazione*), 46, quarto comma (*Inosservanza dei divieti allo sradicamento ed al taglio dei boschi lungo le linee*) e 65, terzo comma, (*Manovre abusive sulle barriere*) del Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, recante: "Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"; **G.d.P.**



- 30) 1982_08_02_0528_l), articoli 18 e 20 della legge 02 agosto 1982, n. 528, recante: "*Ordinamento del gioco del lotto e misure per il personale del lotto*" [depenalizzato dall'art. 1, comma 1, del Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8]; **G.d.P.**
- 31) 1990_05_04_0107_m), reato previsto dall'articolo 17, comma 3, della Legge 4 maggio 1990, n. 107, recante: "*Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati*" [norma abrogata dalla Legge 21 ottobre 2005, n. 219]; **G.d.P.**
- 32) 1991_09_27_0311_n), art. 15, terzo comma, del decreto legislativo 27 settembre 1991 n. 311, recante: "*Attuazione delle direttive n. 87/404/CEE e n. 90/488/CEE, in materia di recipienti semplici a pressione, a norma dell'articolo 56 della legge 29 dicembre 1999 n. 428*" [depenalizzato dall'art. 1, comma 1, Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n. 8]; **G.d.P.**
- 33) 1991_09_27_0313_o), reato previsto dall'articolo 11, comma 1, del Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n. 313, recante: "*Attuazione della direttiva n. 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'articolo 54 della legge 29 dicembre 1990, n. 428*" [Norma abrogata dall'art. 33 del Decreto Legislativo 11 aprile 2011, n. 54]; **G.d.P.**
- 34) 1991_11_08_0362_g), reato previsto dall'articolo 3 (*Sanzioni per l'apertura di una farmacia senza autorizzazione*) della Legge 8 novembre 1991, n. 362, recante: "*Norme di riordino del settore farmaceutico*"; **G.d.P.**
- 35) 1992_01_25_0074_p), reato previsto dall'articolo 7, comma 9, del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, recante: "*Attuazione della direttiva n. 84/450/CEE in materia di pubblicità ingannevole*" [norma abrogata dall'art. 146 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206]; **G.d.P.**
- 36) 1992_04_30_0285_q), reati previsti dagli articoli 186, commi 2 e 6, 187, commi 4 e 5 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante: "*Nuovo codice della strada*" [ai sensi dell'art. 186, comma 2 ter, inserito dall'art. 5, comma 1, lett. a), Decreto Legge 3 agosto 2007, n. 117, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 ottobre 2007, n. 160, competente a giudicare i reati previsti dall'articolo 186 è il Tribunale in composizione monocratica; ai sensi dell'art. 187, comma 1 ter, inserito dall'art. 5, comma 2, lett. a) dello stesso Decreto Legge, competente a giudicare i reati previsti dall'art. 187 è il Tribunale in composizione monocratica]; **G.d.P.**
- 37) 1992_12_14_0507_r), reato previsto dall'articolo 10, comma 1, del Decreto Legislativo 14 dicembre 1992, n. 507 (*Violazione delle prescrizioni dell'articolo 11*), recante: "*Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi*"; **G.d.P.**
- 38) 1997_02_24_0046_s), reato previsto dall'articolo 23, comma 2, (*Violazione delle disposizioni del Ministero della Salute*) del Decreto Legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante: "*Attuazione della direttiva n. 90/385/CEE concernente i dispositivi medici*"; **G.d.P.**
- 39) 1998_07_25_0286_s_bis), reato previsto dall'articolo 10 bis (*Ingresso o trattenimento nel territorio dello Stato, in violazione delle disposizioni del T.U.*) del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286; **G.d.P.**
- 40) 1998_07_25_0286_s_ter), reato previsto dall'articolo 13, comma 5.2 (*Violazione delle misure imposte dal Questore in caso di concessione di un termine per la partenza volontaria*), e reato previsto dall'articolo 14, commi 1-bis, 5-ter e 5-quater (*Violazione in materia di esecuzione dell'espulsione*), del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; **G.d.P.**

6.2.2. Tutti i procedimenti indicati nel precedente punto §6.2.1 devono essere iscritti nel Modello 21- bis, fatta salva l'ipotesi in cui i reati sopra elencati siano di competenza del Tribunale, e quindi da iscriversi a Modello 21, perché ricorrono una o più delle circostanze aggravati previste:



- a) dall'articolo 1 del Decreto- Legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 febbraio 1980, n. 15, ora articolo 270- *bis*. 1, cp (reati commessi per finalità di terrorismo o di eversione);
- b) dall'articolo 7 del Decreto- Legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, ora articolo 69- *bis*, cp (delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis del codice penale);
- c) dall'articolo 3 del decreto- legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ora articolo 604-*ter*, cp (reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità).

6.2.3. Resta ferma la competenza della Procura Distrettuale per i reati aggravati dalle circostanze indicate nelle lettere a) e b) del precedente punto §6.2.2.

6.2.4. Se uno dei reati indicati nel precedente punto §6.2.1, è aggravato ai sensi dell'articolo 3 del decreto- legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, ora articolo 604-*ter*, cp (reati commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità), il relativo procedimento non rientra nella competenza interna dell'Ufficio GdP, e viene assegnato secondo le regole automatiche del turno posta ordinaria.

6.2.5. L'Ufficio GdP tratta i procedimenti di sua competenza nella sola fase delle indagini preliminari, mentre, è opportuno specificare, non rientra nei suoi compiti:

- a) l'organizzazione della presenza del PM in udienza;
- c) la predisposizione delle impugnazioni;
- d) l'esecuzione delle sentenze;
- e) le attività espressamente delegate ad altre articolazioni organizzative della Procura della Repubblica.

6.2.6. L'Ufficio GdP è composto dagli operatori della Sezione di Polizia Giudiziaria indicati nelle tabelle allegate al presente documento organizzativo, è coordinato dal Procuratore Aggiunto, e si avvale, per l'espletamento dei compiti amministrativi, della Segreteria dell'Ufficio DAS.

6.2.7. I fascicoli rientranti nella competenza dell'Ufficio GdP sono assegnati al Procuratore Aggiunto.

6.2.8. In veste di coordinatore dell'Ufficio GdP, il Procuratore Aggiunto:

- a) impartisce le opportune direttive al personale di Polizia Giudiziaria addetto al medesimo Ufficio;
- b) interloquisce con il funzionario amministrativo preposto all'Ufficio DAS, con i Dirigenti delle varie Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, per risolvere tutte le tematiche organizzative, e ne riferisce al Procuratore della Repubblica.

6.2.9. Nel trattare i procedimenti di competenza dell'Ufficio GdP, il Procuratore Aggiunto:



- a) controlla e firma, ovviamente se ne condivide il contenuto, gli atti predisposti in minuta dal personale della Polizia Giudiziaria, in base a preventive direttive e linee-guida concordate con il Procuratore della Repubblica;
- d) riceve i difensori, che lo abbiano espressamente richiesto per iscritto, esplicitandole le ragioni: a tale scopo, i giorni di ricevimento per i procedimenti GdP sono ufficialmente inseriti nel sito della Procura.

6.2.10. Le unità di personale di Polizia Giudiziaria addette all'Ufficio GdP:

- a) assicurano l'effettuazione di un turno giornaliero, nei giorni feriali di ogni settimana, per l'esame dei fascicoli di competenza del GdP;
- b) durante tale turno, vagliano preliminarmente se il procedimento penale rientri effettivamente nella competenza del GdP;
- c) predispongono le minute dei provvedimenti, da sottoporre al vaglio del Procuratore Aggiunto;
- d) provvedono inoltre: alla notifica degli avvisi di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415- bis, cpp, e degli avvisi alla persona offesa ex articolo 408, cpp; alla trasmissione delle richieste di archiviazione, previa notifica, nei casi previsti, dell'avviso ex articolo 408, cpp, e delle richieste di emissione di decreto penale di condanna, all'Ufficio GdP; alla trasmissione delle citazioni dirette al GdP; alla tenuta ordinata dei fascicoli, che, se corposi, devono essere inseriti in appositi faldoni, in attesa di eventuali seguiti (sommarie informazioni delegate, stime tecniche, verbali di identificazione, etc.); alla sottoposizione all'esame del PM nei casi di deposito di memoria difensiva ex articolo 415- bis, comma 3, cp, di espletamento dell'interrogatorio di garanzia, di istanza di patteggiamento, di richiesta di ammissione alla messa alla prova (MAP), etc; alla citazione dei testimoni.

6.1.11. Nella trattazione dei procedimenti penali GdP, deve essere data priorità alla esistenza di beni in sequestro, specie se produttivi di spese giudiziarie ed ai fatti che appaiono di insolita gravità.

6.1.17. Per quanto riguarda le funzioni dei PM nelle udienze davanti al giudice monocratico, dei fascicoli di competenza GdP, di regola delegate ai Vice Procuratori Onorari, si rinvia a quanto disposto nel Capitolo 11), dedicato alla fase del giudizio.

§6.3. Disposizioni comuni per gli Uffici DAS e GdP.

6.3.1. Ciascuno dei due Uffici- Definizione degli Affari Semplici e Giudice di Pace- è dislocato in stanze diverse e mantiene la sua autonomia funzionale.

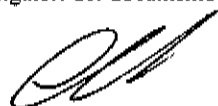
6.3.2. Il collegamento tra i due Uffici è rappresentato dal fatto che, per lo svolgimento delle rispettive incombenze amministrative, sia l'Ufficio DAS sia l'Ufficio Giudice di Pace, si avvalgono delle medesime unità di personale amministrativo.



CAPITOLO 7): REGOLE SPECIFICHE DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER PREVENIRE I CONTRASTI TRA I GRUPPI SPECIALIZZATI, GLI UFFICI DAS E GdP E L'AREA COMUNE³³.

- 7.1.1. Il Magistrato dell'Area specializzata tratta anche i reati connessi di Area comune. Qualora, nella Comunicazione di notizia di reato, sia prospettato, oltre al reato di competenza dell'Area di specializzazione, anche un reato di Area comune o rientrante nella competenza degli Uffici DAS e GdP, connesso *ex* articolo 12, cp, o collegato *ex* articolo 371, comma 2, lettera b), cpp, competente alla trattazione del relativo procedimento penale è il Magistrato dell'Area specializzata, indipendentemente dalla gravità del reato.
- 7.1.2. Reati connessi appartenenti a diverse Aree di specializzazione. Se si tratta, invece, di reati connessi *ex* articolo 12, cpp, o collegati *ex* articolo 371, comma 2, lettera b), cpp, appartenenti a diverse Aree di specializzazione, opera la *vis attractiva* del reato più grave. In caso di pari gravità, prevale il reato-fine. Nel caso in cui già *ab initio* sia ravvisabile il reato associativo di cui all'articolo 416, cp, ai fini della individuazione della competenza interna, si guarda ai reati-fine dell'associazione per delinquere. In tali casi, il Magistrato assegnatario può chiedere al Procuratore Aggiunto la coassegnazione con altro Sostituto della diversa Area di specializzazione.
- 7.1.3. Reati connessi che emergono nel medesimo procedimento. Se, nel corso o all'esito delle indagini disposte per un reato di Area comune o di Area specializzata, emerge un reato connesso *ex* articolo 12, cp, o collegato *ex* articolo 371, comma 2, lettera b), cpp, appartenente ad altra Area specializzata o all'Area comune, il procedimento penale resta assegnato al primo titolare del procedimento.
- 7.1.4. Separazione di reati connessi trattati nel medesimo procedimento. Se il procedimento è stato inizialmente iscritto unitariamente per reati connessi *ex* articolo 12, cp, o collegati *ex* articolo 371, comma 2, lettera b), cpp, ed il Sostituto assegnatario separa uno o più reati connessi appartenenti ad altra Area specializzata o all'Area comune, anche il procedimento separato resta assegnato al primo titolare del procedimento.
- 7.1.5. Reati collegati probatoriamente emersi nel medesimo procedimento. Se, nel corso delle indagini, emergono reati non connessi, ma solo collegati probatoriamente *ex* articolo 371, comma 2, lettera c), cpp, ed appartenenti a diverse Aree di specializzazione, all'Area Comune ed agli Uffici DAS e GdP, la regola è quella dello stralcio della posizione relativa al reato collegato, con assegnazione al Magistrato del Gruppo specializzato o dell'Area competente. In tali casi, il Magistrato originariamente assegnatario trattiene comunque il procedimento, se il reato collegato è di Area Comune o appartenente agli Uffici DAS e GdP, mentre trasmette gli atti separati, per nuova assegnazione, al Procuratore Aggiunto, se si tratta di reato compreso in diversa Area specializzata. Se ritiene, infine, non opportuna la separazione del procedimento, il Magistrato procedente lo segnala al Procuratore Aggiunto, che decide se tenere unito o separare il procedimento, disponendo eventualmente la coassegnazione del procedimento mantenuto unito a Magistrato appartenente ad altro Gruppo di specialità.

³³ Le modalità di assegnazione dei procedimenti penali costituiscono uno degli elementi obbligatori del documento organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, della circolare sull'organizzazione degli Uffici di Procura.



7.1.6. Mutamento della qualificazione giuridica del fatto derivante dall'attività di indagine.

Quando, nel corso del procedimento emergono elementi di indagine che impongono di riqualificare il fatto- reato, il procedimento resta assegnato al Magistrato titolare del procedimento, che provvede all'aggiornamento dell'iscrizione, anche se il nuovo reato è di competenza specialistica. Si ribadisce che qui si tratta di mutamento della qualificazione giuridica del fatto derivante dall'attività di indagine, mentre per il caso in cui ci si accorge in un secondo momento che la notizia di reato è stata erroneamente iscritta e deve essere qualificata in una delle ipotesi di reato del c.d. "Codice Rosso, o si accorge, comunque, anche a distanza di tempo, che la notizia di reato, contenuta in un atto di denunziaquerela o in una CNR, afferisce ad uno o più delitti del "Codice Rosso", vale la regola dettata dal precedente punto §4.2.4.10, secondo cui il Sostituto Procuratore di turno posta, dopo avere rettificato e modificato l'iscrizione, se appartiene al Gruppo 1) che si occupa della tutela dei soggetti deboli, trattiene il procedimento; se appartiene, invece, ad un altro Gruppo di lavoro specializzato, la trasmette al Sostituto di turno esterno del giorno in cui viene operata la riqualificazione dei reati. Il Sostituto del Gruppo 1) di specializzazione comunicherà contestualmente la trasmissione del fascicolo al Procuratore Aggiunto, che la conterrà come "riassegnazione".

7.1.7. Procedimento per reati connessi o collegati con altro precedentemente iscritto.

Nel caso di distinte notizie di reato connesse *ex* articolo 12, cpp, o collegate *ex* articolo 371, comma 2, lettera b), cpp, ad altre precedentemente iscritte, di norma, procede il PM assegnatario del primo procedimento³⁴. Se, tuttavia, questo ultimo ha definito il procedimento precedente con richiesta di archiviazione o con l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex* articolo 415-bis, cpp, il nuovo procedimento verrà assegnato *ex novo* secondo i criteri ordinari³⁵. Tale regola vale sempre sia in caso di reati di una delle Aree specialistiche, ovvero di Area comune, o, infine, in caso di reati rientranti nella competenza degli Uffici DAS e GdP, salvo che non sia possibile ed opportuna una separazione.

7.1.8. Procedimenti DAS e GdP con indagini complesse.

Qualora, nei procedimenti penali di competenza degli DAS e GdP, si rendano necessarie/opportune indagini specifiche, incompatibili con la struttura e la "missione" del D.A.S., che non è attrezzato per fronteggiarle, il Procuratore Aggiunto, coordinatore dell'Ufficio D.A.S., può riassegnare, con provvedimento motivato, il procedimento penale ad altro Sostituto, secondo i criteri ordinari previsti nel presente documento organizzativo, ovvero al Sostituto di turno posta del giorno del provvedimento del Procuratore Aggiunto.

7.1.9. Procedimenti per reati contro l'amministrazione della Giustizia collegati a procedimenti già iscritti.

Le notizie relative ai delitti di cui agli articoli 368 (Calunnia), 369 (Autocalunnia), 371- bis (False informazioni al pubblico ministero), 372 (False dichiarazioni al difensore), 373 (Falsa perizia o interpretazione), 374 (Frode processuale),

³⁴ Per non disperdere il patrimonio conoscitivo del Magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, e per evitare il rischio di duplicazioni o di sovrapposizioni, ancorché parziali, di indagini.

³⁵ E' opportuno, infatti, stabilire uno sbarramento alla regola del precedente, anche per evitare che vi sia una sorta di *perpetuatio iurisdictionis* da parte del Sostituto Procuratore, con l'inevitabile percezione all'estero della personalizzazione.



374- bis (False dichiarazioni o attestazioni in atti destinati all'Autorità Giudiziaria), 375 (Frode in processo penale e depistaggio), 377 (Intralcio alla giustizia) e 377-bis (Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria), del codice penale, se collegate ad un procedimento penale precedentemente iscritto, sono assegnate al Sostituto Procuratore originariamente assegnatario, anche se il procedimento penale presupposto è stato definito con richiesta di archiviazione o con l'esercizio dell'azione penale. Tale regola vale anche per i procedimenti ex articoli 372 e 368, cp, originati da richieste di trasmissione atti formulata dal PM in dibattimento o da autonoma disposizione del Giudice.

7.1.10. Denuncia già archiviata contro ignoti. Nel caso di denuncia già archiviata contro ignoti, per la quale sopravvenga nuova informativa con identificazione dell'autore del reato, la delega è conferita ad un nuovo Sostituto, secondo i criteri automatici indicati nel presente documento organizzativo, ovvero al Sostituto di turno posta del giorno in cui perviene la nuova informativa.

7.1.11. Richieste di riapertura delle indagini. La richiesta di riapertura delle indagini viene portata alla cognizione del Sostituto titolare del procedimento penale archiviato che, richiamato tale fascicolo, valuta se avanzare richiesta di riapertura delle indagini ovvero, disattenderla, con provvedimento motivato da comunicare al richiedente. Nel caso in cui il Magistrato originariamente assegnatario non sia più in servizio presso la Procura di Busto Arsizio, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto assegnerà la richiesta ad altro Sostituto, secondo i criteri ordinari, ovvero al Sostituto di turno posta del giorno in cui perviene la richiesta di riapertura delle indagini.

7.1.12. I procedimenti restituiti da parte del GIP o del Giudice del dibattimento. Di regola, i procedimenti restituiti da parte del GIP o del Giudice del dibattimento sono nuovamente assegnati al Sostituto Procuratore già titolare delle indagini. Nel caso in cui il Magistrato originariamente assegnatario non sia più in servizio presso la Procura di Busto Arsizio, il Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, il Procuratore Aggiunto assegnerà la richiesta ad altro Sostituto, secondo i criteri ordinari, ovvero al Sostituto di turno posta del giorno in cui pervengono a questo Ufficio i procedimenti restituiti.

7.1.13. Fascicoli restituiti per competenza da altra Autorità Giudiziaria. Nel caso di fascicoli trasmessi per competenza ad altra Autorità Giudiziaria, e da questa ultima restituiti, eventualmente, a seguito di contrasto, il procedimento viene assegnato al Magistrato originariamente assegnatario, se ancora presente in Ufficio. Nel caso in cui il Magistrato originariamente assegnatario non sia più in servizio presso la Procura di Busto Arsizio, il procedimento, se riguarda indagati sottoposti a misura cautelare, verrà assegnato al Sostituto di turno esterno del giorno del ricevimento degli atti, altrimenti, verrà assegnato al Sostituto di turno posta il giorno del ricevimento degli atti.

7.1.14. Gli atti delegati da altro Ufficio. Gli atti delegati da altro Ufficio, pervenuti a mezzo di posta elettronica, ordinaria o certificata, sono sottoposti, il prima possibile, al vaglio del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto, o, in assenza anche di questo ultimo, al Sostituto Procuratore più anziano in servizio. Il Procuratore della Repubblica, o chi lo sostituisce, assegna l'atto delegato:



- a) al Sostituto Procuratore di turno esterno il giorno del ricevimento della rogatoria, qualora si tratti di rogatoria riguardante un soggetto sottoposto a misura cautelare per il procedimento al quale si riferisce la richiesta, nonché nelle ipotesi di particolare urgenza;
 - b) al Sostituto Procuratore di turno posta il giorno del ricevimento della rogatoria.
- La Segreteria del PM assegnatario provvede a compilare ed a completare il Modello 39 delle Rogatorie.

- 7.1.15. Le segnalazioni ex articolo 70, comma 5, Ord. Giud.. Per le segnalazioni scritte dei reati appresi dai Magistrati addetti alla Procura fuori dell'esercizio delle loro funzioni ex articolo 70, comma 5, Ord. Giud., a meno che il Procuratore della Repubblica o il Procuratore Aggiunto si avvalgano dei poteri di auto assegnazione previsti nel presente documento organizzativo, viene designato uno dei Magistrati dell'Ufficio, secondo gli ordinari criteri di assegnazione, con esclusione del magistrato segnalante³⁶.
- 7.1.16. Notizie di reato portate dalla Polizia Giudiziaria direttamente ai Magistrati. Per evitare l'elusione dei criteri oggettivi di assegnazione dei procedimenti penali previsti dal presente documento organizzativo, se la Polizia Giudiziaria acquisisca notizie di reato che ritenga possano essere in qualche misura connesse ad un procedimento già in essere e trasmetta o depositi un'informativa o una nota interlocutoria direttamente presso la segreteria del Sostituto Procuratore procedente, questo ultimo deve trasmettere con immediatezza l'informativa o annotazione, eventualmente con le sue deduzioni, al Procuratore della Repubblica o in sua assenza al Procuratore Aggiunto, il quale, se ritiene sussistano i profili di connessione ex articolo 12, cpp, o di collegamento ex articolo 371, comma 2, lettera b), cpp, confermerà l'assegnazione al Sostituto Procuratore procedente; altrimenti, provvederà ad assegnare la nuova CNR ad altro Sostituto, seguendo i criteri oggettivi ordinari previsti dal presente documento organizzativo.
- 7.1.17. Le riunioni dei procedimenti penali. Le riunioni di procedimenti penali, ove esse comportino la migrazione del fascicolo processuale ad un Sostituto diverso dall'assegnatario, sono consentite soltanto su accordo dei Sostituti ovvero, in caso di dissenso, solo con decreto motivato a firma del Procuratore della Repubblica³⁷.
- 7.1.18. I reati seriali. Il Procuratore della Repubblica, il Procuratore Aggiunto e i Sostituti Procuratori vigilano comunque sui reati seriali, commessi dallo stesso soggetto, per provvedere alla loro eventuale riunione.
- 7.1.19. Conflitti. In tutti i casi in cui i conflitti, positivi o negativi, tra i Sostituti Procuratori e tra uno di essi ed il Procuratore Aggiunto non possono essere risolti con l'applicazione delle regole indicate nei punti che precedono, i conflitti stessi vengono decisi con provvedimento motivato del Procuratore della Repubblica, sulla scorta delle deduzioni dei Magistrati interessati.

³⁶ E ciò per evitare strumentalizzazioni dall'esterno ed anche conflitti di interesse di potenziale incompatibilità.

³⁷ Difatti, una delle ragioni che hanno rallentato in passato la iscrizione, la trattazione e la definizione di alcuni procedimenti penali, è stata rappresentata dall'improprio uso della trasmissione per riunione ad altro (eventualmente connesso) procedimento. La riunione dei procedimenti, subordinata dal sistema processuale alla precisa condizione che non ne derivi un ritardo nella trattazione (art. 13 cod. proc. pen.), è stata così vissuta in modo improprio.



7.1.20. Insindacabilità della risoluzione dei conflitti. Il provvedimento del Procuratore della Repubblica che risolve i conflitti è insindacabile davanti allo stesso Procuratore. Il Magistrato che ritiene sussistente una violazione del documento organizzativo o delle proprie prerogative, fa valere le proprie doglianze al Consiglio Giudiziario o al Consiglio Superiore della Magistratura.

CAPITOLO 8): I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALTRI AFFARI

§8.1.L'esecuzione penale.

8.1.1. La materia della esecuzione penale (comprensiva dei pareri per i procedimenti di esecuzione) è trattata dal Procuratore della Repubblica ovvero, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto.

8.1.2. In caso di assenza o impedimento del Procuratore della Repubblica e del Procuratore Aggiunto, provvede il Sostituto Procuratore di turno esterno e di reperibilità.

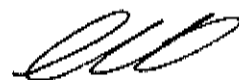
8.1.3. In caso di sopravvenienza di misure legislative di clemenza (amnistia e/o indulto), alla situazione di emergenza che ne deriva si fa fronte ripartendo i compiti tra i P.M. dell'Ufficio, secondo modalità definite in sede di riunione collegiale appositamente convocata.

§8.2. Le misure di prevenzione e quelle relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti.

8.2.1. Le misure di prevenzione sia personali che patrimoniali, e quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche e degli enti ai sensi del D.Lgs. 08.06.2001 n. 231, sono, di regola, assegnate al Magistrato assegnatario del procedimento penale, ancorché definito, dal quale sono emersi gli elementi di pericolosità sociale o di responsabilità amministrativa delle società ed enti.

8.2.2. Nei casi in cui non sussista alcun collegamento con procedimenti penali pendenti o già trattati, i procedimenti relativi alle misure di prevenzione, alle misure patrimoniali preordinate alla confisca anche per equivalente, ed a quelle relative alla responsabilità delle persone giuridiche, salvo diversa mirata e motivata assegnazione da parte del Procuratore della Repubblica, sono assegnati ad un Sostituto Procuratore facente parte del Gruppo 3) di specializzazione individuato mediante interpello, il quale dovrà assicurare la partecipazione alle udienze davanti al Tribunale- Sezione Autonoma delle Misure di Prevenzione- di Milano relative ai procedimenti aventi ad oggetto le proposte di applicazione di misure di prevenzione patrimoniali dallo stesso avanzate, come disposto nel protocollo di intesa stipulato in data 18 luglio 2018 anche con la Procura Distrettuale di Milano e le altre Procure del Distretto, in materia di proposte per l'applicazione delle misure di prevenzione, personali e patrimoniali, nei confronti dei soggetti previsti dall'articolo 4, comma 1, lettere c), 1), i-bis), i-ter), D.Lgs. 06 settembre 2011 n. 159.

8.2.3. Nondimeno; al fine di rendere efficace l'azione di coordinamento e di direzione dell'Ufficio in questo settore e di assicurare il puntuale ed uniforme esercizio dell'azione



penale pure di fronte a procedimenti che attengono a tipologie di reato eterogenee ed appartenenti a diversi gruppi specializzati, tutti i Magistrati titolari di procedimenti penali, nei quali tali istituti possano trovare applicazione, hanno l'obbligo di farne segnalazione al Procuratore della Repubblica, o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto.

§8.3. Gli affari civili.

8.3.1. Rientrano nel settore degli affari civili:

- a) le azioni civili che il Pubblico Ministero deve promuovere, ai sensi delle norme del codice civile e di procedura civile, nel settore del diritto delle persone e della famiglia, e segnatamente i ricorsi del Pubblico Ministero in tema di interdizioni/inabilitazioni, amministrazioni di sostegno, e le iniziative a seguito della trasmissione di atti dalla Procura della Repubblica per i Minorenni ex articoli 333 e ss., cc;
- b) le cause civili promosse dalle parti private, nelle quali il PM deve intervenire, a pena di nullità della sentenza (rilevabile di ufficio), come nei casi delle cause che lui stesso può promuovere ex articolo 70, cpc;
- c) gli interventi e le conclusioni del PM previste nelle cause civili di separazione personale dei coniugi;
- d) le annotazioni, rettifiche ed impugnazioni relative ad atti dello stato civile;
- e) i pareri ed i visti di volontaria giurisdizione previsti dall'articolo 740, cpc;
- f) i nulla osta e le autorizzazioni in materia di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, ai sensi dell'art. 6 del D.L. 12.09.2014, n. 132, "*Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile*", pubblicato nella Gazz. Uff. 12 settembre 2014, n. 212, convertito con modificazioni nella L. 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazz. Uff. 10 novembre 2014, n. 261;
- g) le notifiche di atti (essenzialmente sanzioni per violazioni al Codice della Strada commessi all'estero da soggetti residenti in Italia) a richiesta di Stati esteri.

8.3.2. La trattazione degli affari civili è delegata ad un Sostituto Procuratore individuato in base ad un concorso interno, che fruisce di un esonero parziale degli altri affari.

8.3.3. Il Sostituto addetto agli affari civili è esonerato da un turno di posta ordinaria ogni due cicli completi di turno (secondo lo schema, ipotizzando che il Sostituto di turno civile sia il n. 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; etc.).

8.3.4. Il Sostituto Procuratore addetto agli affari civili:

- a) è titolare dei relativi procedimenti e redige le richieste, i pareri ed i visti, cartacei o informatici;
- b) cura, di concerto con il Procuratore della Repubblica, con il Procuratore Aggiunto e con il MAGRIF, l'attuazione della CONSOLLE del PM civile, avvalendosi della Segreteria Amministrativa;
- c) per la redazione delle minute dei provvedimenti, può avvalersi di uno o più Vice Procuratori Onorari, individuati dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto tra i Magistrati Onorari che abbiano fornito la loro disponibilità, nell'ambito dell'Ufficio di



collaborazione del Procuratore della Repubblica di cui si è detto nel precedente punto §2.3.9;

- d) riceve dai Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo di Lavoro specializzato n. 1) copia delle ordinanze che applicano misure cautelari personali o ne dispongono la sostituzione o la revoca, dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, del provvedimento con il quale è disposta l'archiviazione e della sentenza emessi nei confronti di una delle parti, in relazione ai reati previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter, cp, nonché dagli articoli 583 e 583-quinquies, cp, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, e le trasmette senza ritardo al Giudice civile che procede nelle cause di separazione personale dei coniugi, in quelle relative ai figli minori di età o all'esercizio della potestà genitoriale, come disposto dall'articolo 64-bis, disp. att., cpp³⁸

8.3.5. In particolare, il Magistrato degli Affari Civili delega ai VPO la redazione delle minute dei seguenti atti:

- a) richieste di interdizioni e di inabilitazioni;
- b) richieste di amministrazioni di sostegno;
- c) deleghe per interdizioni ed amministrazioni di sostegno;
- d) inviti agli enti a proporre amministrazioni di sostegno;
- e) pareri su attribuzioni di cognomi.

8.3.6. In caso di assenza o impedimento, il Sostituto Procuratore addetto agli Affari Civili è sostituito dal Sostituto di turno esterno. In caso di impossibilità di questo ultimo, dal Procuratore Aggiunto o dal Procuratore della Repubblica.

8.3.7. In merito alla partecipazione del PM alle udienze civili si veda quanto disposto nel successivo Capitolo 10.

§8.4. Gli affari relativi alla crisi di impresa.

8.4.1. Rientrano negli affari relativi alla crisi di impresa:

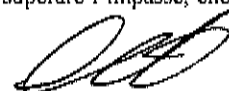
- a) il vaglio delle segnalazioni di insolvenza delle imprese, e gli eventuali ricorsi per la dichiarazione di fallimento o per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale³⁹, e per la liquidazione coatta amministrativa;
- b) tutti gli interventi, facoltativi o obbligatori, sia per iscritto che oralmente in udienza, del Pubblico Ministero previsti dalla Legge Fallimentare e dal Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza nelle procedure concorsuali di regolazione della crisi di impresa (concordato preventivo, accordo di ristrutturazione dei debiti, procedure da sovra indebitamento).

8.4.2. Tutte le segnalazioni di insolvenza provenienti dai giudici civili, da enti pubblici, da privati e da procedimenti penali, devono essere iscritte a Modello 45⁴⁰.

³⁸ Si veda il precedente punto §5.1.5.

³⁹ Come previsto dagli articoli 26, 37, 38 del D.Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (Codice della Crisi di Impresa e dell'Insolvenza).

⁴⁰ Nel precedente documento organizzativo, le segnalazioni di insolvenza venivano, invece, iscritte in appositi registri civili denominati rispettivamente Istanze di Fallimento e Concordati Preventivi. La modifica si impone per superare l'impasse, che si è verificato



8.4.3. In presenza di procedimenti penali relativi ai “c.d. reati spia” di situazioni di insolvenza dell’impresa (come reati tributari, l’omesso versamento di contributi previdenziali, reati societari, sottrazione di beni pignorati, appropriazione indebite di beni concessi in locazione finanziaria, ecc.), il Sostituto Procuratore titolare del relativo procedimento penale trasmette copia degli atti da cui emerge la situazione di insolvenza al PM degli affari della crisi di impresa, che dispone l’iscrizione a Modello 45 e delega l’acquisizione dei dati documentali tratti dai database dell’Amministrazione Finanziaria, dell’INPS e della Banca di Italia necessari per fondare il ricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale.

8.4.4. Per omogeneità di materia e per attuare uno stretto coordinamento con il Gruppo specializzato n. 1), che tratta dei reati economici, gli affari civili relativi alla crisi di impresa vengono trattati da un Sostituto Procuratore appartenente all’Area specializzata n. 1), individuato a seguito di concorso interno, , che fruisce di un esonero parziale degli altri affari.

8.4.5. Il Sostituto Procuratore addetto agli affari della Crisi di Impresa è esonerato da un turno di posta ordinaria ogni due cicli completi di turno (secondo lo schema, ipotizzando che il Sostituto di turno civile sia il n. 3: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; / 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; / 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10; etc.).

8.4.6. Il Sostituto Procuratore addetto agli affari della crisi di impresa:

- a) è assegnatario di tutti i fascicoli relativi alla crisi di impresa;
- b) redige i ricorsi ed i pareri scritti;
- c) partecipa alle udienze davanti al Tribunale Fallimentare nelle quali è prevista la sua presenza;
- d) per la redazione delle minute dei provvedimenti, può avvalersi di uno o più Vice Procuratori Onorari, individuati dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto tra i Magistrati Onorari che abbiano fornito la loro disponibilità, nell’ambito dell’Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di cui si è detto nel precedente punto §2.3.9;
- e) cura, di concerto con il Procuratore della Repubblica e con il MAGRIF, l’attuazione della CONSOLLE del PM civile, avvalendosi della Segreteria Amministrativa;
- f) cura, inoltre, di concerto con il Procuratore della Repubblica e con gli altri Sostituti Procuratori assegnati al Gruppo di lavoro specializzato n. 2), l’attuazione del protocollo di intesa, stipulato in data 29.11.2018 n. 2818/2018 di prot., con il Tribunale di Busto Arsizio, avente ad oggetto i profili organizzativi- funzionali delle attività del Tribunale e della Procura della Repubblica nei procedimenti relativi alla crisi di impresa;
- g) in caso di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, trasmette tempestivamente al Procuratore Generale copia del fascicolo contenente la richiesta del fallimento, gli atti e documenti su cui si basa, i verbali di udienza davanti al Tribunale fallimentare ed eventuali memorie che il PM abbia depositato a sostegno dell’istanza, in attuazione del protocollo di intesa stipulato in data 08.10.2019 anche con i Presidenti di sezione del-

in taluni casi, di risposte negative da parte della Banca di Italia alla richiesta di acquisizione dei dati presenti nella Centrale Rischi; risposte motivate dal fatto che la delega non incriveva un procedimento avente rilievo penale.



la Corte di Appello e la Procura di Milano, avente ad oggetto: *“definizione di prassi condivise per assicurare la partecipazione del Procuratore Generale nel giudizio di reclamo contro le sentenze di fallimento pronunciate su istanza del Procuratore della Repubblica”*;

h) mantiene i rapporti con gli Organismi di Composizione della Crisi (OCRI) del territorio, in modo da regolamentare il flusso delle segnalazioni provenienti da tali Organismi ex articolo 22 del Codice della Crisi di Impresa e della Insolvenza;

i) per la redazione delle minute dei provvedimenti, può avvalersi di uno o più Vice Procuratori Onorari, individuati dal Procuratore della Repubblica e dal Procuratore Aggiunto tra i Magistrati Onorari che abbiano fornito la loro disponibilità, nell'ambito dell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica di cui si è detto nel precedente punto §2.3.9.

8.4.7. In caso di assenza o impedimento, il Sostituto Procuratore addetto agli Affari della Crisi di Impresa è sostituito dal Procuratore della Repubblica (che coordina il Gruppo di lavoro specializzato n. 2).

§8.5. I fascicoli Modello 45 iscritti a seguito di trasmissione di sentenze di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale.

8.5.1. I fascicoli Modello 45 iscritti a seguito di trasmissione di sentenze di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero di trasmissione di atti delle procedure concorsuali di regolazione della crisi di impresa, sono assegnati ai Sostituti Procuratori appartenenti al Gruppo di Lavoro specializzato n. 2), a rotazione, seguendo l'ordine alfabetico dei loro cognomi.

§8.6. Le istanze di autorizzazione all'accesso ex articolo 52 DPR 26.10.1972 n. 633 presentate dalla Guardia di Finanza.

8.6.1. Le richieste della Guardia di Finanza di accesso ai fini fiscali in locali destinati ad abitazione e studi professionali previste dall'articolo 52 DPR n. 633/1972 sono iscritte a Modello 45, come già precisato al precedente punto §4.4.2, e vengono trattate dal Sostituto Procuratore di turno esterno, come precisato nel precedente punto §4.2.2.3 lettera l), il quale ne cura l'invio in archivio. Infatti, nei casi in cui l'accesso ha esito positivo, la Guardia di Finanza predispone normalmente nuova CNR che verrà assegnata al PM di turno posta e riassegnata ad uno dei Sostituti Procuratori del Gruppo di Lavoro specializzato n. 2), secondo i criteri automatici previsti dal presente documento organizzativo.

§8.7. Gli elenchi mensili ignoti.

8.7.1. Gli elenchi mensili ignoti iscritti a Modello 44, compresi i procedimenti a carico di ignoti per reati di competenza dell'Ufficio DAS, trasmessi con elenchi mensili, sono trattati dal Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto.

§8.8. Gli esposti anonimi.



- 8.8.1. Gli esposti anonimi sono iscritti a Modello 46 e sono trattati dal Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto.
- 8.8.2. Il Procuratore della Repubblica, se ritiene che l'esposto possa presentare elementi di rilevanza per un'indagine di una delle tre Aree di specialità, può delegarne la trattazione ad un Sostituto Procuratore appartenente al Gruppo di specialità interessato.
- 8.8.3. Il Sostituto Procuratore di turno posta, che riceve un esposto anonimo, ne dispone l'iscrizione a Modello 46, e la trasmissione al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto.
- 8.8.4. La gestione amministrativa degli esposti anonimi, ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, è affidata al Funzionario responsabile dell'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti.
- 8.8.5. Nello specifico, il Responsabile dell'Ufficio Ricezione ed Iscrizione Atti provvede:
- a) all'annotazione dell'esposto nel registro anonimi, previsto dall'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale;
 - b) alla fascicolazione dell'esposto anonimo;
 - c) all'annotazione del provvedimento di archiviazione;
 - d) alla distruzione prevista dall'articolo 5, comma 3, del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale;
 - d) alla trasmissione della prima delega inviata alla Polizia Giudiziaria;
- 8.8.6. Ricevuta risposta alla prima delega, il Procuratore della Repubblica o dispone l'iscrizione di un procedimento a Modello 21, 21 bis, 44 o 45, nel qual caso lo assegna al Sostituto Procuratore di turno posta nel giorno in cui è pervenuta la risposta alla delega da parte della Polizia Giudiziaria [in tale caso, il seguito delle indagini viene curato dalla Segreteria del Sostituto Procuratore assegnatario) oppure dispone l'archiviazione del Modello 46.

CAPITOLO 9): I CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA⁴¹ E PER L'EFFETTIVA DIREZIONE DELLE INDAGINI

§9.1. I principi generali.

- 9.1.1. A norma dell'articolo 59, comma 1, cpp, la Sezione di Polizia Giudiziaria dipende dal Procuratore della Repubblica⁴².
- 9.1.2. A norma dell'articolo 59, comma 2, cpp, l'Ufficiale preposto ai Servizi di Polizia Giudiziaria è responsabile verso il Procuratore della Repubblica delle attività di polizia giudiziaria svolte da lui stesso e dal personale dipendente⁴³.

⁴¹ Si tratta di un elemento che deve formare obbligatoriamente oggetto del documento organizzativo ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera g), della Circolare sulla Organizzazione degli Uffici di Procura.

⁴² Cfr. anche gli articoli da 5 a 11 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.

⁴³ Cfr. anche gli articoli 12 e seguenti delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale.



- 9.1.3. Nell'ambito dei predetti poteri/doveri, spetta, quindi, al Procuratore della Repubblica l'interlocuzione con i vertici delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria nonché con i vertici dei Servizi di Polizia Giudiziaria sui temi di interesse generale dell'Ufficio e che trascendano le singole specifiche indagini.
- 9.1.4. Sempre nell'ambito dei predetti poteri/doveri, il Procuratore della Repubblica può adottare direttive indirizzate alla Polizia Giudiziaria, che vertano sia su profili organizzativi sia su modalità di svolgimento dell'attività di indagine.
- 9.1.5. Al fine indicato nel punto che precede, il Procuratore Aggiunto ed i Sostituti Procuratori, che ravvisino nella conduzione delle indagini profili di criticità o di ostacoli nell'operato della Polizia Giudiziaria, che trascendano situazioni specifiche ed abbiano portata di interesse generale o comunque più ampia, ferma restando l'interlocuzione diretta con la Polizia Giudiziaria riferita al singolo procedimento penale, devono informare tempestivamente il Procuratore della Repubblica, che, verificata l'incidenza della segnalata criticità sugli assetti organizzativi e sulla funzionalità dell'Ufficio, valuta l'opportunità, eventualmente mediante interlocuzione con gli altri Magistrati dell'Ufficio, di intraprendere iniziative che coinvolgano la Polizia Giudiziaria (interlocuzioni, incontri, direttive).
- 9.1.6. Tenuto conto della limitatezza delle forze in campo sia per quanto riguarda la Sezione di Polizia Giudiziaria⁴⁴ sia per quanto riguarda i Servizi di Polizia Giudiziaria⁴⁵, se e quando dovessero emergere momenti di sofferenza della Polizia Giudiziaria esterna ad evadere, in particolari settori "sensibili" (si pensi ai reati di violenza domestica o di genere, a quelli contro la Pubblica Amministrazione ed a quelli fallimentari/societari/tributari), le deleghe di indagine emesse da questa Procura, spetta al Procuratore della Repubblica intervenire per individuare le priorità, ovvero i procedimenti penali che, per delicatezza intrinseca determinata dal titolo di reato o dai soggetti coinvolti, per data di iscrizione, per vicinanza del termine di scadenza delle indagini preliminari, per concrete prospettive di sviluppo investigativo in ragione degli accertamenti eventualmente già svolti, debbano prioritariamente essere seguiti dalla Polizia Giudiziaria rispetto ad altri, così assicurando una valutazione *super partes* ed il rispetto della pari dignità di tutti i possibili filoni investigativi.

§9.2. Le regole specifiche sulle deleghe di indagine.

- 9.2.1. Le deleghe di indagine *ex* articolo 370, cpp, devono contenere le disposizioni concrete cui la Polizia Giudiziaria si dovrà attenere, ed il loro contenuto deve essere quanto più

⁴⁴ Quanto alla Sezione di Polizia Giudiziaria, va rilevato, anzitutto, che l'organico non è stato adeguato, dopo oltre sette anni, a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, nonostante le numerose richieste e segnalazioni inoltrate dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio. L'insufficienza dell'organico della Sezione di Polizia Giudiziaria si rivela ancora più drammatica se si considera la gravissima scopertura di organico del personale amministrativo. Poiché è evidente che, se si pervenisse ad un potenziamento della struttura amministrativa della Procura, gli operatori di Polizia Giudiziaria non sarebbero costretti a svolgere compiti amministrativi e di Segreteria, ma potrebbero svolgere attività delegata di indagine. L'ideale sarebbe prevedere per ogni Gruppo di lavoro specializzato dei Magistrati una piccola Aliquota di Polizia Giudiziaria che potesse evadere in tempi brevi piccole deleghe di accertamento e di indagine.

⁴⁵ Quanto ai Servizi di Polizia Giudiziaria, anche essi sono sotto-organico ed inadeguati per fare fronte alla cospicua mole di deleghe di accertamento e di indagini emesse da questa Procura, tanto che in diversi casi tali deleghe rimangono inevase non certo per carenza di impegno ma proprio per l'inadeguatezza degli organici dei Reparti di Polizia Giudiziaria del Circondario.



possibile dettagliato e specifico, dovendosi assolutamente evitare il rilascio di deleghe “in bianco” (del tipo: si accerti l’eventuale esistenza di ipotesi criminose)⁴⁶. In altri termini, nel redigere le deleghe alla Polizia Giudiziaria, il PM deve circoscrivere con precisione i temi delle indagini e le attività richieste alla Polizia Giudiziaria, fatta salva ovviamente la facoltà per questa ultima di effettuare quelle attività di accertamento e di indagine che dovessero rendersi necessarie all’esito delle attività delegate.

9.2.2. Di regola, i Sostituti Procuratori appartenenti alle Aree specializzate delegano le attività di indagine e di accertamento ai Servizi esterni di Polizia Giudiziaria.

§9.3. La Sezione di Polizia Giudiziaria.

9.3.1. Gli Ufficiali e gli Agenti inquadrati nella Sezione di Polizia giudiziaria svolgono le funzioni previste dagli articoli 56 e 58 del codice di procedura penale.

9.3.2. Il Procuratore della Repubblica dirige la Sezione di Polizia Giudiziaria, e ne coordina le attività, mentre gli Ufficiali più alti in grado sono responsabili del Personale di ognuna delle “aliquote”, ed in quanto tali sono tenuti a riferire al Procuratore su eventuali disservizi, che dovessero accertare nella loro attività di vigilanza (articolo 9, disp. att. del cod. proc. pen.), e tengono i necessari contatti istituzionali con il Corpo di appartenenza.

9.3.4. La distribuzione del personale appartenente alle Sezioni di Polizia Giudiziaria ai diversi Uffici in cui si compone la Procura della Repubblica di Busto Arsizio è decisa dal Procuratore della Repubblica, dopo avere sentito il parere del Procuratore aggiunto e dei Sostituti Procuratori, in riunioni preparatorie, e dopo avere consultato i responsabili delle diverse Aliquote. Nella distribuzione, si tiene conto delle competenze assegnate dalla legge al personale addetto alle Sezioni di Polizia Giudiziaria, allo scopo di mantenere un corretto equilibrio nel carico di lavoro, e, possibilmente, delle aspirazioni dei singoli.

9.3.5. Le autovetture in dotazione alle aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria sono, ove strettamente necessario, utilizzate anche per eventuali trasporti dei Magistrati.

§9.4. L’Aliquota “Reati contro l’Ambiente e la Salute”.

9.4.1. Viene mantenuta l’Aliquota della Sezione di Polizia Giudiziaria “Reati contro l’Ambiente e la Salute”⁴⁷, con competenza in merito ai seguenti reati:

- a) inquinamento del suolo, dell’acqua, dell’aria, elettromagnetico e da rumore, rifiuti (discariche, smaltimento, traffici e trasporto, depositi incontrollati ecc.);
- b) edilizia e conglomerati cementizi armati;
- c) vincoli paesaggistici;

⁴⁶ La delega in bianco si pone, infatti, in netto contrasto con la distinzione di compiti e di ruoli tra PM e Polizia Giudiziaria delineato dal Codice di Procedura Penale. Se, da un lato, la Polizia Giudiziaria ha il compito di acquisire la notizia di reato e di svolgere, anche autonomamente, le prime attività di indagine finalizzate alla comunicazione senza ritardo della *notitia criminis* all’Autorità Giudiziaria (articolo 347, cpp), dall’altro, spetta al PM la direzione delle indagini (articolo 327, cpp), che può condurre personalmente o mediante delega (articolo 370, cpp), il tutto in vista delle determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale (articolo 326, cpp), tenendo, altresì, presente anche l’obbligo per il PM di svolgere accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta ad indagini (articolo 359, cpp).

⁴⁷ Istituita già con direttiva del Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio in data 01.02.2010.



- d) vincoli architettonici ed artistici;
- e) polizia idraulica;
- f) disboscamenti, frane e dissesti idrogeologici;
- g) polizia mineraria e coltivazione di cava;
- h) tutela degli animali da maltrattamenti o inidonee detenzioni;
- i) attività venatoria e detenzione armi a tal fine;
- j) somministrazione agli animali di sostanze dopanti in occasione di competizioni sportive;
- k) bracconaggio e normativa CITES (import/export animali e vegetali di specie in via d'estinzione o pericolose);
- l) pesca e somministrazione per l'alimentazione di specie ittiche vietate;
- m) tutela delle Aree protette e degli habitat naturali;
- n) incendi boschivi;
- o) alimenti e normativa sull'olio d'oliva;
- p) farmaci e sostanze dopanti;
- q) mangimi;
- r) malattie professionali ed infortuni sul lavoro;
- s) intossicazioni da monossido di carbonio e normativa in materia di impianti a gas;
- t) reati di falso e contro la P.A. legati alle materie di cui sopra.

9.4.2. Nei procedimenti penali per reati in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, attribuiti alla competenza dell'Area 1) di specializzazione, e nei procedimenti penali per reati relativi all'ambiente (inquinamento dell'aria, dell'acqua, da rifiuti, da elettrosmog) ed al territorio (edilizia, urbanistica, tutela del patrimonio artistico e culturale e dei beni ambientali) ed in materia di rifiuti, attribuiti alla competenza dell'Area 3) di specializzazione, i Sostituti Procuratori appartenenti ai predetti Gruppi di specializzazione delegano lo svolgimento di accertamenti alla Aliquota di Polizia Giudiziaria "Reati contro l'Ambiente e la Salute".

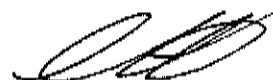
9.4.3. Resta fermo quanto disposto nella direttiva emessa dal Procuratore della Repubblica in data 22 febbraio 2016 n. 333/2016 di prot., sul pagamento degli straordinari dei componenti dell'Aliquota "Reati contro l'Ambiente e la Salute" e sui limiti delle deleghe da inoltrare agli stessi.

CAPITOLO 10): LE INTERCETTAZIONI E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA⁴⁸.

§10.1. I principi generali.

10.1.1. La riforma delle intercettazioni contemplata dal decreto- legge 30 dicembre 2019 n. 161, recante: "*Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019, conver-

⁴⁸ Tra gli elementi eventuali del documento organizzativo, l'articolo 7, comma 5, lettera b), della Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura così come modificata dalla recente delibera del CSM del 16.12.2020 P 19269/2020, prevede: "*i criteri generali di funzionamento dell'unità organizzativa deputata all'attività di intercettazione e le modalità di accesso e di funzionamento dell'archivio digitale*".



tito, con modificazioni nella legge 28 febbraio 2020 n. 7, e nel decreto- legge 30 aprile 2020 n. 28, convertito nella legge 25 giugno 2020 n. 70, cristallizza il raggiungimento di un punto di equilibrio tra l'esigenza del diritto alla sicurezza⁴⁹, garantito dall'utilizzo del prezioso strumento di ricerca delle prove dei reati rappresentato dalle intercettazioni, da un lato, e, dall'altro, la tutela, anche essa costituzionalmente garantita, del diritto alla segretezza delle comunicazioni private e della riservatezza dei soggetti coinvolti dal contenuto delle intercettazioni, mediante disposizioni che impediscano la divulgazione delle captazioni irrilevanti.

10.1.2. Al fine di attuare gli obiettivi della riforma delle intercettazioni, tre sono i canoni ai quali i Magistrati della Procura della Repubblica di Busto Arsizio devono ispirare la loro azione in materia di impiego delle intercettazioni:

- a) un uso mirato dello strumento delle intercettazioni: il ch  equivale ad avere chiaro sin dall'inizio quali siano gli obiettivi ed i limiti dell'indagine, ed impiegare le intercettazioni in modo da irrobustire il quadro indiziario, che deve essere, tuttavia, alimentato *altronde*, con il ricorso a strumenti investigativi ordinari (appostamenti, pedinamenti, acquisizioni documentali, e cos  via). In tale quadro, l'intercettazione deve essere vista non come lo strumento investigativo dal quale fare dipendere esclusivamente l'esito dell'indagine, ma uno strumento affiancato agli altri che consente di acquisire ulteriori elementi di prova. Ne consegue che deve evitarsi nel modo pi  assoluto di disporre intercettazioni alla cieca, senza prospettarsi quali siano i concreti obiettivi e limiti di indagine, quasi come fossero una sorta di rete a strascico per tentare di pescare reati a qualsiasi costo;
- b) il rispetto delle garanzie personali di riservatezza. Sotto questo profilo, il Pubblico Ministero deve dare indicazioni alla Polizia Giudiziaria e deve vigilare affin  nei verbali contenenti la trascrizione anche sommaria delle conversazioni/comunicazioni intercettate non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge⁵⁰, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini [articolo 268, comma 2- bis, cpp];
- c) il contenimento dei costi: il ch  significa che lo strumento captativo, che spesso comporta costi rilevanti, deve essere impiegato con la massima oculatezza, solo quando si riveli decisivo o importante per lo sviluppo delle indagini, revocando prontamente le intercettazioni rivelatesi inutili, ed evitando operazioni di intercettazioni troppo lunghe, che finiscono per appesantire l'indagine ed allungare eccessivamente i tempi di trattazione e di definizione dei procedimenti penali.

⁴⁹ Diritto alla sicurezza, richiamato dalla carta costituzionale, quale garanzia ed, al contempo, limite ai diritti costituzionali, anche nella sua declinazione, riconosciuta dalla giurisprudenza costituzionale (cfr. Corte cost. 4 aprile 1973, n. 34), di esigenza di prevenzione e repressione dei reati (come osserva anche Cass. sez. un. n. 51/2020, cit.), e riconosciuto anche a livello sopranazionale dall'articolo 6 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea.

⁵⁰ Per dati personali definiti sensibili dalla legge, che possono riguardare la persona sottoposta alle indagini ma anche terze persone, devono intendersi quelli che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonch  i dati genetici, i dati biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona. E ci  in base all'articolo 9 del Regolamento (UE) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla "protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonch  alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", nonch  in base all'articolo 22 del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, recante: "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016", secondo il quale: "a decorrere dal 25 maggio 2019 le espressioni dati sensibili e dati giudiziari utilizzate ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettere a) ed e), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003, ovunque ricorrano, si intendono riferite, rispettivamente, alle categorie particolari di dati di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) 2016/679 e ai dati di cui all'articolo 10 del medesimo Regolamento".



§10.2. La disciplina transitoria della riforma delle intercettazioni.

- 10.2.1. Le nuove disposizioni in materia di intercettazioni si applicano ai procedimenti iscritti dopo il 31 agosto 2020. Ai procedimenti iscritti sino al 31 agosto 2010 si continua ad applicare la disciplina previgente. Ne consegue che la Polizia Giudiziaria, i Magistrati ed il personale amministrativo e della Sezione di PG devono porre, quindi, particolare attenzione alla data di iscrizione del procedimento.
- 10.2.2. A fare data dal 01 settembre 2020, l'Ufficio Ricezione Atti annota il numero dei primi procedimenti iscritti a Modello 21 ed a Modello 44, e li comunica a tutti gli Uffici di Polizia Giudiziaria del Circondario. A partire da tale numero compreso, si segue la nuova disciplina, per i numeri anteriori si segue la vecchia disciplina.
- 10.2.3. Inoltre, in modo da segnalare con chiarezza alla Polizia Giudiziaria delegata allo svolgimento delle operazioni di intercettazioni se si applica o meno la disciplina della riforma delle intercettazioni, i Pubblici Ministeri specificheranno, nei decreti che dispongono l'esecuzione di operazioni di intercettazione, contenenti la delega alla PG, se il procedimento penale è stato iscritto prima o dopo il 31 agosto 2020. Tale disposizione vale per tutti i procedimenti iscritti nell'anno 2020.

§10.3. Disposizioni specifiche alla Polizia Giudiziaria per la redazione e la trasmissione dei verbali di intercettazione.

- 10.3.1. Nel redigere ex articolo 268, comma 2, cpp, i verbali delle intercettazioni ritenute rilevanti ai fini di indagine, la Polizia Giudiziaria deve trascrivere il contenuto delle intercettazioni stesse in modo il più possibile completo ed accurato.
- 10.3.2. Nella redazione dei verbali contenenti la trascrizione del contenuto delle intercettazioni e dei c.d. "brogliacci di ascolto", la Polizia Giudiziaria del Circondario di Busto Arsizio deve attenersi ai seguenti criteri:
- a) se si tratta di intercettazioni, il cui contenuto integrale è irrilevante e non pertinente al procedimento penale in corso, la Polizia Giudiziaria deve limitarsi ad indicare sui verbali o suoi brogliacci soltanto la tipologia dell'intercettazione (ambientale, telefonica, telematica, etc.) e, se conosciuti, i nominativi degli interlocutori, ed annotare la frase: "intercettazione manifestamente irrilevante ai fini delle indagini perché vertente su argomenti familiari, su temi personali, etc.", senza operare alcun sunto o trascrizione del contenuto delle predette intercettazioni né nel verbale né nel brogliaccio né nelle successive note informative;
 - b) se si tratta di intercettazioni rilevanti per il procedimento in corso, ma che contengono espressioni lesive della reputazione dell'indagato o di terze persone o riguardano dati personali sensibili, di regola, la Polizia Giudiziaria trascrive, anche sommariamente, il contenuto delle intercettazioni, espungendo mediante *omissis* i brani dell'intercettazione che contengano espressioni lesive della reputazione o che afferiscano a dati personali sensibili, che risultino irrilevanti ai fini di indagine;
 - c) se, tuttavia, le espressioni lesive della reputazione o che afferiscono a dati personali sensibili sono rilevanti ai fini di indagine, la Polizia Giudiziaria, dopo essersi consultata



con il Pubblico Ministero titolare dell'indagine, riporterà nel verbale di trascrizione del contenuto della intercettazione le predette espressioni;

d) in caso di dubbio sulla rilevanza o meno di una intercettazione o dei brani in essa contenenti espressioni lesive della reputazione o dati personali sensibili, il PM e la Polizia Giudiziaria devono costantemente interloquire, prima della trasmissione dei verbali e dei brogliacci, al fine di verificare se il contenuto della relativa intercettazione, o di un passaggio della stessa, possa essere inserito nei verbali, in quanto rilevante.

10.3.3. Se si tratta di intercettazioni inutilizzabili perché rientranti in una delle categorie meglio specificate nel successivo punto §10.3.4, la Polizia Giudiziaria non deve procedere ad alcun sunto o trascrizione, e deve limitarsi ad annotare sui verbali o sui brogliacci la causa dell'inutilizzabilità, con frasi del tipo: *"inutilizzabile ex articolo 271, cpp"* ovvero: *"conversazione inutilizzabile con il difensore; conversazione non previamente autorizzata riguardante un parlamentare; conversazione con soggetto garantito da segreto professionale"*.

10.3.4. Sono inutilizzabili le intercettazioni che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) intercettazioni eseguite fuori dei casi consentiti dalla legge o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli articoli 267 e 268, commi 1 e 3, cpp [articolo 271, comma 1, cpp];
- b) i dati acquisiti nel corso delle operazioni preliminari all'inserimento del captatore informatico sul dispositivo elettronico portatile ed i dati acquisiti al di fuori dei limiti di tempo e di luogo indicati nel decreto autorizzativo⁵¹ [articolo 271, comma 1-bis, cpp];
- c) le conversazioni/comunicazioni, che intercorrano tra i soggetti garantiti in quanto depositari di segreto professionale indicati dall'articolo 200, comma 1, lettere a), b), c) e d), cpp, e l'indagato o un terzo sottoposto ad intercettazione, che, ai sensi dell'articolo 271, comma 2, cpp, non possono essere utilizzate *"quando hanno ad oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero, ufficio o professione, salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati"*;
- d) le conversazioni/comunicazioni dei difensori, degli investigatori privati autorizzati ed incaricati in relazione al procedimento, dei consulenti tecnici e loro ausiliari, nonché

⁵¹ Secondo il disposto dell'articolo 266, commi 1 e 2, cpp, l'intercettazione ambientale eseguita mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è sempre consentita se avviene in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Nei procedimenti per i delitti di criminalità organizzata e terroristica indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cpp, è sempre consentita, anche se le operazioni si svolgono in luoghi di privata dimora indicati dall'articolo 614, cp. Nei procedimenti relativi a delitti dei pubblici ufficiali o degli incaricati di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione, per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, determinata a norma dell'articolo 4, cpp, il ricorso al captatore informatico è consentito anche se le operazioni si svolgono in luoghi di privata dimora, ma in tale caso è necessario che, nel decreto che dispone le operazioni di intercettazione, si dia conto delle ragioni che ne giustificano l'impiego proprio nei luoghi di privata dimora, così come statuito dall'articolo 266, comma 2-bis, ultimo periodo, cpp. Soltanto nei procedimenti per reati diversi da quelli di criminalità organizzata e terroristica e da quelli più gravi dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio contro la Pubblica Amministrazione, ergo, nei procedimenti per i reati "comuni" indicati nell'articolo 266, comma primo, cpp, non ricompresi né tra quelli indicati nell'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, cpp, né tra quelli contro la pubblica amministrazione dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni, se le operazioni di intercettazione vengono svolte in un luogo di privata dimora indicato dall'articolo 614, cp, l'intercettazione mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile è consentita solo se vi è fondato motivo di ritenere che ivi si stia svolgendo l'attività criminosa [art. 266, secondo comma, cpp]. In queste ipotesi, due sono i presupposti che devono necessariamente ricorrere nei decreti che dispongono le intercettazioni: in primo luogo, l'indicazione delle ragioni che rendono necessario il ricorso al captatore; ed in secondo luogo l'indicazione dei luoghi e del tempo, anche indirettamente determinati, in relazione ai quali è consentita l'attivazione del microfono ai sensi dell'articolo 267, primo comma, cpp.



di quelle tra i medesimi e le persone da loro assistite, la cui trascrizione è vietata ai sensi dell'articolo 103, commi 5 e 7, cpp;

- e) le conversazioni/comunicazioni intercettate, non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza, eseguite, anche in modo indiretto, causale e fortuito, nei confronti di un parlamentare, come disciplinato dalla legge 20 giugno 2003 n. 140;
- f) le conversazioni/comunicazioni intercettate, non previamente autorizzate dalla Camera di appartenenza, eseguite, anche in modo indiretto, causale e fortuito, nei confronti del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri inquisiti per reati ministeriali, così come disposto dalla legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, che ha modificato gli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione, e dalla legge 05.06.1989 n. 219;
- g) le conversazioni/comunicazione intercettate eseguite, anche in modo indiretto, causale e fortuito, nei confronti del Presidente della Repubblica in ragione dell'immunità prevista dall'articolo 90 Cost., regolamentata dall'articolo 7 legge 05.06.1989 n. 219, salve le ipotesi dell'alto tradimento e dell'attentato alla Costituzione;
- h) le conversazioni/comunicazioni di servizio di appartenenti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza ed ai servizi di informazione per la sicurezza previste e disciplinate dall'articolo 270-bis, cpp.

10.3.5. In caso di dubbio se le intercettazioni rientrino o meno in una delle categorie di inutilizzabilità specificate nel precedente punto §10.3.4, la Polizia Giudiziaria, prima della trasmissione dei verbali di intercettazione, deve prontamente interloquire con il PM titolare del procedimento penale, che verificherà se il contenuto della relativa intercettazione, o di un passaggio della stessa, possa essere trascritta o meno.

10.3.6. L'articolo 268, comma 4, cpp, stabilisce che i verbali redatti dalla Polizia Giudiziaria [sia i verbali delle operazioni compiute previsti dagli articoli 268, comma 1, cpp e dall'articolo 89, disp. att., cpp, sia quelli contenenti la trascrizione, anche sommatoria, del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate ed i brogliacci di ascolto], e le registrazioni, devono essere immediatamente trasmessi al Pubblico Ministero per la conservazione nell'Archivio Digitale delle Intercettazioni disciplinato dall'articolo 269, comma 1, cpp. L'espressione "immediatamente" non è determinata nel tempo e deve essere intesa nel senso che la Polizia Giudiziaria trasmette al PM i verbali e le registrazioni "senza ritardo" o "nel più breve tempo possibile" dopo che ha ultimato l'attività di intercettazione complessivamente intesa come comprensiva anche delle operazioni di ascolto, di trascrizione e di redazione dei verbali delle intercettazioni ritenute rilevanti ai fini di indagine.

10.3.7. Se il Pubblico Ministero chiede ed ottiene dal Giudice per le Indagini preliminari l'autorizzazione al ritardato deposito previsto dall'articolo 268, comma 5, cpp, la trasmissione dei verbali e delle registrazioni da parte della Polizia Giudiziaria dovrà avvenire non oltre la chiusura delle indagini preliminari, salvo diversa disposizione da parte del PM titolare delle indagini.

10.3.8. Nel momento in cui procede alla trasmissione all'Ufficio del Pubblico Ministero dei verbali e delle registrazioni delle intercettazioni ai sensi dell'articolo 268, comma 4, cpp, compresi i casi in cui vi è stata autorizzazione al ritardato deposito degli stessi, la Polizia Giudiziaria delegata per le indagini avrà cura di depositare:



- a) i verbali delle intercettazioni [sia quelli delle operazioni compiute redatti ex articoli 268, comma 1, cpp, e 89, comma 1, disp. att. cpp, sia i verbali contenenti la trascrizione anche sommaria del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate ex articolo 268, comma 2, cpp]. Tali verbali dovranno essere depositati sia in formato cartaceo sia in formato PDF (ottenuto scansionando gli originali cartacei) su idoneo supporto informatico, sia in formato WORD, su idoneo supporto informatico, depositando il relativo materiale cartaceo ed informatico presso le Segreterie dei Pubblici Ministeri titolari dei relativi procedimenti penali;
- b) le registrazioni delle intercettazioni, dopo avere ritirato dalla società fornitrice del servizio di intercettazione il relativo supporto masterizzato, verranno consegnate all'Ufficio Archivio Intercettazioni, unitamente al Key- Code generato dal sistema (in separata busta chiusa, indicante RGNR e RIT);
- c) l'Ufficio Archivio Intercettazioni, meglio descritto nel successivo paragrafo §10.7.2, rilascia apposita ricevuta di deposito delle registrazioni delle intercettazioni, che la Polizia Giudiziaria dovrà depositare in copia alla Segreteria del Magistrato titolare del procedimento penale.

10.3.9. La Polizia Giudiziaria delegata per le indagini avrà cura, inoltre, di nominare i files word e PDF dei verbali e delle annotazioni, in modo uniforme, indicando: il numero di RG del procedimento, con indicazione se si tratta di Modello 21 o di Modello 44, la tipologia dell'atto (se verbale o annotazione). Se il verbale o l'annotazione concerne uno o due RIT ne indicherà anche il numero. Se l'atto riguarda più di due RIT, tale ultima indicazione verrà omessa. Ad esempio: RG21/RG44.2020.794.verb/annotaz.RIT244-245.

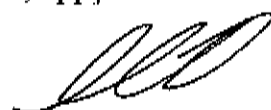
10.3.10. I supporti informatici masterizzati dalle società fornitrici e depositati dalla Polizia Giudiziaria saranno conservati, unitamente alle buste chiuse contenenti il Key- Code, a cura dell'Ufficio Archivio Intercettazioni, in armadi idonei esistenti nell'Area CIT piano terra. E ciò sino a quando non si dovrà procedere alla loro distruzione su ordine del Giudice.

10.3.11. Nella redazione delle note informative e delle annotazioni, che contengono riferimenti al contenuto di intercettazioni, la Polizia Giudiziaria deve riprodurre, quando è necessario, soltanto i brani essenziali del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate rilevanti ed utilizzabili [articolo 291, comma 1- ter, cpp]. La Polizia Giudiziaria provvederà ad allegare alle predette note informative ed annotazioni i verbali contenenti la trascrizione, integrale o sommaria, del contenuto delle intercettazioni utilizzate.

§10.4. Disposizioni specifiche per i Magistrati.

§10.4.1. Nella fase delle indagini preliminari.

10.4.1.1. Il Pubblico Ministero deve dare indicazioni alla Polizia Giudiziaria e deve vigilare affinché nei verbali contenenti la trascrizione anche sommaria delle conversazioni/comunicazioni intercettate non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini [articolo 268, comma 2- bis, cpp].



- 10.4.1.2. Allo scopo indicato nel punto che precede, il Pubblico Ministero titolare delle indagini deve avviare ed intrattenere un'interlocuzione costante, anche informale, con gli organi di Polizia Giudiziaria delegati alle operazioni di intercettazione, proprio per evitare che nei verbali di trascrizione siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali sensibili o conversazioni inutilizzabili o irrilevanti ai fini delle indagini, e dovrà tempestivamente risolvere, per le vie brevi, i casi di dubbio sulla rilevanza e sulla utilizzabilità del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate.
- 10.4.1.3. Per quanto riguarda, in particolare, le intercettazioni inutilizzabili, il Pubblico Ministero titolare delle indagini deve accertarsi che, nei verbali redatti dalla Polizia Giudiziaria, non vengano trascritti i contenuti delle conversazioni/comunicazioni inutilizzabili nei casi sopra indicati nel precedente punto §10.3.4.
- 10.4.1.4. Salvo casi particolari, di norma, il PM privilegerà la strada di richiedere al GIP l'autorizzazione a ritardare il deposito delle intercettazioni alla chiusura delle indagini preliminari a norma dell'articolo 268, comma 5, cpp. E ciò non soltanto quando ricorrano esigenze di segretezza di indagine, ma anche per consentire alla Polizia Giudiziaria di completare l'attività di ascolto, trascrizione e redazione dei verbali di trascrizione delle intercettazioni rilevanti.
- 10.4.1.5. Nell'ipotesi prevista dall'articolo 268, comma 4, cpp, i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero per la conservazione nell'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca necessaria una proroga. Fatta salva la discrezionalità del Pubblico Ministero nella determinazione di tale termine nel quale i verbali, le registrazioni ed i decreti delle intercettazioni devono restare depositati presso l'Archivio delle Intercettazioni; termine che evidentemente dovrà essere tanto più ampio quanto più risultino numerose e complesse le intercettazioni ed i soggetti coinvolti, si ritiene comunque opportuno indicare quale termine minimo quello di 20 giorni.
- 10.4.1.6. Se è stato autorizzato il ritardato deposito, il Pubblico Ministero titolare dell'indagine, prima di ultimare la richiesta di applicazione di misure cautelari, di emettere l'avviso di conclusione delle indagini ex articolo 415- bis, cpp, o di depositare in segreteria la richiesta di giudizio immediato o la richiesta di archiviazione dell'intero procedimento, deve accertarsi:
- a) che la Polizia Giudiziaria delegata abbia trasmesso compiutamente i verbali e le registrazioni delle intercettazioni disposte nel procedimento;
 - b) che la sua Segreteria, con la collaborazione degli operatori di PG assegnatigli, abbiano inserito gli atti cartacei relativi alle intercettazioni nei fascicoletti indicati nei successivi punti §10.5.1 e §10.5.2, ed abbiano scansionato ed inserito gli stessi atti ed i brogliacci di ascolto nell'applicativo TIAP- Sezione Archivio Riservato come specificato al successivo punto §10.5.3;



- c) che l'Ufficio Archivio delle Intercettazioni della Procura abbia ultimato le operazioni di conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale Multimediale, come meglio specificato nel successivo paragrafo §10.7.2.

10.4.1.7. Nel momento in cui il PM titolare delle indagini intende procedere al deposito delle registrazioni delle intercettazioni nell'Archivio Digitale Multimediale ai sensi dell'articolo 268, commi 4 e 6, cpp, ovvero intende utilizzare le intercettazioni contestualmente alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415- bis, cpp, alla emissione della richiesta di giudizio immediato ex articolo 454, cpp, alla redazione di richiesta di applicazione di misure cautelari ex articolo 291, comma 1, cpp, ed alla redazione della richiesta di archiviazione dell'intero procedimento penale, dovrà emettere decreto scritto non motivato, con il quale dispone che l'Ufficio Archivio Intercettazioni proceda al conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale Multimediale. In caso di richiesta di applicazione di misura cautelare, il PM indicherà, nel decreto, i RIT utilizzati a fini cautelari. La Segreteria del PM, coadiuvata dagli operatori della Sezione di Polizia Giudiziaria che prestano assistenza, trasmetterà senza ritardo il relativo decreto all'Ufficio Archivio Intercettazioni.

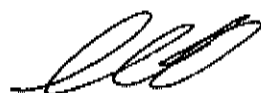
10.4.1.8. Nel momento in cui il PM titolare delle indagini intende procedere al deposito dei verbali e degli atti delle intercettazioni ai sensi dell'articolo 268, commi 4 e 6, cpp, ovvero intende utilizzare le intercettazioni contestualmente alla emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415- bis, cpp, alla emissione della richiesta di giudizio immediato ex articolo 454, cpp, alla redazione di richiesta di applicazione di misure cautelari ex articolo 291, comma 1, cpp, ed alla redazione della richiesta di archiviazione dell'intero procedimento penale, dovrà verificare che la propria Segreteria abbia scansionato i verbali e gli atti delle intercettazioni e li abbia inseriti, unitamente ai brogliacci di ascolto, nell'applicativo TIAP- Sezione Archivio Riservato. Contestualmente, ove necessario, il PM dovrà specificamente indicare alla sua Segreteria i verbali e gli atti di intercettazione che possono essere messi a disposizione dei difensori, facendo apporre sugli stessi, se del caso, gli opportuni *omissis*.

10.4.1.9. Quando dispone lo stralcio di un procedimento penale, il PM titolare delle indagini deve indicare nel provvedimento di stralcio i RIT delle intercettazioni da inserire nel procedimento stralcio. La Segreteria del PM provvede ad effettuare le opportune variazioni nell'applicativo TIAP Document@- Sezione Archivio Riservato, ed a trasmettere tempestivamente copia del decreto di stralcio all'Ufficio Archivio Intercettazioni, che si occupa di effettuare le relative variazioni sul sistema informatico dell'Archivio Digitale Multimediale.

§10.4.2. Richiesta di applicazione di misure cautelari.

10.4.2.1. Prima di licenziare una richiesta di applicazione di misure cautelari, il Pubblico Ministero dovrà accertarsi che sono stati conferiti all'Archivio delle Intercettazioni i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni utilizzate a fini cautelari.

10.4.2.2. A tale fine, lo stesso Pubblico Ministero predisporrà un dettagliato elenco dei RIT e dei progressivi utilizzati nella richiesta di applicazione di misure cautelari; elenco che



dovrà essere trasmesso sia all'Ufficio GIP unitamente alla richiesta cautelare sia all'Ufficio Archivio delle Intercettazioni per le operazioni di selezione delle intercettazioni di cui i difensori possono avere ascolto ed ottenere copia.

10.4.2.3. Il difensore dell'indagato ha diritto di esaminare e di estrarre copia dei verbali e di ottenere la trasposizione, su idonei supporti, delle registrazioni relative unicamente alle intercettazioni utilizzate nella richiesta cautelare, mentre non ha diritto di accedere all'Archivio delle Intercettazioni per la consultazione delle fonie e della documentazione delle intercettazioni non utilizzate nella richiesta cautelare.

10.4.2.4. Difatti, il difensore avrà diritto di ascoltare e di ottenere copia delle registrazioni e dei verbali relativi a tutte le intercettazioni disposte nel procedimento penale, e quindi non solo limitatamente a quelle utilizzate a fini cautelari, con il successivo deposito al termine alle indagini con le procedure disposte ai sensi degli articoli 415-bis, comma 2-bis, e 454, comma 2-bis, cpp.

10.4.2.5. Nella richiesta di applicazione di misure cautelari, il Pubblico Ministero riprodurrà, quando è necessario, soltanto i brani essenziali del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate ritenute rilevanti ed utilizzabili [articolo 291, comma 1-ter, cpp].

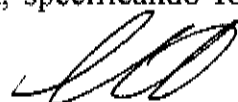
§10.4.3. Giudizio immediato.

10.4.3.1. Con la richiesta di giudizio immediato, il Pubblico Ministero deve depositare al GIP l'elenco delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti ai fini di prova, specificando RIT- utenza- progressivo- data e ora dell'intercettazione [articolo 454, comma 2-bis, cpp].

10.4.3.2. Nella richiesta di giudizio immediato deve essere inserito il seguente ulteriore avvertimento: *“avvisa la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa, ed i loro difensori, che l'integrale compendio intercettativo del procedimento penale (comprensivo di verbali, registrazioni e decreti) è stato conferito presso l'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, cpp, e 89-bis, disp. att. cpp, e che hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Entro quindici giorni dalla notifica del decreto di giudizio immediato, il difensore potrà depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia; sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, cpp”.*

§10.4.4. Avviso di conclusione delle indagini preliminari.

10.4.4.1. Nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex articolo 415-bis, cpp, o con atto separato allegato all'avviso stesso, il Pubblico Ministero predisporrà l'elenco delle intercettazioni utilizzabili e rilevanti ai fini di prova, specificando RIT- utenza-



progressivo- data e ora dell'intercettazione. Se allegato all'avviso ex articolo 415- bis, cpp, il predetto elenco dovrà essere depositato in segreteria e dovrà essere notificato all'indagato ed al suo difensore unitamente alla notifica dell'avviso. La Segreteria provvederà ad inoltrare copia del predetto elenco all'Ufficio Archivio delle Intercettazioni.

10.4.4.2. Nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari emesso ai sensi dell'articolo 415- bis, cpp, deve essere inserito il seguente ulteriore avvertimento: *“avvisa la persona sottoposta alle indagini ed il suo difensore che l'integrale compendio intercettativo del procedimento penale (comprensivo di verbali, registrazioni e decreti) è stato conferito presso l'archivio digitale di cui agli articoli 269, comma 1, cpp, e 89- bis, disp. att. cpp, e che hanno facoltà di esaminare per via telematica gli atti relativi alle intercettazioni ovvero di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche e hanno facoltà di estrarre copia delle registrazioni o dei flussi indicati come rilevanti dal pubblico ministero. Il difensore può, entro il termine di venti giorni, depositare l'elenco delle ulteriori registrazioni ritenute rilevanti e di cui chiede copia. Sull'istanza provvede il pubblico ministero con decreto motivato. In caso di rigetto dell'istanza o di contestazioni, il difensore può avanzare al giudice istanza affinché proceda nelle forme di cui all'articolo 268, comma 6, cpp”*.

§10.4.5. In udienza.

10.4.5.1. Il PM che partecipa alle udienze preliminari o dibattimentali dovrà chiedere che le Cancellerie dei Giudici trasmettano tempestivamente alle loro Segreterie copia delle seguenti decisioni emesse dai Giudici:

- a) disposizioni di trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, ai sensi dell'articolo 268, comma 7, cpp;
- b) ordini di distruzione di intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti emessi ex articoli 269, comma 2, e 271, comma 3, cpp.

Le Segreterie provvederanno a trasmetterne copia all'Ufficio Archivio Intercettazioni.

§10.4.5. Richiesta di trascrizione delle intercettazioni.

10.4.5.1. Si segnala l'opportunità che il Pubblico Ministero, già all'atto dell'esercizio dell'azione penale, inoltri al Giudice dell'udienza o delle indagini preliminari (in caso di richiesta di giudizio immediato) la richiesta di trascrizione delle intercettazioni ritenute rilevanti a sostegno dell'accusa in giudizio. E ciò per assicurarsi l'opportuna anticipazione dei tempi di acquisizione delle intercettazioni al fascicolo del dibattimento prevista *“anche nel corso delle attività di formazione del fascicolo del dibattimento di cui all'articolo 431”* [articolo 268, comma 7, cpp].

§10.4.6. Intercettazioni disposte mediante captatore informatico su dispositivo portatile.

10.4.6.1. Nei decreti che dispongono l'esecuzione di operazioni di intercettazioni realizzate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile, decreti contenenti la delega alla Polizia Giudiziaria, il Pubblico Ministero dovrà inserire le seguenti disposizioni: *“dispone che gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria delegati potranno*



avvalersi, per l'avvio e disattivazione del microfono ex articolo 348, comma 4, cpp, di ausiliari tecnici della società che eroga il servizio di intercettazione [articoli 268, comma 3- bis e 89- bis, disp. att. cpp]; che le operazioni di intercettazione devono essere effettuate con programmi informatici conformi ai requisiti tecnici individuati, ex articoli 7 D. Lgs. n. 16/2017 e 2 D.L. n. 161/2019, con decreto del Ministero della Giustizia del 20 aprile 2018 [articolo 89- bis, comma 2, disp. att. cpp]; che il verbale delle operazioni compiute redatto dalla PG delegata dovrà indicare il tipo di programma impiegato e, ove possibile, i luoghi in cui si svolgono le conversazioni/comunicazioni intercettate [articolo 89, comma 1, disp. att. cpp]; che, di regola, le comunicazioni intercettate dovranno essere conferite, dopo l'acquisizione delle necessarie informazioni in merito alle condizioni tecniche di sicurezza e di affidabilità della rete di trasmissione, esclusivamente negli impianti della Procura della Repubblica e che, durante il trasferimento dei dati, saranno operati controlli costanti di integrità, che assicurino l'integrale corrispondenza tra quanto intercettato, registrato e trasmesso [articolo 89- bis, comma 3, disp. att. cpp]; se risulta impossibile l'immediato riversamento dei dati nel server della Procura della Repubblica, il verbale delle operazioni compiute dovrà dare atto delle ragioni tecniche impeditive, della successione cronologica degli accadimenti captati e delle conversazioni intercettate [articolo 89- bis, comma 4, disp. att. cpp]; al termine delle operazioni di intercettazione, dovrà provvedersi, anche mediante persone idonee di cui all'articolo 348, cpp, alla disattivazione del captatore, con modalità tali da renderlo inidoneo a successivi impieghi, e di tale operazione deve darsi atto nel verbale delle operazioni compiute [articolo 89, comma 5, disp. att. cpp]".

10.4.6.2. Nel caso si debba provvedere all'immediato riversamento dei dati delle registrazioni delle intercettazioni operate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile nel server della Procura della Repubblica, le operazioni di conferimento e di controllo costante di integrità, previsto dall'articolo 89, comma 2, disp. att. cpp, verranno effettuate dalla Polizia Giudiziaria delegata e da tecnici della società erogatrice del servizio, previamente autorizzati all'accesso nell'Area CIT, con la collaborazione del personale dell'Ufficio Archivio delle Intercettazioni.

§10.5. Disposizioni specifiche riguardanti le Segreterie e la PG che prestano assistenza ai Magistrati.

10.5.1. Le Segreterie e gli operatori di PG che prestano assistenza ai Magistrati inseriranno in appositi fascicoletti (contenenti l'indicazione del numero di procedimento penale, del RIT e dell'utenza) i seguenti atti cartacei:

- a) i verbali redatti dalla PG delle operazioni compiute ex articoli 268, comma 1, cpp, e 89, comma 1, disp. att. cpp;
- b) i verbali contenenti la trascrizione anche sommaria del contenuto delle conversazioni/comunicazioni intercettate ex articolo 268, comma 2, cpp;
- c) le annotazioni di Polizia Giudiziaria contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione, alla proroga o alla revoca di intercettazioni, con i loro allegati;
- d) le richieste del PM di autorizzazione all'intercettazione, alla proroga o alla revoca, ed i decreti emessi dallo stesso PM in via di urgenza;
- e) decreti di autorizzazione, di convalida, di proroga o di revoca emessi dal GIP;
- f) richieste di ritardato deposito e relativi decreti autorizzativi;



g) le nomine di consulenti ed interpreti, ed i relativi atti di traduzione.

10.5.2. I fascicoletti riguardanti gli atti delle intercettazioni di cui al punto che precede, raccolti in faldoni contenenti gli atti intercettativi di un medesimo procedimento penale, dovranno essere tenuti separatamente dal fascicolo delle indagini di cui all'articolo 373, comma 5, cpp, e conservati in appositi armadi chiusi a chiave, dove resteranno custoditi sino a quanto il PM titolare delle indagini, esercitata l'azione penale, non darà disposizione di trasmetterli nell'Archivio Cartaceo. La Segreteria del PM invierà tale disposizione all'Ufficio Archivio Intercettazioni, e si accorderà con gli operatori di questo ultimo Ufficio, per la consegna dei relativi faldoni. Una volta trasferita nell'Archivio Cartaceo, la relativa documentazione sarà consultabile solo informaticamente con il sistema informatico TIAP, mediante accesso alle postazioni dedicate.

10.5.3. Le Segreterie e gli operatori di PG che prestano assistenza ai Magistrati provvederanno, inoltre, quando il PM lo disporrà, a scansionare ed inserire tutti gli atti indicati nel punto che precede nell'applicativo TIAP- Sezione Archivio Riservato, nonché ad inserire in tale sistema informatico anche i brogliacci di ascolto trasmessi dalla PG in formato elettronico.

10.5.4. Copia delle annotazioni redatte dalla Polizia Giudiziaria contenenti richieste di autorizzazione all'intercettazione, alla proroga o alla revoca di intercettazioni, con i loro allegati, andrà inserita anche nel fascicolo delle indagini di cui all'articolo 373, comma 5, cpp, per attestare lo sviluppo degli atti di indagine.

10.5.5. La Segreteria del PM titolare delle indagini, coadiuvata dagli operatori della Sezione di PG che prestano assistenza, dovrà, inoltre, trasmettere, man mano, all'Ufficio Archivio Intercettazioni copia dei seguenti atti emessi dal PM:

- a) decreti che dispongono il deposito dei verbali e delle registrazioni ed avvisi di deposito notificati ai difensori ex articolo 268, commi 4 e 6, cpp;
- b) gli elenchi delle intercettazioni rilevanti formati dal PM ex articoli 415- bis, comma 2- bis, e 454, comma 2- bis, cpp;
- c) gli elenchi di ulteriori intercettazioni rilevanti e di cui chiede copia depositati dai difensori ex articoli 415- bis, comma 2- bis, e 454, comma 2- bis, cpp;
- d) i decreti con i quali il PM decide sulle istanze relative ad ulteriori intercettazioni depositate dai difensori ex articoli 415- bis, comma 2- bis, e 454, comma 2- bis, cpp;
- e) gli elenchi delle intercettazioni utilizzate nelle richieste di applicazione di misure cautelari;
- f) i provvedimenti di aggiornamento delle iscrizioni a SICP che comportino la trasmigrazione di un procedimento penale da un registro ad un altro [ad esempio, da Modello 44 a Modello 21];
- g) nonché la copia dei seguenti provvedimenti emessi dal Giudice per le Indagini Preliminari: g1) provvedimenti di acquisizione delle intercettazioni rilevanti o di stralcio delle intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti emessi ai sensi dell'articolo 268, comma 6, cpp; g2) ordini di distruzione di intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti emessi ex articoli 269, comma 2, e 271, comma 3, cpp.



- 10.5.6. Le Segreterie e gli operatori di PG che prestano assistenza ai Magistrati provvederanno ad eseguire le disposizioni del PM, trasferendo, in particolare, con modalità informatiche, gli atti eventualmente omissati, che possono essere messi a disposizione dei difensori, dalla Sezione Archivio Riservato alla partizione normale dell'applicativo TIAP Document@. L'operatore dell'Ufficio Archivio Intercettazioni procederà, quindi, in conformità abilitando il difensore alla consultazione dei verbali nell'Archivio Digitale Documentale.
- 10.5.6. In caso di trasmissione del procedimento penale per competenza ad altra A.G., la Segreteria del PM titolare dell'indagine trasmette all'Ufficio Archivio Intercettazioni copia della missiva con la quale il PM ha trasmesso gli atti (comprensivi delle intercettazioni) per competenza ad altra Procura della Repubblica. L'operatore dell'Ufficio Archivio Intercettazioni, agendo con il profilo di GESTORE A.R., provvederà materialmente all'operazione di esportazione. Il supporto contenente le registrazioni esportate verrà consegnato alla Segreteria del PM titolare, per il successivo inoltro alla AG competente.
- 10.5.7. Sino a quando non verrà completamente informatizzato il Registro Mod. 37, le segreterie e gli operatori di PG che prestano assistenza ai Magistrati, per ottenere il rilascio del numero di RIT e per le relative annotazioni sul predetto Registro, seguiranno la procedura attualmente in vigore.
- 10.5.8. Per la trasmissione all'Ufficio GIP delle richieste di autorizzazione, di proroga e di revoca delle intercettazioni, e dei decreti emessi dal PM in via di urgenza, le segreterie e gli operatori di PG che prestano assistenza ai Magistrati seguiranno un "doppio binario". Trasmetteranno, infatti, alla cancelleria del GIP i fascicoletti cartacei relativi ai RIT di cui si tratta. E contestualmente provvederanno, tramite sistema informatico TIAP- Sezione Archivio ad abilitare l'Ufficio GIP alla visione della cassetta relativa al RIT o ai RIT di cui si tratta.

§10.6. Il Centro Intercettazioni Telecomunicazioni per le intercettazioni (C.I.T.).

- 10.6.1. Il Garante per la protezione dei dati personali con le *Misure di sicurezza nelle attività di intercettazione da parte delle Procure della Repubblica* (GU n. 189 del 13-8-2013), ha stabilito l'istituzione presso ogni Procura della Repubblica di un Centro Intercettazioni Telecomunicazioni (C.I.T.), ove si svolgono le varie attività connesse all'effettuazione delle intercettazioni.
- 10.6.2. La struttura è costituita dai locali ove sono situate le sale e le postazioni di ascolto, unitamente agli apparati elettronici e informatici utilizzati per lo svolgimento dei servizi di intercettazione, tra cui:
- a) il rack dell'Archivio Digitale Multimediale delle Intercettazioni;
 - b) i Server informatici delle Ditte esterne accreditate, tramite i quali vengono erogati i servizi per la gestione informatica e documentale delle intercettazioni (compilazione dei c.d. "brogliacci", trascrizione delle conversazioni, dati accessori);
 - c) gli apparati per la generazione e conservazione di copie di sicurezza dei dati (backup);
 - d) le sale di ascolto e di visualizzazione dei dati contenuti nell'Archivio;
 - e) la videosorveglianza.



10.6.3. Sono compresi nella struttura del C.I.T. anche l'Ufficio Archivio Intercettazioni, ovvero l'ufficio amministrativo che si occupa della gestione e della sorveglianza dell'Archivio delle Intercettazioni nonché gli altri uffici tecnici e amministrativi ove vengono effettuate le operazioni di attivazione, proroga e chiusura delle attività di intercettazione e la c.d. duplicazione dei dati acquisiti, nonché gli archivi fisici per la custodia e la conservazione dei supporti ottici o magnetici contenenti i dati acquisiti.

10.6.4. Il Centro Intercettazioni e Telecomunicazioni della Procura della Repubblica di Busto Arsizio è composto: dal Procuratore della Repubblica, dal Dirigente amministrativo, da due Sostituti Procuratori, da uno dei Comandanti delle Aliquote della Sezione di Polizia Giudiziaria, e da un'unità di personale amministrativo, e si occupa dell'accreditamento delle società esterne erogatrici del servizio di intercettazione e di stipulare con queste ultime le opportune convenzioni.

10.6.5. I componenti del C.I.T. monitorano le condizioni dei locali dove vengono effettuate le intercettazioni, dopo una loro accurata ricognizione.

10.6.6. Il Procuratore della Repubblica mantiene i contatti con le società erogatrici del servizio.

§10.7. Disposizioni riguardanti l'Archivio delle Intercettazioni ed il relativo Ufficio.

§10.7.1. Regole generali sull'Archivio delle Intercettazioni.

10.7.1.1. Il Procuratore della Repubblica deve garantire la direzione, la gestione e la sorveglianza dell'Archivio delle intercettazioni [articoli 269, comma 1, cpp, e 89-bis, comma 1, disp. att. cpp].

10.7.1.2. L'archivio deve essere gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito [articolo 89-bis, comma 2, disp. att. cpp].

10.7.1.3. L'Archivio delle Intercettazioni si compone di tre distinte partizioni:

- a) l'Archivio Digitale Multimediale, situato in una stanza blindata all'interno dell'Area CIT di questa Procura della Repubblica, ed è costituito da un armadio *rack*, nel quale vengono conferiti: le registrazioni audio/video ed i flussi delle intercettazioni telefoniche, ambientali, telematiche; i cartellini IRI (*Interception Related Information*), che indicano gli identificativi di rete di coloro che comunicano, data ed ora di inizio e di fine delle comunicazioni, ed eventuali altri dati specifici che dipendono dalla tipologia del servizio di telecomunicazioni intercettato; altre informazioni inserite dalla Polizia Giudiziaria come il sunto, la trascrizione sommaria, il segnalibro, il commendo (c.d. "brogliaccio informatico"). Per consentire l'accesso



all'Archivio Digitale Multimediale, sono state allestite la sala ascolto PM- GIP- Polizia Giudiziaria e la sala ascolto dei difensori;

b) l'Archivio Digitale documentale, previsto dal decreto ministeriale 20 aprile 2018, recante: *"Disposizioni di attuazione per le intercettazioni mediante inserimento di captatore informatico e per l'accesso all'archivio informatico a norma dell'articolo 7, commi 1 e 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2017 n. 216"*, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia n. 10 del 31 maggio 2018, che è alimentato dai verbali e dagli atti di intercettazione;

c) l'Archivio Cartaceo, che è costituito dai verbali e dagli atti delle intercettazioni sino a quando non verrà emanato il Decreto del Ministro della Giustizia, previsto dall'articolo 2, comma 6, del D.L. 30.12.2019 n. 161, che disciplinerà il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni esclusivamente in forma telematica, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

10.7.1.4. La documentazione e le fonie delle intercettazioni custodite nei sopra indicati archivi, anche quella relativa ad intercettazioni dichiarate irrilevanti o inutilizzabili, è suscettibile di esame, di consultazione e di ascolto, ma di essa non può essere estratta copia.

10.7.1.5. L'archivio cartaceo, destinato a contenere la sola documentazione cartacea inerente alle attività di intercettazioni, già informaticamente e per intero contenuta nel sistema TIAP, sarà allocato in stanze dedicate, con ingresso chiuso ai non autorizzati e costantemente monitorato. Ad esso sarà possibile accedere solo in via eccezionale e previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, qualora sia indispensabile la verifica della conformità della copia informatica all'originale.

§10.7.2. L'Ufficio Archivio delle Intercettazioni.

10.7.2.1. Per la gestione e la sorveglianza dell'Archivio delle Intercettazioni, è stato istituito presso questa Procura l'Ufficio Archivio Intercettazioni (U.A.I.), che opera sotto la direzione e sorveglianza del Procuratore della Repubblica [articolo 89- bis, disp. att., cpp].

10.7.2.2. L'Ufficio Archivio Intercettazioni svolge i seguenti compiti:

a) gestisce e sorveglia le attività delle tre articolazioni dell'Archivio delle Intercettazioni (Archivio Digitale Multimediale, Archivio Digitale Documentale ed Archivio Cartaceo);

b) provvede alle operazioni tecniche di "conferimento", "selezione", "scarico" ed "esportazione" delle registrazioni dell'Archivio digitale multimediale;

c) presta collaborazione agli organi della Polizia Giudiziaria delegata ed al personale tecnico delle società erogatrice dei servizi di intercettazione, in caso di riversamento diretto dei dati delle registrazioni delle intercettazioni operate mediante inserimento di captatore informatico su dispositivo elettronico portatile nel server della Procura della Repubblica;

d) esegue le disposizioni dei Magistrati sulla selezione dei RIT e dei progressivi che i difensori possono ascoltare/visionare nell'archivio digitale multimediale, possono consultare nell'archivio digitale documentale, e di cui possono richiedere copia;



- e) rilascia le credenziali ai difensori ed agli altri soggetti autorizzati per l'accesso temporaneo all'Archivio Digitale;
- f) provvede al rilascio delle copie autorizzate delle fonie e dei verbali;
- g) scarica su idonei supporti le registrazioni ed i verbali delle intercettazioni, che, a seguito delle disposizioni del PM e del Giudice, dovranno essere acquisite al fascicolo delle indagini preliminari ovvero dovranno essere trascritte;
- h) si occupa della sorveglianza dei locali dell'Area CIT, evitando in particolare che vi si introducano soggetti non legittimati e che vengano introdotti dispositivi di qualsiasi natura idonei alla duplicazione, comunicazione e diffusione esterna degli atti e delle registrazioni custoditi nell'Archivio delle Intercettazioni;
- i) gestisce ed aggiorna il Registro riservato Mod. 37, contenente le annotazioni dei decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni [articolo 267, comma 5, cpp];
- l) gestisce ed aggiorna il nuovo Registro informatico MOD. 37- bis, contenente le indicazioni della data, dell'ora iniziale e finale, degli accessi all'Archivio delle Intercettazioni, degli atti specificamente consultati ed il rilascio di copie degli stessi atti [articolo 89-bis, comma 4, disp. att. cpp].

10.7.2.3. L'Ufficio Archivio Intercettazioni deve operare in stretto raccordo con il Centro Intercettazioni e Telecomunicazioni (C.I.T.) istituito presso questa Procura.

10.7.2.4. L'Ufficio Archivio Intercettazioni è composto da due unità fisse: un operatore amministrativo ed un operatore appartenente alla Sezione di PG. In caso di assenza per ferie di uno dei due operatori, l'altro garantirà l'espletamento di tutte le incombenze dell'U.A.I.. Il preciso organigramma dell'U.A.I. viene indicato nelle tabelle allegate al presente documento organizzativo.

10.7.2.5. Per assicurare il funzionamento del sistema informatico dell'Archivio Digitale Multimediale, sono stati assegnati i profili indicati nel Manuale Utente Archivio Riservato Multimediale (A.R.M.) versione 02.1, rilasciato in data 19 agosto 2020 dal DGSIA del Ministero della Giustizia, come da prospetto che segue:

PROFILO 1)	PROCURATORE
Compiti	Ha accesso ad una specifica consolle che gli consente di controllare i procedimenti penali le cui registrazioni delle intercettazioni sono state conferite nell'Archivio Digitale Multimediale, ed i relativi numeri di RIT e di progressivi, e di verificare gli accessi effettuati dai soggetti abilitati. Nomina l'AMMINISTRATORE UTENTI ed il DELEGATO A.R.. Verifica il rilascio delle autorizzazione alla copia delle registrazioni delle intercettazioni.
Attribuzione effettiva	Tale compito viene svolto dal Procuratore della Repubblica

PROFILO 2)	AMMINISTRATORE UTENTI/SICUREZZA
Compiti	Configura e modifica tutti i profili utenti seguendo le direttive del PROCURATORE; Nomina l'ADDETTO ALLO SPORTELLO e l'AMMINISTRATORE ARCHIVIO.



<u>Attribuzione effettiva</u>	Tale compito viene svolto dal Procuratore della Repubblica e dal Responsabile dell'Aliquota della Guardia di Finanza della Sezione di Polizia Giudiziaria.
-------------------------------	--

PROFILO 3)	DELEGATO A.R.
<u>Compiti</u>	Nomina il GESTORE A.R. ed i GESTORI EVENTI, associandoli a tutti o solo ad alcuni procedimenti penali. Il GESTORE A.R. dovrà essere associato a tutti i procedimenti penali. Il DELEGATO A.R. nomina i GESTORI EVENTI, associando a ciascun procedimento penale il relativo PM titolare.
<u>Attribuzione effettiva</u>	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

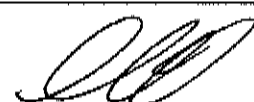
PROFILO 4)	GESTORE A.R.
<u>Compiti</u>	Nomina l'AUTORIZZATORE A.R. e l'OPERATORE A.R.; Gestisce l'operazione di esportazione dei dati dall'Archivio Digitale Multimediale verso: il Tribunale di Busto Arsizio, dopo che il procedimento è stato definito con rinvio a giudizio o citazione diretta; altra Procura della Repubblica, in caso di trasmissione degli atti del procedimento penale per competenza. Crea la copia della registrazione da consegnare al richiedente. Esegue la cancellazione delle registrazioni su disposizione del Magistrato.
<u>Attribuzione effettiva</u>	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

PROFILO 5)	GESTORI EVENTI
<u>Compiti</u>	I GESTORI EVENTI intervengono nella fase successiva al conferimento delle registrazioni nell'Archivio Digitale Multimediale e si occupano: 1) di indicare o modificare nel sistema informativo gli eventi (progressivi), individuando quelli rilevanti, irrilevanti e inutilizzabili; 2) di indicare quali eventi debbano essere "stralciati" (ovvero eliminati) dal procedimento penale perché non rilevanti o inutilizzabili; 3) indicare la data della messa a disposizione dei difensori delle registrazioni nell'Archivio Digitale Multimediale.
<u>Attribuzione effettiva</u>	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

PROFILO 6)	AUTORIZZATORE A.R.
<u>Compiti</u>	Autorizza o rifiuta le richieste di accesso per la consultazione dei files contenuti nell'Archivio Digitale Multimediale; richieste che possono provenire dagli avvocati, dai Giudici, dal PM o dalla PG e che devono essere previamente inserite nel sistema dall'ADDETTO ALLO SPORTELLLO.
<u>Attribuzione effettiva</u>	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

PROFILO 7)	OPERATORE A.R.
<u>Compiti</u>	Effettua materialmente l'operazione di conferimento anche massivo delle registrazioni delle intercettazioni nell'Archivio Digitale Multimediale. In particolare, si occupa del riversamento integrale in Archivio dei dati delle registrazioni delle intercettazioni forniti su idoneo supporto dalle società fornitrici del servizio di intercettazione; Effettua controlli a campione per verificare il buon esito delle operazioni di conferimento.
<u>Attribuzione effettiva</u>	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

PROFILO 8)	ADDETTO ALLO SPORTELLLO
<u>Compiti</u>	Riceve le istanze di accesso e di fruizione dei contenuti



	dell'Archivio Digitale Multimediale predisposte dai difensori e dagli altri soggetti abilitati, le inserisce nel sistema informatico unitamente ai dati dei richiedenti (generalità, eventuale nomina di difensore, numero di procedimento penale, numero di RIT di cui si chiede la consultazione). Trasmette mediante lo stesso sistema all'AUTORIZZATORE A.R. le predette istanze. Nel caso in cui l'AUTORIZZATORE A.R. autorizza l'accesso, stampa il modello di autorizzazione esistente nel sistema in formato PDF, che contiene le credenziali per l'accesso temporaneo all'Archivio Digitale Multimediale, e lo consegna al richiedente; Inserisce nel sistema le richieste previamente autorizzate dei difensori di rilascio di copia delle registrazioni. Assegna al difensore una postazione di ascolto tra quelle disponibili. Gestisce ed aggiorna il registro digitale Modello 37 bis.
Attribuzione effettiva	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

PROFILO 9)	AMMINISTRATORE ARCHIVIO
<u>Compiti</u>	Inserisce nel sistema i dati (partita IVA, sede legale, etc.) delle società fornitrici del servizio di intercettazione, e cura i rapporti con le stesse, mantenendo costanti contatti con il CIT.
Attribuzione effettiva	Tale compito viene svolto dalle unità assegnate all'U.A.I.

10.7.2.6. Una volta ricevuto il decreto del PM titolare delle indagini che dispone il conferimento delle registrazioni delle intercettazioni all'Archivio delle Intercettazioni, meglio specificato nel precedente punto §10.4.1.7, l'operatore dell'Ufficio Archivio Intercettazioni, agendo con il profilo di OPERATORE A.R., procede materialmente all'operazione di conferimento nel server dell'Archivio Digitale Multimediale dei dati contenuti nei supporti masterizzati delle società fornitrici depositati dalla Polizia Giudiziaria.

10.7.2.7. In caso di difficoltà tecniche verificatesi durante l'operazione di conferimento, l'addetto all'U.A.I. chiederà l'immediato intervento dell'assistenza tecnica, aprendo un ticket con messaggio di posta elettronica inviato all'account spocgiustizia@telecomitalia.it [cfr. circolare del DGSIA del Ministero della Giustizia del 31.08.2020 n. 80184430587 di prot.].

10.7.2.8. Quando il Giudice dispone, ai sensi dell'articolo 268, comma 7, cpp, la trascrizione integrale delle registrazioni ovvero la stampa delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, l'operatore dell'Ufficio Archivio Intercettazioni avrà cura di esportare le registrazioni su idoneo supporto che consegnerà alla Cancelleria del Giudice.

10.7.2.8. Se il Giudice dispone la distruzione di intercettazioni inutilizzabili o irrilevanti ex articoli 269, comma 2, e 271, comma 3, cpp, l'operatore dell'Ufficio Archivio Intercettazione deve redigere apposito verbale delle operazioni compiute. Sul punto, ci si riserva in ogni caso di stipulare un protocollo con il Tribunale e l'Ufficio GIP.

10.7.2.9. Ricevuta copia cartacea degli atti relativi alle intercettazioni, l'U.A.I. provvederà a conservarli ordinatamente in fascicoli contrassegnati con i numeri di RGNR e di RIT, e li utilizzerà per effettuare le operazioni di variazione, selezione, scarico e stralcio delle intercettazioni.



§10.7.3. Disciplina specifica degli accessi all'Archivio Digitale dei Difensori e degli altri utenti interessati e delle richieste di copia dei Difensori.

- 10.7.3.1. All'Archivio delle Intercettazioni possono accedere i difensori delle parti private, eventualmente assistiti da interpreti e da consulenti, nonché, ove necessario, per specifiche finalità, il giudice, il pubblico ministero ed i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto [articolo 89-bis, comma 2, disp. att. cpp]. Ai difensori delle parti devono ritenersi parificati anche i loro praticanti [cfr. sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 93 del 2019 e sentenza delle Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione n. 9166/2008].
- 10.7.3.2. Sarà adottato uno specifico protocollo per regolare l'accesso all'Archivio delle Intercettazioni, ai fini dell'esercizio delle attribuzioni processuali, dell'ufficio del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Milano.
- 10.7.3.3. I soggetti legittimati ed autorizzati possono sia ascoltare le fonie sia accedere all'Archivio Digitale Documentale per la consultazione dei verbali e degli atti delle intercettazioni.
- 10.7.3.4. I difensori hanno accesso ai dati dell'Archivio Digitale Multimediale ed agli atti contenuti nell'Archivio Digitale Documentale dalla medesima postazione collocata nella apposita sala ascolto ubicata al piano terra di questa Procura della Repubblica.
- 10.7.3.5. I difensori e gli altri utenti interessati devono depositare, presso lo Sportello Archivio Intercettazioni ubicato presso i locali della Sezione di Polizia Giudiziaria- Aliquota Guardia di Finanza al primo piano della Procura, le richieste motivate di accesso, di consultazione e di copia dei dati contenuti nell'Archivio Digitale Multimediale e degli atti contenuti nell'Archivio Digitale Documentale, richiedendo, compilando, sottoscrivendo e depositando i relativi moduli. Presso il medesimo sportello, i difensori dovranno depositare anche copia della nomina difensiva nel relativo procedimento penale.
- 10.7.3.6. Le autorizzazioni all'accesso in archivio, all'ascolto delle fonie nell'Archivio Digitale Multimediale, alla consultazione dei verbali nell'Archivio Digitale Documentale ed al rilascio di copia dei predetti atti, ai soggetti legittimati sopra indicati al punto §10.8.1 possono essere concesse per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale ovvero per specifici RIT e progressivi.
- 10.7.3.7. Sino alla definitiva decisione del giudice sulla composizione del fascicolo del dibattimento, la competenza a rilasciare ai soggetti legittimati le autorizzazioni all'accesso in archivio, all'ascolto delle fonie, alla consultazione dei verbali ed al rilascio di copia dei predetti atti, sarà del PM titolare del procedimento penale. In caso di assenza del PM titolare, provvederanno il Procuratore della Repubblica, o, in sua vece, il Procuratore Aggiunto ovvero, in caso di assenza dei capi dell'Ufficio, il Sostituto Procuratore più anziano in servizio.



- 10.7.3.8. Dopo che il giudice ha deciso definitivamente sulla composizione del fascicolo del dibattimento, la competenza a rilasciare le autorizzazioni meglio indicate nel punto che precede spetta al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto.
- 10.7.3.9. Nel caso di archiviazione del procedimento, l'accesso all'Archivio delle intercettazioni è subordinato ad un provvedimento autorizzativo del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto.
- 10.7.3.10. Gli operatori dell'Ufficio Archivio Intercettazione inoltrano le richieste di accesso e di copia ai PM competenti in base alle disposizioni di cui ai precedenti punti §10.7.3.7, §10.7.3.8 e §10.7.3.9. Il PM rilascerà o negherà la relativa autorizzazione.
- 10.7.3.11. Ricevute le relative autorizzazioni, l'operatore dell'U.A.I., agendo con il profilo di ADDETTO ALLO SPORTELLLO, le inserisce nel Registro Digitale Modello 37 bis, con indicazione dei dati anagrafici dei richiedenti.
- 10.7.3.12. L'operatore dell'U.A.I., agendo con il profilo di AUTORIZZATORE A.R., autorizza quindi nel sistema informatico la fruizione dei dati e degli atti dell'Archivio Digitale preventivamente autorizzate dal PM.
- 10.7.3.13. L'operatore dell'U.A.I., agendo come ADDETTO ALLO SPORTELLLO, stampa, quindi, il modulo di autorizzazione generato dal sistema e contenente le credenziali per l'utente di accesso temporaneo, e lo consegna al richiedente, concordando con questo ultimo data ed ora dell'accesso.
- 10.7.3.14. In caso di autorizzazione al rilascio di copia, l'operatore dell'U.A.I. provvederà ad estrarre copia degli atti contenuti nell'Archivio Digitale Documentale e, riversandoli su idonei supporti, copia dei dati contenuti nell'Archivio Digitale Multimediale, consegnandoli al richiedente, previo pagamento dei diritti di copia.

§10.7.4. Disposizioni sulla videosorveglianza delle sale ascolto dell'Archivio Intercettazioni.

- 10.7.4.1. I soggetti abilitati all'accesso all'Archivio Digitale dovranno depositare telefoni cellulari, macchine fotografiche ed altri strumenti di riproduzione audio-video, in appositi armadi posti in prossimità delle sale ascolto.
- 10.7.4.2. Fuori della sala ascolto degli avvocati sono affissi appositi cartelli in cui si avvisano i soggetti abilitati delle conseguenze penali cui si espongono in caso di introduzione abusiva di strumenti di riproduzione audio- video nella sala ascolto.
- §10.7.4.3. In attesa di formalizzare un'apposita convenzione con la società che si occupa della sorveglianza e della sicurezza del Palazzo di Giustizia, il controllo del monitor del sistema di sorveglianza delle sale ascolto dell'Archivio delle Intercettazioni verrà svolto dagli operatori della Sezione di Polizia Giudiziaria, sulla base di turni concordati tra i Responsabili delle Aliquote.

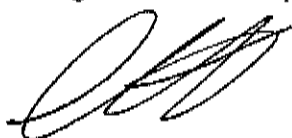


CAPITOLO 11): I CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI.

11.1. Criteri di priorità legali: in base all'articolo 132-bis, comma 1, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che fornisce indicazioni anche per gli Uffici di Procura, deve essere data priorità assoluta alla trattazione dei seguenti procedimenti penali⁵²:

a) i procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (ovviamente quelli di competenza circondariale, esclusi, dunque, quelli di competenza distrettuale, ovvero quelli relativi ai seguenti reati: 1) i delitti di cui agli articoli 285 (*"Devastazione, saccheggio e strage"*), 286 (*"Guerra civile"*), 416-bis (*"Associazioni di tipo mafioso anche straniero"*) e 422 (*"Strage"*) del codice penale, 291-ter (*"Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri"*), limitatamente alle ipotesi aggravate previste dalle lettere a), d) ed e) del comma 2, e 291-quater, comma 4 (*"Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri"*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973 n. 43; 2) i delitti consumati o tentati di cui agli artt. 575 (*"Omicidio"*), 628, terzo comma (*"Rapina aggravata"*), 629, secondo comma (*"Estorsione aggravata"*), e 630 (*"Sequestro di persona a scopo di estorsione"*) del codice penale; 3) i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo; 4) i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, nonché i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma (*"Associazioni sovversive"*), e 306, secondo comma (*"Banda armata: formazione e partecipazione"*), del codice penale; 5) i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975 n. 110; 6) i delitti di cui agli artt. 73 (*"Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope"*), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 09 ottobre 1990 n. 309, e successive modificazioni; 7) il delitto di cui all'art. 416 (*"Associazione per delinquere"*) del codice penale nei casi in cui è obbligatorio l'arresto in flagranza, nei casi, quindi, per i quali è stabilita la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni; 7 bis) i delitti previsti dagli articoli 600 (*"Riduzione o*

⁵² L'articolo 132-bis, comma 2, disp. att., cpp, prevede che: *"I dirigenti degli uffici giudicanti [ndr: la disposizioni deve intendersi comunque estesa anche ai dirigenti degli uffici requiranti] adottano i provvedimenti organizzativi necessari per assicurare la rapida definizione dei processi per i quali è prevista la trattazione prioritaria".* I criteri di priorità nella trattazione degli affari costituiscono, peraltro, uno dei punti centrali del documento organizzativo come ripetuto più volte nella circolare del CSM sull'organizzazione degli Uffici di Procura.



mantenimento in schiavitù o in servitù”), 600-bis, primo comma (*“Prostituzione minorile”*), 600-ter, primo e secondo comma (*“Pornografia minorile”*), 601 (*“Tratta di persone”*), 602 (*“Acquisto e alienazione di schiavi”*), 609-bis (*“Violenza sessuale”*) nelle ipotesi aggravate previste dall’articolo 609-ter (*“Circostanze aggravanti”*), 609-quater (*“Atti sessuali con minorenne”*), 609-octies (*“Violenza sessuale di gruppo”*) del codice penale, nonché dei delitti previsti dall’articolo 12, comma 3 (*“Disposizioni contro le immigrazioni clandestine”*), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, e successive modificazioni;

a bis) i procedimenti relativi ai delitti previsti dagli articoli 572 (*“Maltrattamenti contro familiari e conviventi”*) e da 609-bis a 609-octies (*“Violenza sessuale”*) e 612-bis (*“Atti persecutori”*) del codice penale;

a ter) i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 589 (*“Omicidio colposo”*) e 590 (*“Lesioni personali colpose”*) del codice penale verificatisi in presenza delle circostanze di cui agli articoli 52, secondo, terzo e quarto comma, e 55, secondo comma, del codice penale (*“casi di eccesso colposo in legittima difesa”*);

b) i procedimenti relativi ai delitti commessi in violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro e delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, nonché ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni;

c) i procedimenti a carico di imputati detenuti, anche per reato diverso da quello per cui si procede;

d) i procedimenti nei quali l’imputato è stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale, anche revocata e la cui efficacia sia cessata;

e) i procedimenti nei quali è contestata la recidiva, ai sensi dell’articolo 99, quarto comma, del codice penale;

f) i procedimenti da celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato;

f bis) i procedimenti relativi ai delitti di cui agli articoli 317 (*“Concussione”*), 319 (*“Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”*), 319-ter (*“Corruzione in atti giudiziari”*), 319-quater (*“Induzione indebita a dare o promettere utilità”*), 320 (*“Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio”*), 321 (*“Pene per il corruttore”*), 322-bis (*“Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri”*) del codice penale;

f ter) i procedimenti nei quali vi sono beni sequestrati in funzione della confisca di cui all’articolo 12-sexies del decreto legge 08 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 07 agosto 1992 n. 356, e successive modificazioni.

- 11.2. Criteri di priorità convenzionali. Nel corso di trattative ancora in corso per giungere alla stipula di un protocollo con il Tribunale di Busto Arsizio sui criteri di priorità nel-



la trattazione dei processi, sono stati individuati i seguenti criteri di priorità "convenzionali" condivisi, che devono essere rispettati dai Magistrati della Procura⁵³:

- 1) tutti i procedimenti di competenza collegiale di cui all'articolo 33- bis, cpp;
- 2) i procedimenti per reati tributari non rientranti *quoad poenam* in quelli già prioritari per legge;
- 3) i procedimenti per reati ambientali e urbanistici non rientranti *quoad poenam* in quelli già prioritari per legge, cui sia conseguito il sequestro dell'area;
- 4) i procedimenti per delitti contro la Pubblica Amministrazione non rientranti *quoad poenam* in quelli già prioritari per legge, ovvero i delitti di cui agli articoli 314, 316-bis, 316-ter, 323, 326, 640, comma 2 n. 1), 640-bis, cp;
- 5) i procedimenti per sottrazione di minori;
- 6) i procedimenti per lesioni personali dolose commesse in ambito familiare;
- 7) i procedimenti per lesioni colpose gravi e gravissime derivanti da colpa professionale e malattie professionali;
- 8) i procedimenti per contravvenzioni in tema di violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o sull'igiene del lavoro;
- 9) i procedimenti per le contravvenzioni ex articoli 186 e 187 del Codice della Strada, limitatamente, per le prime, alla previsione di cui alla lettera c) e al comma 2-bis, nonché per il reato di cui all'art. 189 Codice della Strada;
- 10) i procedimenti per delitti contro il patrimonio aggravati dalle circostanze di cui all'art. 61 n. 5), cp, limitatamente all'approfittamento di circostanze di persona, o n. 7), cp, per valore superiore a 20 mila euro, salva diversa valutazione in relazione alla particolare situazione patrimoniale della persona offesa;
- 11) i procedimenti riguardanti pubblici funzionari in veste di imputati;
- 12) i procedimenti in cui sia ancora in atto una misura cautelare reale;
- 13) i processi con parte civile costituita.

11.3. Fermo quanto indicato nei punti che precedono, per i Magistrati della Procura di Busto Arsizio devono avere priorità assoluta quei procedimenti penali che, già da un primo esame degli atti, si mostrino urgenti per una delle seguenti ragioni:

- a) stato di detenzione degli indagati;
- b) possibilità di sviluppi investigativi che richiedono l'adozione di misure cautelari o coercitive;
- c) pregiudizio che dal ritardo possono derivare alla acquisizione e formazione della prova ed all'accertamento dei fatti;
- d) gravità ed offensività concreta del reato;
- e) interesse della persona offesa.

11.4. Nel momento in cui riceve il fascicolo, l'Ufficio del PM deve apporre sullo stesso una sigla: se si tratta di fascicolo per uno o più dei reati indicati come "prioritari" nei punti che precedono, apporrà, sulla copertina, la sigla "P", se si tratta di fascicolo per reati "non prioritari" la sigla "NP".

⁵³ Nel fissare i criteri di priorità convenzionali condivisi con il Tribunale di Busto Arsizio si è tenuto in particolare conto dell'esigenza di salvaguardare ambiente e territorio, dell'esigenza di tutelare in tutte le sue espressioni l'esercizio corretto della Pubblica Amministrazione, evitando forme di inquinamento e di condizionamento esterno, nonché di contenere i danni dell'erario, dell'esigenza di assicurare il rispetto da parte della popolazione, delle istituzioni e dei suoi rappresentanti, dell'esigenza di attuare misure preventive di tutela della sicurezza sul lavoro.



- 11.5. La Procura della Repubblica prende atto che, al di fuori delle ipotesi di priorità legali e convenzionali, nella riunione di sezione del 22.10.2020, i giudici della Sezione Penale del Tribunale hanno concordemente deciso che il termine stabilito nel verbale di sezione del 30.09.2019 - per i reati prossimi alla prescrizione per i quali operare il mero rinvio a data successiva all'estinzione, termine calcolato rispetto alla prima udienza dibattimentale – sia stato portato da 12 a 18 mesi”. Sono esclusi da tale provvedimento i processi con misure cautelari, misure di sicurezza, parti civili, reati per i quali è prevista la confisca ex articolo 12- bis D.Lgs. 74/2000, 240- bis, cp, e 85 DPR 309/1990, e reati di particolare allarme sociale. Nella trattazione dei procedimenti non individuati come prioritari, i Magistrati della Procura terranno conto di tali indicazioni provenienti dal Tribunale.
- 11.6. Il PM ha facoltà di avanzare richiesta di archiviazione per particolare tenuità del fatto, per soggetto non gravato da precedente specifico e che non abbia già riportato provvedimento di archiviazione ex articolo 131- bis, cp, per fatti analoghi, nei seguenti casi:
- a) reati contravvenzionali intrinsecamente poco offensivi o in concreto connotati da scarsa offensività;
 - b) danneggiamento di beni pubblici o esposti a pubblica fede ex art. 635, comma 2, cp, se si tratti di beni di scarso valore economico, e la condotta, in sé, non desti particolare allarme sociale;
 - c) reato di cui all'art. 388, comma 6, cp, se il credito oggetto della procedura esecutiva sia di modesto importo, e comunque inferiore a 5 mila euro;
 - d) furto in esercizi commerciali non aggravato, oppure tentato furto con una delle aggravanti di cui all'art. 625, cp, laddove la merce sottratta sia costituita da beni di prima necessità ed abbia un valore, inteso come prezzo praticato al pubblico, non superiore a 350 euro;
 - e) reato di cui all'art. 640, cp, laddove il danno patrimoniale non sia superiore a 350 euro;
 - f) reato di cui all'art. 646, cp, laddove il valore dell'oggetto dell'appropriazione non sia superiore a 350 euro.

CAPITOLO 12): LA FASE DEL GIUDIZIO.

§12.1. Le regole riguardanti la partecipazione alle udienze preliminari ed alle udienze davanti al Tribunale Collegiale.

- 12.1.1. L'Ufficio del Pubblico Ministero è rappresentato di regola dai Sostituti Procuratori nelle udienze preliminari e collegiali, fatte salve le ipotesi in cui, per improvvise necessità di sostituzione o per i processi “personalizzati” del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, siano costoro a rappresentare l'accusa in udienza.
- 12.1.2. La partecipazione alle udienze preliminari e collegiali dei Magistrati togati avviene sulla base del calendario dei turni predisposto dal Sostituto Procuratore delegato, come evidenziato nel paragrafo §4.9.



- 12.1.3. Il Sostituto Procuratore incaricato predispone il calendario contenente oltre l'indicazione dei turni esterni e dei turni posta, anche i turni delle udienze preliminari, di quelle davanti al Tribunale collegiale e di quelle davanti al Tribunale in composizione monocratica, nei casi in cui, come disposto nel successivo punto §13.2.2 è necessaria la presenza di un PM togato.
- 12.1.4. Il calendario dei "turni udienza" deve essere coordinato con il calendario dei "turni esterni" di reperibilità, in modo da evitare, almeno nei limiti del possibile, che il Sostituto di turno esterno sia inserito contestualmente anche nel turno udienze.
- 12.1.5. Come disposto dall'articolo 53, cpp, nel corso delle udienze penali, il Magistrato designato svolge le funzioni di pubblico ministero con piena autonomia, e può essere sostituito dal Procuratore della Repubblica o in sua assenza dal Procuratore Aggiunto, con provvedimento motivato, solo nei casi di grave impedimento, di rilevanti esigenze di servizio e di astensione previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), d) ed e). Negli altri casi, il Magistrato può essere sostituito solo con il suo consenso. Quando il Capo dell'Ufficio omette di provvedere alla sostituzione del Magistrato nei casi previsti dall'articolo 36, comma 1, lettere a), b), d) ed e), il Procuratore Generale della Corte di Appello designa per l'udienza un Magistrato appartenente al suo Ufficio.
- 12.1.6. Per fronteggiare i casi di emergenza derivanti da malattia, lutto familiare o altro improvviso assoluto impedimento, del Sostituto Procuratore di turno udienza, che deve comunicare tempestivamente l'impedimento al Procuratore della Repubblica, o al Procuratore Aggiunto, ovvero, in loro assenza, al Sostituto Procuratore più anziano in servizio, il Sostituto impedito viene sostituito da quello di turno supplenza nel giorno di udienza.
- 12.1.7. Per attuare le disposizioni tabellari disposte dal Presidente del Tribunale di Busto Arsizio tese a garantire una tendenziale continuità tra PM titolare delle indagini e PM di udienza, è fermo proposto dell'attuale Procuratore facente funzioni di realizzare un forte coordinamento, in sede di riunioni collegiali (art. 15 decreto legislativo n. 273/89), con gli Uffici Giudicanti e con l'Avvocatura, stipulando un protocollo di intesa ancora più stringente, che garantisca, nei limiti del possibile, la sopraindicata continuità.
- 12.1.8. La personalizzazione dei processi. I Sostituti Procuratori assegnatari devono "personalizzare" i processi maggiormente complessi ove per tali devono intendersi quelli costituiti da più di due faldoni, e possono "personalizzare" anche i processi che ritenga particolarmente "qualificanti", per l'impegno profuso nell'attività di indagine, per la presenza di particolari questioni giuridiche, per l'allarme sociale destato dai reati accertati, ovvero per l'importanza degli interessi coinvolti avuto particolare riguardo a quelli della persona offesa.

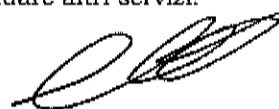


- 12.1.9. Per evitare possibili strumentalizzazioni⁵⁴, la “personalizzazione” del processo deve essere comunicata per iscritto o via mail al Sostituto incaricato della predisposizione dei calendari, e, per conoscenza, al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto, contestualmente alla predisposizione della richiesta di rinvio a giudizio, del giudizio immediato o del decreto di citazione diretta a giudizio.
- 12.1.10. I Sostituti Procuratori possono “personalizzare” i processi particolarmente complessi nelle fasi successive all’esercizio dell’azione penale, ed anche nel caso in cui non siano stati titolari delle indagini ma abbiano studiato il fascicolo per l’udienza. In questo caso, devono chiedere preventivamente per iscritto al Procuratore della Repubblica, o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto, l’autorizzazione a “personalizzare” il processo, indicandone specificatamente i motivi. Soltanto dopo l’apposizione del visto del Procuratore o dell’Aggiunto, il processo si intende “personalizzato” ed inserito, come tale, nei calendari del “turno udienze”. Il Sostituto del processo “personalizzato” è tenuto a comunicare tempestivamente al Sostituto incaricato della redazione del calendario, le date delle udienze di rinvio del processo “personalizzato”.
- 12.1.11. Di regola, il Sostituto Procuratore di un processo “personalizzato” fissato in una determinata udienza, è tenuto a trattare anche tutti gli altri fascicoli non personalizzati fissati per la stessa udienza. E’ fatta eccezione per il caso in cui un determinato Sostituto debba trattare, per processi “personalizzati” numerose udienze a cadenza ravvicinata. In tale caso, che il Sostituto avrà cura di segnalare al Procuratore della Repubblica ed al Sostituto collaboratore delegato a predisporre il calendario dei turni, e, previo nulla osta del Procuratore della Repubblica, è autorizzato a trattare solo quel processo, e non gli altri chiamati alla stessa udienza”.

§12.2. Le regole riguardanti la partecipazione alle udienze monocratiche e davanti al Giudice di Pace.

- 12.2.1. L’Ufficio del Pubblico Ministero è rappresentato di regola dai Vice Procuratori Onorari nei processi dinanzi al Giudice di Pace e dinanzi al Giudice monocratico, sia per i giudizi con rito direttissimo che per quelli con rito ordinario, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 72 RD 30.01.1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario), 50 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace e dal Decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, *Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n.57*, secondo i turni meglio indicati nel successivo paragrafo §16.3.
- 12.2.2. Nei processi monocratici (relativi a notizie di reato acquisite dalla Procura dopo l’entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 116/2017, ovvero dopo il 16 agosto 2017) per il delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 589 c.p.) e nell’esercizio della professione sanitaria (articolo 590- sexies, in relazione all’articolo 589, c.p.), nonché per il delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione de-

⁵⁴ Vi è obiettivamente il rischio che un abuso della “personalizzazione” dei processi possa fornire il destro di accumulare molti impegni di udienza, per non rendersi disponibili ad effettuare altri servizi.



gli infortuni sul lavoro (articolo 590 c.p.) e nell'esercizio della professione sanitaria (articolo 590-sexies, in relazione all'articolo 590, c.p.), per i quali l'articolo 17, comma 3, del D.Lgs. 13.07.2017 n. 116, esclude la possibilità di delega dei V.P.O. a rappresentare l'accusa in udienza sarà tendenzialmente il Sostituto Procuratore indicato nei turni di udienza, turni che, come si è ripetuto in precedenza devono rispettare il criterio della equa ripartizione dei servizi. In proposito, il Procuratore facente funzioni si impegna a stipulare con il Tribunale un protocollo che preveda la possibilità di concentrare in determinate udienze tutti i processi per omicidi o lesioni colpose da infortunio sul lavoro o per colpe mediche.

13.2.3. I Vice Procuratori Onorari esercitano le funzioni di PM in udienza in piena autonomia ex articoli 53, comma 2, cpp e 162, disp. att., cpp.

12.2.4. Per le udienze davanti al Giudice di Pace, possono essere delegati anche Ufficiali di Polizia Giudiziaria in quiescenza, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 72 RD 30.01.1941 n. 12 (Ordinamento Giudiziario), 50 D.Lgs. 28 agosto 2000 n. 274, recante disposizioni sulla competenza penale del Giudice di Pace.

12.2.5. Il Procuratore Aggiunto ed il Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, predispongono le deleghe nominative ai Vice Procuratori Onorari per la partecipazione alle udienze, sulla base del calendario predisposto dal rappresentante dei Vice Procuratori Onorari, trasmesso all'Ufficio amministrazione e validato dal Procuratore Aggiunto o dal Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei V.P.O., come meglio specificato nei successivi paragrafi §16.2.1 e §16.2.2.

12.2.6. Salvo che il Magistrato togato titolare del procedimento non ritenga di partecipare personalmente all'udienza, i Vice Procuratori Onorari possono rappresentare l'ufficio di PM in udienza anche nei processi nei quali sono state disposte operazioni di intercettazione, e nei processi per reati finanziari di particolare complessità; per il reato di calunnia ancorché complesso, nonché, infine, nei processi in cui siano imputati avvocati o appartenenti alle forze dell'ordine, in caso di reati di particolare complessità. Nondimeno, in tutti questi casi, il Vice Procuratore Onorario delegato per l'udienza deve rapportarsi continuativamente con il P.M. assegnatario al fine sia di riferire l'andamento del dibattimento sia di definire eventuali strategie processuali.

12.2.7. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica a seguito di decreto di citazione diretta, sia ai sensi dell'articolo 550, comma primo, sia ai sensi dell'art. 550 comma secondo, cod. proc. pen, i Vice Procuratori Onorari assumono autonomamente le proprie determinazioni anche riguardo all'applicazione della pena su richiesta.

12.2.8. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica a seguito di udienza preliminare, riguardo ai quali la richiesta di applicazione di pena su richiesta può essere formulata ai sensi dell'art. 446, comma primo c.p.p., fino alla presentazione delle conclusioni in udienza preliminare, il Vice Procuratore Onorario è tenuto a verificare se la richiesta sia stata effettivamente formulata in base alla norma



sopra citata; nel caso in cui non lo sia stata, il V.P.O. deve eccepire l'inammissibilità della richiesta; se la richiesta è stata formulata in precedenza, non assentita dal P.M. o rigettata dal G.U.P., e viene riproposta negli stessi termini, il V.P.O. deve eccepirla l'inammissibilità (cfr. Cass., Sez. 6, Sentenza n. 42775 del 24/09/2014 Cc. (dep. 13/10/2014) Rv. 260449); se la richiesta è stata formulata in precedenza, non assentita dal P.M. o rigettata dal G.U.P., e viene riproposta in termini diversi, il V.P.O. deve attenersi alle disposizioni previste dall'art. 162, commi 3 e 4 disp. att. cod. proc. pen. e cioè chiedere il consenso del Magistrato professionale titolare dell'indagine o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto ed eventualmente chiedere al Giudice una sospensione del processo per il tempo strettamente necessario.

12.2.7 Qualora un Vice Procuratore Onorario, delegato a partecipare ad una determinata udienza presso il Tribunale monocratico trovi, tra i fascicoli ritirati per lo studio, uno dei processi per i delitti indicati nel precedente punto 13.2.5, relativamente ai quali non è delegabile la sua partecipazione in udienza, deve prontamente avvisare il Procuratore Aggiunto ovvero, in sua assenza, il Procuratore della Repubblica, che incaricano della trattazione del relativo processo, se possibile, il Sostituto assegnatario, oppure, in caso contrario, altro Sostituto disponibile in servizio.

12.2.8. Il visto sulle sentenze del Giudice di Pace e dei giudici monocratici, nei processi ai abbiano partecipato i V.P.O., è attribuito al Procuratore Aggiunto o, in sua assenza, al Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei VPO.

§12.3. Le impugnazioni delle sentenze penali.

12.3.1 Ciascun rappresentante del Pubblico Ministero in udienza, sia esso Sostituto Procuratore o Vice Procuratore Onorario, ha l'obbligo di compilare sia lo statino (contenente l'elenco dei processi e, per ciascuno, imputato, titolo di reato, richiesta del PM e provvedimento del giudice) sia una nota di udienza contenente il resoconto sintetico (per ciascun processo) delle attività svolte in udienza.

12.3.2. L'impugnazione della sentenza di proscioglimento all'esito dell'udienza preliminare è proposta dal PM che ha esercitato l'azione penale, a meno che il PM di udienza (qualora sia diverso) non manifesti la propria disponibilità alla impugnazione. Salva l'ipotesi in cui non intenda impugnare personalmente, il PM dell'udienza preliminare deve, comunque, segnalare tempestivamente al Magistrato assegnatario le sentenze di proscioglimento che ritiene meritevoli di essere appellate, indicandogliene le ragioni.

12.3.3. L'impugnazione delle altre sentenze (giudizio abbreviato o giudizio dibattimentale) è proposta dal PM di udienza ovvero, se ne faccia richiesta, dal PM che ha esercitato l'azione penale.

12.3.4. L'impugnazione delle sentenze del Giudice di Pace e del Giudice Monocratico, nei processi seguiti in udienza dai Vice Procuratori Onorari, spetta ai Sostituti Procuratori titolari del procedimento. Se il processo risulta ancora assegnato a Magistrati non più in servizio presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, al Procuratore Aggiunto. E' fatto obbligo ai Vice Procuratori Onorari di avvisare tempestivamente,



a mezzo mail, i Sostituti Procuratori titolari del procedimento o il Procuratore Aggiunto, che è stata emessa una sentenza assolutoria che è opportuno impugnare, illustrando le ragioni per cui si ritiene che la sentenza sia ingiusta, così fornendo ai Magistrati professionali di valutare se interporre o meno gravame. Tale segnalazione deve essere fatta immediatamente dopo la lettura del dispositivo.

12.3.5. La richiesta di impugnazione della persona offesa o della parte civile, ai sensi dell'articolo 572, cpp, è presentata, nel caso di sentenza emessa a seguito di dibattimento collegiale o di giudizio abbreviato, al Magistrato che ha formulato le richieste in udienza. Nel caso di processi seguiti dai Vice Procuratori Onorari, la richiesta è presentata ai Sostituti Procuratori titolari del procedimento penale ovvero, se il processo risulta ancora assegnato a Magistrati non più in servizio presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio, al Procuratore Aggiunto. Il Magistrato destinatario della richiesta, quando ritiene di non proporre impugnazione, provvede con decreto motivato da notificare al richiedente *ex* articolo 572, comma 2, cpp.

12.3.6. Nei casi in cui, come si è specificato nei punti che precedono, la legittimazione ad impugnare spetta al Sostituto Procuratore assegnatario del procedimento penale, è suo preciso onere controllare a SICP se la sentenza è stata depositata entro i termini stabiliti dalla legge o entro i termini determinati dai Giudici per il deposito della motivazione. In questi casi, il Sostituto Procuratore titolare del procedimento dovrà scaricare la sentenza dal predetto registro informatizzato. La stessa regola vale per il Procuratore Aggiunto nei casi di legittimazione di questo ultimo.

12.3.7. Se le sentenze sono depositate oltre i termini stabiliti dalla legge o oltre i termini determinati dai Giudici per il deposito della motivazione, l'Ufficio Ricezione atti provvederà a trasmettere tempestivamente la comunicazione dell'avviso di deposito della motivazione della sentenza trasmesso dalle Cancellerie del Tribunale e dell'Ufficio GIP al Magistrato legittimato all'impugnazione secondo le disposizioni che precedono.

§12.4. La partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze civili, alle udienze concorsuali ed alle udienze di esecuzione penale.

12.4.1. Per quanto riguarda la partecipazione del PM alle udienze civili, bisogna distinguere le cause civili promosse con ricorso del Pubblico Ministero, come nell'amministrazione di sostegno (articoli 406, 410, comma 2, 412, comma 1, 413, comma 1, cc) ed in materia di interdizione e inabilitazione (articoli 417, comma 1, 418, comma 2, 429, comma 1, cc), nelle quali la partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze risulta obbligatoria, dalle procedure civili, nelle quali il PM non ha potere di azione ma è solo interveniente, come nelle procedure in materia di querela di falso,



di stato delle persone e riconoscimento di paternità, di famiglia e divorzio ed in materia di ordini professionali, nelle quali la sua partecipazione non è richiesta⁵⁵.

12.4.2. Nei procedimenti di interdizione o di amministrazione di sostegno promosse dal PM, alle udienze civili, partecipano il Procuratore, il Procuratore Aggiunto e tutti i Sostituti dell'Ufficio, compreso il Sostituto Procuratore addetto agli affari civili, sulla base di turni settimanali, che sono tempestivamente comunicati alla Segreteria Amministrativa. La turnazione avverrà automaticamente, prescindendo dalla sovrapposizione di altri impegni.

12.4.3. Il Magistrato che partecipa all'udienza appunta l'eventuale data di rinvio ed altre questioni rilevanti; l'appunto è redatto sulla copia dell'agenda o sul verso della copia del ricorso da inserire nell'agenda con il calendario delle udienze tenuta dalla Segreteria Amministrativa; il Magistrato comunica l'appunto alla Segreteria Amministrativa.

12.4.5. Il Sostituto Procuratore addetto agli affari civili può "personalizzare" un procedimento in udienza, nel quale caso partecipa a tutte le udienze.

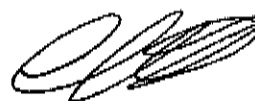
12.4.6. Alle udienze che prevedono l'esame a domicilio dell'interdicendo partecipano i Vice Procuratori Onorari, appositamente delegati⁵⁶

12.4.7. Alle udienze concorsuali relativi alla crisi di impresa, partecipa il Sostituto Procuratore delegato alle relative procedure.

12.4.8. Alle udienze nei procedimenti di esecuzione partecipa, di regola, il Magistrato togato di udienza o un Vice Procuratore Onorario, nominativamente delegato.

⁵⁵ Occorre evidenziare che tale distinzione è stata concordata con il Presidente ed i Giudici della Sezione Civile del Tribunale di Busto Arsizio nel corso della riunione svoltasi con l'applicativo MICROSOFT TEAMS in data 23 febbraio 2021, nel quale si è valorizzato il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero nelle cause civili (querela di falso, stato delle persone, riconoscimento di figlio, divorzio, interdizione, amministrazione di sostegno) nelle cause civili, è sufficiente che il PM, mediante l'invio degli atti, sia informato del giudizio e, quindi, posto in condizione di sviluppare l'attività ritenuta opportuna, senza che ciò comporti necessariamente la presenza fisica del rappresentante del PM all'udienza né la formulazione di conclusioni [cfr. Cass. Civ., Sez. III, 17.09.1980 n. 5289; Cass. Civ., Sez. I, 04.02.1987 n. 993; Cass. Civ., Sez. I, 04.05.1996 n. 1114; Cass. Civ., Sez. II, 10.04.1972 n. 1094; Cass. Civ., Sez. II, 16.03.1972 n. 786; Cass. Civ., Sezioni Unite 25.01.1975 n. 291; Cass. Civ., Sez. III, 22.02.1974 n. 523; Cass. Civ., Sez. II, 29.05.1976 n. 1948; Cass. Civ., Sez. III, 07.03.1984 n. 1593; Cass. Civ., Sez. I, 24.10.2008 n. 25722; Cass. Civ., Sez. VI, ord. 02.10.2013 n. 22567; Cass. Civ., Sez. II, 29.10.2018 n. 27402; Cass. Civ., Sez. I, 16.12.1981 n. 6660; Cass. Civ., Sez. I, 26.03.2015 n. 6136; Cass. Civ., Sez. I, 27.04.1985 n. 2742; Cass. Civ., Sez. I, 03.03.2000 n. 2381; Cass. Civ., Sez. I, 22.01.1980 n. 498; Cass. Civ., Sez. I, 14.02.2008 n. 3708].

⁵⁶ A differenza di quanto espressamente previsto dall'abrogato articolo 72 Ord. Giud., gli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 116 del 2017 hanno omissis di prevedere la delega ai Vice Procuratori Onorari per le udienze civili. Tuttavia, nella prassi, i Giudici civili, anche quelli del Tribunale di Busto Arsizio, delegano l'audizione a domicilio dell'interdicendo ai G.O.T.. Lo scrivente Procuratore facente funzioni ritiene che tale attività possa essere delegata ai V.P.O. tenendo anche presente che la giurisprudenza della S.C. è costante nel ritenere che la partecipazione al processo in funzione di pubblici ministeri di Vice Procuratori Onorari al di fuori dei casi previsti dall'articolo 72 Ord. Giud. costituisca una mera irregolarità, che non dà luogo ad alcuna nullità. Sul punto, si vedano in particolare: Cass. Pen. Sez. 4, Sentenza n. 32279 del 23/06/2009 Ud. (dep. 06/08/2009) Rv. 244864; Cass., sez. 6^a, 11 luglio 2001 n. 27862, Cristaldi; 16 maggio 2001 n. 23656, Cossidente; sez. 1^a, 19 dicembre 2000 n. 12409, Barontini; sez. 5^a, 28 ottobre 1996 n. 1990, Paddeu).



12.4.9. Per le udienze dei procedimenti di esecuzione particolarmente complessi, il Procuratore della Repubblica, che ha predisposto il parere, si riserva di partecipare personalmente.

CAPITOLO 13): LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE/ I RAPPORTI CON LA STAMPA.

§13.1. I principi generali della corretta comunicazione istituzionale.

13.1.1. Secondo l'articolo 4, comma 1, lettera l), della Circolare del CSM sull'Organizzazione dell'Ufficio di Procura, il Procuratore della Repubblica cura e disciplina i rapporti con la stampa secondo il disposto dell'articolo 5 del D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106, intitolato: "*Rapporti con gli organi di informazione*"; norma, questa ultima, che dispone quanto segue:

“1] Il procuratore della Repubblica mantiene personalmente, ovvero tramite un magistrato dell'ufficio appositamente delegato, i rapporti con gli organi di informazione.

2] Ogni informazione inerente alle attività della procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'ufficio ed escludendo ogni riferimento ai magistrati assegnatari del procedimento.

3] E' fatto divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio.

4] Il procuratore della Repubblica ha l'obbligo di segnalare al consiglio giudiziario, per l'esercizio del potere di vigilanza e di sollecitazione dell'azione disciplinare, le condotte dei magistrati del suo ufficio che siano in contrasto col divieto fissato al comma 3”.

13.1.2. Devono essere, inoltre, osservati i principi contenuti nelle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale di cui alla Delibera del CSM del 11.07.2018 prot. P12411/2018, ed i principi di riservatezza e di tutela della dignità delle persone posti a fondamento del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101.

13.1.3. La comunicazione relativa ai procedimenti curati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio deve, conseguentemente, corrispondere ai seguenti principi di carattere generale: obiettività, imparzialità, equilibrio e misura; rispetto della pari dignità dei giornalisti e delle testate, senza discriminazione nei confronti di nessuno; spersonalizzazione delle informazioni; assenza di opinioni personali o di giudizi di valore su persone o eventi; chiarezza, sinteticità, tempestività, effettivo interesse pubblico della notizia.



- 13.1.4. La comunicazione relativa ai procedimenti penali non deve interferire con le investigazioni e con l'esercizio dell'azione penale, né con il segreto delle indagini né, in generale, con il principio di riservatezza⁵⁷,
- 13.1.5. Devono essere rispettati, inoltre, gli specifici divieti normativi posti a tutela dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato dall'articolo 114, comma 6, cpp, secondo cui: *"E' vietata la pubblicazione delle generalità e dell'immagine dei minorenni testimoni, persone offese o danneggiati dal reato fino a quando non sono divenuti maggiorenni. E' altresì vietata la pubblicazione di elementi che anche indirettamente possano comunque portare alla identificazione dei suddetti minorenni"*; nonché quelli posti a tutela della dignità delle persone in condizione di detenzione dall'articolo 114, comma 6- bis, cpp, secondo cui: *"è vietata la pubblicazione dell'immagine di persona privata della libertà personale ripresa mentre la stessa si trova sottoposta all'uso di manette ai polsi ovvero ad altro mezzo di coercizione fisica, salvo che la persona vi consenta"*.
- 13.1.6. I criteri generali che devono ispirare la corretta comunicazione dell'Ufficio verso l'esterno sono, per un verso, la salvaguardia del segreto delle indagini e del principio di riservatezza delle persone, e, per altro verso, la tutela di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento (indagati, persone offese, testimoni, difensori).
- 13.1.7. Da tali criteri generali, che fanno per così dire da cornice, discendono una serie di regole specifiche:
- a) la comunicazione deve avere ad oggetto solo fatti e situazione conosciute e conoscibili dalle parti della vicenda procedimentale, dovendosi evitare che il soggetto interessato apprenda dalla stampa notizie sull'esito del procedimento;
 - b) non deve esserci ingiustificata comunicazione di dati personali sensibili, nel rispetto della vita privata e familiare, soprattutto nei confronti dei minorenni, della sicurezza e della dignità (anzitutto della vittima e delle persone vulnerabili, e poi ancora dei testimoni, dell'imputato e dei suoi familiari, dei terzi estranei al procedimento penale);
 - c) deve essere garantito il rispetto delle decisioni giudiziarie, che, ove non condivise, vanno contrastate dal Pubblico Ministero non attraverso la comunicazione pubblica bensì mediante il ricorso allo strumento istituzionale delle impugnazioni;
 - d) deve essere osservato rigorosamente, per gli indagati/imputati, il principio della presunzione di non colpevolezza, sicché devono essere evitate accuratamente espressioni idonee a determinare nel pubblico la convinzione della colpevolezza delle persone indagate/imputate;
 - e) deve essere rispettato il divieto di diffusione di foto- segnaletiche, anche se parzialmente coperte e comunque oscurate, di persone sottoposte alle indagini⁵⁸; e delle fotografie ed immagini di persone in manette e comunque in condizione di detenzione⁵⁹, nonché di immagini che documentino attività investigative (ad esempio: filmati della esecuzione di perquisizioni, sequestri o arresti), se destinate a fare parte del fascicolo

⁵⁷ Cfr. il combinato disposto degli articoli 114, 329, cpp, 326, 684, cp.

⁵⁸ Si vedano in tale senso i provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali in tema di divieto di diffusione di foto segnaletiche di indagati del 02.07.1997, del 08.04.2002 e del 26.11.2003.

⁵⁹ Si richiama anche qui, oltre all'articolo 114, comma 6- bis, cpp, il provvedimento del Garante per la Protezione dei dati personali del 14.06.2010.



del Pubblico Ministero⁶⁰. Tale prescrizione deve essere rispettata dalla Polizia Giudiziaria anche sui suoi siti istituzionali e nelle sue pagine *social*;

f) per quanto riguarda le persone offese, deve essere assicurata l'osservanza del divieto di ingiustificata diffusione di notizie ed immagini potenzialmente lesive della loro dignità e riservatezza⁶¹;

g) deve essere, infine, osservato il divieto di pubblicare l'immagine e le generalità dei minori⁶².

§13.2. Modalità operative della comunicazione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

13.2.1. La comunicazione relativa ai procedimenti penali curati dalla Procura della Repubblica di Busto Arsizio è riservata al Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, al Procuratore Aggiunto. In caso di assenza congiunta di entrambi, i rapporti con la stampa sono tenuti dal Sostituto Procuratore più anziano in servizio.

13.2.2. Ogni informazione inerente le attività della Procura della Repubblica deve essere fornita attribuendola in modo impersonale all'Ufficio ed escludendo ogni riferimento nominativo ai Magistrati assegnatari del procedimento.

13.2.3. La comunicazione avviene ordinariamente mediante comunicati stampa a firma del Procuratore della Repubblica, diramati a cura dell'Ufficio Amministrazione, ma può anche esservi una forma di comunicazione informale, qualora le circostanze lo richiedano.

13.2.4. Nei casi di maggiore rilevanza, per la natura delle imputazioni, per il ruolo dei soggetti coinvolti e per il numero degli indagati, la comunicazione può essere ad una conferenza stampa, presieduta dal Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, dal Procuratore Aggiunto, cui partecipano anche il Sostituto Procuratore titolare dell'indagine e gli esponenti dell'organo di Polizia Giudiziaria delegato.

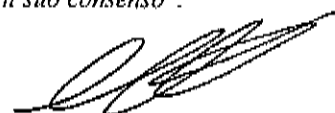
13.2.5. Ai fini della predisposizione dei contenuti da veicolare mediante comunicato stampa ovvero in occasione di conferenza stampa, il Sostituto Procuratore titolare dell'indagine e/o l'organo di Polizia Giudiziaria delegato predispongono la bozza di comunicati da sottoporre tempestivamente all'attenzione del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto.

13.2.6. Nei casi in cui sia programmata una conferenza stampa, e sussistono ragioni di urgenza, la Polizia Giudiziaria, previa intesa con il Procuratore della Repubblica o in sua

⁶⁰ In questa categoria non rientrano immagini eventualmente curate dalla Polizia Giudiziaria, che abbiano ad oggetto l'operazione nelle sue linee generali.

⁶¹ A questo proposito va rammentato che l'articolo 734- bis, cp (*"Divulgazione delle generalità o dell'immagine di persona offesa da atti di violenza sessuale"*) punisce con l'arresto da tre a sei mesi: *"chiunque, nei casi dei delitti previsti dagli articoli 600- bis, 600- ter e 600- quater, anche se relativi al materiale pornografico di cui all'articolo 600- quater.1, 600- quinquies, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 600- quinquies e 609- octies, divulghi, anche attraverso mezzi di comunicazione di massa, le generalità o l'immagine della persona offesa senza il suo consenso"*.

⁶² Si veda il già richiamato articolo 114, comma 6, cpp.



assenza con il Procuratore Aggiunto, può curare un primo lancio della notizia, che dovrà comunque avvenire dopo che le operazioni di polizia siano concluse, e non nel corso delle operazioni stesse⁶³.

- 13.2.7. Quando vi sia stata comunque divulgazione di notizie relative al procedimento penale senza che sia stata effettuato comunicato o conferenza stampa⁶⁴, la comunicazione potrà essere effettuata per esigenze di chiarimento, e per evitare la diffusione di notizie distorte.
- 13.2.8. Nei casi in cui il Procuratore o in sua assenza il Procuratore Aggiunto abbia deciso di non emettere comunicati stampa né di indire conferenza stampa, spetta all'organo di Polizia Giudiziaria delegato la comunicazione alla stampa. Tuttavia, in tali casi, la Polizia Giudiziaria può comunicare soltanto le attività già a conoscenza dei diretti interessati, come nei casi di arresto in flagranza, fermo e sequestro di iniziativa, denuncia a piede libero (in cui vi siano già state identificazione dell'indagato, nomina di difensore ed elezione di domicilio). Inoltre, per quanto riguarda gli arresti ed i fermi, deve effettuare la comunicazione alla stampa soltanto dopo che vi sia stata la convalida da parte del Giudice per le Indagini preliminari.
- 13.2.9. Le notizie riguardanti gli esiti di udienze (preliminari o dibattimentali) competono, in linea di massima, all'organo giudicante, cui è riservata un'apposita sezione delle linee guida per l'organizzazione degli uffici giudiziari ai fini di una corretta comunicazione istituzionale di cui alla Delibera del CSM del 11.07.2018 prot. P12411/2018. Tuttavia, sia per la fase dibattimentale che per l'udienza preliminare, trattandosi nella quasi totalità di notizie pubbliche, e, comunque, conoscibili dai diretti interessati, e, per la fase dibattimentale, anche dai giornalisti, il Magistrato della Procura delegato per l'udienza può, se richiesto, fornire indicazioni alla stampa sull'esito del processo.
- 13.2.10. I provvedimenti organizzativi, che non abbiano rilevanza meramente interna e che non incidano sulla gestione delle indagini, i protocolli stipulati con enti istituzionali, e gli avvisi sul funzionamento dell'Ufficio che attengono ai rapporti con i consulenti e gli utenti privati, saranno pubblicati sul sito *web* della Procura della Repubblica. I provvedimenti organizzativi, che abbiano un risvolto sull'attività professionale degli avvocati, oltre che pubblicati sul sito *web*, saranno formalmente trasmessi al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ed alla Camera Penale di Busto Arsizio.

CAPITOLO 14): GLI UFFICI AMMINISTRATIVI.

§14.1. Premessa.

- 14.1.1. Viene mantenuto fermo l'assetto generale degli Uffici amministrativi già fissato nel documento organizzativo valido per il triennio 2017- 2020 emesso dal Procuratore della Repubblica in data 25.05.2017 n. 89/2017 di prot., integrato in data 25.06.2015 n.

⁶³ E' evidente che per conclusione dell'operazione di Polizia, si intende la sola fase esecutive, sicché restano fuori le operazioni di formalizzazione e di redazione degli atti.

⁶⁴ Si pensi ai casi di accesso della PG presso uffici pubblici in esecuzione di un decreto di esibizione o di perquisizione o di sequestro.



85/2018 di prot., con le uniche modifiche riguardanti la istituzione dell'Ufficio Archivio Intercettazioni di cui si è trattato nel precedente Capitolo 10, e la creazione di un Ufficio comune 415-bis e TIAP.

14.1.2. In particolare, viene mantenuta la distinzione degli Uffici amministrativi in due Dipartimenti diretti e coordinati, ciascuno, da un Direttore amministrativo.

14.1.3. I due Dipartimenti rispondono al Dirigente amministrativo, o, se il posto di questo ultimo è vacante, al Procuratore della Repubblica, che ne fa le veci [cfr. Consiglio Superiore della Magistratura, Risposta a quesito dell'11 novembre 2009, *Espletamento delle funzioni dirigenziali amministrative negli uffici giudiziari nell'ipotesi di vacanza del posto di dirigente amministrativo*].

14.1.4.. Il primo Dipartimento Amministrativo è composto dai seguenti uffici:

- a) Segreteria amministrativa, degli acquisti e degli affari civili – Ufficio del Consegnatario Economo;
- b) Ricezione ed Iscrizione atti;
- c) Assistenza ai Magistrati;
- d) Ufficio 415-bis e TIAP;
- e) Assistenza agli Uffici Definizione Affari Semplici (DAS) e Giudice di Pace (GdP);
- f) Modello 42- F.U.G.- Statistiche;
- g) Spese di giustizia.

14.1.5. Il secondo Dipartimento amministrativo è composto dai seguenti uffici:

- a) Sezione Giudizio;
- b) Esecuzioni penali;
- c) Ufficio Archivio Intercettazioni;
- c) Casellario Giudiziale;
- d) Archivio.

§14.2. Le attribuzioni degli Uffici del primo Dipartimento amministrativo.

§14.2.1. Segreteria amministrativa, degli acquisti e degli affari civili – Ufficio del Consegnatario Economo.

§14.2.1.1. La Segreteria amministrativa, degli acquisti e degli affari civili – Segreteria del Consegnatario Economo:

- a) gestisce le assenze dei Magistrati ed i relativi fascicoli personali;
- b) gestisce il personale amministrativo;
- c) liquida le indennità di missione dei Magistrati, del Personale Amministrativo e degli Ufficiali di Polizia Giudiziaria;
- d) gestisce i beni materiali (spese d'ufficio ed autovetture di Stato);
- e) assiste il Procuratore della Repubblica;
- f) esamina la posta istituzionale e provvede al relativo smistamento;
- g) riceve gli atti civili (interdizioni, amministrazioni di sostegno, negoziazioni assistite) e gli atti relativi ai fallimenti, e li smista ai Magistrati delegati del Procuratore;
- h) cura il protocollo;



- i) cura tutti i contratti, dopo il passaggio di competenza dal Comune al Ministero;
- j) tiene i contatti con il Centro per l'impiego e la Regione per assunzione di LSU a seguito di colloqui per accertarne l'idoneità;
- k) gestisce i concorsi di notaio;
- l) predispone le deleghe mensili dei Vice Procuratori Onorari e ne liquida le relative indennità;
- m) liquida le spettanze dei Vice Procuratori Onorari;
- n) gestisce le misure di prevenzione (registrazione al registro informatico e trasmissione dei relativi fascicoli ai Tribunali competenti);
- o) gestisce il registro rogatorie.

§14.2.1.2. In particolare, l'Ufficio del Consegnatario Economo cura la gestione dei beni mobili della Procura e dell'inventario.

§14.2.2. L'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti.

14.2.2.1. L'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti riceve, iscrive e smista tutte le comunicazioni di notizie di reato provenienti da altre Autorità Giudiziarie, dalle Forze di Polizia, dagli Enti pubblici e privati e dai soggetti privati, che pervengono a questa Procura della Repubblica. Sia le notizie di reato depositate sul Portale del Processo Penale Telematico (PDP) o tramite PEC, nei casi eccezionali in cui tale deposito è consentito per legge o per normativa secondaria,⁶⁵ sia quelle pervenute per posta o depositate personalmente. Fatta salva la competenza della Segreteria che presta assistenza al Sostituto Procuratore di turno esterno per gli arrestati o fermati e per le persone decedute, di cui si dirà nel punto che segue.

14.2.2.2. Gli atti relativi agli arresti in flagranza o ai fermi di iniziativa della Polizia Giudiziaria, anche nei casi in cui il PM abbia emesso il decreto di immediata liberazione, e quelli relativi ai decessi, devono essere iscritti dalla Segreteria che presta assistenza al Sostituto Procuratore di turno esterno.

14.2.2.3. Per quanto riguarda le notizie di reato pervenute sul Portale del Processo Penale Telematico, l'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti verifica giornalmente le Comunicazioni di notizie di reato provenienti dalle Forze di Polizia Giudiziaria, le denunce di cui all'articolo 333, cpp, le querele di cui all'articolo 336, cpp, e relative procure speciali, depositate dai difensori sul PDP.

14.2.2.4. Con riferimento, in particolare, alle Comunicazioni di Notizie di Reato pervenute sul Portale del Processo Penale Telematico provenienti dalle Forze di Polizia, che contengano l'indicazione specifica di ipotesi di reato, con la relativa qualifica giuridica,

⁶⁵ Una specifica regolamentazione delle notizie di reato che pervengono sulla PEC depositoattipenali.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it è contenuta nelle direttive emesse dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio in data 13 novembre 2020 n. 169/2020 di prot., ed in data 10 febbraio 2021 n. 193/2021 di prot., in attuazione del Protocollo in data 16 novembre 2020, e del successivo Addendum del 08.02.2021, stipulato con il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, avente ad oggetto il deposito sul Portale degli Atti Penali e l'impiego della sopra citata PEC.



l'Ufficio Ricezione ed Iscrizione degli atti le importa giornalmente e le iscrive direttamente (a Modello 21, 21-bis o 44, a seconda dei casi), indicando come titolare dell'assegnazione automatica:

a) il Procuratore Aggiunto, se si tratta di notizie relative a reati di competenza degli Uffici del DAS e del Giudice di Pace, trasmettendo immediatamente i fascicoli ai relativi Uffici. Sul registro SICP, i fascicoli contenenti notizie di reato di competenza dell'Ufficio Definizione Affari Semplici devono essere contrassegnati con la sigla DAS;

b) il Sostituto Procuratore di turno esterno, se si tratta di notizie di reato con richieste di provvedimenti urgenti, come meglio specificato nel precedente paragrafo §4.2, o di notizie di reato del cosiddetto "Codice Rosso", relative ai delitti di violenza domestica e di genere di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, del codice penale. Il Sostituto di turno esterno esamina, quindi, il fascicolo, controlla la correttezza dell'imputazione ed emette i provvedimenti urgenti;

c) il Sostituto di turno posta, in tutti gli altri casi.

14.2.2.5. La notizia di reato è importata ed iscritta a SICP così come redatta alla Polizia Giudiziaria. In caso di eventuali dubbi, l'Ufficio Ricezione Atti chiede istruzioni e chiarimenti al Sostituto Procuratore di turno esterno. Eventuali modifiche dell'iscrizione, disposte dal Sostituto Procuratore di turno esterno, sono effettuate dalla Segreteria che presta assistenza a questo ultimo.

14.2.2.6. Con riferimento, in particolare, alle Comunicazioni di Notizie di Reato pervenute sul Portale del Processo Penale Telematico provenienti dalle Forze di Polizia, che non contengano l'indicazione specifica di ipotesi di reato, ed alle denunce di cui all'articolo 333, cpp, le querele di cui all'articolo 336, cpp, e relative procure speciali, depositate dai difensori sul PDP, l'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti, prima di procedere alla loro importazione, le trasmette:

a) al Sostituto Procuratore di turno esterno, se si tratta di notizie di uno dei reati del c.d. "CODICE ROSSO", relative ai delitti di violenza domestica e di genere di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, del codice penale; di annotazioni di Polizia Giudiziaria inerenti interventi effettuati a seguito di liti familiari ovvero di notizie di reato contenenti richieste di uno dei provvedimenti urgenti meglio specificati nel precedente paragrafo §4.2 nel quale sono stati precisati i compiti del PM di turno esterno;

b) al Sostituto Procuratore di turno posta, in tutti gli altri casi.

L'Ufficio del PM di turno esterno o di turno posta esamina, quindi, la notizia di reato, redige la scheda di iscrizione in uno dei Modelli ministeriali, e restituisce il fascicolo all'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti per l'iscrizione

14.2.2.7. Per quanto riguarda le notizie di reato non pervenute sul Portale del Processo Penale Telematico, l'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti le trasmette giornalmente:



a) al Sostituto Procuratore di turno esterno, se si tratta di notizie di reato con richieste di provvedimenti urgenti, come meglio specificato nel precedente paragrafo §4.2, o di notizie di reato del cosiddetto “Codice Rosso”, relative ai delitti di violenza domestica e di genere di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, del codice penale;

b) al Sostituto Procuratore di turno posta, in tutti gli altri casi.

L’Ufficio del PM di turno esterno o di turno posta esamina, quindi, la notizia di reato, redige la scheda di iscrizione in uno dei Modelli ministeriali, e restituisce il fascicolo all’Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti per l’iscrizione.

14.2.2.8. Nei casi in cui un privato o un difensore per conto del suo assistito depositi personalmente una denuncia/querela/esposto, l’Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti deve chiedergli se l’atto afferisca ad uno o più delitti sopra indicati afferenti al c.d. “Codice Rosso”, ed, in caso di risposta affermativa, deve fare compilare e sottoscrivere al privato o all’avvocato il Modulo in uso contenente una dichiarazione, che attesta che l’atto di denuncia/querela depositato è relativo ad una o più delle fattispecie di reato del c.d. “Codice Rosso”. In caso positivo, l’atto deve essere immediatamente trasmesso al Sostituto Procuratore di turno posta.

14.2.2.9 Se non riguardano persone fermate o arrestate o decedute, le comunicazioni di notizie di reato non da Portale provenienti dalle Forze di Polizia, a carico di noti o di ignoti, che contengano la richiesta di convalida di un sequestro operato di iniziativa dalla stessa Polizia Giudiziaria, per le quali non sia stato già iscritto in precedenza un procedimento penale, vengono ricevute ed iscritte, nei giorni feriali e nelle giornate da lunedì a venerdì, dall’Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti. Tali notizie, se pervenute in un giorno festivo o nelle giornate di sabato e di domenica, sono iscritte dall’Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti il successivo giorno feriale o nella giornata di lunedì. Il provvedimento di convalida del sequestro da parte del Sostituto di turno esterno e di reperibilità può essere emesso, nella giornata di sabato, con il fascicolo in fase di iscrizione. Sono fatte salve diverse disposizioni del Sostituto Procuratore di turno esterno.

14.2.2.10. Se si tratta di sequestri da convalidare relativi a persone arrestate, fermate o decedute, alla iscrizione del fascicolo provvede la Segreteria che presta assistenza al Sostituto di turno esterno.

14.2.2.11. L’iscrizione delle notizie di reato relative agli arresti o fermi, di uno dei reati del c.d. “CODICE ROSSO”, e di quelle, che contengano richieste di provvedimenti urgenti (misure cautelari, intercettazioni, tabulati, convalide e richieste di perquisizioni e sequestri), deve essere effettuata con priorità assoluta rispetto alle altre iscrizioni di atti non urgenti

14.2.2.12. Il Funzionario Giudiziario, responsabile dell’Ufficio Ricezione ed Iscrizione degli atti, provvede a dare le opportune indicazioni al personale addetto alla ricezione ed alla iscrizione delle notizie di reato, affinché tutti possano provvedere alle iscrizioni urgenti, anche in caso di assenza dello stesso.



14.2.2.13. L'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti svolge, inoltre, le seguenti ulteriori incombenze:

- a) provvede direttamente alla registrazione delle denunce contro ignoti di routine, che vengono esaminate e sottoscritte nella relativa richiesta di archiviazione dal Procuratore della Repubblica, e trasmette per la firma al Procuratore della Repubblica gli elenchi mensili ignoti iscritti a Mod. 44; provvede, quindi, ad inviare i procedimenti penali all'Ufficio GIP, previa annotazione di invio sul registro, ad acquisirle una volta che gli stessi vengono restituiti dal GIP, e trasmesse all'Archivio;
- b) provvede direttamente alla registrazione a Modello 46 degli esposti anonimi, la cui gestione amministrativa ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento per l'esecuzione del codice di procedura penale, è affidata al Funzionario responsabile dell'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti, come meglio specificato nel precedente paragrafo §8.8;
- c) provvede alla registrazione a SICP dei provvedimenti di riassegnazione ai Gruppi di lavoro specializzati disposti dal Procuratore Aggiunto;
- d) provvede allo smistamento degli atti costituenti seguito dei procedimenti penali già iscritti non consegnati direttamente alle Segreterie dei Magistrati;
- e) provvede al rilascio degli attestati di chiusura inchiesta e dei nulla-osta relativi agli incidenti stradali;
- f) mantiene i rapporti con l'utenza per le informazioni in genere, per le comunicazioni ai sensi dell'articolo 335, cpp, e per i permessi di colloquio concernenti i detenuti.

14.2.2.14. Il Funzionario Giudiziario, responsabile dell'Ufficio Ricezione ed Iscrizione degli atti, indica al personale addetto alla iscrizione il rito da annotare al SICP e quindi il colore della copertina del fascicolo:

- a) arancione per il rito monocratico diretto;
- b) gialla per il rito monocratico con udienza preliminare o per il rito collegiale;
- c) rossa in caso di iscrizione di notizia relativa ai seguenti reati: c1) Ambiente e rifiuti (legislazione speciale); c2) Alimenti: artt. 439, 440, 441, 442, 444, 452 e, se riferiti ad alimenti, 515, 516, 517, 517 bis, cp.; c3) Medicinali: artt. 443, 445, 452, 586-bis c.p.; c4) Ambiente e beni pubblici: artt. 423 bis, 727 bis, 633, se riferito all'ipotesi di cui all'art. 639 bis, 635, 733, 733 bis, 734, cp; c5) Animali: artt. 544 bis, 544 ter, 544 quater, 544 quinquies, 727, cp; c6) Inquinamento atmosferico ed elettromagnetico: artt. 674, cp; c7) Inquinamento acustico: art. 659, cp; c8) Infortuni sul lavoro (fatta per eccezione per l'art. 589 cp): artt. 437, 451, 590 (se riferiti ad infortuni sul lavoro), 673, cp;
- d) azzurra in caso di iscrizione a carico di ignoti;
- e) rosa per i reati di competenza del G.D.P.;
- f) grigia, in caso di ignoti di competenza del G.D.P.
- g) malva per i reati di competenza dell'Ufficio D.A.S.

§14.2.3. L'Ufficio Assistenza ai Magistrati.

14.2.3.1. L'Ufficio assistenza ai Magistrati, composto da almeno una unità di personale amministrativo, come specificato nel precedente punto §4.1.1, e coordinato dal Direttore amministrativo del primo Dipartimento, supporta il singolo magistrato in tutta l'attività di trattazione dei singoli procedimenti sino alla conclusione delle indagini



preliminari con le relative determinazioni, e cura il riordino dei fascicoli definiti per l'invio all'archivio

14.2.3.2. Le concrete modalità dell'assistenza ai Sostituti dipendono dalle risorse disponibili e sono regolate con un separato documento.

14.2.3.3. Per quanto riguarda gli atti difensivi depositati sul Portale del Processo Penale telematico, che si riferiscono a procedimenti penali già iscritti ed assegnati ai Magistrati⁶⁶, i Segretari che prestano assistenza ai Magistrati devono scaricarli giornalmente, stamparli ed inserirli nel relativo procedimento penale.

14.2.3.4. Spetta, infine, al Segretario che presta assistenza al Magistrato, che può e deve avvalersi della collaborazione degli operatori di PG ad esso assegnati, eseguire le disposizioni indicate nel precedente paragrafo §10.5 in materia di intercettazioni.

§14.2.4. L'Ufficio 415-bis e TIAP.

14.2.4.1. L'Ufficio 415- bis e TIAP, composto dalle unità di personale disponibili, individuate con separato documento, e coordinato dal Direttore amministrativo del primo Dipartimento, svolge i seguenti compiti:

a) si occupa della fase conclusiva delle indagini, sino al rinvio a giudizio o alla citazione diretta, per i procedimenti che non riguardino reati delle aree DAS e Giudice di Pace, con misure cautelari in corso di esecuzione, ovvero che i Magistrati decidano di trattenere, per ragioni di particolare complessità, delicatezza o riservatezza; a tal fine, l'Ufficio;

b) riceve dalle segreterie che svolgono assistenza ai Sostituti, a indagini concluse, i fascicoli per i quali è stato già predisposto l'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415-bis, cpp;

c) si occupa della scansione e dell'inserimento nel sistema informatico TIAP dei procedimenti penali, avvalendosi per il compimento di tale attività delle unità di supporto fornite dal Ministero e di volontari previa stipula con enti pubblici (università ed altri) di apposite convenzioni

d) cura le notificazioni alle parti ed ai difensori dell'avviso di conclusione della indagini, seguendo la regola FIFO (First In First Out, cioè "*primo ad entrare, primo ad uscire*"), fatta salva per i Magistrati la possibilità di indicare l'urgenza;

e) assiste gli Avvocati che, presso tale Ufficio, possono prendere visione degli atti ed estrarne copia, chiedere approfondimenti di indagine e l'interrogatorio dell'indagato; in tali ultimi due casi, l'Ufficio trasmette il fascicolo al Magistrato assegnatario, al quale spettano: d1) l'emissione della delega per l'interrogatorio; d2) la decisione sull'accoglimento di eventuali altre istanze difensive o sullo svolgimento di ulteriori indagini, a seguito delle dichiarazioni acquisite dall'indagato;

f) completa, tiene aggiornati ed indicizza i fascicoli ad esso affidati;

⁶⁶ Sino ad oggi gli atti difensivi depositabili sul PDP sono: le memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, cpp; l'istanza di opposizione all'archiviazione indicata nell'articolo 410, cpp; la denuncia di cui all'articolo 333, cpp, la querela di cui all'articolo 336, cpp, e la relativa procura speciale; la nomina del difensore, la revoca e la rinuncia al mandato difensivo, indicate dall'articolo 107, cpp.



- g) cura la traduzione dell'avviso ai sensi dell'art. 415 bis cod. proc. pen., se necessario; la nomina dell'interprete è di competenza del Procuratore Aggiunto; nel provvedimento di nomina, è inserita la delega ad un Ufficiale o Agente di Polizia Giudiziaria, che provvede all'affidamento dell'incarico;
- h) trasmette, infine, al Procuratore Aggiunto il fascicolo per la liquidazione delle indennità dell'interprete.

§14.2.5. L'Assistenza agli Uffici Definizione Affari Semplici (DAS) e Giudice di Pace.

14.2.5.1. Il personale amministrativo addetto agli Uffici DAS e Gdp, oltre a svolgere gli incombenenti procedurali meglio specificati nel precedente punto §6.1.16:

- a) annota sui relativi registri informatici tutte le movimentazioni dei fascicoli processuali rientranti nella competenza dei predetti Uffici;
- b) riceve gli atti e le istanze che costituiscono seguito dei procedimenti penali, apponendone il relativo timbro di deposito;
- c) appone (se già non apposti dall'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti) sulle copertine dei fascicoli Modello 21 e 44 l'apposita sigla "DAS.", per contrassegnavarli;
- d) mantiene quotidianamente i rapporti con le parti e con gli avvocati indirizza questi ultimi al colloquio con il Procuratore Aggiunto o con il Sostituto addetto mensilmente al DAS, assegnatari dei relativi procedimenti.

§14.2.6. L'Ufficio Modello 42- FUG- Statistiche.

14.2.6.1. L'Ufficio Modello 42 - F.U.G. – Statistiche, coordinato dal Direttore amministrativo del primo Dipartimento, gestisce le procedure del Fondo Unico Giustizia, e le statistiche dell'attività dei Magistrati nonché quelle richieste da altri Uffici. Custodisce i Modelli 39 e 40 ai soli fini statistici.

§14.2.7. L'Ufficio Spese di Giustizia e Liquidazioni.

14.2.7.1. L'Ufficio Spese di Giustizia e Liquidazioni gestisce le procedure relative ai pagamenti delle prestazioni di supporto alla attività di indagine (consulenze, custodie, intercettazioni, etc.) nei casi previsti, ed emette le certificazioni fiscali per il Modello 730.

§14.3. Le attribuzioni degli Uffici del secondo Dipartimento amministrativo.

§14.3.1. L'Ufficio Sezione Giudizio.

14.3.1.1. L'Ufficio Sezione Giudizio si articola nella Sezione Giudizio Monocratica e nella Sezione Giudizio Collegiale.

14.3.1.2. L'Ufficio Sezione Giudizio cura gli atti di gestione e gli adempimenti successivi alla emissione del decreto di citazione diretta innanzi al Tribunale in composizione monocratica e della richiesta di rinvio a giudizio; nonché quelli relativi ai giudizi immediati, ai giudizi direttissimi, ai giudizi conseguenti alla opposizione al decreto penale di condanna. Ordina i fascicoli del P.M. definiti per l'invio all'archivio.



§14.3.2. L'Ufficio Esecuzioni Penali.

14.3.2.1. L'Ufficio Esecuzioni penali:

- a) cura l'esecuzione delle sentenze di condanna e tutti gli adempimenti relativi a tale fase processuale;
- b) cura i rapporti con il giudice dell'esecuzione e con la Magistratura di sorveglianza;
- c) provvede altresì all'archiviazione delle pratiche definite.

§14.3.3. L'Ufficio Archivio Intercettazioni.

14.3.3.1. L'Ufficio Archivio Intercettazioni (UAI) gestisce e sorveglia l'Archivio delle intercettazioni, svolgendo i compiti e le attività meglio specificate nel precedente paragrafo §10.7.2.

§14.3.4. L'Ufficio del Casellario Giudiziale.

14.3.4.1. L'Ufficio del Casellario Giudiziale Locale espleta i compiti stabiliti dall'allegato 2 del provvedimento n. 306/Cas (III) del 15.01.2007 a firma del Direttore Generale Maria Teresa SARAGNANO del Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Penale - Ufficio III.

§14.3.5. L'Archivio.

14.3.5.1. L'Archivio cura la trasmissione nell'archivio della Procura della Repubblica dei fascicoli definiti, in ordine numerico e cronologico. Acquisisce dall'archivio i fascicoli definiti, per consentirne la consultazione ai componenti della Procura ed alle parti private. Provvede infine al rilascio della copia degli atti richiesti.

CAPITOLO 15): I VICE PROCURATORI ONORARI

§15.1. Le principali disposizioni della riforma della magistratura onoraria⁶⁷.

15.1.1. Doveri. Il Vice Procuratore Onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i Magistrati ordinari, in quanto compatibili, ed in particolare esercita le funzioni ed i compiti attribuitigli con imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, riserbo e equilibrio, e rispetta la dignità della persona nell'esercizio delle funzioni [articolo 28 D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, recante *"Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57"*]

15.1.1. Indennità. I Vice Procuratori già in servizio alla data del 15 agosto 2017⁶⁸ [data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116,] ed inseriti

⁶⁷ In questo paragrafo vengono indicate sono le disposizioni del D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, che hanno un riflesso operativo sull'organizzazione dell'Ufficio.



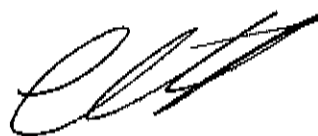
nell'Ufficio di collaborazione del Procuratore della Repubblica, come disposto nel documento organizzativo della Procura della Repubblica di Busto Arsizio attualmente vigente e come ribadito nei punti §2.3.9 e §2.3.10 del presente documento organizzativo, continueranno a percepire, sino al 15 agosto 2021, le indennità giornaliere, eventualmente raddoppiate, previste dall'articolo 4 del Decreto Legislativo 28.07.1989 n. 273 [articolo 31, comma 1, D.Lgs. n. 116/2017]. Se ne hanno fatto richiesta, dopo il 15 agosto 2021, percepiranno l'indennità annua, formata di una parte fissa e di una parte variabile⁶⁹, prevista dall'articolo 23 D.Lgs. n. 116/2017 [articolo 31, comma 2, D.Lgs. n. 116/2017].

15.1.2. Impegno lavorativo. A fare data dal 15 agosto 2021, non si potrà richiedere ai Vice Procuratori Onorari un impegno, comprensivo di attività da svolgere sia in udienza sia fuori udienza, complessivamente superiore a due giorni a settimana [articolo 1, comma 3, D.Lgs. n. 116/2017], fatta salva l'ipotesi dei Vice Procuratori Onorari, già in servizio alla data del 15 agosto 2017, che abbiano scelto di fornire un impegno di 3 giorni, anziché 2, a settimana (articolo 31, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 116/2017).

15.1.3. L'attività di supporto al Magistrato professionale svolta in via esclusiva. I Vice Procuratori Onorari immessi in servizio dopo la data del 15 agosto 2017, data di entrata in vigore del D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, nel primo anno di conferimento dell'incarico [articolo 16, comma 3]; i Vice Procuratori già in servizio alla data del 15 agosto 2017, se svolgono il loro quarto mandato [articolo 30, comma 9]; tutti i Vice Procuratori se si tratta di procedimenti penali per i reati di competenza del Tribunale Collegiale e per il delitto di cui omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 589 c.p.) e nell'esercizio della professione sanitaria (articolo 590- sexies, in relazione all'articolo 589, c.p.), possono svolgere esclusivamente, i compiti e le attività previste dal comma 1, lettera a) dell'articolo 16 D. Lgs. n. 116/2017, che consistono nel coadiuvare il Magistrato professionale e, sotto la sua direzione e il suo coordinamento, nel compiere tutti gli atti preparatori utili per l'esercizio della funzione giudiziaria da parte di questo ultimo, provvedendo allo studio dei fascicoli all'approfondimento giurisprudenziale e dottrinale ed alla predisposizione delle minute dei provvedimenti. E' fatta salva, tuttavia, l'ipotesi meglio specificata nel seguente punto §16.1.4.

⁶⁸ I Vice Procuratori Onorari già in servizio alla data del 15 agosto 2017 presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio sono dieci, tutti avvocati iscritti agli albi forensi. Attualmente stanno svolgendo il tirocinio formativo per il conferimento dell'incarico di Vice Procuratore Onorario ai sensi dell'articolo 7 D.Lgs. n. 116/2017 e della Delibera del CSM del 19.06.2019, avente ad oggetto: "Modalità di svolgimento del tirocinio degli aspiranti alla nomina di giudice onorario di pace e di vice procuratore onorario", sono due avvocati. .

⁶⁹ La indennità annuale "*si compone di una parte fissa e di una parte variabile di risultato*" (articolo 23, primo comma). La parte fissa è indicata nella misura di 12.912,00 euro (equivalente all'80% di euro 16.140,00) [articolo 23, commi 2 e 3]; ma può aumentare a 19.368,00 euro annui (equivalente all'80% dell'importo di euro 24.210,00), se il VPO opta nel senso di garantire il suo impegno settimanale (comprensivo di attività da svolgere sia in udienza sia fuori udienza) di 3 giorni, anziché 2 [articolo 31, comma 2]; alla parte fissa dell'indennità, si aggiunge "*una parte variabile di risultato*", che è corrisposta in misura non inferiore al 15% e non superiore al 30% dell'indennità fissa, in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi di rendimento annualmente stabiliti dal capo dell'ufficio, in conformità a criteri oggettivi determinati, in via generale, dal Consiglio superiore della magistratura [articolo 23, comma 9], che, tuttavia, ad oggi non ha emesso alcuna direttiva in proposito.



- 15.1.4. Notizie di reato per omicidio colposo da infortunio sul lavoro o per colpa medica pervenute prima del 15 agosto 2017. Nei procedimenti per omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 589 c.p.) e nell'esercizio della professione sanitaria (articolo 590- sexies, in relazione all'articolo 589, c.p.), qualora si tratti di notizie di reato acquisite dall'Ufficio di Procura prima della data del 15 agosto 2017, i Vice Procuratori Onorari in servizio alla stessa data possono essere delegati a svolgere le seguenti funzioni ed attività:
- b) svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale;
 - c) svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 cpp;
 - d) svolgere le funzioni di pubblico ministero nei giudizi direttissimi monocratici in tutti i casi previsti dall'articolo 558 del codice di procedura penale [articolo 30, comma 8].
- 15.1.5. L'attività di supporto al Magistrato professionale svolta congiuntamente ad altre attività delegabili. L'attività di supporto al Magistrato Professionale indicata nell'articolo 16, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 116/2017, meglio specificata nel precedente punto §16.1.3, non richiede alcuna specifica delega, e può essere svolta dai Vice Procuratori Onorari⁷⁰ nei procedimenti penali diversi da quelli per omicidio colposo da infortunio sul lavoro e per colpa medica, congiuntamente alle altre attività che, per legge, sono ad essi delegabili, come meglio specificato nei punti che seguono.
- 15.1.6. La delega. Le attività, diverse da quelle di supporto indicate nell'articolo 16, comma 1, lettera a), D.Lgs. n. 116/2017, devono formare oggetto di delega del Procuratore della Repubblica. La delega può essere conferita in relazione ad una determinata udienza ovvero ad un singolo procedimento. Nello svolgimento delle attività a lui direttamente delegate, il Vice Procuratore Onorario si attiene alle direttive periodiche menzionate all'articolo 15, comma 2, D.Lgs. n. 116/2017, e può chiedere che l'attività e il provvedimento delegati siano svolti dal Magistrato Professionale titolare del procedimento, se non ricorrono nel caso concreto le condizioni di fatto per provvedere in loro conformità [articolo 17, comma 6]. Il Procuratore della Repubblica, in presenza di giustificati motivi, dispone la revoca della delega conferita al Vice Procuratore Onorario [articolo 17, comma 7].
- 15.1.7. Procedimenti per reati di competenza del Giudice di Pace: attività delegabili. Nei procedimenti per i reati di competenza del Giudice di Pace, oltre a fornire l'attività di supporto al Magistrato professionale specificata nell'articolo 16, comma 1 lettera a), D.Lgs. n. 116/2017, i Vice Procuratori Onorari possono essere delegati a svolgere le seguenti funzioni ed attività previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 116/2017:
- a) le funzioni di Pubblico Ministero nell'udienza dibattimentale (articolo 17, comma 2);

⁷⁰ Purché non si tratti di Vice Procuratori Onorari immessi in servizio dopo il 15 agosto 2017 nel corso del primo mandato o di Vice Procuratori Onorari già in servizio il 15 agosto 2017 nel corso del loro quarto ed ultimo mandato.



- b) le funzioni di Pubblico Ministero per gli atti previsti dagli articoli 15, 17 e 25 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, recante: *"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace"*⁷¹;
 - c) le funzioni di Pubblico Ministero nei procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127, cpp.;
 - d) le funzioni di Pubblico Ministero in tutti i procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, cpp (articolo 17, comma 1).
- Tuttavia, i VPO non possono essere delegati a redigere e sottoscrivere i decreti di citazione a giudizio, ma possono contribuire, ai sensi dell'articolo 16, comma primo lettera a), a predisporre la minuta⁷².

15.1.8. Procedimenti per reati di competenza monocratica a citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, cpp⁷³: attività delegabili. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica a seguito di decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, cpp, con esclusione del delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 590 c.p.) e nell'esercizio della professione sanitaria (articolo 590-sexies, in relazione all'articolo 590, c.p.), oltre a fornire l'attività di supporto al Magistrato professionale specificata nell'articolo 16, comma primo lettera a), i Vice Procuratori Onorari possono essere delegati a svolgere le seguenti funzioni ed attività previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 116/2017:

- a) redigere ed avanzare la richiesta di archiviazione;
- b) svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (articolo 17, comma 5);
- c) redigere la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, cpp;
- d) svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale;
- e) svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558, cpp;
- f) svolgere le funzioni di pubblico ministero nei giudizi direttissimi monocratici in tutti i casi previsti dall'articolo 558, cpp, e nei giudizi iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale⁷⁴;

⁷¹ Si tratta in particolare dei seguenti atti: qualunque attività di indagine utile per istruire il procedimento (comprese le deleghe alla PG e le redazioni dei verbali di assunzione informazioni e di interrogatorio) (articolo 15, comma 2, D.Lgs. 2000 n. 74); l'autorizzazione alla citazione dell'imputato (articolo 15, comma 1, D.Lgs. 2000 n. 74); la richiesta di archiviazione, nonché le indagini eventualmente indicate dal Giudice di Pace e la formulazione dell'imputazione "coatta", nel caso di non accoglimento della richiesta di archiviazione (art. 17 D.Lgs. 274/2000); il parere sul ricorso immediato al giudice da parte della persona offesa (articolo 25 D.Lgs. 274/2000).

⁷² I decreti di citazione a giudizio davanti al giudice di pace devono essere emessi e firmati, quindi, dal magistrato professionale.

⁷³ Ovvero quando si tratta di contravvenzioni o di delitti puniti con la pena della reclusione non superiore a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva.

⁷⁴ Al riguardo, si osserva che l'articolo 17, comma 3, D. Lgs. n. 116/2017, come già l'abrogato articolo 72 Ord. Giud., non richiama esplicitamente tali ipotesi, ma non possono esservi dubbi sulla possibilità di delegare ai Vice Procuratori Onorari le funzioni di PM anche nei giudizi direttissimi monocratici e nei giudizi immediati conseguenti ad opposizione a decreto penale. E ciò sia perché tali udienze rientrano nella nozione di "udienza dibattimentale" espressamente indicata nell'articolo 17, comma terzo, lettera a), D. Lgs. n. 116/2017 [sul punto, occorre aggiungere che l'articolo 451, comma primo, c.p.p., che disciplina lo svolgimento del giudizio direttissimo, dispone: *"nel corso del giudizio direttissi-*

- g) partecipare ai procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 cpp;
- h) partecipare a tutti i procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma 2, cpp⁷⁵;
- i) possono assumere, inoltre, le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta⁷⁶ (articolo 17, comma 4).

15.1.9. Procedimenti per lesioni colpose da infortunio sul lavoro o per colpa medica: attività delegabili. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica per il delitto di lesioni personali colpose commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 590 c.p.) e nell'esercizio della professione sanitaria (articolo 590-sexies, in relazione all'articolo 590, c.p.) oltre a fornire l'attività di supporto al Magistrato professionale specificata nell'articolo 16, comma primo lettera a), i Vice Procuratori Onorari possono essere delegati a svolgere le seguenti funzioni ed attività previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 116/2017:

- a) redigere ed avanzare la richiesta di archiviazione;
- b) svolgere compiti e attività, anche di indagine, ivi compresa l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti e l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini o imputata (articolo 17, comma 5);
- c) possono assumere, inoltre, le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta anche *“quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale”* (articolo 17, comma 4).

mo si osservano le disposizioni degli articoli 470 e seguenti”, richiamando, quindi, tutte le norme ricomprese nel titolo II del Libro VII del codice di procedura penale, che disciplina appunto il Dibattimento], sia perché, il quarto comma dello stesso articolo 17, stabilisce che il VPO può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta anche “quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale”..

⁷⁵ L'articolo 17, comma terzo, sembrerebbe escludere la delegabilità ai VPO dei procedimenti di esecuzione davanti al tribunale in composizione monocratica, non avendo richiamato l'inciso dell'articolo 17, comma primo lettera c), valido per i procedimenti davanti al Giudice di Pace. Da questo punto di vista, occorre, però, precisare che il procedimento di esecuzione si svolge in camera di consiglio, sia pure con talune modalità diverse da quelle previste dall'articolo 127 c.p.p., che costituisce la norma generale valida per tutti i procedimenti che si svolgono in camera di consiglio. Quindi, i procedimenti di esecuzione vanno fatti rientrare nei *“procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 c.p.p.”*, riguardo ai quali i VPO possono essere delegati ai sensi dell'articolo 17, comma terzo lettera d). Non avrebbe, peraltro, alcun senso consentire al VPO di sostenere l'accusa davanti al tribunale in composizione monocratica anche per accuse gravi, da udienza preliminare, ed impedirgli, invece, di partecipare al procedimento di esecuzione, nel quale, di regola, dovrà richiamare il parere scritto già formulato dal magistrato professionale, o insistere per una semplice correzione di un errore materiale.

⁷⁶ L'articolo 17, comma 4, D.Lgs. n. 116 del 2017 dispone: *“Il vice procuratore onorario delegato può assumere le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta nei procedimenti relativi ai reati per i quali l'azione penale è esercitata con decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 1, del codice di procedura penale, pur quando si proceda con giudizio direttissimo ai sensi del comma 6 dell'articolo 558 del codice di procedura penale, e in quelli iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale”*. Nel caso di opposizione a decreto penale, la richiesta di applicazione della pena deve essere presentata, a pena di decadenza, con l'atto di opposizione. Difatti, l'articolo 464, comma terzo, stabilisce: *“Nel giudizio conseguente all'opposizione, l'imputato non può chiedere ... l'applicazione della pena su richiesta”*. L'ultimo inciso del primo comma dello stesso articolo 464, peraltro, così stabilisce: *“se l'opponente ha chiesto l'applicazione della pena a norma dell'articolo 444, il giudice fissa con decreto un termine entro il quale il pubblico ministero deve esprimere il consenso Ove il pubblico ministero non abbia espresso il consenso nel termine stabilito ovvero l'imputato non abbia formulato nell'atto di opposizione alcuna richiesta, il giudice emette decreto di giudizio immediato”*.



15.1.10. Procedimenti per reati di competenza monocratica a seguito di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma 2, cpp, ovvero a seguito di udienza preliminare: attività delegabili. Nei procedimenti nei quali il tribunale giudica in composizione monocratica a seguito di decreto di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma secondo, cod. proc. pen⁷⁷, ovvero a seguito di udienza preliminare, con esclusione dei procedimenti per omicidio colposo commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro (articolo 589 c.p.) e nell'esercizio della professione sanitaria (articolo 590- sexies, in relazione all'articolo 589, c.p.), oltre a fornire l'attività di supporto al Magistrato professionale specificata nell'articolo 16, comma primo lettera a), i Vice Procuratori Onorari possono essere delegati a svolgere le seguenti funzioni ed attività previste dall'articolo 17 D.Lgs. n. 116/2017:

- a) redigere la richiesta di emissione del decreto penale di condanna ai sensi dell'articolo 459, comma 1, cpp;
- b) svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza dibattimentale;
- c) svolgere le funzioni di pubblico ministero nell'udienza di convalida dell'arresto di cui all'articolo 558 cpp;
- d) svolgere le funzioni di pubblico ministero nei giudizi direttissimi monocratici in tutti i casi previsti dall'articolo 558 del codice di procedura penale e nei giudizi iniziati con decreto di giudizio immediato conseguente ad opposizione a decreto penale;
- e) partecipare ai procedimenti in camera di consiglio di cui all'articolo 127 cpp (articolo 17, comma terzo);
- f) partecipare a tutti i procedimenti di esecuzione ai fini dell'intervento di cui all'articolo 655, comma secondo, cpp;
- g) possono assumere, inoltre, le determinazioni relative all'applicazione della pena su richiesta⁷⁸.

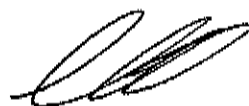
15.1.11. Formazione professionale. Per assicurare la formazione professionale, i Vice Procuratori Onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal Procuratore della Repubblica o da un Procuratore aggiunto o da un Magistrato professionale da lui delegato, per l'esame delle questioni giuridiche più rilevanti di cui abbiano curato la trattazione, per la discussione delle soluzioni adottate e per favorire lo scambio di esperienze giurisprudenziali e di prassi innovative; alle predette riunioni partecipano anche i

⁷⁷ L'articolo 550 del codice di procedura penale, intitolato "Casi di citazione diretta a giudizio", così recita:

[2] *La disposizione del comma 1 si applica anche quando si procede per uno dei seguenti reati:*

- a) *violenza o minaccia a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 336 del codice penale;*
- b) *resistenza a un pubblico ufficiale prevista dall'articolo 337 del codice penale;*
- c) *oltraggio a un magistrato in udienza aggravato a norma dell'articolo 343, secondo comma, del codice penale;*
- d) *violazione di sigilli aggravata a norma dell'articolo 349, secondo comma, del codice penale;*
- e) *rissa aggravata a norma dell'articolo 588, secondo comma, del codice penale, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime;*
- e bis) *lesioni personali stradali, anche se aggravate, a norma dell'articolo 590 bis del codice penale;*
- f) *furto aggravato a norma dell'articolo 625 del codice penale;*
- g) *ricettazione prevista dall'articolo 648 del codice penale.*

⁷⁸ Se si dovesse infatti interpretare il dettato del comma quarto dell'articolo 17 nel senso di escludere dall'ambito di questa norma i procedimenti monocratici instaurati a seguito di citazione diretta ai sensi dell'articolo 550, comma secondo, c.p.p., si perverrebbe all'assurdo di consentire che il VPO possa essere delegato a svolgere le funzioni di PM all'udienza per la convalida dell'arresto, all'udienza dibattimentale per il giudizio direttissimo e all'udienza dibattimentale conseguente alla citazione diretta anche nei casi previsti dall'articolo 550, comma secondo, c.p.p., ma non consentirgli di assumere le determinazioni in ordine alla richiesta di applicazione pena eventualmente presentata in udienza o dopo la convalida dell'arresto



magistrati professionali che si occupano delle materie di volta in volta esaminate [articolo 22, comma 2, D.Lgs. n. 116/2017]. La partecipazione alle riunioni periodiche ed alle iniziative di formazione è obbligatoria [articolo 22, comma 5].

15.1.12. Periodo feriale. Durante la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale stabilita dell'articolo 1 della legge 07 ottobre 1969 n. 742, i Vice Procuratori Onorari non possono prestare attività, salvo che ricorrano specifiche esigenze d'ufficio. In tal caso, è riconosciuto il diritto di non prestare attività nel periodo ordinario per un corrispondente numero di giorni. Agli stessi sarà corrisposta, anche nel periodo feriale, l'indennità annuale prevista dall'articolo 23 (articolo 24);

15.1.13. La tutela della malattia e dell'infortunio. La malattia e l'infortunio dei Vice Procuratori Onorari non comportano la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione resta sospesa, senza diritto all'indennità annuale prevista dall'articolo 23, D.lgs. n. 116/2017, per un periodo non superiore a sei mesi [articolo 25, comma 1]. Anche la gravidanza con comporta la dispensa dall'incarico, la cui esecuzione resta sospesa, senza diritto all'indennità annuale prevista dall'articolo 23, durante i due mesi precedenti la data presunta del parto e nel corso dei tre mesi dopo il parto o, alternativamente, a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto [articolo 25, comma 2].

15.1.14. La tutela previdenziale ed assistenziale. Per ottenere la tutela previdenziale ed assistenziale, i Vice Procuratori Onorari devono essere iscritti alla Gestione Separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Tale norma non è, però, applicabile ai Vice Procuratori Onorari che risultino iscritti agli albi forensi⁷⁹, che fruiscono, quindi, della Cassa Nazionale di previdenza e assistenza forense, per i quali si applicano le disposizioni contenute nel regolamento di attuazione dell'articolo 21, commi 8 e 9, della legge 31 dicembre 2012, n. 247⁸⁰ [articolo 25, commi 3 e 4].

15.1.15. L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. L'assicurazione obbligatoria dei Vice Procuratori Onorari è attuata con le modalità previste dall'articolo 41 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta [articolo 25, comma 5]⁸¹

⁷⁹ Tutti i Vice Procuratori in servizio presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio sono avvocati iscritti negli albi forensi.

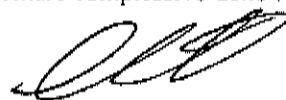
⁸⁰ Articolo 21 legge 31.12.2012 n. 247. *Esercizio professionale effettivo, continuativo, abituale e prevalente e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri; obbligo di iscrizione alla previdenza forense*

[8] L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

[9] La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo.

[10] Non è ammessa l'iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

⁸¹ In proposito, è importante richiamare il testo dell'articolo 41 D.P.R. 30.06.1965 n. 1125 (T.U. delle Leggi sulla Sicurezza Sociale): "[1] Il premio di assicurazione è dovuto dal datore di lavoro in base al tasso di premio previsto dalla tariffa di cui al precedente articolo e applicato dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro nella misura, con le modalità e secondo le condizioni della tariffa stessa, sull'ammontare complessivo delle retribuzioni ef-



§15.2. Regolamentazione specifica dell'attività dei Vice Procuratori Onorari.

§15.2.1. L'impegno dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio.

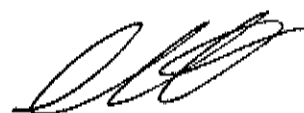
15.2.1.1. Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica. I Vice Procuratori in servizio presso la Procura della Repubblica di Busto Arsizio sono già stati inseriti nell'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica istituito ai sensi degli articoli 2 e 15 del Decreto Legislativo 13 luglio 2017 n. 116. Come si è già precisato nei precedenti punti §2.3.9 e §2.3.10, l'Ufficio di Collaborazione del Procuratore della Repubblica è coordinato dal Procuratore della Repubblica, che distribuisce il lavoro, mediante il ricorso a procedure automatiche, tra i Vice Procuratori Onorari, vigila sulla loro attività e sorveglia sull'andamento dei servizi di segreteria e degli ausiliari, e dal Procuratore Aggiunto, cui è attribuito, con l'ausilio di un Sostituto Procuratore appositamente designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, lo specifico compito di coordinare e di vigilare sull'attività svolta dai Vice Procuratori Onorari, nonché di fissare le direttive, i criteri e le prassi applicative di tali attività, anche a seguito di riunioni di coordinamento periodicamente indette.

15.2.1.2. Sino al 15 agosto 2021, sino a quando, cioè non percepiranno l'indennità annua prevista dall'articolo 23, D.Lgs. n. 116/2017, e continueranno a ricevere l'indennità giornaliera prevista dall'articolo 4 D.Lgs. 28 luglio 1989 n. 273, viene mantenuto l'assetto del precedente documento organizzativo, che prevede che i Vice Procuratori Onorari, già in servizio alla data del 15 agosto 2017, vengano delegati per la trattazione delle udienze davanti al Giudice di Pace e delle udienze, anche dei giudizi direttissimi, davanti al Tribunale monocratico, e, sulla scorta delle loro disponibilità, siano inseriti nei turni giornalieri dell'Ufficio DAS e svolgano attività di supporto al Sostituto Procuratore delegato per gli Affari Civili. In proposito valgono tutte le disposizioni che regolano le predette attività contemplate nelle direttive emesse dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio in data 07.08.2017 n. 1842/2017 di prot., 07.08.2017 n. 1843/2017 di prot., 17.08.2017 n. 1923/2017 di prot., 04.09.2017 n. 1980/2017 di prot., 25.09.2017 n. 2139/2017 di prot., in data 22.12.2017 n. 196/2017 Prot. Int., in data 03.10.2018 n. 134/2018 di prot..

15.2.1.3. I Vice Procuratori immessi in servizio dopo il 15.08.2017 presteranno attività lavorativa, comprensiva delle attività da svolgere sia in udienza sia fuori udienza, per non più di due giorni a settimana.

15.2.1.4. Dopo il 15 agosto 2021, i Vice Procuratori, già in servizio alla data del 15.08.2017, presteranno attività lavorativa, comprensiva delle attività da svolgere sia in udienza sia fuori udienza, per non più di tre o di due giorni a settimana, a seconda dell'opzione da essi esercitata ai sensi dell'articolo 31, commi 2 e 5, D.Lgs. n. 116/2017.

fettivamente corrisposte o convenzionali o, comunque, da assumersi ai sensi di legge per tutta la durata dei lavori, ai prestatori d'opera compresi nell'obbligo dell'assicurazione⁸¹. [2] I tassi della tariffa sono riferiti a mille lire di retribuzione".



- 15.2.1.5. Sulla base di specifiche deleghe, i Vice Procuratori Onorari svolgeranno le seguenti funzioni ed attività:
- a) le funzioni di Pubblico Ministero nei processi davanti al Giudice di Pace e dinnanzi al Giudice monocratico, sia per i giudizi con rito direttissimo che per quelli con rito ordinario, rispettando i limiti previsti dall'articolo 17 D.Lgs. n. 116/2017 meglio specificati nei precedenti punti §16.1.7, §16.1.8, §16.1.9 e §16.1.10;
 - b) le audizioni domiciliari degli interdicensi;
 - c) per chi abbia dato la propria disponibilità, le attività previste nei turni presso l'Ufficio DAS, come meglio specificato nel precedente paragrafo §6.1;
 - d) per chi abbia dato la propria disponibilità, le attività previste nei turni a supporto del Sostituto Procuratore delegato per gli Affari Civili, come meglio specificato nel precedente paragrafo §8.3;
 - e) per chi abbia dato la propria disponibilità, le attività previste nei turni a supporto del Sostituto Procuratore delegato per le procedure della Crisi di Impresa, come meglio specificato nel precedente paragrafo §8.4.
- 15.2.1.6. Per lo studio di due udienze penali, è riconosciuta ai Vice Procuratori Onorari una giornata, da valere come attività di ufficio.
- 15.2.1.7. I Vice Procuratori Onorari, che non danno disponibilità ai turni DAS, Affari civili e Procedure della Crisi di Impresa, svolgeranno più turni udienze sino al raggiungimento dei limiti del loro impegno come sopra precisato.
- 15.2.1.9. Durante la sospensione dei termini processuali per il periodo feriale prevista dall'articolo 1 della legge 07 ottobre 1969 n. 742, i Vice Procuratori Onorari non prestano servizio nei turni delle udienze civili, DAS, Affari civili e Procedure della Crisi di impresa.
- 15.2.1.10. Il rappresentante eletto dai Vice Procuratori Onorari, già previsto nel precedente punto §6.1.6, predispone, con l'aiuto ed il supporto del Direttore amministrativo responsabile del 1° Dipartimento, i calendari mensili dei turni delle udienze penali e civili e dei turni DAS, Affari Civili e procedure della Crisi di Impresa, tenendo conto del principio di equa distribuzione degli affari, delle disponibilità manifestate dai colleghi, e trasmette tali calendari, per il visto, al Procuratore Aggiunto, al Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari ed all'Ufficio amministrazione. Lo stesso rappresentante eletto dai Vice Procuratori Onorari si interfacerà con il Procuratore Aggiunto e con il Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, per segnalare eventuali problematiche organizzative.
- 15.2.1.11. Sulla base dei calendari predisposti dal rappresentante dei Vice Procuratori Onorari, il Procuratore Aggiunto ed il Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari predispongono e firmano le deleghe per le udienze penali, per le udienze civili, e per i turni DAS, Affari Civili e Procedure della Crisi di Impresa, avvalendosi dell'apporto dell'Ufficio Amministrazione.



- 15.2.1.12. Se ricorre uno dei casi di incompatibilità previsti dall'articolo 19, D.Lgs. n. 116/2017, il Vice Procuratore Onorario deve astenersi, comunicando la dichiarazione di astensione al Procuratore della Repubblica, al Procuratore Aggiunto ed al Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, i quali ultimi due daranno disposizioni per la sua sostituzione.
- 15.2.1.13. Ai sensi dell'articolo 23, comma 7, D.Lgs. n. 116/2017, entro il 31 gennaio di ogni anno, il Procuratore della Repubblica, tenuto conto della media di produttività dei Magistrati dell'Ufficio, assegna ai Vice Procuratori Onorari gli obiettivi da raggiungere nell'anno solare, sia con riguardo alle funzioni di cui all'articolo 16, comma 1, lettera b), che ai compiti e alle attività di cui all'articolo 16, comma 1, lettera a), attenendosi ai criteri oggettivi fissati, in via generale, con delibera del Consiglio Superiore della Magistratura⁸². Il provvedimento in questione così adottato è comunicato alla Sezione Autonoma per i Magistrati Onorari del Consiglio Giudiziario della Corte di Appello di Milano.
- 15.2.1.14. Entro il 31 dicembre di ogni anno solare, il Procuratore Aggiunto, con l'ausilio del Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei Vice Procuratori Onorari, dopo essersi informati presso i Sostituti Procuratori, il Magistrato degli Affari Civili e quello delle Procedure della Crisi di Impresa, nonché presso i giudici del Tribunale, redige dei rapporti informativi sia sulla imparzialità, correttezza, diligenza, laboriosità, equilibrio sia sul grado di raggiungimento degli obiettivi di rendimento che il Procuratore della Repubblica stabilirà, ad inizio anno, come meglio specificato nel punto che precede.

§15.2.2. Ulteriori disposizioni sull'attività di udienza.

- 15.2.2.1. La partecipazione dei Vice Procuratori Onorari alle udienze davanti al Giudice di Pace e dinnanzi al Giudice Monocratico già prevista nel precedente paragrafo §13.2, deve essere organizzata attraverso la delega per le udienze conferita dal Procuratore Aggiunto e dal Sostituto Procuratore designato come collaboratore nel coordinamento dei VPO, sulla scorta del calendario mensile predisposto dal rappresentante dei Vice Procuratori Onorari, come si è già stabilito al precedente punto §15.2.1.10.
- 15.2.2.2. Il turno mensile delle udienze penali deve prevedere, per ciascun giorno, l'individuazione di un VPO per ogni udienza monocratica e di un distinto VPO per gli eventuali giudizi direttissimi. Nel caso in cui per quel determinato giorno non siano fissati giudizi direttissimi o l'udienza per il giudizio direttissimo finisca in tempi brevi, il VPO di turno direttissime svolgerà servizio per il resto della giornata presso l'Ufficio DAS.
- 15.2.2.3. Il turno mensile delle udienze penali deve prevedere, inoltre, per ciascun giorno, l'individuazione di un VPO supplente, che opererà in concreto, sulla scorta di specifica delega, in caso di sopravvenuto impedimento di uno dei VPO titolari.

⁸² In effetti, non risulta che sino ad oggi il CSM abbia emesso la delibera sopra specificata.



- 15.2.2.4. Su richiesta dei Giudici o di un Vice Procuratore Onorario interessato ovvero su segnalazione del PM titolare del procedimento, il Procuratore Aggiunto o in sua assenza il Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei VPO, può disporre, se ritiene che ne ricorrano i presupposti, che un determinato processo venga “personalizzato” e trattato dal medesimo Vice Procuratore Onorario.
- 15.2.2.5. All’esito dell’udienza, il Vice Procuratore Onorario compila lo statino di udienza ed una schematica nota sulle attività svolte in udienza
- 15.2.2.6. All’esito delle attività indicate nel punto che precede, l’Ufficio amministrativo Sezione Giudizio Monocratico:
- a) cura la costituzione di un sottofascicolo relativo all’udienza di rinvio, in cui vanno inserite le citazioni dei testimoni e le relative notifiche, nonché ogni altro atto o adempimento relativo all’udienza, in maniera da consentire ai VPO l’immediato reperimento di tali atti in vista di eventuali richieste del Giudice o in caso di eccezioni difensive;
 - b) provvede tempestivamente agli adempimenti post-udienza.
- 15.2.2.7. Per qualsiasi problema connesso alla gestione di singoli processi, il VPO delegato per l’udienza conferisce con il Magistrato assegnatario del fascicolo o, qualora questi sia non più in servizio o assente, con il Procuratore Aggiunto o con il Sostituto Procuratore designato come collaboratore per il coordinamento dei VPO.
- 15.2.2.8. Durante il periodo feriale stabilito dall’articolo 1 della legge 07 ottobre 1969 n. 742, sussistendo specifiche esigenze di ufficio legate all’assenza per ferie di diversi Magistrati togati, i Vice Procuratori Onorari devono comunque assicurare la partecipazione alle udienze dei giudizi direttissimi monocratici. A tale scopo il calendario dei turni dei Vice Procuratori Onorari dovrà prevedere la loro reperibilità e presenza nei giorni feriali del mese di agosto. I VPO che svolgono il turno udienze direttissime nel periodo feriale, verranno esonerati per un corrispondente numero di giorni dai servizi del periodo successivo alle ferie.

CAPITOLO 16): LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CIRCONDARIO.

§16.1. La trasmissione alla Procura delle Comunicazioni di Notizia di Reato e dei seguiti.

- 16.1.1. Le prime CNR. Per trasmettere le prime Comunicazioni di Notizia di Reato, gli organi di Polizia Giudiziaria del Circondario devono avvalersi **esclusivamente** del canale rappresentato dal “PORTALE NDR”, fatte salve le eccezioni per gli ARRESTI/FERMI, per i CODICI ROSSO e per le CNR particolarmente voluminose, indicate rispettivamente ai successivi punti §1.3, §1.4 e §1.5.
- 16.1.2. Le modalità di inserimento sul PORTALE NDR: per assicurare il corretto funzionamento del “PORTALE NDR” ed agevolare le operazioni di “scarico” della CNR



dell'Ufficio Ricezione ed Iscrizione degli atti, gli organi di Polizia Giudiziaria del Circondario devono provvedere a:

a) compilare correttamente **tutti** i campi contenuti nella maschera di inserimento, ovvero: ora di inserimento della Notizia di reato, anagrafica completa dell'indagato/degli indagati, residenza e/o domicilio degli stessi, titolo del reato, luogo e data del commesso reato, anagrafica della persona offesa/delle persone offese, nominativo dell'eventuale difensore, etc.. E' essenziale, in particolare, che venga compilato, ancorché il Portale non lo preveda come obbligatorio, il campo relativo all'ora di inserimento della notizia di reato⁸³;

b) allegare il file contenente la scansione della CNR in formato PDF.

Deve evitarsi nel modo più assoluto la prassi di compilare la maschera di inserimento senza inserire la CNR.

Nei casi in cui non siano correttamente compilati tutti i campi contenuti nella maschera di inserimento, l'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti rifiuterà il deposito della Comunicazione di Notizia di Reato.

16.1.3. Arresti e fermi. Le CNR relative agli arresti in flagranza ed ai fermi di iniziativa della PG, corredata dei relativi verbali di arresto e fermo e degli altri atti allegati, per i quali il PM deve chiedere la convalida al GIP o procedere con giudizio direttissimo, devono essere depositate in **formato cartaceo** a mani presso l'Ufficio Ricezione atti. Fatte salve le ipotesi in cui il deposito avvenga nei giorni festivi o nei giorni di venerdì pomeriggio (dalle ore 13.00 in poi) e sabato, nei quali casi il deposito delle notizie di reato deve avvenire in formato cartaceo a mani presso la Segreteria del PM di turno esterno.

16.1.4. Codice Rosso. Le CNR relative ai reati contemplati dalla legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. "Codice Rosso"), ovvero i delitti di violenza domestica e di genere di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609- quater, 609- quinquies, 609- octies, 612-bis, 612-ter, 582 e 583, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, comma 1, nn. 2), 5) e 5.1), e 577, commi 1 n. 1) e 2, del codice penale, devono essere **trasmesse esclusivamente sulla Posta Elettronica Certificata**, all'indirizzo: ricezionatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it. Fatte salve le ipotesi in cui il deposito avvenga nei giorni festivi o nei giorni di venerdì pomeriggio (dalle ore 13.00 in poi) e sabato, nei quali casi il deposito delle notizie di reato deve avvenire esclusivamente all'indirizzo di Posta elettronica Ordinaria: codicerosso.procura.bustoarsizio@giustizia.it. In ogni caso, sia nell'oggetto della mail sia nell'intestazione della CNR scansionata deve comparire la dizione: "CODICE ROSSO".

16.1.5. CNR particolarmente voluminose. Soltanto in caso di CNR particolarmente voluminose per numero di pagine e di allegati, per quelle che contengono in allegato documenti costituenti corpo di reato (ad esempio: lettere manoscritte, tessere bancarie provenienti da delitto, o altri), e per quelle corredate di documentazione video-

⁸³ Solo così, infatti, il Registro elettronico potrà attestare ufficialmente data ed ora di ricezione della notizia di reato, in base alla quale calcolare, per gli atti di Polizia Giudiziaria soggetti a convalida, la tempestività della trasmissione della notizia stessa e della richiesta di convalida del PM.



fotografica originale, è consentito il deposito in **formato cartaceo** a mani presso l'Ufficio Ricezione atti.

16.1.6. CNR urgenti. Se si tratta di Comunicazioni di Notizie di Reato:

- a) che si riferiscono a decessi;
 - b) che contengano la richiesta di convalida di perquisizioni, sequestri probatori e preventivi eseguiti in via di urgenza;
 - c) che contengano altre richieste urgenti ed indifferibili all'Autorità Giudiziaria quali richieste di perquisizioni, di sequestri, di tabulati, di intercettazioni, di applicazione di misure cautelari, coercitive e interdittive;
- le stesse devono essere trasmesse **esclusivamente sul "PORTALE NDR"**, inserendole mediante la funzione: "annotazioni preliminari urgenti".

16.1.7. CNR non urgenti. Tutte le altre CNR, che non rientrano nella categoria degli atti urgenti come specificata nel precedente punto §1.5, devono essere inserite sul "PORTALE NDR", mediante la funzione denominata "annotazioni preliminari ordinarie".

16.1.8. Procedibilità a querela. Le Comunicazioni di Notizia di Reato relative a fatti procedibili a querela (ad esempio: lesioni personali volontarie di cui all'articolo 582, comma 1, cp) devono essere redatte con l'indicazione delle generalità compiute dell'indagato e della persona offesa, anche se non sia stata ancora presentata la querela, spettando al Pubblico Ministero valutare se sussista o meno la condizione di procedibilità.

16.1.9. Stampa. Le notizie di reato inviate sul "PORTALE NDR" saranno stampate dall'Ufficio Ricezione atti, con esonero per i Comandi di Polizia Giudiziaria di depositare anche il cartaceo, e fatta salva la necessità di depositare supporti informatici (come CD, DVD, chiavette USB) indicati quali allegati alle CNR che dovranno essere tempestivamente depositati a mani dai Comandi di Polizia Giudiziaria del Circondario

16.1.10. I seguiti. Le annotazioni, che costituiscono seguiti di prime CNR, devono essere depositate esclusivamente sulla Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: ricezioneatti.procura.bustoarsizio@giustiziacert.it, fatta eccezione per le annotazioni particolarmente voluminose per numero di pagine e di allegati, per quelle che contengono in allegato documenti costituenti corpo di reato (ad esempio: lettere manoscritte, tessere bancarie provenienti da delitto, o altri), e per quelle corredate di documentazione video-fotografica originale, che possono essere depositate in formato cartaceo a mani presso l'Ufficio Ricezione atti.

16.1.11. **Si raccomanda vivamente agli Organi di Polizia Giudiziaria del Circondario di attenersi alle regole di trasmissione delle CNR e delle annotazioni indicate nei punti che precedono, senza moltiplicare i depositi degli stessi atti** (sia tramite Portale sia tramite PC sia tramite fax o in formato cartaceo), e ciò allo scopo di evitare la duplicazione delle iscrizioni dei medesimi procedimenti penali e di agevolare il lavoro del personale addetto all'Ufficio amministrativo Ricezione ed Iscrizione atti.

§16.2. I verbali di identificazione dell'indagato, di dichiarazione/elezione di domicilio e di nomina del difensore.



16.2.1. Nel redigere l'atto di informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi degli articoli 349 e 161, cpp, nonché l'informazione sul diritto di difesa, ai sensi degli articoli 349 e 161, cpp, la Polizia Giudiziaria deve utilizzare il modulo in uso trasmesso con la direttiva emessa dal Procuratore della Repubblica facente funzioni in data 09 dicembre 2020 n. 2487/2020 di prot., e deve compiere e documentare puntualmente tutte le comunicazioni e gli incombeni previsti in tale modulo. Più nel dettaglio:

a) nel caso di elezione di domicilio presso una terza persona (che non sia l'avvocato difensore), la Polizia Giudiziaria deve contattare il terzo scelto come domiciliatario, verificando il rapporto (di parentela, di affinità, o altro) che lo lega all'indagato, e che il terzo accetti la domiciliazione;

b) nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio, la Polizia Giudiziaria deve contattare l'avvocato di ufficio, assicurandosi che lo stesso accetti la domiciliazione, e deve, inoltre, comunicare all'indagato il recapito telefonico del difensore di ufficio, rendendolo edotto dell'obbligo di telefonare o recarsi presso lo studio legale del difensore al fine di tenersi informato sugli sviluppi e sull'evoluzione del procedimento, ed avvertendolo che la mancata diligenza informativa verrà valutata dall'Autorità Giudiziaria come volontà di sottrarsi alla conoscenza degli sviluppi del procedimento, con rinuncia alla partecipazione all'eventuale giudizio;

c) se l'avvocato di ufficio domiciliatario non risponde, non è raggiungibile o rifiuta la domiciliazione, la Polizia Giudiziaria deve chiedere all'indagato di indicare altro domicilio effettivo per le notifiche. Se l'indagato non è in grado di indicare altro domicilio e manifesta interesse a partecipare al processo, la Polizia Giudiziaria deve interpellare **una seconda volta** (in orario compatibile con quello di apertura degli studi legali) lo stesso difensore di ufficio precedentemente nominato, chiedendogli nuovamente se intende accettare o se rifiuta la domiciliazione. Tale incombenza può essere tralasciato soltanto se l'indagato, non in grado di indicare un nuovo domicilio effettivo, dichiara di non avere interesse a partecipare al processo.

16.2.2. Nei casi in cui occorre chiedere al difensore nominato di ufficio l'assenso alla elezione di domicilio ai sensi dell'articolo 162, comma 4-bis, cpp, prima di chiederne la revoca e la sua sostituzione con un altro difensore, la Polizia Giudiziaria del circondario non deve limitarsi ad effettuare, a maggior ragione se in orario notturno, una sola chiamata, ma deve reiterare i tentativi di contattare il difensore in orari compatibili con l'apertura del suo studio legale.

16.2.3. Restano ferme tutte le disposizioni della direttiva emessa dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio in data 19 maggio 2014 prot. n. 1067/2014, in merito alla traduzione in lingua straniera dell'atto di informativa ai fini della conoscenza del procedimento e verbale di identificazione e dichiarazione o elezione di domicilio, ai sensi degli articoli 349 e 161, cpp, nonché informazione sul diritto di difesa, ai sensi degli articoli 349 e 161, cpp.

§16.3. Richiamo alle direttive emesse in materia di intercettazioni ed alle linee guida per i procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica e di genere.



- 16.3.1. Per la redazione e la trasmissione in Procura delle Comunicazioni di Notizia di Reato e delle annotazioni di indagine, che contengano richieste di intercettazione, proroga o revoca delle intercettazioni, dei verbali di inizio e di fine delle operazioni di intercettazione, dei verbali contenenti la trascrizione anche sommaria del contenuto delle intercettazioni, e delle relative registrazioni, gli Organi di Polizia Giudiziaria devono tutte le disposizioni indicate nel precedente paragrafo §10.3.
- 16.3.1. Nei procedimenti per reati di violenza domestica e di genere (c.d. “Codice Rosso”), nella redazione delle CNR e delle annotazioni, e nello svolgimento dell’attività di indagine, gli organi di Polizia Giudiziaria del Circondario devono attenersi e rispettare puntualmente le linee-guida impartite dal Procuratore della Repubblica di Busto Arsizio con i provvedimenti del 11.10.2018 (prot. n. 2314/2018, n. 2315/2018, n. 2316/2018) e del 18.02.2020 (prot. n. 355/2020).

CAPITOLO 17): LE OSSERVAZIONI DEI SOSTITUTI PROCURATORI CARAMORE, CALCATERA E PAROLA.

§17.1. Premessa.

Come si è già evidenziato, i Sostituti Procuratori Ciro CARAMORE, Nadia CALCATERA e Francesca PAROLA hanno mosso rilievi su alcuni punti del presente documento organizzativo sia nel corso delle riunioni plenarie dei Magistrati dell’Ufficio sia successivamente mediante il deposito di un documento unitario contenente le loro osservazioni, che viene trasmesso in allegato al presente documento organizzativo (ALLEGATO n. 10).

In questo Capitolo, come previsto dall’articolo 8, comma 1, ultimo inciso, della Circolare del CSM sull’Organizzazione degli Uffici di Procura, si darà conto di tali osservazioni e delle ragioni per cui non si è ritenuto di recepirle.

Il presente Capitolo si distingue in tre paragrafi, corrispondenti all’ordine dei rilievi contenuti nel documento dei Sostituti CARAMORE, CALCATERA e PAROLA. Nel paragrafo §17.2 si tratterà delle modalità di iscrizione degli affari penali. Nel paragrafo §17.3 dei criteri di gestione dei procedimenti in materia di “Codice Rosso” e delle modalità di assegnazione dei Sostituti ai Gruppi di Lavoro specializzati. Nel paragrafo §17.2 si tratterà della disciplina dei visti.

§17.2. Le modalità di iscrizione degli affari penali.

La regola generale che nel presente documento organizzativo è stata posta alla base del sistema di iscrizione dei procedimenti penali è la seguente: tutte le segnalazioni di notizie di reato, le denunce, le querele, gli esposti, presentati o pervenuti all’Ufficio, con esclusione degli atti amministrativi o civili: a) se pervengono dal Portale delle Notizie di Reato, vengono scaricate ed iscritte automaticamente dall’Ufficio amministrativo Ricezione Atti, fatta salva la facoltà del PM assegnatario di modificarne la qualifica giuridica; b) se non pervengono dal Portale delle Notizie di Reato e vengono depositate mediante PEC o personalmente



te, vengono consegnate giornalmente, se si tratta degli atti urgenti (meglio specificati nei precedenti punti §4.2.3.4 e §4.2.3.6,) al Magistrato di turno esterno; in tutti gli altri casi, al Magistrato di turno posta. La materia è poi specificamente regolata nei paragrafi §4.1 e §4.2, dedicati rispettivamente al Sostituto Procuratore di turno esterno ed a quello di turno posta.

Sul punto, il presente documento organizzativo ha mantenuto inalterato l'assetto del previgente documento organizzativo della Procura della Repubblica di Busto Arsizio, quello in vigore per il triennio 2017/2020, che è stato approvato senza rilievi dal Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Milano e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

E' evidente che, nel regolare il sistema di iscrizione degli affari penali, si è tenuto conto, e non avrebbe potuto farsi altrimenti, della innovazione tecnologica rappresentata dal Portale delle Notizie di Reato, che consente alla Polizia Giudiziaria di depositare telematicamente le Comunicazioni di Notizia di reato, e di importarle direttamente sul sistema informatizzato. Diverse altre Procure della Repubblica hanno adottato, peraltro, tale sistema.

E' importante evidenziare che il regime dell'iscrizione dei procedimenti penali adottato nel presente documento organizzativo non può e non deve ritenersi minimamente contrastante con la normativa primaria e con quella secondaria. Non contrasta con l'articolo 335, comma 1, cpp, secondo cui: *"il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito"*, perché nel documento organizzativo la valutazione della correttezza dell'iscrizione è comunque demandata al PM, sia esso di turno estero, di turno posta o il Sostituto assegnatario del procedimento, che può immediatamente rettificare l'eventuale qualifica erronea data al fatto-reato dalla Polizia Giudiziaria. Non contrasta neppure con l'articolo 4, lettera m), della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, che riserva al Procuratore della Repubblica la cura di assicurare l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato. Tale disposizione deve essere intesa, infatti, non nel senso che il Procuratore della Repubblica debba avere necessariamente cognizione diretta di tutte le notizie di reato pervenute presso l'Ufficio (situazione, questa, che, come si spiegherà a breve, è impossibile da realizzare nella pratica), ma solo nel senso che deve assicurare che le disposizioni oggettive sull'iscrizione dei procedimenti penali contenute nel documento organizzativo siano rispettate da tutti i soggetti che fanno parte dell'Ufficio, situazione, questa, regolata compiutamente nel presente documento organizzativo. Visto che, come si è detto, anche il precedente documento organizzativo di questa Procura prevedeva le identiche regole in materia di iscrizione dei procedimenti penali, se vi fossero stati profili di illegittimità, come rilevato dai Sostituti CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA, non si spiegherebbe come mai quel documento organizzativo è stato approvato senza rilievi dal Consiglio Giudiziario e dal Consiglio Superiore della Magistratura.

Si è deciso di mantenere tale assetto anche nel presente documento organizzativo anche per una considerazione eminentemente pratica. Già nel precedente paragrafo §5.1, si è evidenziata la scarsità delle risorse disponibili, soprattutto per quanto riguarda la gravissima scoperta dell'organico del personale amministrativo ed il sottodimensionamento dell'organico della Sezione di Polizia Giudiziaria. Proprio in considerazione di tale pesante



scarsa di risorse, sarebbe stato impossibile attuare il sistema alternativo. Quello, cioè, di “centralizzare” l’attività di iscrizione delle notizie di reato in capo al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto. E ciò per le seguenti ragioni:

- a) il consistente numero di procedimenti penali sopravvenuti che negli anni 2018 e 2019 sono stati rispettivamente 9.743 e 10.410, mentre nel 2020, nonostante le restrizioni imposte per contrastare l’epidemia da COVID- 19, sono stati 7.315;
- b) il fatto che sia nel previgente documento organizzativo sia nell’attuale è riservata al Procuratore della Repubblica ed al Procuratore Aggiunto la trattazione di una quota significativa di affari penali [si vedano, per il Procuratore della Repubblica, i precedenti punti §2.3.4, §2.3.5 e §2.3.7; e, per il Procuratore Aggiunto, il paragrafo §3.2]. E ciò rende praticamente impossibile assegnare a queste figure l’ulteriore compito di provvedere all’iscrizione diretta di tutte le notizie di reato;
- c) se si fosse scelta la strada di “centralizzare” l’attività di iscrizione delle notizie di reato nelle figure del Procuratore della Repubblica o del Procuratore Aggiunto, si sarebbe dovuto assegnare a costoro un congruo supporto in termini di unità del personale amministrativo e della Sezione di Polizia Giudiziaria, che avrebbero dovuto coadiuvarli nell’attività di iscrizione. Essendo la coperta estremamente corta, tali unità sarebbero state contestualmente sottratte agli attuali compiti di assistenza ai Sostituti Procuratori.

Quanto al rilievo contenuto nel documento sottoscritto dai Sostituti CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA, secondo cui in questo Ufficio “*spesso vengono iscritti a Modello 45 comunicazioni che contengono notizie di reato*”, occorre precisare che una tale situazione è capitata soltanto in un numero limitato di casi. Nella pratica, ciò è avvenuto in taluni casi in cui, a seguito di un intervento per sedare una lite familiare, o in presenza di reati perseguibili a querela, nei casi in cui la persona offesa non l’abbia ancora presentata, nella Comunicazione di Notizia di reato, la Polizia Giudiziaria non indica nessuna specifica ipotesi di reato. Proprio per ovviare a tali inconvenienti, va detto che il presente documento organizzativo prevede le seguenti disposizioni specifiche: a) il punto §14.2.2.6, che, con riferimento alle Comunicazioni di Notizie di Reato che pervengono sul Portale del Processo Penale Telematico, prevede che l’Ufficio amministrativo Ricezione atti trasmetta immediatamente al Sostituto Procuratore di turno esterno anche le annotazioni di Polizia Giudiziaria inerenti interventi effettuati a seguito di liti familiari, in modo da consentire a questo Magistrato di valutare le modalità di iscrizione delle predette annotazioni di PG; b) il punto §16.1.8, contenuto tra le disposizioni dirette agli Organi di Polizia Giudiziaria del Circondario, che prevede che le Comunicazioni di Notizia di Reato relative a fatti procedibili a querela (ad esempio: lesioni personali volontarie di cui all’articolo 582, comma 1, cp) devono essere redatte con l’indicazione delle generalità compiute dell’indagato e della persona offesa, anche se non sia stata ancora presentata la querela, spettando al Pubblico Ministero valutare se sussista o meno la condizione di procedibilità. Inoltre, il presente documento organizzativo contempla nel paragrafo §4.4 una serie di regole stringenti sulla iscrizione dei procedimenti penali nei diversi Modelli ministeriali, regole che vincolano i Magistrati, il personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria.

Da ultimo, deve osservarsi che nel presente documento organizzativo è riservato al PM assegnatario del procedimento il compito di controllare la corretta iscrizione delle notizie di



reato, a lui spettando in definitiva il compito di evitare che tali notizie “*restino dimenticate in un Modello 45*”.

§17.3. I criteri di gestione dei procedimenti in materia di “Codice Rosso” e le modalità di assegnazione dei Sostituti ai Gruppi di Lavoro.

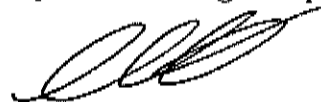
Nel precedente paragrafo §5.1, sono state evidenziate le ragioni di ordine statistico, normativo e di esperienza, poste a fondamento della decisione di costituire tre Aree specializzate, e perché si è deciso di assegnare al Gruppo 1)- Tutela dei Soggetti Deboli n. 5 Sostituti Procuratori; al Gruppo 2), che tratta dei reati economici, n. 3 Sostituti Procuratori ed al Gruppo 3)- Reati contro la P.A. e Tutela dell'Ambiente e del Consumatore, n. 3 Sostituti Procuratori. Qui è sufficiente richiamare quanto diffusamente esposto nel paragrafo §5.1.

In questa sede, occorre dare conto delle ragioni per cui si è deciso di attribuire al Sostituto Procuratore di turno esterno, e non ai Sostituti assegnati al Gruppo 1) di Tutela dei Soggetti Deboli, lo svolgimento degli incombenti urgenti previsti dal nuovo comma 1-ter dell'articolo 262, cpp, introdotto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69 (c.d. “Codice Rosso”).

Tale questione è stata ampiamente trattata e decisa nella riunione dei Magistrati dell'Ufficio del 09 febbraio 2021, quando si è analizzato il paragrafo §4.2.4 riguardante le disposizioni specifiche per i procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere [cfr. il relativo verbale: ALLEGATO N. 8].

Appare opportuno riportare qui di seguito il passaggio rilevante del verbale della riunione del 09.02.2021, nella quale tutti i principali profili della questione sono stati sviscerati ed il Procuratore facente funzioni ha spiegato le ragioni per cui manteneva ferma la decisione di assegnare al Sostituto Procuratore di turno esterno gli incombenti urgenti previsti dall'articolo 262, comma 1-ter, cpp:

“Paragrafo §4.2.4 relativo alle disposizioni specifiche per i procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere. Il dott. CARAMORE si è riportato al suo commento scritto, sostenendo la necessità di modificare l'impianto del documento organizzativo, creando per i Sostituti addetti al Gruppo specializzato delle Fasce Deboli un “turno Codice Rosso”, per l'esame delle notizie di reato in tema di violenza domestica e di genere e per l'effettuazione degli incombenti urgenti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, cpp. E ciò per due ordini di ragioni: 1) valutare meglio le notizie di reato per i delitti di violenza domestica e di genere, che in diversi casi, con l'attuale sistema, vengono iscritte a Modello 45, con il concreto rischio di non trattarle adeguatamente; 2) garantire l'effettiva specializzazione dei Magistrati appartenenti agli altri Gruppi specializzati, costretti altrimenti ad occuparsi degli incombenti urgenti del Codice Rosso ed a trascurare le indagini per i procedimenti rientranti nella loro Area di specializzazione. Sulla stessa linea intervengono le dott.sse PAROLA e CALCATERRA. In senso assolutamente contrario si sono già espressi per iscritto i dott.ri MOLTENI, DE FILIPPO e LAFIANDRA. Dopo ampio dibattito è emersa la contrarietà dell'Assemblea ad eccezione dei dott.ri CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA. Il Procuratore facente funzioni fa presente che è sua ferma decisione mantenere l'assetto attuale per le seguenti ragioni: a) una volta che il legislatore ha imposto gli incombenti urgenti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, cpp [tra cui rientrano, in forza dell'urgenza palesata dal



legislatore, non solo la decisione di escutere o meno entro 3 giorni la persona offesa ma anche l'emanazione della prima delega alla Polizia Giudiziaria], appare equo distribuire tale ulteriore impegno su tutti i Sostituti Procuratori e non soltanto sui Sostituti delle FASCE Deboli, con la conseguenza che deve confermarsi la disposizione del documento organizzativo attualmente in vigore che assegna al Sostituto di turno esterno il compito di provvedere sugli incombenti urgenti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, cpp; b) introdurre il turno per il Codice Rosso comporterebbe di fatto che i Magistrati appartenenti all'Area specializzata di tutela dei soggetti deboli, oltre ai turni esterni, ai turni posta ed ai servizi di udienza, debbano svolgere anche il turno Codice Rosso, con un appesantimento notevole dei loro compiti, della loro necessaria presenza in ufficio, ed un ulteriore aggravio della loro responsabilità e del relativo stress. Proprio in quanto tra i compiti del Procuratore della Repubblica, che ha la generale visione dei carichi di lavoro e delle risorse dell'Ufficio, rientra quello di assicurare l'equa e funzionale distribuzione dei compiti e degli affari dei Magistrati, come specificato all'articolo 4, comma 1, lettera a), della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, ed in quanto Capo dell'Ufficio garantire il benessere lavorativo dei Magistrati e del personale amministrativo e della Sezione di Polizia Giudiziaria, anticipa la sua decisione di mantenere inalterato il sistema dell'assegnazione al Sostituto Procuratore di turno esterno degli incombenti urgenti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, cpp così come delineato sia nel documento organizzativo attuale sia nella bozza del nuovo documento organizzativo. Anticipa, inoltre, la sua intenzione di predisporre una direttiva stringente da inviare ai Reparti di Polizia Giudiziaria del circondario, corredata di appositi modelli, perché gli stessi redigano Comunicazioni di Notizie di Reato in modo il più possibile uniforme, indicando con precisione i fatti-reato contestati, e che indichino indagati e titolo di reato anche relativamente alle ipotesi di reato perseguibili a querela, in modo da evitare il problema evidenziato dal dott. CARAMORE delle troppe annotazioni/segnalazioni iscritte a Modello 45, comunque afferenti a fatti di violenza endofamiliare, di genere o di pregiudizio per i minori”.

Qui vanno aggiunte le seguenti ulteriori argomentazioni. La *ratio* della legge n. 69/2019 sul “Codice Rosso” è chiarissima. La si coglie in particolare nella relazione governativa di accompagnamento al disegno di legge che, con riguardo all'articolo 1, che ha modificato il comma 3 dell'articolo 347, cpp, imponendo alla Polizia Giudiziaria l'immediata comunicazione della notizia relativa ai delitti di violenza domestica e di genere, afferma: **“imponendo l'immediata comunicazione della notizia di reato, si introduce una presunzione assoluta di urgenza rispetto a fenomeni criminosi per i quali l'inutile decorso del tempo può portare, e spesso porta, ad un aggravamento delle conseguenze dannose o pericolose. L'intervento normativo proposto si pone, quindi, in linea con le indicazioni provenienti dalla direttiva 2012/29/UE, l'obiettivo specifico di garantire l'immediata instaurazione del procedimento al fine di pervenire nel più breve tempo all'adozione di provvedimenti protettivi o di non avvicinamento”**. La presunzione di urgenza delle indagini per i delitti di violenza domestica e di genere è assoluta⁸⁴. Non può neppure nutrirsi dubbio sul fatto che gli incombenti urgenti previsti dall'articolo 362, comma 1-ter, cpp, comprendano non solo la decisione del PM di assumere entro tre giorni la vittima dei reati in questione, ma anche l'emanazione da parte

⁸⁴ A nulla vale, quindi, distinguere una urgenza sostanziale da una meramente formale, come avviene nel documento dei Sostituti CARAMORE, CALCATERRA e PAROLA.



del PM della prima delega di indagini alla Polizia Giudiziaria, e questo perché l'obiettivo che il legislatore si è prefisso è appunto quello di pervenire nel più breve tempo possibile all'adozione di provvedimenti protettivi o di non avvicinamento.

Deve rilevarsi, inoltre, come in tutti gli Uffici di Procura strutturati in diversi Gruppi di Lavoro specializzati, capita normalmente che uno stesso procedimento venga trattato, per le questioni urgenti, dal PM di turno esterno e successivamente dal PM assegnatario del relativo Gruppo specializzato, cui il procedimento viene riassegnato una volta espletati gli incombenzi urgenti. Tale fatto si ripete anche nella Procura di Busto Arsizio nei casi di arresti in flagranza o di sequestri da convalidare per i reati economici e di corruzione. Non può, quindi, stupire che l'attribuzione degli incombenzi urgenti previsti dall'articolo 262, comma 1-ter, cpp al PM di turno esterno comporti una *“una doppia valutazione delle stesse risultanze, a breve/brevissima distanza cronologica- da parte di due diversi Magistrati”*, perché ciò avviene in tutti i casi in cui il PM di turno esterno interviene in procedimenti che riguardano reati non della sua Area di specializzazione.

Lo scrivente Procuratore facente funzioni ha valutato, infine, escludendola, l'ipotesi alternativa di assegnare gli incombenzi urgenti di cui all'articolo 362, comma 1-ter, cpp, ai Sostituti Procuratori del Gruppo 1 di Tutela dei Soggetti Deboli, istituendo una sorta di turno interno a tale Gruppo relativo alle notizie di reato del Codice Rosso. Tale sistema, tuttavia, avrebbe richiesto per i Sostituti di quel Gruppo specializzato un congruo esonero dall'assegnazione di altri affari. A titolo esemplificativo, il loro totale esonero dall'assegnazione delle assegnazioni dei procedimenti per reati della c.d. “Area Comune”, o un loro minore impiego nei turni esterni. Ma ciò avrebbe comportato una grave limitazione alle opportunità di formazione professionale dei Sostituti del Gruppo di Tutela dei Soggetti Deboli, che avrebbero trattato in maniera pressoché esclusiva fascicoli per delitti di violenza domestica e di genere, e null'altro. Con la conseguenza di impedire di fatto ai Magistrati più giovani, assegnati al Gruppo Tutela Fasce Deboli, di maturare esperienze professionali in ambiti diversi da quelli della materia specializzata. Il che si pone in evidente contrasto con quanto disposto dall'articolo 4 lettera f) della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura che impone al Procuratore della Repubblica di adottare in ogni caso criteri diretti alla valorizzazione delle specifiche attitudini dei Sostituti ed alla loro *“completa formazione professionale”*.

Quanto al rilievo relativo al termine di permanenza dei Sostituti nei Gruppi specializzati fissato al punto §5.5.8 in un massimo di 8 anni. Basta riportare qui di seguito quanto risulta dal verbale della riunione plenaria del 23 febbraio 2021 [v. ALLEGATO N. 9]:

“il dott. Massimo DE FILIPPO, richiamando le sue osservazioni scritte e per favorire la “rotazione periodica dei Sostituti nei gruppi di lavoro” prevista dalla Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura, propone di eliminare ogni riferimento ad un periodo minimo di permanenza nell'Area specializzata e di fissare come periodo massimo non i dieci anni previsti dalla normazione secondaria ma un periodo molto più breve di 4 anni. Il dott. Ciro CARAMORE si dice assolutamente contrario, precisando che, per non disperdere le esperienze acquisite dal Sostituto nel Gruppo specializzato e per assicurare una stabilità della sua attività lavorativa, non si può stabilire un periodo massimo di permanenza nell'Area specializzata minore di 8 anni. Le dott.sse CALCATERRA e PAROLA, si



*dichiarano d'accordo con i rilievi di CARAMORE e manterrebbero come periodo massimo il termine decennale. La dott.ssa INCARDONE propone di determinare il termine massimo in 6 o 7 anni. D'accordo con questa ultima soluzione anche le dott.sse MELITA e MOLTE-
NI. Flavia SALVATORE si esprime per 7 o 8 anni. La dott.ssa BRUSA è favorevole al ter-
mine massimo di permanenza di 8 anni, e fa presente che, se si mantenesse il termine di 3
anni quale periodo minimo di permanenza in una determinata Area di specializzazione, si
arriverebbe all'assurdo di impedire ai Magistrati di maggiore anzianità di servizio, di fare
domanda per i posti resisi vacanti negli altri Gruppi, favorendo così ingiustificatamente i
nuovi Magistrati, che potrebbero presentare domanda per i Gruppi di specialità più ambiti.
Dopo ampio dibattito, il dott. D'AMICO decide di modificare il punto 5.4.8⁸⁵ nel modo se-
guente:*

*"5.4.8. Per conciliare l'esigenza di crescita professionale del singolo Magistrato (che può
essere attuata attraverso la mobilità interna, in modo da consentire a ciascuno di acquisire
conoscenze ed esperienze in plurimi settori) e le esigenze di funzionalità dell'Ufficio (che
richiedono una certa stabilità nella trattazione di affari di competenza specialistica, si di-
spone che:*

- a) il Sostituto Procuratore può accedere, a domanda, ad un Gruppo di lavoro specialistico
diverso da quello di originaria assegnazione, se si verifica una vacanza in tale Gruppo;*
- b) è fissato un periodo massimo di otto anni per la permanenza nell'Area specializzata;*
- c) è possibile lo scambio consensuale di Gruppo tra Sostituti appartenenti a due Aree di
specializzazione diverse, sempre che, sul punto, vi sia la non opposizione di altri, aspiranti
potenziali ad uno dei posti in esame".*

§17.3. La disciplina dei "Visti".

Nel precedente paragrafo §2.6 è stata esposta la disciplina dei visti per assenso sulle misure cautelari, dei visti informativi sugli altri provvedimenti e sono stati precisati i doveri di segnalazione dei Magistrati dell'Ufficio. I visti per assenso sulle misure cautelari sono stati regolati in conformità con quanto previsto dagli articoli 3 del D.Lgs. del 20 febbraio 2020 n. 106 e 13 della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura. Sui visti informativi si esprime il punto §2.6.11, secondo il quale: *"ai sensi degli articoli 7, comma 5, lettera p), e 14, della circolare sulle Procure, i Sostituti Procuratori devono sottoporre al visto informativo del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto, ovvero ancora, in caso di contemporanea assenza dei Capi dell'Ufficio, del Sostituto Procuratore più anziano in servizio, i seguenti atti: a) le richieste di archiviazione relative ad indagati già destinatari di misure precautelari e cautelari detentive nell'ambito dello stesso procedimento penale. Per richiedere il visto, la richiesta di archiviazione deve essere riferita a tutti i titoli cautelari, per ciascun indagato; b) il consenso al "patteggiamento", qualora riguardi indagati o imputati in atto sottoposti, nello stesso procedimento o processo, a misure cautelari personali, ed il titolare delle indagini sia, per un qualunque motivo, assente dall'Ufficio; c) i decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, custodi, società di intercettazione, che superino l'importo di euro 10 mila; d) i conflitti di competenza sollevati dal Sostituto, soprattutto quando vengono affrontate questioni giuridiche aventi interesse per tutto l'Ufficio".*

⁸⁵ Ora trasformato nel punto §5.5.8.



Tale questione è stata oggetto di ampio dibattito e di decisione nel corso della riunione plenaria del 01 febbraio 2021 [il relativo verbale si trova nell'ALLEGATO 7]. Si riporta qui di seguito il passaggio del relativo verbale:

“Sui visti informativi si sono registrati in assemblea tre orientamenti: a) quello che vorrebbe estendere il visto informativo anche ad altri atti non ricompresi nel citato punto, come gli avvisi di conclusione delle indagini o richieste di archiviazione per procedimenti collegiali (proposto da CARAMORE, e sostenuto anche da PAROLA e LAFIANDRA; quello restrittivo (propugnato da DE FILIPPO, cui hanno aderito anche SALVATORE, MELITA, INCARDONA, MOLTENI), e quello di lasciare la disposizione così come è attualmente (tesi sostenuta da CALCATERRA e da BRUSA). Dopo ampia discussione, viene approvata a maggioranza la seguente modifica del punto 2.5.18⁸⁶: Ai sensi degli articoli 7, comma 5, lettera p), e 14, della circolare sulle Procure, i Sostituti Procuratori devono sottoporre al visto informativo del Procuratore della Repubblica o, in sua assenza, del Procuratore Aggiunto, ovvero ancora, in caso di contemporanea assenza dei Capi dell'Ufficio, del Sostituto Procuratore più anziano in servizio, i seguenti atti:

- a) le richieste di archiviazione relative ad indagati già destinatari di misure precautelari e cautelari detentive nell'ambito dello stesso procedimento penale. Per richiedere il visto, la richiesta di archiviazione deve essere riferita a tutti i titoli cautelari, per ciascun indagato;*
- b) il consenso al “patteggiamento”, qualora riguardi indagati o imputati in atto sottoposti, nello stesso procedimento o processo, a misure cautelari personali, ed il titolare delle indagini sia, per un qualunque motivo, assente dall'Ufficio;*
- c) i decreti di liquidazione di compensi a consulenti tecnici, custodi, società di intercettazione, che superino l'importo di euro 10 mila;*
- d) i conflitti di competenza sollevati dal Sostituto, soprattutto quando vengono affrontate questioni giuridiche aventi interesse per tutto l'Ufficio”.*

La ragione della decisione di limitare i visti informativi ai casi elencati nel punto §2.6.11 risiede nella preoccupazione di evitare che l'imposizione di visti informativi su molti atti di indagine come gli avvisi di conclusione delle indagini o le richieste di archiviazione per tutti i procedimenti collegiali ovvero per gli atti di intercettazione, possa sortire l'effetto discorsivo di appesantire e rallentare troppo lo svolgimento delle investigazioni.

Nella relazione introduttiva alla Delibera del CSM del 16 dicembre 2020 n. P 18269/2020 che ha modificato la Circolare sull'Organizzazione degli Uffici di Procura il paragrafo 2 del Capitolo 3 è dedicato al “potere di visto come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica, in funzione conoscitiva”. In esso si legge:

“La qualificazione del potere di 'visto' come espressione della potestà organizzativa del Procuratore della Repubblica e come strumento funzionalmente rivolto all'acquisizione di informazioni sul rispetto delle direttive fornite in via preventiva ai magistrati dell'Ufficio si deve alla elaborazione della Circolare del novembre 2017. Già quest'ultima chiariva che il “visto” assolve ad una specifica funzione conoscitiva e di informazione, non già di approvazione del contenuto dell'atto. L'esame di numerosi progetti organizzativi inviati al Consiglio ha, tuttavia, reso evidente come il potere di visto sia esercitato con modalità assai diversifi-

⁸⁶ Si tratta oggi del punto §2.6.11.



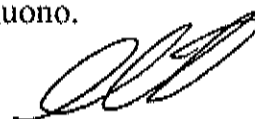
cate sul territorio. In alcuni casi si è registrato che il "visto" è stato richiesto per una serie molto ampia di atti, in qualche modo introducendo una cesura ripetuta nello svolgimento fluido dell'attività investigativa, che può arrecare nocimento alla speditezza del procedimento stante la natura urgente di numerosi adempimenti previsti dal codice di rito. Talvolta l'ampiezza dell'elenco degli atti sottoposti al visto" è apparsa sostanzialmente una sorta di coassegnazione di fatto del procedimento al titolare del potere di visto, dal momento che ogni snodo rilevante del procedimento è stato sottoposto a un sostanziale controllo, con l'effetto di svuotamento della nozione stessa di assegnazione del procedimento al sostituto procuratore e dell'autonomia e indipendenza di quest'ultimo. Se è apparso impossibile tipizzare in via generale le categorie di atti da sottoporre a "visto", attesa la rispondenza dello strumento procedimentale alle direttive organizzative emanate dal singolo Procuratore, a loro volta influenzate dalle peculiarità della realtà criminale, non di meno, appare importante qui ribadire le caratteristiche di detto strumento e i presupposti già in vigore della sua regolamentazione nel progetto organizzativo, e, dunque, segnalare la necessità che esso attenga "ad atti o categorie di atti", come indicato in circolare, affinché non risultino pregiudicate la speditezza e la fluidità delle indagini preliminari, beni di sicura rilevanza costituzionale, oltre che l'esigenza di concentrazione e interdipendenza delle scelte investigative. In ragione della particolare rilevanza che il visto riveste nella pianificazione organizzativa dell'ufficio, anche alla luce di quanto è stato possibile osservare nella disamina dei vari progetti per il triennio 2017/2019, si è ritenuto opportuno farne transitare la previsione della relativa disciplina dal contenuto facoltativo al contenuto necessario del progetto organizzativo".

Proprio per impedire che la proliferazione dei visti obbligatori su numerosi atti di indagine recasse danno alla celerità e speditezza dei procedimenti e per impedire la trasformazione del visto informativo in una sorta di coassegnazione di fatto del procedimento da parte del Procuratore della Repubblica, si è deciso di limitare i casi di visto informativo obbligatorio ai casi elencati nel punto §2.6.11. Occorre aggiungere, inoltre, che nel successivo punto §2.6.12 è stata comunque fatta salva la facoltà per il Magistrato assegnatario di chiedere egli stesso il visto informativo su specifici atti di procedimenti che si caratterizzano per la delicatezza dell'inculpazione, la gravità dell'ipotesi di reato, il ruolo e/o l'esposizione pubblica del destinatario

Nel documento organizzativo, infine, non è stato inserito il "visto, si conferisca" perché un tale atto presuppone che l'iscrizione delle notizie di reato sia "centralizzata", con attribuzione di tale attività al Procuratore della Repubblica o al Procuratore Aggiunto, che proprio nel momento dell'iscrizione del procedimento possono apporre il "visto, si conferisca, mentre la Procura di Busto Arsizio è da diversi anni organizzata con un assetto diverso, come ampiamente spiegato nel precedente paragrafo §17.1.

CAPITOLO 18): L'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO.

16.1. Tutte le disposizioni del presente documento organizzativo entrano in vigore a partire dal 01 aprile 2021, fatto salvo quanto previsto nei punti che seguono.



- 16.2. Le disposizioni contenute nel paragrafo §4.8 relativo all'attribuzione dei compiti di collaborazione dei Sostituti Procuratori e quelle contenute nel Capitolo 5 che ha individuato tre Gruppi di Lavoro specializzato, anziché i 2 Gruppi specializzati previsti nel documento organizzativo previgente, nonché le disposizioni sulla nuova competenza dell'Ufficio DAS contenute nel paragrafo §6.1, entreranno in vigore a partire dal 01 giugno 2021, termine entro il quale verranno ultimate le procedure per l'interpello e per l'assegnazione dei Sostituti Procuratori alle tre Aree di specializzazione nonché quelle per l'assegnazione degli incarichi di collaborazione con il Procuratore della Repubblica. Relativamente a questi punti, alle disposizioni relative alle assegnazioni dei procedimenti penali alle Aree specializzate ed alla competenza dell'Ufficio DAS, sino al 31 maggio 2021, continueranno ad applicarsi le disposizioni del previgente documento organizzativo.
- 16.3. Alcune delle disposizioni contenute nel Capitolo 15, che regola l'attività dei Vice Procuratori Onorari, e segnatamente quelle che riguardano o che comunque sono collegate alla nuova indennità annuale prevista dal D.Lgs. 13 luglio 2017 n. 116, entreranno in vigore a partire dal 15 agosto 2021, come disposto dall'articolo 31 del D.Lgs. n. 116/2017. Si precisa comunque che, in tali casi, per ognuna delle disposizioni che entreranno in vigore a partire dal 15 agosto 2021, tale data di decorrenza risulta già specificata.
- 16.4. Ulteriori disposizioni logistiche e gli organigrammi delle varie articolazioni dell'Ufficio previste dal presente documento organizzativo verranno diramate dopo l'assegnazione dei Sostituti Procuratori ai diversi Gruppi di Lavoro specializzato.
- 16.5. Si comunichi, ai sensi degli articoli 1 e 6 D. Lgs. 20 febbraio 2006 n. 106 e dell'articolo 4 della Circolare del CSM sull'Organizzazione degli Uffici di Procura da ultimo modificata con delibera del 16.12.2020, al Consiglio Superiore della Magistratura, al Consiglio Giudiziario, alla sua Commissione Flussi ed al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Milano.
- 16.6. Si inoltri ai Magistrati, al personale amministrativo e di Polizia Giudiziaria dell'Ufficio, ai Vice Procuratori Onorari, nonché al Presidente del Tribunale, al Presidente della Sezione Penale ed al Coordinatore della Sezione GIP del Tribunale di Busto Arsizio; al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale di Busto Arsizio.
- 16.7. Si pubblichi sul sito della Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Busto Arsizio, 24 marzo 2021.

Il Procuratore della Repubblica facente funzioni

Giuseppe D'Amico

ELENCO ALLEGATI

ALLEGATO 1)- “MONITORAGGIO SUI PRINCIPALI FENOMENI CRIMINALI E SUI SOGGETTI MAGGIORMENTE PERICOLOSI OPERANTI NEL TERRITORIO DELLA CIRCOSCRIZIONE DI BUSTO ARSIZIO”.

ALLEGATO 2)- STATISTICHE GENERALI DELLA PROCURA DI BUSTO ARSIZIO-
2a) statistica estratta dal Modello Ministeriale M313PU;
2b) l'andamento delle denunce di particolari categorie di reati dal 01.07.2017 al 30.06.2020;
2c) i flussi analitici dei procedimenti dal 2009 sino al 30.06.2020;
2d) i flussi sintetici dal 2015 al 2020;
2e) lo stampato dei procedimenti pendenti;
2f) le statistiche comparate dal 01.07.2019 al 30.06.2020.

ALLEGATO 3)- STATISTICHE DEI PROCEDIMENTI SOPRAVVENUTI NEGLI ULTIMI 3 ANNI DEI PRINCIPALI REATI:
3a) I DELITTI DEL CODICE ROSSO;
3b) 582 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- NOTI-DETTAGLIO ANNO 2018;
3c) 582 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- NOTI-DETTAGLIO ANNO 2019;
3d) 582 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- NOTI-DETTAGLIO ANNO 2020;
3e) 583 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- NOTI-DETTAGLIO ANNO 2018;
3f) 583 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO-NOTI-DETTAGLIO ANNO 2019;
3g) 583 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO-NOTI-DETTAGLIO ANNO 2020;
3h) 582 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- IGNOTI-DETTAGLIO ANNO 2018;
3i) 582 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- IGNOTI-DETTAGLIO ANNO 2019;
3j) 582 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- IGNOTI-DETTAGLIO ANNO 2020;
3k) 583 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- IGNOTI-DETTAGLIO ANNO 2018;
3m) 583 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- IGNOTI-DETTAGLIO ANNO 2019;
3n) 583 CP- LESIONI PERSONALI IN AMBITO DOMESTICO- IGNOTI-DETTAGLIO ANNO 2020;

3o) DELITTI DI BANCAROTTA, TRIBUTARI, CONTRO LA P.A. E TRUFFE.

ALLEGATO 4)- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 12 OTTOBRE 2020
CON I SEGUENTI ALLEGATI:

- 4a) proposta CARAMORE;
- 4b) proposta CARAMORE con commenti;
- 4c) proposta DE FILIPPO.

ALLEGATO 5)- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 21.10.2020 CON I
SEGUENTI ALLEGATI:

- 5a) Statistica dell'Aliquota Salute e Ambiente;
- 5b) proposta CARAMORE bis.

ALLEGATO 6):- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 05.11.2020.

ALLEGATO 7):- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 01.02.2021 CON IL
SEGUENTE ALLEGATO:

- 7a) prima parte del documento organizzativo esaminata nella riunione con i commenti scritti dei Sostituti.

ALLEGATO 8)- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 09.02.2021 CON IL
SEGUENTE ALLEGATO:

- 8a) seconda parte del documento organizzativo esaminata nella riunione con i commenti scritti dei Sostituti.

ALLEGATO 9)- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA DEL 22.02.2021 CON IL
SEGUENTE ALLEGATO:

- 9a) terza parte del documento organizzativo esaminata nella riunione con i commenti scritti dei Sostituti.

ALLEGATO 10)- VERBALE DELLA RIUNIONE PLENARIA FINALE DEL 05.03.2021
CONTENENTE GLI AVVISI DI CHIUSURA PREVISTI
DALL'ARTICOLO 8, COMMA 1, CIRCOLARE CSM
SULL'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI PROCURA CON IL SE-
GUENTE ALLEGATO:

- 10a) quarta ed ultima parte del documento organizzativo esaminata nella riunione con i commenti scritti dei Sostituti

ALLEGATO 11)- OSSERVAZIONI DEI SOSTITUTI PROCURATORI CARAMORE-
CALCATERRA e PAROLA DEPOSITATE IN DATA 18.03.2021.

ALLEGATO 12): VERBALE DI RIUNIONE DEL PRIMO GRUPPO SPECIALIZZATO
DEL 06.11.2018.

ALLEGATO 13)- OSSERVAZIONI DEGLI ALTRI SOSTITUTI PROCURATORI.

INDICE

CAPITOLO 1): PREMESSA pagine 1-8

§1.1. La normativa e le disposizioni regolamentari di riferimento pagine 1-4

§1.2. L'interlocuzione con i Magistrati e le altre componenti dell'Ufficio pagine 4-5

§1.3. Lo scopo e l'oggetto del presente documento organizzativo ed i suoi principi fondanti
..... pagine 5-7

§1.4. La sistematica del documento organizzativo pagine 7-8

CAPITOLO 2): IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA pagine 8-23

§2.1. Le prerogative ed i compiti del Procuratore della Repubblica in generale ... pagine 8- 13

§2.2. Le funzioni del Procuratore della Repubblica di coordinamento e di elaborazione ed attuazione dei protocolli organizzativi ed investigativi pagine 13-15

§2.3. L'attività giudiziaria del Procuratore della Repubblica e la costituzione del suo Ufficio di collaborazione pagine 15-17

§2.4. I poteri del Procuratore della Repubblica (e del Procuratore Aggiunto) di assegnazione, coassegnazione. La revoca e la rinuncia delle assegnazioni pagine 17-19

§2.5. La revoca e la rinuncia delle assegnazioni pagine 19-20

§2.6. I visti per assenso sulle misure cautelari, i visti informativi sugli altri provvedimenti, ed altri doveri di segnalazione pagine 20-23

CAPITOLO 3): IL PROCURATORE AGGIUNTO pagine 24-27

§3.1. I compiti del Procuratore Aggiunto in generale pagine 24-25

§3.2. I settori e le attività specificamente delegati al Procuratore Aggiunto pagine 25-27

CAPITOLO 4): I SOSTITUTI PROCURATORI pagine 27- 44

§4.1. L'Ufficio del Sostituto Procuratore pagine 27-28

§4.2. Il turno esterno e di reperibilità pagine 28- 35

§4.2.1. Durata del turno esterno pagine 28-29

§4.2.2. L'Ufficio che presta assistenza al Sostituto Procuratore di turno esterno
..... pagina 29

§4.2.3. I compiti del Sostituto Procuratore di turno esterno, e la disciplina della sua attività
..... pagine 29-33

§4.2.4. Disposizioni specifiche per i procedimenti relativi ai reati di violenza domestica e di genere (c.d. "Codice Rosso") *pagine 33- 35*

§4.2.5. La sostituzione del Sostituto di turno esterno impedito *pagina 35*

§4.3. Il turno posta *pagine 35- 37*

§4.4. Regole specifiche sull'iscrizione dei fascicoli nei diversi Modelli ministeriali *pagine 37-40*

§4.5. Il turno supplenze. *pagine 41-42*

§4.6. Le istanze di astensione, gli esoneri e le tabelle distrettuali *pagina 42*

§4.7. Le Ferie *pagina 42*

§4.8. L'attribuzione di compiti di collaborazione con il Procuratore della Repubblica e con il Procuratore Aggiunto *pagina 43*

§4.9. Il calendario dei servizi *pagine 43- 44*

§4.10. Le riunioni dei Magistrati dell'Ufficio *pagina 44*

CAPITOLO 5): I GRUPPI DI LAVORO SPECIALIZZATI *pagine 44- 75*

§5.1. Premessa *pagine 44- 59*

§5.2. Gruppo 1)- Tutela dei soggetti deboli, dei lavoratori e dei luoghi di lavoro *pagine 59- 64*

§5.3. Gruppo 2)- Reati economici *pagine 64- 67*

§5.4. Gruppo 3)- Reati contro la Pubblica Amministrazione e Tutela dell'Ambiente e del Consumatore. *pagine 67- 73*

§5.5. Le regole per la composizione dei Gruppi di lavoro specializzati *pagine 73- 75*

CAPITOLO 6): GLI UFFICI DEFINIZIONE AFFARI SEMPLICI (D.A.S.) E GIUDICE DI PACE (GdP) *pagine 75-85*

§6.1. L'Ufficio Definizione Affari Semplici (DAS) *pagine 75- 81*

§6.2. L'Ufficio Giudice di Pace (GdP) *pagine 81- 85*

§6.3. Disposizioni comuni per gli Uffici DAS e GdP *pagina 85*

CAPITOLO 7): REGOLE SPECIFICHE DI ASSEGNAZIONE DEI PROCEDIMENTI PENALI PER PREVENIRE I CONTRASTI TRA I GRUPPI SPECIALIZZATI, GLI UFFICI DAS E GdP E L'AREA COMUNE *pagine 85- 89*

CAPITOLO 8): I CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEGLI ALTRI AFFARI

..... pagine 89- 95

§8.1.L'esecuzione penale pagine 89-90

§8.2. Le misure di prevenzione e quelle relative alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti pagina 90

§8.3. Gli affari civili pagine 90- 92

§8.4. Gli affari relativi alla crisi di impresa pagine 92- 94

§8.5. I fascicoli Modello 45 iscritti a seguito di trasmissione di sentenze di fallimento o di apertura della liquidazione giudiziale pagina 94

§8.6. Le istanze di autorizzazione all'accesso ex articolo 52 DPR 26.10.1972 n. 633 presentate dalla Guardia di Finanza pagina 94

§8.7. Gli elenchi mensili ignoti pagina 94

§8.8. Gli esposti anonimi pagine 94-95

CAPITOLO 9): I CRITERI GENERALI PER L'IMPIEGO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E PER L'EFFETTIVA DIREZIONE DELLE INDAGINI pagine 95- 98

§9.1. I principi generali pagine 95- 96

§9.2. Le regole specifiche sulle deleghe di indagine pagine 96- 97

§9.3. La Sezione di Polizia Giudiziaria pagina 97

§9.4. L'Aliquota "Reati contro l'Ambiente e la Salute" pagine 97- 98

CAPITOLO 10): LE INTERCETTAZIONI E LA TUTELA DELLA RISERVATEZZA

..... pagine 98- 117

§10.1. I principi generali pagine 98- 99

§10.2. La disciplina transitoria della riforma delle intercettazioni pagine 99- 100

§10.3. Disposizioni specifiche alla Polizia Giudiziaria per la redazione e la trasmissione dei verbali di intercettazione pagine 100- 103

§10.4. Disposizioni specifiche per i Magistrati pagine 103- 108

§10.4.1. Nella fase delle indagini preliminari pagine 103- 105

§10.4.2. Richiesta di applicazione di misure cautelari pagine 105- 106

§10.4.3. Giudizio immediato pagine 106

§10.4.4. Avviso di conclusione delle indagini preliminari pagine 106- 107

§10.4.5. In udienza pagina 107

§10.4.5. Richiesta di trascrizione delle intercettazioni pagina 107

§10.4.6. Intercettazioni disposte mediante captatore informatico su dispositivo portatile	<i>pagine 107- 108</i>
§10.5. Disposizioni specifiche riguardanti le Segreterie e la PG che prestano assistenza ai Magistrati	<i>pagine 108- 110</i>
§10.6. Il Centro Intercettazioni Telecomunicazioni per le intercettazioni (C.I.T.) ...	<i>pagine 110-111</i>
§10.7. Disposizioni riguardanti l'Archivio delle Intercettazioni ed il relativo Ufficio	<i>pagina 111</i>
§10.7.1. Regole generali sull'Archivio delle Intercettazioni	<i>pagine 111- 112</i>
§10.7.2. L'Ufficio Archivio delle Intercettazioni	<i>pagine 112- 115</i>
§10.7.3. Disciplina specifica degli accessi all'Archivio Digitale dei Difensori e degli altri utenti interessati e delle richieste di copia dei Difensori	<i>pagine 115- 117</i>
§10.7.4. Disposizioni sulla videosorveglianza delle sale ascolto dell'Archivio Intercettazioni	<i>pagina 117</i>

CAPITOLO 11): I CRITERI DI PRIORITA' NELLA TRATTAZIONE DEGLI AFFARI
..... *pagine 117- 121*

CAPITOLO 12): LA FASE DEL GIUDIZIO *pagine 121- 127*

§12.1. Le regole riguardanti la partecipazione alle udienze preliminari ed alle udienze davanti al Tribunale Collegiale	<i>pagine 121- 123</i>
§12.2. Le regole riguardanti la partecipazione alle udienze monocratiche e davanti al Giudice di Pace	<i>pagine 123- 125</i>
§12.3. Le impugnazioni delle sentenze penali	<i>pagine 125- 126</i>
§12.4. La partecipazione del Pubblico Ministero alle udienze civili, alle udienze concorsuali ed alle udienze di esecuzione penale	<i>pagine 126- 127</i>

CAPITOLO 13): LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE/ I RAPPORTI CON LA STAMPA *pagine 127- 131*

§13.1. I principi generali della corretta comunicazione istituzionale	<i>pagine 127- 129</i>
§13.2. Modalità operative della comunicazione della Procura della Repubblica di Busto Arsizio	<i>pagine 129- 131</i>

CAPITOLO 14): GLI UFFICI AMMINISTRATIVI *pagine 131- 139*

§14.1. Premessa	<i>pagine 131- 132</i>
§14.2. Le attribuzioni degli Uffici del primo Dipartimento amministrativo ...	<i>pagine 132- 138</i>

§14.2.1. Segreteria amministrativa, degli acquisti e degli affari civili – Ufficio del Consegretario Economo	<i>pagina 132</i>
§14.2.2. L'Ufficio Ricezione ed Iscrizione atti	<i>pagine 132- 136</i>
§14.2.3. L'Ufficio Assistenza ai Magistrati	<i>pagina 136</i>
§14.2.4. L'Ufficio 415-bis e TIAP	<i>pagina 137</i>
§14.2.5. L'Assistenza agli Uffici Definizione Affari Semplici (DAS) e Giudice di Pace	<i>pagine 137- 138</i>
§14.2.6. L'Ufficio Modello 42- FUG- Statistiche	<i>pagina 138</i>
§14.2.7. L'Ufficio Spese di Giustizia e Liquidazioni	<i>pagina 138</i>
§14.3. Le attribuzioni degli Uffici del secondo Dipartimento amministrativo	<i>pagine 138- 139</i>
§14.3.1. L'Ufficio Sezione Giudizio	<i>pagina 138</i>
§14.3.2. L'Ufficio Esecuzioni Penali	<i>pagina 138</i>
§14.3.3. L'Ufficio Archivio Intercettazioni	<i>pagina 138</i>
§14.3.4. L'Ufficio del Casellario Giudiziale	<i>pagine 138- 139</i>
§14.3.5. L'Archivio	<i>pagina 139</i>

CAPITOLO 15): I VICE PROCURATORI ONORARI *pagine 139- 149*

§15.1. Le principali disposizioni della riforma della magistratura onoraria ...	<i>pagine 139- 145</i>
§15.2. Regolamentazione specifica dell'attività dei Vice Procuratori Onorari	<i>pagine 145- 149</i>
§15.2.1. L'impegno dei Vice Procuratori Onorari nelle attività di ufficio	<i>pagine 145- 148</i>
§15.2.2. Ulteriori disposizioni sull'attività di udienza	<i>pagine 148- 149</i>

CAPITOLO 16): LE PRINCIPALI DISPOSIZIONI PER GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA DEL CIRCONDARIO *pagine 149- 152*

§16.1. La trasmissione alla Procura delle Comunicazioni di Notizia di Reato e dei seguiti	<i>pagine 149- 151</i>
§16.2. I verbali di identificazione dell'indagato, di dichiarazione/elezione di domicilio e di nomina del difensore	<i>pagine 151- 152</i>
§16.3. Richiamo alle direttive emesse in materia di intercettazioni ed alle linee guida per i procedimenti relativi ai delitti di violenza domestica e di genere	<i>pagina 152</i>

CAPITOLO 17): LE OSSERVAZIONI DEI SOSTITUTI PROCURATORI CARAMORE, CALCATERRA E PAROLA *pagine 152- 161*

§17.1. Premessa	<i>pagine 152- 153</i>
§17.2. Le modalità di iscrizione degli affari penali	<i>pagine 153- 155</i>
§17.3. I criteri di gestione dei procedimenti in materia di "Codice Rosso" e le modalità di assegnazione dei Sostituti ai Gruppi di Lavoro	<i>pagine 155- 159</i>
§17.4. La disciplina dei visti	<i>pagine 159- 161</i>

CAPITOLO 18): L'ENTRATA IN VIGORE DELLE DISPOSIZIONI DEL DOCUMENTO ORGANIZZATIVO pagine 161- 162

ELENCO ALLEGATI..... pagine 163- 165

INDICE pagine 166- 171